Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC 10000/142/1264 OFFICIAL GAZETTE
APR. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1264

OFFICIAL GAZETTE, 46-100, 30 APR. 46
APR. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 30 aprile 1946

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1946, n. **211.**

Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. **212.**

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. **213.**

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1946, n. 711

Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, concernente norme per l'impianto di stabilimenti industriali, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 20 giugno 1932, n. 2067, contenenti, rispettivamente, un elenco delle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e norme interpretative;

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con la quale furono delegati al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visti i Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n. 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con modifiche, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, e prorogato con Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, riguardante la revoca del divieto della costruzione di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130;

R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione dei prodotti essenziali alla difesa dello Stato;

Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 20 giugno 1932, n. 2067, concernenti, rispettivamente, un elenco delle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e norme interpretative;

legge 12 gennaio 1933, n. 141, concernente la preventiva autorizzazione per i nuovi impianti industriali;

R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n. 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa;

art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, prorogato con Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100;

R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso, opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali;

art. 1, 1° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, riguardante la revoca del divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto 14 novembre 1941, n. 1231.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della industria dei prodotti petroliferi, della macinazione e della panificazione.

Art. 2.

Chiunque intenda provvedere alla costruzione di qualsiasi impianto industriale, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione di quelli esistenti, è tenuto a darne avviso al Ministero dell'industria e del commercio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, precisando la natura e la potenzialità produttiva dell'impianto, il capitale da investire, i particolari tecnici relativi al macchinario da installare e alle materie prime occorrenti, e il programma di lavorazione.

La disposizione del comma precedente si applica anche a coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione all'impianto, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione, in base alle norme indicate nell'art. 1.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per l'industria e il commercio di vietare con proprio decreto, su conforme parere della commissione prevista nell'art. 5 e per un periodo di tempo il cui termine non può essere poste-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

riore al 30 giugno 1947, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, l'ampliamento, il trasferimento, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti.

I divieti possono essere stabiliti anche per categorie di attività industriali specificatamente determinate e per alcune zone del territorio nazionale.

Tuttavia la facoltà di divieto non può essere esercitata rispetto alle imprese per le quali siano previsti o che impieghino meno di trenta operai, sia progettata o installata una potenza inferiore a 50 cavalli vapore, e i cui impianti progettati e installati abbiano un valore inferiore a 5 milioni di lire, nè rispetto agli ampliamenti di stabilimenti già esistenti che comportino una spesa inferiore ai 5 milioni.

I decreti di divieto di cui al secondo comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria e il commercio può esercitare la sua facoltà di divieto rispetto alle singole imprese entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di cui all'art. 2, ovvero se la denuncia è pervenuta prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del decreto costitutivo della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni da quello di tale pubblicazione.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 3 i divieti non hanno effetto nei riguardi delle imprese che al tempo della pubblicazione del relativo decreto Ministeriale abbiano già dato inizio ai lavori relativi non essendo intervenuto il divieto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione centrale dell'industria, con funzioni consultive per le questioni concernenti le attività industriali.

Sono membri della Commissione predetta:

1) il Sottosegretario di Stato per l'industria, che la presiede;

2) il direttore generale dell'industria e delle miniere che ne è il vice presidente;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro;

5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

6) due rappresentanti della categoria degli industriali;

7) due rappresentanti della categoria dei lavoratori dell'industria;

8) un rappresentante della categoria degli ingegneri industriali.

Alle riunioni della Commissione partecipano con voto deliberativo, anche i rappresentanti dei Ministeri e delle categorie professionali non indicati nel comma precedente, che siano interessati alle singole questioni deferite all'esame della Commissione ed eventualmente un avvocato dello Stato.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio possono essere chiamati a far parte della Commissione esperti estranei all'Amministrazione statale.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha altresì facoltà di istituire distinte sottocommissioni in località diverse da quella in cui la Commissione stessa ha sede, per quei compiti che la medesima, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, riterrà di delegare. Le sottocommissioni sono composte da rappresentanti dei Ministeri e delle categorie interessate come al comma secondo e terzo nonchè da esperti nei diversi settori industriali.

L'ordinamento e il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 6.

E' punito con l'ammenda fino al massimo di lire 500.000 chiunque violi i divieti disposti ai sensi del presente decreto.

Il Ministro per l'industria e il commercio, con proprio decreto può inoltre ordinare la chiusura degli stabilimenti, per i quali i divieti non siano stati osservati.

Chiunque ometta di effettuare la denuncia di cui all'art. 2 ovvero denuncia circostanze non conformi alla verità o fa una denuncia incompleta è punito con l'ammenda fino a L. 5000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA

V.sto. *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 194. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 212.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, che istituisce l'Ente mutualità, istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i contratti collettivi concernenti l'assistenza di malattia ai salariati agricoli ed ai mezzadri e coloni;

Visto lo statuto della Federazione nazionale delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli approvato con R. decreto 4 dicembre 1939, n. 2221;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1946:

a) per i salariati fissi, gli obbligati, i compartecipanti e i giornalieri di campagna, nella misura percentuale del guadagno medio annuale e in quella rapportata a giornata fissate nell'allegata tabella *A*;

b) per i coloni e mezzadri di età superiore ai 12 anni abitualmente addetti al fondo colonico, in quota capitaria annua nella aliquota giornaliera fissata nella allegata tabella *A*.

Per i coloni parziari occupati nel fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario, il contributo è determinato, accertato e riscosso nella misura stabilita per i giornalieri di campagna in base al numero delle giornate corrispondente al presunto impiego di mano d'opera per ettaro-coltura, in conformità dei criteri stabiliti dal R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

La percentuale del contributo e le corrispondenti aliquote, per giornate di lavoro possono essere annualmente modificate con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il contributo è dovuto per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.

Art. 2.

Le prestazioni da corrispondersi alle singole categorie di lavoratori agricoli e la misura della indennità giornaliera di malattia sono stabilite dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

La tabella può essere modificata mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Le modalità, i limiti e i termini per la corresponsione delle prestazioni sono disciplinate con decreto Luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto e le organizzazioni nazionali suindicate nelle forme di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 3.

Agli effetti delle prestazioni dell'assicurazione di malattia i lavoratori agricoli sono distinti nelle seguenti categorie:

a) salariati fissi e assimilati a contratto annuo;

b) obbligati;

c) braccianti o compartecipanti permanenti con occupazione presso aziende agricole per oltre 200 giornate all'anno;

d) braccianti o compartecipanti abituali con occupazione presso aziende agricole da 151 a 200 giornate all'anno;

e) braccianti o compartecipanti occasionali con occupazione presso aziende agricole da 101 a 150 giornate all'anno;

f) braccianti o compartecipanti eccezionali con occupazione presso aziende agricole da 51 a 100 giornate all'anno;

g) coloni e mezzadri.

I salariati fissi con contratto inferiore ad un anno sono equiparati ai braccianti in ragione della rispettiva frequenza di lavoro risultante dalla durata del contratto nel corso dell'anno agrario e da 26 giornate di occupazione presunta per ciascun mese di validità del contratto stesso.

I coloni parziari sono equiparati ai braccianti ed ai compartecipanti con diritto alle prestazioni contemplate per le rispettive categorie di cui alle lettere *e)* ed *f)*, qualora risultino occupati sul fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario.

Sono considerati braccianti agricoli solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno.

Art. 4.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validità degli elenchi medesimi.

Negli elenchi nominativi sarà indicata la categoria alla quale il lavoratore agricolo appartiene.

Cessa il diritto alle prestazioni con la cancellazione del lavoratore dagli elenchi nominativi e con lo scadere del periodo di validità degli elenchi in cui il lavoratore trovasi iscritto.

E', tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi. L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato.

Con le modalità di cui al comma precedente è consentita, nel corso dell'anno agrario, la cancellazione dagli elenchi agli effetti delle prestazioni di malattia per motivi che importino la decadenza dal diritto alla iscrizione nell'elenco.

La iscrizione negli elenchi e la cancellazione dagli stessi può essere richiesta alle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, anche dalle organizzazioni sindacali interessate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Le prestazioni di cui al precedente decreto sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni di malattia nel corso di un anno.

L'indennità giornaliera alle categorie che ne hanno diritto è concessa per le malattie di durata non inferiore a tre giorni semprechè perduri l'incapacità al lavoro e richieda le cure del medico.

Alle donne assicurate compete una indennità giornaliera corrispondente a quella di malattia per un periodo di 15 giorni durante il parto e il puerperio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal 1° maggio 1946, e nelle altre provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con decreto del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 204. — FRASCA

TABELLA *A.*

Contributi.

CATEGORIE	Contributo percentuale sul guadagno medio o quota capitaria annua	Contributo per giornata di lavoro
Salariati fissi uomini . .	L. 4,50	L. 4,50
Salariati fissi ragazzi e donne	» 4,50	» 3,04
Braccianti uomini . . .	» 4,50	» 6,10
Braccianti ragazzi e donne	» 4,50	» 4,10
Coloni e mezzadri . . .	» 336 annue per unità lavorative	» 1,40

TABELLA *B.*

Prestazioni.

Categorie	Prestazioni	Prestazioni ai familiari conviventi a carico
1) Salariati fissi, assimilati, obbligati e braccianti o compartecipanti permanenti	Indennità *a*) uomini L. 60 *b*) donne o ragazzi L. 40 Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica » » farmaceutica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica
2) Braccianti o compartecipanti abituali	Indennità: *a*) uomini L. 40 *b*) donne o ragazzi L. 28 Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica » » farmaceutica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica
3) Braccianti o compartecipanti occasionali	Indennità: *a*) uomini L. 40 *b*) donne o ragazzi L. 28 Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica » » farmaceutica	
4) Braccianti o compartecipanti eccezionali	Indennità: *a*) uomini L. 25 *b*) donne o ragazzi L. 16 Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica	
5) Coloni e mezzadri	Ass. san. generica » » ospedaliera » » specialistica	Ass. san. generica Ass. san. ospedaliera Ass. san. specialistica

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 213.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i contratti collettivi vigenti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939 e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai sensi dei contratti collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La tabella predetta può essere modificata in tutto o in parte con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali nazionali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 2.

Il diritto al ricovero in ospedale e in case private di cura, convenzionate con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è esteso agli impiegati dell'industria con le stesse modalità, condizioni e limiti stabiliti per gli operai dello stesso settore.

Qualora gli impiegati predetti non ritengano di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nei limiti fissati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della retribuzione le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto per l'applicazione della misura dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 1 dal 1° maggio 1946 nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o in mancanza dall'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — GRONCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 205. — FRASCA

Tabella per le prestazioni in danaro e per i contributi dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria.

A) *Prestazioni in danaro.*

1. Indennità giornaliera di malattia per operai: in misura pari alla metà della retribuzione media globale giornaliera percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia e, in caso di un'attività non continuativa, nei periodi predetti, in misura eguale al triplo della retribuzione media oraria globale percepita.

2. Indennità per parto, L. 1000.

3. Assegno funerario, L. 2000.

4. Massimo della spesa rimborsabile agli impiegati:

a) per ricovero interventi chirurgici e cure in ospedale o in case di cura private, L. 2500, oltre il 50 per cento della eccedenza, purchè il ricovero avvenga in ospedali o case private di cura, autorizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

b) per intervento chirurgico a domicilio, L. 3000.

B) *Contributi.*

1. Cinque per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro familiari.

2. Tre per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*
(2104034) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 15 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 30 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 206.
Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 910

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 207.
Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite, in provincia di Macerata . . . . . Pag. 910

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 208.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . . . Pag. 911

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 209.
Soppressione del Regio consolato generale di prima categoria in Costanza e del Regio vice consolato di prima categoria in Timisoara, e istituzione, in loro vece, di due agenzie consolari . . . . . Pag. 911

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 210.
Soppressione dell'assegno stabilito per il vice console presso il Consolato generale in Osaka-Kobe e istituzione di un posto di 2° vice console presso il Consolato generale in New-York . . . . . Pag. 911

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 911

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1946.
Rettifica del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 913

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Quarto elenco dei Comuni cui sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . . Pag. 913

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Elena Scherrle, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore. Pag. 914

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Istituzione di una agenzia di città in Roma del Credito italiano . . . . . Pag. 914

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Nomina del commissario liquidatore della Banca Neretina di depositi e prestiti di Nardò (Lecce) . . . . Pag. 914

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:
Autorizzazione al comune di Foligno (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1944. Pag. 915
Autorizzazione al comune di Nocera inferiore (Salerno) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 915
Autorizzazione al comune di Valmontone (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 915
Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 915
Autorizzazione al comune di S. Valentino (Pescara) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 915
Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 915
Autorizzazione al comune di Marcianise (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 915
Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 915
Ministero del Tesoro:
49ª Estrazione delle obbligazioni «Risanamento della città di Napoli» . . . . . Pag. 915
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 915
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 916

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 100 DEL 30 APRILE 1946:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1946, n. 211.
Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 212.
Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 213.
Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 206.
Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 482 e 485;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946, sono disponibili L. 43.115.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata un'ottava prelevazione di L. 10.585.000 (lire diecimilioni cinquecentottantacinquemila), che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative alla attività teatrale e musicale. . . . . L. 8.450.000

Cap. n. 352. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti, ecc. per il risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . » 160.000

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 27. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali, ecc. . . . . » 1.475.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 124-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di mobili e di strumenti tecnici, per la riproduzione del materiale documentario occorrente per la ricostituzione dell'ufficio del Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia . . . . . » 500.000

L. 10.585.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 187. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 207.
Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite, in provincia di Macerata.

N. 207. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento e Rosario in Val Sant'Angelo di Pievetorina, del SS.mo Sacramento e Rosario di Cassa Palombo e del SS.mo Sacramento in Seggiole di Pievetorina (tutte in provincia di Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 208.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 208. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 5 maggio 1942, col quale fu eretta la parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 209.
Soppressione del Regio consolato generale di prima categoria in Costanza e del Regio vice consolato di prima categoria in Timisoara, e istituzione, in loro vece, di due agenzie consolari.

N. 209. Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono soppressi il Regio consolato generale di prima categoria in Costanza e il Regio vice consolato di prima categoria in Timisoara, e vengono istituite, in loro vece, due agenzie consolari.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 210.
Soppressione dell'assegno stabilito per il vice console presso il Consolato generale in Osaka-Kobe e istituzione di un posto di 2° vice console presso il Consolato generale in New-York.

N. 210. Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso l'assegno stabilito per il vice console presso il Consolato generale in Osaka-Kobe e viene istituito un posto di 2° vice console presso il Consolato generale in New York.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 21 e 29 giugno 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 22 luglio 1940, registri nn. 9 e 10, fogli nn. 397, 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi scorta convoglio e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 luglio e 18 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio e 4 settembre 1940, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 159 e 406, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1 e 5 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 e 23 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386 e 12, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convoglio e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 28, 29 e 414, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convogli e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio e 17 febbraio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio e 4 marzo 1941, registri nn. 2 e 3, fogli nn. 446 e 378, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 2 giugno 1941, registrati alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, fogli nn. 301 e 302, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 e 22 agosto 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 374 e 82, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convoglio e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile, 26 maggio e 13 novembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio, 19 giugno e 7 dicembre 1942, registri nn. 6, 7, 88 e 14, fogli nn. 447, 167, 95 e 378, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 7 e 11 gennaio e 26 febbraio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio, 9 febbraio e 18 marzo 1943, registri nn. 2 e 4, fogli nn. 31, 309 e 242, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1, foglio n. 354, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 24 agosto, 12 ottobre e 9 novembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 3 e 31 ottobre e 19 novembre 1945, registri nn. 7, 8 e 9, fogli nn. 355, 274 e 96, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo « San Giorgio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Luigi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Garibaldino »: dalle ore 8 del 3 novembre 1945;

Piroscafo « Capitano Sauro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Giorgio Orsini »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Anna Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Gorgona »: dalle ore 24 del 18 novembre 1945;

Motopeschereccio « Maria Madre »: dalle ore 24 del 13 luglio 1943;

Motopeschereccio « Maria »: dalle ore 20 del 2 luglio 1945;

Piroscafo « Carluccio »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943;

Piroscafo « Pegaso »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Capitano Domenico Picca »: dalle ore 9 del 2 dicembre 1943;

Motopeschereccio « Nazzareno Primo Esiste »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Rosa Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Lago Zuai »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motonave « Francesco Morosini »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Paulo Fambri »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « San Secondo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Michele G. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Mariska »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Teresa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Immacolata »: dalle ore 8 del 12 giugno 1943;

Motopeschereccio « Patrizia »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nettuno II »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Argentario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Magellano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Baia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Equa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Nuova Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motorimorchiatore « Mario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Sandrina »: dalle ore 24 del 28 maggio 1943;

Motoveliero « Le Due Sorelle »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Enzo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Rovigno »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fioravanti II »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Lucia »: dalle ore 8 del 27 ottobre 1945;

Motoveliero « Gennarino P. »: dalle ore 12 del 2 dicembre 1943;

Motoveliero « Nettuno III »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Giovanna »: dalle ore zero del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Maria Rosa »: dalle ore 24 del 6 aprile 1943;

Piroscafo « Principessa Giovanna »: dalle ore 24 del 5 febbraio 1944;

Motoveliero « La Capitale »: dalle ore 8 del 9 giugno 1945;

Motopeschereccio « Premuda »: dalle ore zero del 26 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Duca D'Aosta »: dalle ore 24 del 30 settembre 1945;

Motopeschereccio « S. Maria II »: dalle ore 12 del 17 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Immacolata Concezione »: dalle ore 12 del 17 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Carletta »: dalle ore 8 del 15 novembre 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1946
Registro Marina n. 4, foglio n. 161.

(110)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1946.

Rettifica del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 21 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1946, registro n. 1, foglio n. 350, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 21 dicembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa alla motonave « Lazzaro Mocenigo » alle parole:

« dalle ore 20 del 2 agosto 1945 » sono sostituite le altre:

« dalle ore 24 del 31 ottobre 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1946
Registro Marina n. 4, foglio n. 162.

(1180)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Quarto elenco dei Comuni cui sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, delle disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari e del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

Provincia di Alessandria:
Alessandria.

Provincia di Apuania:
Apuania Massa, Apuania Carrara, Apuania Montignoso, Aulla, Villafranca, Zeri.

Provincia di Arezzo:
Cavriglia (frazioni Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto), Civitella della Chiana (capoluogo e frazione Cornia), Chiusi della Verna (capoluogo e frazione Giampereta).

Provincia di Belluno:
Falcade (frazione Caviola), Forno di Canale (frazioni Gares, Fregona, Tegosa), Seren, Sovramonte (frazione Aurre).

Provincia di Bolzano:
Bolzano.

Provincia di Brescia:
Valsaviore Cevo.

Provincia di Chieti:
Civitella Messer Raimondo, Canosa Sannita, Casacanditella, Gamberale, Miglianico, Pizzoferrato, Vacri.

Provincia di Ferrara:
Portomaggiore, Ro.

Provincia di Forlì:
Riccione.

Provincia di Frosinone:
Amaseno, Casalattico, Pico, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico, Settefrati.

Provincia di Mantova:
Revere.

Provincia di Messina:
Cesarò, Milazzo, Taormina.

Provincia di Milano:
Milano.

Provincia di Padova:
Boara Pisani.

Provincia di Palermo:
Palermo.

Provincia di Rieti:
Fara in Sabina (Passo Corese), Poggio Moiano, Torri in Sabina.

Provincia di Siena:
Poggibonsi (capoluogo e frazione Staggia), Monteroni d'Arbia, San Quirico.

Provincia di Sondrio:
Buglio in Monte, Sernio.

Provincia di Torino:
Torino.

Provincia di Trapani:
Pantelleria, Trapani.

Provincia di Trento:
Ala, Avio, Beseno, Castello Fiemme, Grigno, Lavis, Trento.

Provincia di Treviso:
Farra di Soligo, Treviso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Provincia di Udine:
Attimis, Barcis, Bordano, Dogna, Forni di Sotto, Nimis, Resiutta, Udine, Venzone.
Provincia di Venezia:
San Michele al Tagliamento, Venezia (frazione Marghera-Mestre).
Provincia di Verona:
San Pietro in Cariano, Verona.
Provincia di Vicenza:
Conco.
Provincia di Viterbo:
Vejano, Viterbo.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
COMMINO

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Elena Scherrle, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Elena Scherrle, lavorazione a mano di articoli di terracotta, con sede in Napoli, corso San Giovanni a Teduccio n. 664, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Elena Scherrle, con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore la sig.na rag. Petagna Silvia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1946

(1050) *Il Ministro*: COMMINO

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Istituzione di una agenzia di città in Roma del Credito Italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dal Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Roma, via della Scrofa n. 64, angolo largo Giuseppe Toniolo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: COMMINO

(1116)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Nomina del commissario liquidatore della Banca Neretina di depositi e prestiti di Nardò (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 marzo 1938, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Neretina di depositi e prestiti di Nardò (Lecce) e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato Regio decreto-legge n. 375;
Veduto il provvedimento in data 16 marzo 1938 del Capo del soppresso Ispettorato, con il quale il dottor Giovanni Antonaci venne nominato commissario liquidatore della Banca anzidetta;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Caputo fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Banca Neretina di depositi e prestiti di Nardò (Lecce) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: COMMINO

(1113)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Foligno (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1944

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1945, è stata autorizzata la assunzione, da parte del comune di Foligno (Perugia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 2.140.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1944.

(1146)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore (Salerno) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1945, è stata autorizzata la assunzione, da parte del comune di Nocera Inferiore (Salerno), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 540.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1140)

Autorizzazione al comune di Valmontone (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1945, è stata autorizzata la assunzione, da parte del comune di Valmontone (Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 430.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1141)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1945, è stata autorizzata la assunzione, da parte del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 550.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1142)

Autorizzazione al comune di S. Valentino (Pescara) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1945, è stata autorizzata la assunzione, da parte del comune di S. Valentino (Pescara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 740.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1143)

Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1945, è stata autorizzata la assunzione, da parte del comune di Fano (Pesaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.440.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1144)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1945, è stata autorizzata la assunzione, da parte del comune di Gualdo Tadino (Perugia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 770.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1145)

Autorizzazione al comune di Marcianise (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Marcianise (Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1147)

Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Maddaloni (Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 940.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

48ª Estrazione delle obbligazioni «Risanamento della città di Napoli»

Si notifica che nel giorno 21 maggio 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 48ª estrazione (e successivamente la 47ª), per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1946, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 aprile 1946 - N. 95

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,009	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8300	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,875
Id. 3,50 % 1902	89,40
Id. 3 % lordo	77 —
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	86,05
Id. 5 % 1936	98,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 526, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	625628	Cerè Alessandro di Carlo Sante, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato	94,50
Id.	65508	Balocca notaio Giovanni-Antonio fu Francesco, dom. a Busnengo (Novara)	42 —
Pr. Red. 3,50 %	127933	Ascoli Elisa di Vittorio, moglie di Duca Giovanni, dom. a Roma, vincolata	7.000 —
Id.	230682	Micale Antonia fu Michele, moglie di De Luca Salvatore, dom. a Palermo e vincolata a favore dello Stato per la cauzione dovuta da De Luca Salvatore fu Giuseppe, quale ricevitore del Banco lotto	42 —
Id.	318584	Come sopra	175 —
Id.	497588	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Sciell, ipotecato per cauzione	112 —
Id.	275602	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Catania, ipotecato per cauzione	280 —
Rendita 5 %	148765	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, ipotecato per cauzione	350 —
Id.	148509	Zuccotti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena), ipotecato per cauzione	100 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1158)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 29 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 202.
Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Consulta Nazionale . . . . . Pag. 902

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 203.
Inclusione dell'abitato di Capri (contrada Vernotto) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato . Pag. 902

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 204.
Soppressione della Fabbriceria della chiesa della Madonna del Triano, in Montefollonica (Torrita di Siena) . Pag. 902

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 205.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Menfi (Agrigento) . . . . . Pag. 903

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946.
Nomina dell'on. Emilio Lussu e del dott. Ugo La Malfa a componenti della Consulta Nazionale e loro assegnazione alla Commissione per gli affari politici e amministrativi . . . . . Pag. 903

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.
Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici . . . . Pag. 903

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1946.
Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria «Solidarietà Nazionale» . . . . . Pag. 903

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1946.
Salario medio convenzionale giornaliero per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti . . . . . Pag. 904

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti) . . . . . Pag. 904

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Crema . . . . . Pag. 904

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone . . . Pag. 905

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone . . . . . Pag. 905

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina del sig. Poggio Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 905

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina del sig. Negri Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . Pag. 906

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina dei revisori governativi del Banco di Napoli. Pag. 906

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.
Pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania . . . . . Pag. 906

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 907

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Civitanova (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 907

Autorizzazione al comune di Gallipoli (Lecce) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . Pag. 907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Autorizzazione al comune di Roccasecca (Frosinone) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 907

Autorizzazione al comune di Pietraperzia (Enna) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 907

Autorizzazione al comune di Cervaro (Frosinone) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 907

Autorizzazione al comune di Randazzo (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 907

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 907

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 907

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 907

Ministero dell'industria e del commercio: 170° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 907

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag. 908

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 908

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 29 APRILE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 4 al 16 febbraio 1946. — **Idroelettrica Comacina, società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1946. — **Compagnia fondiaria regionale** (in liquidazione speciale): Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1946. — **S. A. Nastrificio italiano ing. Pietro Gavazzi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1946. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 202.
Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, con il quale è istituita la Ragioneria centrale presso il Ministero per la Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, con il quale il Ministero per la Consulta Nazionale viene soppresso;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Consulta Nazionale è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 169. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 203.
Inclusione dell'abitato di Capri (contrada Vernotto) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Napoli;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 7, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Capri (contrada Vernotto) in provincia di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 204.
Soppressione della Fabbriceria della chiesa della Madonna del Triano, in Montefollonica (Torrita di Siena).

N. 204. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della chiesa della Madonna del Triano, in Montefollonica (Torrita di Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 205.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Menfi (Agrigento).

N. 205. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento, in data 25 gennaio 1937, integrato con postilla 20 aprile 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Menfi (Agrigento).

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946.

Nomina dell'on. Emilio Lussu e del dott. Ugo La Malfa a componenti della Consulta Nazionale e loro assegnazione alla Commissione per gli affari politici e amministrativi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Visti i decreti Luogotenenziali 20 febbraio 1946, con i quali sono state accettate le dimissioni rassegnate rispettivamente dall'on. avv. Emilio Lussu dalla carica di Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, e dal dott. Ugo La Malfa dalla carica di Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Emilio Lussu e il dott. Ugo La Malfa, già Ministri Segretari di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma, sono nominati componenti della Consulta Nazionale ed assegnati alla Commissione della Consulta stessa per gli affari politici e amministrativi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 42. — FERRARI

(1194)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944, che scioglieva il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nominava commissario straordinario del Fondo stesso il commendatore dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe;

Considerato che il comm. dott. Giuseppe Vetrano cessa dal predetto incarico per aver rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. avv. Dante Crudele, direttore generale delle Dogane e imposte indirette, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici, in sostituzione del comm. dottor Giuseppe Vetrano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1683)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1946.

Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria « Solidarietà Nazionale ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione di una lotteria nazionale, denominata « Solidarietà Nazionale »;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1946, n. 10436, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, registro Finanze n. 2, foglio n. 13;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 1 del precitato regolamento, con cui si designano i rappresentanti in seno al Comitato generale, preposto alla direzione della lotteria predetta;

Decreta:

Il Comitato generale di direzione della lotteria « Solidarietà Nazionale » è così composto:

1) prof. Visentini Bruno, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) comm. dott. Mosiello Cosimo, direttore capo divisione, reggente dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, vice presidente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) comm. rag. Dadone Ermanno, ispettore generale delle Intendenze di finanza, quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) cav. uff. avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato dello Stato, quale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) cav. uff. dott. Tilli Icilio, direttore capo divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) cav. dott. Di Stefano Carmelo, rappresentante del Ministero dell'assistenza post-bellica, membro;

7) ing. Baroni Antonio, rappresentante dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia, membro;

8) comm. dott. L'Occaso Carlo Maria, direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero delle finanze, membro.

Avrà le funzioni di segretario del Comitato generale il cav. dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 marzo 1946

(1156) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1946.

Salario medio convenzionale giornaliero per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di salari medi convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota dell'Istituto nazionale infortuni del 28 febbraio 1946, dalla quale risulta che con la Federazione dei porti è stato concordato un salario convenzionale giornaliero per gli addetti ai lavori di facchinaggio nei porti di carico e scarico di navi nella misura unica per tutte le Compagnie portuali di L. 250, cui corrisponde per l'assicurazione dei rischi un premio di L. 3,50 per ogni tonnellata di merce manipolata;

Decreta:

Articolo unico.

Il salario convenzionale giornaliero per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti è fissato nella misura di L. 250 per il corrente anno 1946.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario convenzionale.

Roma, addì 21 marzo 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti), non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1080)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Crema.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito del 20 settembre 1941, con il quale il signor Giuseppe Gorla venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Crema;

Considerato che il predetto sig. Gorla è deceduto ed occorre perfanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. dott. Enrico Gorla è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Crema, con sede in Crema, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti del soppresso Ispettorato del credito in data 27 giugno 1939 e 22 marzo 1941, con cui i signori dott. Domenico Fiorelli e cav. Mattia Bertinelli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone;

Considerato che il dott. Fiorelli ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute ed il cav. Bertinelli è decaduto dall'incarico per compiuto periodo ed occorre quindi provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori col. Clavari Sanzio fu Claudio e rag. Giordani Giovanni di Arturo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 11 giugno 1943, con il quale il sig. Mario Aiudi venne confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone;

Considerato che il predetto sig. Aiudi è decaduto dall'incarico per compiuto periodo ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mariani Francesco fu Imerio è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1079)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Poggio Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Garrone Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Poggio Roberto di Nicola;

Visto il relativo atto di procura in data 12 luglio 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Poggio Roberto di Nicola è nominato rappresentante del sig. Garrone Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1047)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Negri Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Rossotto Paolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Negri Giulio fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 7 giugno 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Negri Giulio fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. dott. Rossotto Paolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1048)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina dei revisori governativi del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 37 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 30 aprile 1938 e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Decreta:

I signori comm. rag. Paolo Ambrogio e cav. uff. dottore Carlo Possenti sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1117)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 94, recante disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania;

Ritenuto di stabilire le modalità di applicazione del decreto legislativo medesimo;

Decreta:

I pagamenti che, nei limiti che saranno di volta in volta stabiliti, la Banca nazionale del lavoro è autorizzata ad effettuare in favore di lavoratori italiani rimpatriati dalla Germania o dei beneficiari da essi indicati, residenti nel Regno, a carico dei fondi già assegnati alla Banca stessa ed a fronte di rimesse effettuate dai lavoratori e non notificate dalla Deutsche Bank o di ricevute rilasciate dalle autorità doganali tedesche della frontiera italo-tedesca, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 94, dovranno essere eseguiti calcolando il controvalore in lire in base a lire dieci per ogni marco e dovranno esclusivamente riguardare rimesse effettuate dopo il 30 giugno 1944 e ricevute doganali rilasciate tra il 1° luglio 1944 ed il 12 maggio 1945.

Tali pagamenti potranno essere eseguiti dalla Banca nazionale del lavoro solo in favore di persone aventi la cittadinanza italiana e su presentazione da parte dell'interessato di uno dei seguenti documenti, da ritirarsi e conservarsi a cura della Banca medesima:

a) polizzino *A* regolarmente compilato, attestante il versamento dei risparmi in marchi presso il datore di lavoro o presso uno degli uffici di raccolta che furono appositamente istituiti in Germania dalle autorità tedesche;

b) o ricevuta doganale originale rilasciata dalle autorità tedesche della frontiera italo-tedesca;

c) o ricevuta rilasciata dagli uffici della Banca nazionale del lavoro in sostituzione della ricevuta doganale di cui al punto *b*), già ritirata dagli uffici della Banca stessa.

La Banca nazionale del lavoro potrà effettuare i pagamenti di cui al presente decreto, anche su presentazione di ricevute dei propri uffici che non siano perfezionate nella forma, purchè a fronte delle ricevute stesse risultino già in possesso della Banca stessa le corrispondenti ricevute doganali tedesche di cui al punto *b*).

Dalle liquidazioni di cui sopra dovranno comunque essere detratte le somme corrisposte dalla Banca nazionale del lavoro alle famiglie dei lavoratori in applicazione del decreto della sedicente repubblica sociale numero 800 del 16 ottobre 1943, nonchè le anticipazioni o i prestiti concessi ai lavoratori dalla Banca stessa o da altri enti al momento del loro rimpatrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1121)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 4 aprile 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Jose Scarrone, Console generale della Repubblica Orientale dell'Uruguay a Genova.

(1186)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitanova (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Civitanova (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1131)

Autorizzazione al comune di Gallipoli (Lecce) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Gallipoli (Lecce), con uno degli istituti designati con decreto 25 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 700.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1132)

Autorizzazione al comune di Roccasecca (Frosinone) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Roccasecca (Frosinone), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1133)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia (Enna) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pietraperzia (Enna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 300.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1134)

Autorizzazione al comune di Cervaro (Frosinone) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cervaro (Frosinone), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 470.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1135)

Autorizzazione al comune di Randazzo (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Randazzo (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 540.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1136)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Militello Val di Catania (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 460.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1137)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 14 febbraio 1946, l'Amministrazione provinciale di Modena, è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(1138)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 25 febbraio 1946, l'Amministrazione provinciale di Salerno, è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.450.000 per il pareggio del bilancio 1945.

(1139)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

170° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registro Industria n. 5, foglio n. 366, con il quale all'ing. Bolognesi Luigi, domiciliato in Firenze, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « Locanda », in territorio del comune di Vaglia, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio n. 367, con il quale i quattro quinti della quota del 98, 6113 % spettanti ai signori Mastrogiovanni Tasca Bordonaro Alessandro fu Giuseppe, Chiaramonte Bordonaro Amedeo fu Giuseppe ed ai loro rappresentanti elencati nell'atto di cessione 30 dicembre 1942 ed inoltre ai mandanti del sig. Pignataro Filippo fu Giuseppe, facenti parte del condominio titolare della concessione di zolfo denominata « Frate Paolo Schillaci », sita in territorio del comune di Castelltermini, provincia di Agrigento, sono trasferiti al sig. Vullo Michele, domiciliato in Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio numero 374, con il quale la concessione di zolfo denominata « Acqua Terragna » sita in territorio dei comuni di Scrofano, Castelnuovo di Porto e Campagnano Romano, provincia di Roma, di cui è titolare la S. A. Calci e Cementi di Segni, è estesa anche alle terre refrattarie e materiali caolinici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio n. 364, con il quale al comune di Acireale, provincia di Catania, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale sita in località denominata « Pozzillo », in territorio del comune di Acireale, provincia di Catania.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registrato n. 5 Industria, foglio n. 365, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Montarsiccio », sita in territorio del comune di Bedonia, provincia di Parma, di cui è titolare la S. A. Calce e Cementi Val di Taro, è intestata al nome della Società per azioni Industria Cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio n. 375, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Ponte dell'Olio », sita in territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza, di cui è titolare la Società Industria Italiana Cementi, è intestata al nome della Società per azioni Industria Cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio numero 373, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Badia Pallaio », sita in territorio del comune di Barberino di Mugello, provincia di Firenze, di cui è titolare la Società Miniera di Badia Pallaio S. A. Lignitifera, è intestata alla Società Imprese Minerarie Italiane (S.I.M.I.), con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio n. 380, con il quale all'ing. Luigi Sartorio residente in Lauriano Po, provincia di Torino, è accordata, per la durata di anni due a decorrere dal 15 novembre 1945, la proroga della concessione di torba nella località denominata « Novaretto », in territorio del comune di Caprie, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio numero 381, con il quale alla S. A. Agraria Piacentina, con sede in Piacenza, è accordata per la durata di anni due a decorrere dal 18 febbraio 1946, la proroga della concessione di coltivare il giacimento di torba nella località denominata « Muzza », in territorio del comune di Castiglione d'Adda, provincia di Milano.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1946, registro n. 5 Industria, foglio numero 395, con il quale al sig. Falorni Umberto, residente in Milano, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Bremo II », sita in territorio del comune di Viaggiù, provincia di Varese.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1946, registro n. 6 Industria, foglio n. 17, con il quale al sig. Federico Tensi, residente in Varese, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Bevera », in territorio del comune di Arcisate, provincia di Varese.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1946, registro n. 6 Industria, foglio n. 51, con il quale ai signori Tagliasacchi Claudio, Tagliasacchi Ugo Egidio, Cocrezza Vittorio e Maglia Luigi, rappresentati dal primo, domiciliato in Como, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Lago di Piano », in territorio dei comuni di Carlazzo e Grandola ed Uniti, provincia di Como.

(1198)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 967304, serie VI, dell'importo di L. 250, rilasciata dall'Esattoria comunale di Carpi il 18 ottobre 1938, per il versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emidio, iscritta all'art. 41 del ruolo fabbricati del comune di Carpi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore della Cassa di risparmio di Carpi.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1157)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 aprile 1946 - N. 94

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,975
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	77,10
Id. 5 % 1935	99,375
Redimibile 3,50 % 1934	86,125
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 27 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 920.
Ricostituzione del comune di Noragugume (Nuoro). Pag. 886

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 198.
Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 4.500.000.000 per la riparazione dei danni causati dalla guerra e da alluvioni e per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie, nella provincia e nella città di Napoli, nonchè per la riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nel marzo 1944 . . . . . Pag. 886

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 199.
Autorizzazione della spesa di L. 1.500.000.000 per lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Napoli . . . . Pag. 887

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 200.
Ricostituzione dei comuni di Bellona e di Vitulazio (Caserta) . . . . . Pag. 888

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 201.
Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste. Pag. 888

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina del sig. Bissoli Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 891

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . Pag. 891

Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . Pag. 891

Autorizzazione al comune di Fanano (Modena) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . Pag. 891

Autorizzazione al comune di Corridonia (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . Pag. 891

Autorizzazione al comune di Avola (Siracusa) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . Pag. 892

Autorizzazione al comune di Fossombrone (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . Pag. 892

Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 892

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 892

Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 892

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali : . . . . . Pag. 892

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 892

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 892

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1946 . . . . . Pag. 893

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 98 DEL 27 APRILE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Aprile 1946 (Fascicolo n. 4).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 920.

Ricostituzione del comune di Noragugume (Nuoro).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Noragugume, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221, al comune di Borori, e successivamente con R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42, eretto in unico comune insieme a quello di Dualchi con capoluogo e denominazione « Dualchi » è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Noragugume e di Dualchi.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Noragugume e quello del comune di Dualchi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni di Noragugume e di Dualchi anteriormente alla loro fusione con il comune di Borori, disposta con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221.

Al personale già in servizio presso il comune di Dualchi, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 198.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 4.500.000.000 per la riparazione dei danni causati dalla guerra e da alluvioni e per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella provincia e nella città di Napoli, nonchè per la riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nel marzo 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 2.897.000.000 per provvedere nella città e nella provincia di Napoli ad opere di riparazione di danni di guerra nei limiti appresso indicati:

a) per demolizioni e sgombero di macerie	L.	50.000.000
b) per riparazione e ricostruzione di edifici pubblici dello Stato, della Provincia e dei Comuni	»	535.000.000
c) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto	»	780.000.000
d) alla riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti di proprietà dell'Istituto provinciale per le case popolari, nonchè al completamento di fabbricati dell'Istituto medesimo la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra	»	200.000.000
e) per il ripristino di pubblici servizi di elettricità tranviari e telefonici, compresi gli impianti dell'Ente autonomo Volturno	»	347.000.000
f) per il ripristino di ospedali e di opere igieniche	»	85.000.000
g) per la riparazione e ricostruzione di chiese e di edifici di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.	»	200.000.000
h) per la riparazione e sistemazione di strade comunali e provinciali	»	700.000.000
	L.	2.897.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 497 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire un miliardo e duecento milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza della provincia, dei comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 696.

Gli interventi di cui alla lettera *e*) del presente articolo assorbono gli indennizzi eventualmente spettanti per danni di guerra. A tal fine il Genio civile darà comunicazione delle somme erogate all'Intendenza di finanza di Napoli.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 310 milioni per provvedere, nei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori di sgombro, alla ricostruzione o al ripristino di opere pubbliche distrutte o danneggiate anche delle provincie e dei comuni; all'attuazione di opere a difesa di abitati, alla costruzione di edifici pubblici dei comuni, di chiese e di ricoveri stabili per persone rimaste senza tetto, nonchè alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di case di proprietà privata.

La suindicata somma sarà ripartita per lire 250 milioni per lavori nei comuni della provincia di Napoli e per lire 60 milioni nei comuni della provincia di Salerno. Essa sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 60 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire 125 milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere nei comuni della provincia di Napoli all'esecuzione di opere di sistemazione idraulica anche a difesa di abitati ed alla riparazione di danni causati da alluvioni ad opere pubbliche anche degli enti locali.

La suindicata somma sarà iscritta per lire 50 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-46 e per lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere nella città e nella provincia di Napoli all'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario anche se di competenza della provincia e dei comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 200 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti menzionati al 1° comma del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 43 milioni per provvedere nella città e nella provincia di Napoli all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria di edifici demaniali.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 18 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire 25 milioni nell'esercizio 1946-47.

Art. 6.

Con successivo provvedimento, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per regolare l'applicazione delle provvidenze a favore dei privati previste dall'art. 2 del presente decreto per la riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 199.

Autorizzazione della spesa di L. 1.500.000.000 per lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e cinquecentomilioni per l'esecuzione, a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Napoli.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentocinquantamilioni nell'esercizio 1945-46, per lire cinquecentomilioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48 e per lire duecentocinquantamilioni nell'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — LOMBARDI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 176. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 200.

Ricostituzione dei comuni di Bellona e di Vitulazio (Caserta).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Bellona e Vitulazio riuniti in unico comune denominato Villa Volturno con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bellona e Vitulazio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Villa Volturno che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 185. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 201.

Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, portante modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in rapporto all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sono regolati dalle norme seguenti.

Art. 2.

La cognizione dei delitti menzionati nell'art. 1, è di competenza del pretore, del Tribunale e delle Sezioni speciali di Corte di assise, secondo le norme ordinarie di procedura.

E' esclusa la competenza dei Tribunali militari e non si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice di procedura penale.

Tuttavia, qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei delitti è devoluta al Tribunale militare competente.

Art. 3.

Le Sezioni speciali di Corte di assise hanno sede nei capoluoghi di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte di appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte di assise sia nel capoluogo, sia in altre località della provincia.

Le predette Sezioni possono giudicare anche in località diversa da quella in cui sono istituite.

Art. 4.

Le Sezioni speciali di Corte di assise sono composte di due magistrati e di cinque giudici popolari, estratti a sorte dagli elenchi previsti nell'art. 5.

Art. 5.

Per ogni sede di Sezione speciale di Corte di assise è compilato un elenco di centocinquanta cittadini residenti nella circoscrizione della provincia. Se nella stessa località sono istituite più sezioni il Primo presidente della Corte di appello può disporre che il detto numero sia aumentato fino ad un massimo di duecentocinquanta.

Alla formazione dell'elenco provvede una commissione composta dal presidente del Tribunale, che la presiede, da un rappresentante del Comitato di liberazione nazionale e dal sindaco del capoluogo, i quali devono scegliere cittadini di ineccepibile moralità, che non abbiano mai appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano mai svolto attività fascista, e che siano di età maggiore dei venticinque anni.

Art. 6.

Il presidente della Sezione speciale di Corte di assise è nominato dal Primo presidente della Corte di appello fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentano tale scelta, fra magistrati di grado sesto. Nello stesso modo è nominato l'altro magistrato, che può essere scelto anche fra i giudici di grado inferiore al sesto.

Art. 7.

Presso le Sezioni speciali di Corte di assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello. L'ufficio è unico se nella stessa sede sono istituite più Sezioni speciali.

Dell'ufficio del pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di provata capacità, che non abbiano appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano svolto attività fascista, scelti fra quelli designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Gli avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado quinto.

L'avvocato che dopo avere accettato la designazione si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto, senza giustificato motivo, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge professionale.

Art. 8.

Non possono far parte della medesima Sezione speciale di Corte di assise oppure assolvere davanti alla medesima Sezione speciale le funzioni di giudice o di pubblico ministero i parenti e gli affini entro il terzo grado.

Art. 9.

Per i delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di assise si procede con istruttoria sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga che non si debba procedere per manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, richiede il giudice istruttore di pronunziare decreto. Il giudice istruttore dà avviso del decreto all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Anche per i delitti di competenza del tribunale si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, a giudizio direttissimo.

Art. 10.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

Art. 11.

I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza.

La impugnazione da parte del pubblico ministero dev'essere notificata all'imputato.

Quando si tratta di impugnazione di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti. Questi devono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

Nel caso di impugnazione di sentenza che ha inflitto la pena di morte, il difensore ha diritto di proporre motivi aggiunti di ricorso, i quali devono essere depositati nella cancelleria della Corte di cassazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'udienza di discussione.

Art. 12.

Per ciò che non è preveduto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale.

Tuttavia le funzioni spettanti al Primo presidente della Corte di appello per la convocazione della Corte di assise, per la formazione dei ruoli delle cause, per l'estrazione dei giudici popolari che devono far parte del collegio giudicante e per le prescritte notificazioni ai giudici estratti a sorte sono espletate, per le Sezioni speciali aventi sede in località diversa da quella in cui ha sede la Corte di appello, dal presidente della Sezione speciale, con l'intervento o sentito il pubblico ministero presso la Sezione stessa. Se le Sezioni sono più, le funzioni predette sono esercitate dal presidente della Sezione speciale delegato dal Primo presidente della Corte di appello.

Art. 13.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di assise ed i procuratori del Regno.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi ».

Art. 14.

Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto parte delle « brigate nere » o di altre formazioni aventi funzioni politico-militari, salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato.

Art. 15.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625.

CAPO II.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 16.

Gli elenchi dei giudici popolari, esistenti presso le Corti straordinarie di assise, trasformate in Sezioni speciali di Corti di assise, per effetto dell'art. 18, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, e quelli esistenti presso le Sezioni speciali di Corte di assise, istituite in base al citato decreto legislativo, cessano di avere vigore con la formazione dei nuovi elenchi in conformità delle norme del presente decreto ed, in ogni caso, dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Entro il termine predetto, fino a quando non siano compilati gli elenchi previsti nell'art. 5, i giudici popolari indicati nell'art. 4 sono estratti a sorte dagli elenchi di cui al comma precedente.

Art. 17.

I procedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie emesse dall'Alta Corte di giustizia secondo le norme anteriori al decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, sono di competenza della Corte di appello di Roma.

Art. 18.

I procedimenti devoluti, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, alla cognizione delle Corti di assise ordinarie o dei Tribunali militari sono espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili.

Le istruttorie per i delitti menzionati nell'art. 1, che si trovavano in corso, alla data predetta, presso gli uffici del pubblico ministero o di istruzione, compresi quelli della Giustizia militare, sono proseguite dagli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

uffici medesimi, salvo per i giudizi l'applicazione delle norme dell'art. 2.

Le istruttorie, che erano in corso alla data suindicata presso l'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, sono proseguite dagli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 7.

Art. 19.

Le Sezioni speciali delle Corti di assise, costituite a norma delle disposizioni anteriori, continuano a funzionare nell'attuale composizione fino al trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore del presente decreto; continuano a funzionare anche successivamente, ma soltanto per l'esaurimento dei dibattimenti in corso nel giorno anzidetto.

Art. 20.

Le Sezioni speciali delle Corti di assise cesseranno di funzionare quando avranno attuazione le norme che saranno emanate per la istituzione della giuria popolare e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625.

Quando cesserà il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di assise, la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse sarà devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 21.

E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenente modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, il giorno successivo a quello della restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 183. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Bissoli Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Garrone Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Bissoli Giuseppe fu Antonio;

Visto il relativo atto di procura in data 12 luglio 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bissoli Giuseppe fu Antonio è nominato rappresentante del sig. Garrone Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fano (Pesaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 4.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1127)

Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Maddaloni (Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1128)

Autorizzazione al comune di Fanano (Modena) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fanano (Modena), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 580.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1129)

Autorizzazione al comune di Corridonia (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Corridonia (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1130)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione al comune di Avola (Siracusa) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Avola (Siracusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1124)

Autorizzazione al comune di Fossombrone (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fossombrone (Pesaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1125)

Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Chieti è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 15 novembre 1945, n. 1644 - Importo del mutuo L. 3.300.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 28 marzo 1946, registro n. 3 Interno, foglio n. 268.

(1103)

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Lecce è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 11 gennaio 1946, n. 1859 - Importo del mutuo L. 6.200.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 28 marzo 1946, registro n. 3 Interno, foglio n. 285.

(1104)

Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Parma è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 13 novembre 1945, n. 1455 - Importo del mutuo L. 10.000.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 28 marzo 1946, registro 3 Interno, foglio n. 286.

(1105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 46

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172 e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Borghese Alfonso fu Edoardo, di Catania, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod 168-T, n. 26, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Catania, in data 7 gennaio 1944, a favore del suddetto Borghese Alfonso fu Edoardo, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1943-44 per l'importo di L. 1000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il rimborso a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 15 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(533)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 53

Il sig. Franzone Tomaso fu Nicola, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1738, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Genova in data 5 aprile 1943, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro 4 % - 1943, del capitale complessivo di L. 4000.

Ai termini dell'art. 30 del regolamento sul Debito pubblico, modificato dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Franzone Tomaso fu Nicola i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1946 - N. 93

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5 15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,62
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97 —
Id. 3,50 % 1902	80,70
Id. 3 % lordo	77,20
Id. 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	86,15
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1
dal 1° al 15 gennaio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Benevento	Sant'Agata de' Goti	B	—	1
Brescia	Cigole	B	1	—
Brindisi	Fasano	E	—	1
Catanzaro	Curinga	O	—	2
Id.	Soveria Mannelli	B	—	1
Cremona	Casteiverde	B	—	1
Foggia	Manfredonia	E	—	1
Id.	Accadia	B	—	2
Frosinone	Trivigliano	B	1	—
Id.	Boville Ernica	B	—	1
Lecce	Campi Salentina	O	2	—
Id.	Lecce	B	1	—
Salerno	Angri	B	—	1
Id.	Ravello	B	2	—
Id.	Salerno	B	—	1
Terni	Narni	B	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	Monastero di Lanzo	B	—	1
Vicenza	Alonte	B	—	1
			9	14
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	3	1
Id.	Alliano Natta	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	4	1
Id.	Brignano Frascata	B	—	1
Id.	Camagna	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Cervina	B	—	1
Id.	Conzano	B	1	—
Id.	Cremolino	B	—	1
Id.	Fresonara	B	6	—
Id.	Giarole	B	4	2
Id.	Lu	B	4	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Masio	B	11	—
Id.	Id.	B Lap	—	1
Id.	Mirabello Monferrato	B	—	1
Id.	Montemarzino	B	—	1
Id.	Mur'engo	BS	—	5
Id.	Orimlano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	BS	10	—
Id.	Pozzol Groppo	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	1	2
Id.	Serravalle Libarna	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Villanova Monferrato	B	1	—
Aosta	Borgomasino	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Apuania	Massa	B	—	3
Segue: *Afta epizootica*				
Asti	Refrancore	B	—	1
Id.	Castelnuovo Belbo	B	—	4
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Robella	B	—	3
Id.	Montechiaro	B	1	—
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Nizza Monferrato	B	2	—
Id.	Bevigliasco	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	1	—
Avellino	Ariano Irpino	B	4	—
Id.	Monteforte Irpino	B	1	—
Bari	Molfetta	B	—	3
Belluno	Borca di Cadore	B	2	—
Id.	Pieve di Cadore	B	3	—
Id.	Santa Giustina	B	—	7
Bergamo	Almè con Villa	B	—	2
Id.	Almenno S. Bartolomeo	B	1	—
Id.	Arcene	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	2	—
Id.	Aviatico	B	2	—
Id.	Azzano San Paolo	B	—	2
Id.	Barbata	B	—	4
Id.	Barzana	B	1	—
Id.	Bergamo	B	15	—
Id.	Bracca di Costa Serina	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	1	5
Id.	Caravaggio	B	2	5
Id.	Casirate d'Adda	B	4	—
Id.	Casnigo	B	1	—
Id.	Cerete	B	2	—
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	4
Id.	Ciserano	B	—	3
Id.	Cividate al Piano	B	—	3
Id.	Clusone	B	2	1
Id.	Cologno al Serio	B	—	1
Id.	Comun Nuovo	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	—	3
Id.	Curdomo	B	1	2
Id.	Dalmine	B	5	3
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Gorle	B	1	2
Id.	Gorno	B	—	2
Id.	Misano Gera d'Adda	B	8	1
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Osio Sotto	B	1	4
Id.	Paladina	B	—	1
Id.	Paloseo	B	—	1
Id.	Pedrengo	B	3	2
Id.	Ponte San Pietro	B	1	—
Id.	Presezzo	B	—	1
Id.	Ranica	B	—	1
Id.	Rocca del Colle	B	1	2
Id.	Novetta con Fino	B	—	1
Id.	Scanzorosciate	B	1	1
Id.	Seriate	B	8	1
Id.	Songavazzo	B	3	—
Id.	Stezzano	B	3	2
Id.	Torre Boldone	B	1	—
Id.	Treviglio	B	9	3
Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Villa d'Ogna	B	—	2
Id.	Villa di Serio	B	—	1
Bologna	Bentivoglio	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	3
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	2
Id.	San Pietro in Casale	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Nave	B	1	1
Id.	Dello	B	1	3
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Bassano Bresciano	B	2	—
Id.	Orzinuovi	B	1	7
Id.	Capriano Azzano	B	1	1
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Villachiara	B	1	1
Id.	Cigole	B	1	1
Id.	Isorella	B	—	1
Id.	Borgo S. Giacomo	B	—	6
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	3
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Pralboino	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	3
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Breno	B	—	2
Id.	Pontoglio	B	—	4
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Alfianello	B	—	2
Id.	Rodengo Saiano	B	—	1
Id.	San Gervasio	B	—	1
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	3
Id.	Pencarale	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	—	3
Cagliari	Santulussurgiu	B	1	—
Catania	Calatabiano	B	—	4
Id.	Catania	B	1	—
Id.	Fiumefreddo	B	—	1
Chieti	Chieti	B	—	2
Id.	Guardiagrele	B	—	1
Id.	San Giovanni Lipioni	B	—	4
Como	Alserio	B	—	2
Id.	Barzanò	B	—	2
Id.	Bregnano	B	1	—
Id.	Brenna	B	2	—
Id.	Cadorago	B	1	1
Id.	Cassago	B	1	1
Id.	Cermenate	B	1	2
Id.	Cirimido	B	1	—
Id.	Como	B	9	3
Id.	Cucciago	B	1	2
Id.	Faggeto Lario	B	2	—
Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Lecco	B	—	9
Id.	Lipomo	B	3	1
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Montano Lucino	B	4	—
Id.	Solbiate	B	1	4
Id.	Turate	B	—	4
Id.	Vertemate	B		
Segue: *Afta epizootica*				
Cosenza	Scalea	B	1	—
Cremona	Azzanello	B	1	1
Id.	Bagnolo Cremonese	B	—	4
Id.	Capralba	B	4	4
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	—	1
Id.	Credera Rubbiano	B	1	—
Id.	Crema	B	2	—
Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Cremosano	B	—	1
Id.	Drizzona	B	—	1
Id.	Fiesco	B	1	—
Id.	Formigara	B	1	1
Id.	Gabbioneta Binanuova	B	—	1
Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Grumello Cremonese ed Uniti	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	—	1
Id.	Offanengo	B	1	—
Id.	Palazzo Pignano	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Pieranica	B	—	2
Id.	Ricengo	B	3	—
Id.	Ripalta Cremonese	B	1	—
Id.	Robecco sull'Oglio	B	—	1
Id.	Romanengo	B	—	1
Id.	San Bassano	B	1	—
Id.	San Martino Lago	B	—	1
Id.	Scandolara Ravara	B	—	1
Id.	Serguano	B	1	—
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Ticengo	B	—	2
Id.	Torre de' Picenardi	B	2	—
Id.	Tornata	B	—	5
Id.	Trigolo	B	1	—
Id.	Vaiano Cremonese	B	1	—
Id.	Voltido	B	—	1
Cuneo	Sant'Albano Stura	B	—	2
Id.	Cavallanaggiore	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	2
Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	1	11
Id.	Poggiorenatico	B	—	4
Id.	Sant'Agostino	B	—	3
Frosinone	Alatri	B	1	—
Genova	Cannonorone	B	—	3
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Sori	B	—	1
Id.	Uscio	B	1	—
L'Aquila	Avezzano	B	—	4
Id.	Tione degli Abruzzi	B	1	—
Id.	Id.	Cap	—	1
Latina	Terracina	B	—	1
Id.	Pontinia	B	1	—
Lecce	Galatina	B	—	1
Livorno	Livorno	SB	—	2
Lucca	Camaiore	B	2	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Bagnolo San Vito	B	3	1
Id.	Canneto sull'Oglio	B	2	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Mantova	Castellucchio	B	—	2
Id.	Curtatone	B	4	1
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	—	1
Id.	Mantova	B	3	2
Id.	Marcaria	B	3	2
Id.	Ostiglia	B	—	2
Id.	Poggio Rusco	B	1	1
Id.	Roncoferraro	B	2	1
Id.	Virgilio	B	1	1
Messina	Giardini	B	3	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Albairate	B	—	2
Id.	Arese	B	—	2
Id.	Bareggio	B	—	1
Id.	Bassano	B	—	1
Id.	Basiglio	B	—	1
Id.	Besate	B	—	2
Id.	Besana	B	—	1
Id.	Brembio	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	3
Id.	Borgo Littorio	B	—	1
Id.	Buscate	B	—	1
Id.	Cannitrago	B	—	1
Id.	Cambiago	B	—	1
Id.	Carpiano	B	—	2
Id.	Casaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	—	1
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Cassina Pecchi	B	—	3
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	2
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Corneliano Laudense	B	—	1
Id.	Castiraga Vidardo	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	2
Id.	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Cesano Maderno	B	—	2
Id.	Cerlano Laghetto	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Ceslano	B	—	1
Id.	Cogliate	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	10
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Corbetta	B	—	1
Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Cusano Milanino	B	—	1
Id.	Cuggiono	B	—	4
Id.	Fombio	B	—	6
Id.	Guardamiglio	B	—	3
Id.	Graffignana	B	—	2
Id.	Gessate	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Lainate	B	—	1
Id.	Lavraga	B	—	1
Id.	Lodi Vecchio	B	—	3
Id.	Locate di Triulzi	B	—	2
Id.	Magenta	B	—	4
Id.	Maccastorna	B	—	3
Id.	Marudo	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Massalengo	B	—	7
Id.	Meda	B	—	6
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	7
Id.	Milano	B	—	1
Milano	Monza	B	—	6
Segue: *Afta epizootica*				
Milano	Merlnondo	B	—	3
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Orio Litta	B	—	1
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Ossago	B	—	1
Id.	Nerviano	B	—	1
Id.	Nova Milanese	B	—	1
Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Pantlo	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	3
Id.	Pregnana	B	—	2
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	Pieve Fissiraga	B	—	5
Id.	Piolteilo	B	—	4
Id.	Pozzuolo Martesana	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	2
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Salerano sul Lambro	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	2
Id.	San Donato Milanese	B	—	3
Id.	San Floriano	B	—	3
Id.	San Martino in Strada	B	—	6
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	6
Id.	Secugnago	B	—	2
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	2
Id.	Settala	B	—	6
Id.	Solaro	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	6
Id.	Terranuova dei Passerini	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	2
Id.	Turano Lodigiano	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Trlnggio	B	—	1
Id.	Villanova del Sillaro	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	5
Id.	Vizzolo Predabissi	B	—	2
Id.	Zelo Buonpersico	B	—	1
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	2
Modena	Camposanto	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	2
Id.	Modena	B	—	3
Id.	Novi di Modena	B	—	2
Id.	San Possidonio	B	—	3
Id.	Vignola	B	—	1
Napoli	Afragola	B	—	1
Id.	Vico Equense	B	—	4
Novara	Novara	B	3	1
Id.	Borgo Lavezzaro	B	5	2
Id.	Caltignaga	B	1	1
Id.	Cameri	B	1	3
Id.	Cerano	B	4	3
Id.	Galliate	B	10	1
Id.	Momo	B	2	7
Id.	Oleggio	B	1	6
Id.	Romentino	B	3	1
Id.	Sozzago	B	1	7
Id.	Tornaco	B	3	1
Id.	Trecate	B	1	6
Id.	Vespolate	B	2	3
Id.	Vicolungo	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Padova	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Padova	B	—	4
Id.	Rubano	B	—	1
Id.	Teolo	B	1	—
Parma	Mezzani	B	2	—
Id.	Medesano	B	—	2
Id.	Noceto	B	—	1
Pavia	Pavia	B	7	1
Id.	Greppello Cafroli	B	1	1
Id.	Robecco Pavese	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Rosasco	B	6	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	2
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Barbianello	B	1	—
Id.	Mortara	B	4	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Bascapè	B	2	1
Id.	Genzone	B	1	—
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	1	—
Id.	Olevano di Lomellina	B	1	—
Id.	Parona	B	1	—
Id.	Casorate Primo	B	1	—
Id.	Montesegale	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Landriano	B	3	—
Id.	Cassolnovo	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	1	—
Id.	Albuzzano	B	3	—
Id.	Marcignago	B	2	—
Id.	Belgioioso	B	2	1
Id.	San Damiano al Colle	B	1	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Cura Carpignano	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	—	1
Id.	Gravellona	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Bastida Pancarana	B	—	2
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	—	1
Id.	Roncaro	B	—	1
Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Gerenzago	B	—	1
Id.	Costa de' Nobili	B	—	1
Id.	Mede	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	—	3
Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Castel San Giovanni	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	1
Pisa	Cascina	B	—	2
Id.	Lari	B	—	1
Id.	San Giuliano Terme	B	—	2
Pistoia	Serravalle Pistoiese	B	—	1
Reggio Calabria	Bagnara Calabra	B	3	2
	Segue: *Afta epizootica*			
Reggio Calabria	Brancaleone	B	2	1
Id.	Monasterace	B	1	—
Id.	Molochio	B	1	—
Id.	Motta San Giovanni	B	2	—
Id.	Ferruzzano	B	1	1
Id.	Riace	B	2	1
Id.	Roccella Ionica	B	—	8
Id.	San Procopio	B	—	2
Id.	San Lorenzo	B	1	—
Id.	Stilo	B	2	—
Id.	Samo di Calabria	B	2	—
Reggio Emilia	San Martino Rio	B	1	—
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	—	1
Rieti	Rieti	B	1	2
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Guidonia	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Montelibretti	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Tivoli	B	—	1
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Canaro	B	—	1
Id.	Fratta Polesine	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	—	1
Salerno	Castelnuovo Cilento	B	—	2
Savona	Loano	B	—	1
Teramo	Isola del Gran Sasso	B U S	—	8
Terni	Ferentillo	B	9	—
Torino	Collegno	B	1	—
Id.	San Maurizio	B	1	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Druent	B	1	—
Id.	Orbassano	B	3	—
Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Torino	B	2	1
Id.	Leyni	B	—	1
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	Rivoli	B	—	3
Id.	Grugliasco	B	—	2
Id.	Airasca	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Id.	Beinasco	B	—	1
Id.	Pralormo	B	—	1
Trento	Avio	B	7	1
Id.	Trento	B	—	2
Treviso	Asolo	B	5	7
Id.	Altivole	B	1	—
Id.	Crespano del Grappa	B	—	1
Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Vedelago	B	—	1
Varese	Mercallo	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Vedano Olona	B	3	—
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Arcisate	B	2	—
Id.	Solbiate Arno	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	2	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Varese	B	1	1
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Porto Valtravaglia	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Varese	Lonate Ceppino	B	1	—
Id.	Caronno Milanese	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Cadrezzate	B	3	1
Id.	Arsago	B	1	1
Id.	Rancio Valcuvia	B	1	—
Id.	Albizzate	B	1	1
Id.	Gazzada	B	1	—
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Ispra	B	2	1
Id.	Malnate	B	—	1
Id.	Galliate Lombardo	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Id.	Angera	B	—	1
Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Brebbia	B	—	1
Vercelli	Casanova Elvo	B	1	—
Id.	Costanzana	B	1	—
Id.	Lamporo	B	1	—
Id.	Candelo	B	—	1
Id.	Carcegna	B	—	1
Verona	Castagnaro	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	—	1
Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Mozzecano	B	1	—
Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	10	—
			471	604
Malrossino dei suini				
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Id.	Murisengo	S	—	1
Id.	Villadeati	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	3	—
Avellino	Calabritto	S	2	—
Id.	Calitri	S	3	—
Id.	Zungoli	S	—	1
Bari	Monopoli	S	—	1
Id.	Noci	S	—	2
Bergamo	Brembilla	S	1	—
Caltanissetta	San Cataldo	S	—	2
Caserta	Teano	S	—	1
Cosenza	Longobucco	S	10	—
Id.	Tarsia	S	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	S	—	1
Id.	Lucera	S	—	1
Id.	Casalnuovo	S	—	2
Id.	Foggia	S	—	4
L'Aquila	Campotosto	S	1	—
Id.	Capitignano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	—	4
Id.	Castelvecchio Subequo	S	1	—
Id.	Gagliano Aterno	S	2	—
Id.	Goriano Sicoli	S	3	—
Id.	Fossa	S	—	1
Id.	L'Aquila	S	4	—
Id.	Montereale	S	2	—
Id.	Pescina	S	—	3
Id.	Rocca di Mezzo	S	—	1
Id.	San Demetrio ne' Vestini	S	3	3
Segue: Malrossino dei suini				
L'Aquila	Sulmona	S	—	1
Messina	Roccalumera	S	—	3
Id.	Mandanici	S	—	4
Modena	Ravarino	S	—	1
Padova	Piacenza d'Adige	S	8	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	S	1	—
Parma	Berceto	S	—	1
Pesaro	Montelabate	S	—	1
Id.	Novafeltria	S	—	2
Id.	Pergola	S	—	2
Potenza	Barile	S	—	1
Id.	Venosa	S	—	2
Id.	Viggiano	S	—	4
Ragusa	Modica	S	1	—
Id.	Ragusa	S	1	1
Ravenna	Alfonsine	S	2	—
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	2
Id.	Gattatico	S	1	—
Id.	Montecchio Emilia	S	1	—
Id.	Novellara	S	1	—
Rovigo	Trecenta	S	1	—
Salerno	Valva	S	—	2
Id.	Agropoli	S	—	1
Treviso	Fregona	S	1	—
Id.	Cappella Maggiore	S	—	1
Id.	Spresiano	S	—	1
Udine	Azzano Decimo	S	3	—
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Cividale	S	—	4
Id.	Cosenno	S	—	2
Id.	Pagagna	S	—	1
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	—	2
Id.	Mirano	S	—	1
Verona	Casaleone	S	—	1
Id.	Gazzo Veronese	S	—	1
Vicenza	Albettone	S	—	2
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	3
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Campiglia dei Berici	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	1
			61	81
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Ostra	S	4	1
Id.	Senigallia	S	5	—
Aosta	Pavone Canavese	S	—	1
Id.	Salerano	S	—	3
Arezzo	Bucine	S	—	1
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	—
Id.	Ortignano Raggiolo	S	—	2
Asti	Cunico	S	1	—
Bari	Altamura	S	—	1
Id.	Putignano	S	—	1
Brescia	Corzano	S	1	—
Id.	Calvisano	S	1	—
Id.	Collebeato	S	—	1
Cagliari	Abbasanta	S	—	5
Id.	Ballao	S	—	1
Id.	Ghilarza	S	—	1
Id.	San Gavino Monreale	S	—	1
Id.	Villacidro	S	1	1
Id.	San Nicolò Gerrei	S	—	1
Catanzaro	Santa Caterina del Jonio	S	1	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Chieti	Colledimezzo	S	—	1
Id.	San Martino sulla Marruccina	S	—	1
Id.	Vasto	S	7	—
Cosenza	Campana	S	5	—
Id.	Scala Coeli	S	2	—
Ferrara	Ostellato	S	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	—	1
Foggia	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	1	1
Id.	Volturara	S	10	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	1	—
L'Aquila	Carsoli	S	—	3
Id.	L'Aquila	S	3	15
Id.	Sulmona	S	2	1
Napoli	Vico Equense	S	—	1
Nuoro	Sindia	S	—	2
Id.	Villagrande Strisaili	S	—	1
Padova	Baone	S	—	1
Id.	Cartura	S	1	—
Id.	Correzzola	S	3	—
Id.	Padova	S	3	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Pesaro	Sant'Angelo in Vado	S	—	32
Id.	Urbania	S	—	
Reggio Emilia	Gattatico	S	1	—
Roma	Roma	S	5	—
Id.	Velletri	S	1	—
Rovigo	Adria	S	4	—
Id.	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Frassinelle Polesine	S	1	—
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	11	—
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Castelnuovo Cilento	S	1	—
Id.	Acerno	S	—	3
Id.	Montecorvino Rovella	S	—	1
Sassari	Chiaramonti	S	—	1
Id.	Villanova Monteleone	S	—	7
Siena	Castellina in Chianti	S	—	1
Id.	Radicondoli	S	—	1
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	—	2
Id.	Monteroni d'Arbia	S	—	1
Trento	Bedollo	S	—	3
Id.	Termeno	S	2	—
Id.	Trento	S	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	S	1	—
Udine	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Rivignano	S	1	—
Venezia	Cona	S	2	—
Id.	Vigonovo	S	1	—
Id.	Venezia	S	1	—
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	1
Viterbo	Caprarola	S	—	1
			162	81
Farcino criptococcico				
Apuania	Carrara	E	—	1
Avellino	Monteforte Inferiore	E	1	—
Bari	Bari	E	6	—
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Modugno	E	2	—
Id.	Noicattaro	E	—	2
Id.	Putignano	E	—	—
Id.	Triggiano	E	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	E	—	—
Id.	Riesi	E	1	—
Caserta	Pietramelara	E	—	1
Id.	Aversa	E	—	1
Id.	Madicaloni	E	1	—
Catania	Acl Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Catania	E	10	3
Cremona	Sesto Cremonese	E	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Messina	Messina	E	—	1
Napoli	Calvizzano	E	—	1
Id.	Napoli	E	1	1
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	3	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	10	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	E	—	1
Sassari	Sassari	E	1	5
Taranto	Carosino	E	—	—
Id.	Ginosa	E	4	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	2	—
Vercelli	Trino	E	1	—
Verona	Sorgà	E	—	1
			51	23
Rabbia				
Agrigento	Agrigento	Can	5	6
Arezzo	Subbiano	Can	—	1
Id.	Terranova Bracciolini	Can	—	1
Catania	Bronte	Can	—	1
Id.	Catania	Can	—	1
Firenze	Empoli	Can	—	1
Id.	Firenze	Can	—	4
Frosinone	Torrice	Can	1	—
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
			7	18
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Aosta	Pavone Canavese	O	—	1
Bergamo	Arcene	E	1	—
Id.	Castrate d'Adda	E	1	—
Id.	Calcio	E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Pumenengo	E	3	—
Id.	Spirano	E	1	—
Id.	Zanica	E	3	—
Bologna	Bologna	E	—	1
Cagliari	Arbus	O	2	—
Id.	Iglesias	Cap	2	—
Catanzaro	Maida	O	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Ferrara	Ferrara	E	—	3
Foggia	San Paolo Civitate	E	1	—
Id.	Lucera	E	2	1
Id.	San Severo	O	9	1
Id.	Troia	O	4	1
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Accadia	O	—	1
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	93	—
L'Aquila	Avezzano	O	—	1
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	—	1
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	—	1
Id.	Torninparte	O	1	—
Latina	Terracina	O	—	1
Nuoro	Arzana	Cap.	—	2
Id.	Villagrande Strisaili	Cap.	—	2
Ravenna	Ravenna	Cap.	—	1
Rieti	Labro	O	1	—
Id.	Posta	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Ariena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	2	3
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	16	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Udine	Pasiano	O	1	—
Id.	Tavisio	O	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	O	1	—
Viterbo	Monte Romano	O	—	2
Id.	Tuscania	O	—	1
			257	26
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Ferrara	Ro	O	—	1
Roma	Velletri	O	—	1
Viterbo	Canino	O	—	1
			—	3
	Morva			
Bergamo	Palazzago	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Toriona	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Grosseto	Massa Marittima	B	1	—
Salerno	Casalvelino	B'ap	3	—
Id.	Pontecagnano	B	—	2
Siena	Asciano	O	—	1
Id.	Colle di Val d'Elsa	O	—	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	5	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	5	—
Id.	Comeglians	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Pavia di Udine	Cap.	—	1
Venezia	Portogruaro	B	1	—
			26	6
	Tubercolosi bovina			
Vicenza	San Germano dei Berici	B	—	1
	Morbo coitale maligno			
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	9	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa di Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	6	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornico al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano di Lombardia	E	7	—
Brescia	Pontoglio	E	1	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Quinzano	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ferrara	E	2	—
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Loreggia	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Id.	Sesto al Reghena	E	1	—
Venezia	Campagna Lupia	E	1	—
Id.	Chioggia	E	2	—
			92	—
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Cellino San Marco	O	1	1
Id.	Erchie	O	1	—
Id.	Latiano	O	—	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Vaiuolo ovino				
Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Manduria	O	1	—
Id.	Taranto	O	1	—
			7	4
Influenza del cavallo				
Vicenza	Nanto	E	—	1
Colera dei polli				
Arezzo	Bibbiena	P	—	2
Id.	Chiusi della Verna	P	—	2
Nuoro	Orani	P	—	7
Pesaro	Colbordolo	P	—	4
Id.	Orciano	P	—	3
Id.	Mondolfo	P	—	3
Id.	Montelabate	P	—	3
Id.	San Costanzo	P	—	5
Ravenna	Alfonsine	P	3	—
Id.	Cervia	P	1	—
Id.	Ravenna	P	2	1
Reggio Calabria	Camini	P	1	2
Id.	Placanica	P	2	—
Id.	Riace	P	1	3
Id.	Stignano	P	2	4
Id.	Samo di Calabria	P	4	5
Reggio Emilia	Rolo	P	2	1
Id.	Bibbiano	P	2	—
Siena	Radicofani	P	—	1
			20	48
Peste aviaria				
Caserta	Capriati al Volturano	P	—	10
L'Aquila	Sulmona	P	—	1
Salerno	Battipaglia	P	2	—
			2	11
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Arezzo	Bibbiena	P	—	2
Avellino	Cassano Irpino	P	2	—
Bologna	Crevalcore	P	—	1
Brescia	Gavardo	P	1	—
Catania	Bronte	P	1	—
Id.	Maletto	P	1	—
Catanzaro	Santa Caterina sul Sannio	P	—	3
Imperia	Taggia	P	2	—
Id.	Imperia	P	—	2
Reggio Emilia	Montecchio	P	2	—
Salerno	Salerno	P	3	—
Id.	Castelnuovo Cilento	P	2	—
Id.	Sessa Cilento	P	2	—
Id.	Battipaglia	P	2	1
			18	9

RIEPILOGO
del 1° al 15 gennaio 1946 - N. 1

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	12	19	23
2	Afta epizootica	52	612	1076
3	Malrossino dei suini	26	70	162
4	Peste e setticemia dei suini	30	80	183
5	Farcino criptococcico	19	34	74
6	Rabbia	7	10	2[illegible]
7	Rogna	17	67	28[illegible]
8	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	3
9	Morva	1	1	1
10	Aborto epizootico	7	20	35
11	Tubercolosi bovina	1	1	1
12	Morbo coitale maligno	6	28	92
13	Vaiuolo ovino	2	7	11
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Colera dei polli	7	19	66
16	Peste aviaria	3	3	13
17	Laringo trachelite infettiva dei polli	9	14	22

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(845)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 26 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **186.**
Ricostituzione del comune di Pocopaglia (Cuneo). Pag. 878

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **187.**
Ricostituzione del comune di Scala (Salerno) . Pag. 878

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **188.**
Ricostituzione del comune di Rocca S. Stefano (Roma). Pag. 879

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **189.**
Ricostituzione del comune di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) . . . . . Pag. 879

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **190.**
Ricostituzione del comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) . . . . . Pag. 880

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **191.**
Ricostituzione dei comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino . . . . . Pag. 880

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **192.**
Ricostituzione dei comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania (Caserta) . . . . . Pag. 881

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **193.**
Ricostituzione del comune di Canosio (Cuneo) . Pag. 881

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **194.**
Ricostituzione del comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) . . . . . Pag. 882

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **195.**
Ricostituzione del comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 882

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **196.**
Ricostituzione del comune di Ronschia (Cuneo). Pag. 883

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **197.**
Ricostituzione del comune di Castelcucco (Treviso). Pag. 883

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1946.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.
Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata «Aurora» . . . . . Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.
Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata «Alfa» . . . . . Pag. 884

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 884

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Urbino (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 186.
Ricostituzione del comune di Pocopaglia (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Pocopaglia, aggregato al comune di Bra con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Pocopaglia e di quello del comune di Bra saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171.

Al personale già in servizio presso il comune di Bra e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 187.
Ricostituzione del comune di Scala (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Scala, soppresso con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, ed il cui territorio, per effetto di detto decreto, venne aggregato ai comuni di Ravello e di Amalfi, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Scala, Ravello ed Amalfi.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Scala ed il nuovo organico dei comuni di Ravello e di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156.

Al personale già in servizio presso i comuni di Ravello e di Amalfi che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 152. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 188.
Ricostituzione del comune di Rocca S. Stefano (Roma).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2199;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Rocca S. Stefano, aggregato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2199, a quello di Bellegra, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Rocca S. Stefano ed il nuovo organico del comune di Bellegra saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 6 settembre 1928, numero 2199.

Al personale già in servizio presso il comune di Bellegra che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 189.
Ricostituzione del comune di S. Egidio del Monte Albino (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 593;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di S. Egidio del Monte Albino, aggregato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 593, al comune di Angri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Angri e S. Egidio del Monte Albino.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di S. Egidio del Monte Albino e quello del comune di Angri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Angri e di S. Egidio del Monte Albino, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 28 marzo 1929, n. 593.

Al personale già in servizio presso il comune di Angri e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 155. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 190.

Ricostituzione del comune di Castiglione dei Genovesi (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Castiglione dei Genovesi, aggregato con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castiglione dei Genovesi ed il nuovo organico del comune di S. Cipriano Picentino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 244.

Al personale già in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 191.

Ricostituzione dei comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 948;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino, riuniti nell'unico comune di Atella di Napoli con R. decreto 15 aprile 1928, n. 948, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, fatta eccezione per la striscia di territorio appartenente al comune di Frattaminore ed aggregata al comune di Atella in virtù del Regio decreto suddetto, che viene assegnata al ricostituito comune di Orta di Atella.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Orta di Atella, Succivo e S. Arpino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, n. 948.

Al personale già in servizio presso il comune di Atella che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 156. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 192.

Ricostituzione dei comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania (Caserta).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2548;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

I comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania, riuniti con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2548, in unico comune denominato Casalba, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2548.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Casalba e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 193.

Ricostituzione del comune di Canosio (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 77;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Canosio, aggregato con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 77, al comune di Marmora, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministartiva, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Canosio e quello del comune di Marmora saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 77.

Al personale già in servizio presso il comune di Marmora che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 157. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, p. 194.

Ricostituzione del comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 979;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Acquaviva d'Isernia, aggregato al comune di Forlì del Sannio con R. decreto 15 aprile 1928, n. 979, è ricostituito con la circoscrizione precsistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Acquaviva d'Isernia e quello del comune di Forlì del Sannio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, numero 979.

Al personale già in servizio presso il comune di Forlì del Sannio e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 195.

Ricostituzione del comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 377;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Terranova Sappo Minulio, aggregato con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 377, al comune di Taurianova, è ricostituito con la circoscrizione precsistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Terranova Sappo Minulio e quello del comune di Taurianova saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 377.

Al personale già in servizio presso il comune di Taurianova che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 150. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 196.
Ricostituzione del comune di Roaschia (Cuneo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Roaschia, aggregato con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183, al comune di Roccavione, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Roaschia ed il nuovo organico del comune di Roccavione saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183.
Al personale già in servizio presso il comune di Roccavione che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 160. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 197.
Ricostituzione del comune di Castelcucco (Treviso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Castelcucco, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110, a quello di Asolo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castelcucco ed il nuovo organico del comune di Asolo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110.
Al personale già in servizio presso il comune di Asolo e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° maggio 1945, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 161. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1946.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che col 31 ottobre 1945 è venuto a scadere il Collegio sindacale nominato per il biennio 1943-1945;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Collegio stesso per il biennio 1945-1947;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica, per il biennio 1° novembre 1945-31 ottobre 1947, è costituito come appresso:

dott. Corrado Pinelli, consigliere della Corte dei conti, presidente;

rag. Silvio Giove, ispettore superiore in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

prof. Tommaso Perassi, professore universitario;

rag. Francesco Operti, delegato del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1119)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.

Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Aurora ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito in legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto un nuovo tipo di sigaretta denominata « Aurora » da vendersi al pubblico a L. 7000 il kilogrammo, corrispondente a L. 7 per ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1946.

Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Alfa ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito in legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto un nuovo tipo di sigaretta denominata « Alfa » da vendersi al pubblico a L. 2000 al kilogrammo, corrispondente a L. 2 per ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1192).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 45[illegible]

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5% 1949, serie *F*, n. 473, di L. 10.000; serie *G*, n. 317, di L. 90.000; 1950 serie 9ª, n. 604, di L. 10.000; serie 11ª, n. 198, di L. 10.000; serie 16ª, n. 156, di L. 80.000; serie 17ª, n. 158, di L. 20.000, intestati a Cieri Ernestina di Tommaso moglie di Flamma Beniamino fu Giulio, vincolati per dote della titolare, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria di Chieti, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni della suddetta titolare.

Roma, addì 15 febbraio 1946

(532) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Urbino (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Urbino (Pesaro), con uno degli Istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.550.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1126)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 24 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 181.
Ricostituzione del comune di Ali (Messina) . . Pag. 862

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 182.
Ricostituzione dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta e S. Agnello (Napoli) . . . . . Pag. 862

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 183.
Ricostituzione del comune di Colle d'Anchise (Campobasso) . . . . . Pag. 863

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 184.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-1946, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 863

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1946, n. 185.
Disposizioni in materia di ricorrenze festive . Pag. 871

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio della Valle di Aosta:

Ricostituzione del comune di Pontey . . . . Pag. 871

Ricostituzione dei comuni di St. Pierre, St. Nicolas, Introd e Rhêmes Notre Dame; ripristino del nome originale di Rhêmes St. Georges al comune di Rhêmes. Pag. 872

Ricostituzione dei comuni di Brissogne e Saint Marcel. Pag. 872

Ricostituzione del comune di Perloz . . . . Pag. 873

Ricostituzione del comune di Fontainemore. . Pag. 873

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa «Alleanza Cooperativa Padovana», con sede in Padova e nomina del commissario . . Pag. 873

Ministero del tesoro:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 874

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 876

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per annullamento di diplomi di abilitazione . . . . . Pag. 876

Ministero dell'industria e del commercio:

Conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo per le manifestazioni artistiche cremonesi. Pag. 876

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente del Tessile Nazionale . . . . . Pag. 876

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Senigallia (Ancona) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 876

Autorizzazione al comune di Palestrina (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 876

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo (Trapani) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 876

Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . Pag. 876

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Diario delle prove di esame nel concorso a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe. . . . . Pag. 876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 181.
Ricostituzione del comune di Alì (Messina).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2010;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Alì, aggregato con R. decreto 10 agosto 1928, n. 2010, al comune di Alì Marina, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Alì Marina e di Alì.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Alì e quello del comune di Alì Marina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 10 agosto 1928, n. 2010.

Al personale già in servizio presso il comune di Alì Marina, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 182.
Ricostituzione dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta e S. Agnello (Napoli).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 14 aprile 1927, n. 598;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta e S. Agnello, fusi in unico Comune con R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 598, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta e S. Agnello, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 14 aprile 1927, n. 598.

Al personale già in servizio presso il comune di Sorrento che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 148. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 183.

Ricostituzione del comune di Colle d'Anchise (Campobasso).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 818;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Colle d'Anchise, aggregato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 818, al comune di Boiano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Boiano e Colle d'Anchise.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Colle d'Anchise e quello del comune di Boiano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Colle d'Anchise e di Boiano anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 818.

Al personale già in servizio presso il comune di Boiano che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 184.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-1946, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46, per assicurare il funzionamento di servizi statali;
Considerata, altresì la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496; 22 settembre 1945, n. 586 ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dell'assistenza post-bellica, del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del fondo per il culto, e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

E' autorizzata la sovvenzione straordinaria di lire 2.750.000.000 da parte del Tesoro all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati e di impianti distrutti o danneggiati da offese belliche, nonchè per la ricostituzione di scorte distrutte, danneggiate od asportate, per fatto di guerra.

Art. 5.

E' prorogata al 30 giugno 1946 la facoltà concessa al Ministro per il tesoro, con l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 524, di disporre con propri decreti stanziamenti di fondi negli stati di previsione dei diversi Ministeri, in relazione al fabbisogno, per le necessità più urgenti relative ai territori del Nord restituiti all'amministrazione del Governo italiano, entro l'importo massimo di lire 5 miliardi.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543 e successive modificazioni e dalle leggi 22 giugno 1939, n. 1002, 2 gennaio 1940, n. 1, 25 giugno 1940, n. 842 e 23 gennaio 1941, n. 47, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito è ridotta di L. 835.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 175. — FRASCA

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

In aumento:

Cap. n. 104. — Imposta sul consumo del sale, ecc.	L.	238.000.000
Cap. n. 105. — Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	234.000.000
Cap. n. 181. — Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 413-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato ai mutuatari dell'Istituto per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche (Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666)	»	10.000.000
Cap. n. 415. — Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, ecc.	»	800.000
Cap. n. 418. — Ricupero degli importi corrisposti dal Ministero per l'Africa Italiana, ecc.	»	5.000.000
	L.	502.800.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione	L.	1.018.317.140
Cap. n. 25. — Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 36. — Spese per il Senato del Regno	»	14.000.000
Cap. n. 37. — Spese per la Camera dei Deputati	»	23.000.000
Cap. n. 44. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	725.000
Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	2.400.000
Cap. n. 65. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc., della Corte dei conti	»	5.800.000
Cap. n. 66. — Indennità per missioni, ecc. (Corte dei conti)	»	3.000.000
Cap. n. 91. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo)	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Fitto di locali e canoni d'acqua (Sottosegretariato stampa spettacolo e turismo)	»	1.800.000
Cap. n. 97. — Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, ecc. (Sottosegretariato stampa spettacolo e turismo)	»	350.000
Cap. n. 108. — Spese diverse per l'ufficio notizie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc., nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	»	12.000.000
Cap. n. 114. — Spese per la gestione della Discoteca di Stato	»	200.000
Cap. n. 148. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc., della Amministrazione centrale, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 150. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	»	860.000
Cap. n. 154. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro, ecc.	»	500.000
Cap. n. 157. — Spese casuali	»	310.200
Cap. n. 162. — Indennità di missione per i servizi del tesoro all'estero	»	100.000
Cap. n. 167. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito prebellico da farsi all'estero	»	9.500.000
Cap. n. 170. — Spesa per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 174. — Scuola dell'arte e della medaglia, ecc.	»	22.000
Cap. n. 177. — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 178. — Restituzione di somme indebitamente versate nella tesoreria dello Stato, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 179. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	400.000
Cap. n. 191-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato a favore della Cassa depositi e prestiti a titolo di concorso negli oneri derivanti dal prestito di L. 70.000.000 concesso dalla stessa all'Ente autonomo Volturno (decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 98)	»	3.401.365
Cap. n. 203. — Spese per il servizio delle polizze ai combattenti	»	15.000.000
Cap. n. 209. — Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligatori, ecc.	»	3.266.808

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 222. — Spesa per il pagamento di forniture e servizi vari alle Forze Armate Alleate . . . . . L. 10.000.000.000

Cap. n. 228-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni fissi al personale civile dell'Amministrazione jugoslava liberato dai campi di concentramento . . . . . » 1.054.689

Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 135.550.000

Cap. n. 235. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 2.002.400.000

Cap. n. 235-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la ricostruzione e riparazione di fabbricati e di impianti distrutti o danneggiati da offese belliche, nonchè per la ricostituzione di scorte distrutte, danneggiate od asportate per fatto di guerra . . » 2.750.000.000

Cap. n. 238. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 144.000

Cap. n. 239-*quater* (modificata la denominazione). — Rimborso al Ministero della guerra delle anticipazioni effettuate all'ufficio stralcio del Commissariato civile per la Dalmazia - Liquidazione di spese residue dell'ex Governatorato della Dalmazia . . . . . » 4.000

Cap. n. 279-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale danneggiato in seguito ad offese nemiche . » 300.000

Cap. n. 280-VII (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Avvocatura dello Stato »). — Sussidi di carattere eccezionale al personale danneggiato in seguito ad offese nemiche . . . . . » 300.000

Cap. n. 281. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo (Sottosegretariato stampa) » 370.000

Cap. n. 291-*quater* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti la Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . » 175.000

Cap. n. 291-*quinquies* (di nuova istituzione). — Indennità giornaliera al personale addetto alla segreteria della Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . . . . » 14.500

Cap. n. 296. — Spese per gli automezzi e le biciclette (Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 338. — Spese per la fabbricazione, il trasporto e la consegna dei biglietti di Stato, ecc. . . . . » 355.000.000

Cap. n. 339. — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla fabbricazione, al trasporto ed alla consegna dei biglietti di Stato, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 339-*bis* (modificata la denominazione). — Spese per la fabbricazione, emissione, consegna e collocamento dei buoni del tesoro quinquennali 5%, a premi autorizzati con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70; provvigioni e spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) dipendenti dalle operazioni relative alla emissione stessa » 735.000.000

Cap. n. 340-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio assunto per i lavori inerenti all'allestimento ed al collocamento di buoni novennali del tesoro . . . . . » 2.600.000

Cap. n. 347. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. . . . . » 430.000

Cap. n. 355. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni di guerra, ecc. . . . . » 500.000.000

Cap. n. 358. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc. . . . . » 210.000.000

Cap. n. 359. — Premi di operosità, ecc. (Provveditorato) . . . . . » 150.000

Cap. n. 378. — Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari, ecc. . . . . L. 2.916.500

Cap. n. 380. — Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 901.000

Cap. n. 402-*ter* (di nuova istituzione). — Anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per agevolare il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche (Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666) » 10.000.000

Totale degli aumenti . . L. 18.027.162.302

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 188. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenza nel saggio di interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie, ecc. . . . . L. 2.227.722

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze . . . . . L. 5.500.000

Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . » 1.500.000

Cap. n. 5. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . » 2.200.000

Cap. n. 9. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 36. — Assegni, retribuzioni, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 38. — Somma da rimborsare al Fondo massa della Regia guardia di finanza, ecc., per la somministrazione gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa . . . » 200.000.000

Cap. n. 41. — Casermaggio, materiali, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 45. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. (Regia guardia di finanza). » 500.000

Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 54. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Catasto). » 4.000.000

Cap. n. 68. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Tasse). » 9.000.000

Cap. n. 108. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato, ecc. . . . . » 420.000

Cap. n. 128. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 123-*bis*. — Premi di operosità al personale provinciale delle imposte dirette, da corrispondersi per l'accertamento dei sopraprofitti di guerra, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 124. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 6.500.000

Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. (Imposte dirette) . » 3.000.000

Cap. n. 127. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 26.000.000

Cap. n. 134. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 138. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 145. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Dogane). » 1.000.000

Cap. n. 147. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 11.000.000

Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane) . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 154. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc. . . . » 650.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 156. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. (Imposte di fabbricazione) . . . . . L. 18.000.000
Cap. n. 161. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 3.500.000
Cap. n. 199-*ter*. — Spese per l'acquisto della saccarina di Stato, ecc. . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 423.470.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 173-IX. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi inerenti ai servizi dell'avocazione dei profitti di regime.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . . L. 100.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc., e per le sedi distaccate di pretura, ecc. . . . . » 6.600.000
Cap. n. 60. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . » 25.000.000

Totale . . . L. 31.700.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . . L. 115.335
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno. Biblioteca ed abbonamento a giornali . . . . . » 500.000
Cap. n. 14. — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . . » 500.000
Cap. n. 15. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. » 500.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Manutenzione, ecc. degli stabili, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 39. — Acquisto, ecc., degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero . . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 23.915.335

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . L. 150.000
Cap. n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni . . . . . » 50.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 9. — Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 14. — Spese per le statistiche, ecc. » 35.000
Cap. n. 18. — Spese per studi, ricerche, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 31-*bis* (di nuova istituzione). — Spese relative al rimpatrio dall'Africa orientale italiana di connazionali e loro famiglie, effettuate negli anni 1941-42-43 . . . . » 345.000.000
Cap. n. 35. — Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi, ecc. . » 80.000.000
Cap. n. 36. — Spese per il pagamento delle anticipazioni mensili alle famiglie del personale civile, militare, ecc. . . . . » 500.000.000
Cap. n. 38. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti dei Governi dell'A.O.I. L. 10.000.000
Cap. n. 39. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti del Governo generale della Libia . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 40. — Pagamenti per conto della Cassa militare di Gimma, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 47. — Rimborso di somme a Enti, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 953.900.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 8. — Fitto dei locali . . . L. 200.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole elementari, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. Sussidi, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 44. — Spesa per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, ecc. . . . . » 3.500.000
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili, ecc. . . . . » 3.068.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi, ecc. . » 2.000.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici, ecc. Sussidi, ecc., borse di studio, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 140.000.000
Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . . » 10.000.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 137. — Accademie di belle arti e licei artistici. Conservatori di musica. Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 140. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc. . . . . » 24.200.000
Cap. n. 163. — Paghe, mercedi, indennità, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 165. — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture, ecc. . » 600.000
Cap. n. 198. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc. . . . » 12.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 210.408.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . L. 400.000
Cap. n. 175. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro, ecc. . . . » 300.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 700.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . L. 300.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. » 350.000.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 300.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . L. 40.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 6.800.000

Totale . . . L. 657.140.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 83. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera . . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio, ecc., retribuzioni, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 88. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento (Provveditorati regionali alle opere pubbliche) . . . . . » 500.000
Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo) . . . . . » 150.000
Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari) . . . . . » 100.000
Cap. n. 146. — Personale avventizio e straordinario: assegni, ecc. . . . . » 50.000

Totale . . . L. 8.800.000

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 2-*quater* (di nuova istituzione). — Retribuzione a persone estranee all'Amministrazione incaricate presso il Gabinetto dei compiti di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 . . . . . L. 198.500

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc. L. 1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 12.000.000
Cap. n. 6. — Indennità e spese per Commissioni, ecc. . . . . » 2.550.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 9. — Spese casuali . . . . . » 200.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc. . » 200.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 70.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. . » 100.000.000
Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli istituti, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 33. — Istituto geografico militare, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato Maggiore, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria, ecc. . » 25.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del genio, ecc. . . » 30.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici, ecc. » 40.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 41. — Spese per il trasporto di materiali, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . . . . » 17.000.000
Cap. n. 43. — Spese per il risarcimento di danni, ecc. . . . . L. 3.000.000
Cap. n. 44. — Spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 45. — Spese per il tiro a segno nazionale . . . . . » 200.000
Cap. n. 46. — Sovvenzione alla Casa Umberto I, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 657.750.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . . L. 12.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Vestiario . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 42. — Istituti di marina, ecc. Spese di funzionamento, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 47. — Servizio ospedaliero, ecc. . » 71.000.000
Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 500.000.000
Cap. n. 57. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc. . . » 100.000.000
Cap. n. 58. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 60. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 400.000.000
Cap. n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 140.000.000
Cap. n. 63. — Personale lavorante - Mercedi, ecc. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 75. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni di inchiesta, ecc. . » 120.000
Cap. n. 87. — Vigilanza sulla pesca . . » 100.000
Cap. n. 104. — Versamento al bilancio speciale dagli Uffici del lavoro portuale dei proventi, ecc. . . . . » 115.900
Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 339.000.000
Cap. n. 122. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 600.000.000
Cap. n. 123. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.503.347.900

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12. — Premi di operosità e rendimento al personale civile ecc. della Regia marina, ecc. . . . . L. 12.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 40.000.000

Totale . . . L. 147.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	3.380.000
Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	150.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	950.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	350.000
Cap. n. 42. — Contributo per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 47. — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca, ecc.	»	565.000
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. (Foreste)	»	57.340
Totale degli aumenti	L.	13.452.340

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini, ecc.	L.	1.300.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	»	300.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	3.000.000
Cap. n. 14. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Spese casuali	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	300.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23. — Premi di operosità, ecc.	»	500.000
Cap. n. 29. — Spese per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici minerari, ecc.	»	400.000
Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	50.000
Cap. n. 36. — Spese per la statistica mineraria	»	50.000
Cap. n. 37. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	50.000
Cap. n. 42. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	400.000
Cap. n. 43. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. per il servizio metrico	»	500.000
Cap. n. 48. — Indennità, assegni e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 49. — Premi di operosità, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 84. — Indennità di trasferta, ecc.	»	100.000
Cap. n. 98. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di olii minerali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 103. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	25.850.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

In aumento:

Cap. n. 20. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	L.	40.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 3. — Personale avventizio, ecc., Retribuzioni	L.	1.500.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, ecc.	»	130.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc.	»	152.000
Cap. n. 11. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 12. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	140.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 14. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	10.000
Cap. n. 28. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro	»	130.000.000
Cap. n. 30. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato del lavoro	»	30.000.000
Cap. n. 31. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	4.910.000
Cap. n. 32. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	750.000
Cap. n. 34. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	700.000
Cap. n. 44. — Retribuzioni al personale non di ruolo	»	4.500.000
Totale	L.	175.842.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Interessi sui buoni del tesoro ordinari, ecc.	L.	862.366.000
Cap. n. 25. — Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative	»	632.000
Cap. n. 161. — Indennità di missione, ecc.	»	11.000
Cap. n. 167. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	»	9.500.000
Cap. n. 188. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie, ecc.	»	3.132.000
Cap. n. 213. — Assegnazione al Provveditorato al porto di Venezia, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 264. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 269. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra, ecc.	»	13.750
Cap. n. 305. — Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna)	»	70.000
Cap. n. 307. — Premi di operosità e di rendimento al personale (Alto Commissariato per la Sardegna).	»	100.000
Cap. n. 397. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse, ecc.	»	54.407
Cap. n. 434 (aggiunto). — Premi di operosità, ecc., al personale per lavori inerenti all'emissione dei buoni del tesoro quinquennali, ecc.	»	79.600
Cap. n. 437 (aggiunto). — Spese varie, ecc. per l'allestimento dei buoni novennali del tesoro	»	5.300.000
Totale	L.	880.558.757

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 4. — Spesa per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . L. 25.000
Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti, ecc., all'Ente autonomo del Polliteama Fiorentino, ecc., ed all'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera, ecc. . . . . » 16.717.142
Cap. n. 199. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per lo azionamento degli autoveicoli e dei natanti, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 207 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per spese di affitto e di sistemazione di locali per uffici statali, ecc. . . . » 200.000
Cap. n. 214 (aggiunto). — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano . . . . » 74.500
Cap. n. 215 (aggiunto). — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli . . . » 4.000

Totale . . . L. 24.020.642

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali e per le sedi distaccate di pretura, ecc . . . . . L. 9.742.000
Cap. n. 70 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., di uffici giudiziari danneggiati, ecc. . . . . » 750.000

Totale . . . L. 10.492.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 76. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania. L. 6.125.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro . . . . L. 91.000
Cap. n. 13. — Spese di liti, ecc. . . . » 1.050
Cap. n. 36. — Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti delle scuole elementari, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 183. — Contributo dello Stato al Consorzio per il R. istituto tecnico industriale di Terni, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 8.092.050

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 121-VI (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai Comuni per sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per scopo il ricovero e la cura degli infermi, ai sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 . . . . . L. 300.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 11. — Spese per telegrammi, ecc. L. 5.000
Cap. n. 50. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 71. — Contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali, ecc. » 2.300.000

Totale . . . L. 3.305.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc. . . . . L. 18.000.000
Cap. n. 120 (aggiunto). — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 124 (aggiunto). — Provvidenze al personale degli Uffici provinciali della industria e commercio in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 150.000

Totale . . . L. 18.250.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1945-46

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo, ecc. . . . . L. 70.000.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite . . » 1.000.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi (Tabacchi) . . . . . » 110.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 102.000.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (Sali) . . . . . » 110.000.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita del chinino di Stato, ecc. . . . . » 110.000.000
Cap. n. 11. — Diritto di monopolio da corrispondersi alla Amministrazione per prodotti antimalarici, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette . . . . . » 280.000.000
Cap. n. 13. — Proventi diversi e ricupero fondi (Cartine, ecc.) . . . . . » 300.000
Cap. n. 19. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 2.002.400.000
Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro per la ricostruzione e riparazione di fabbricati e di impianti distrutti o danneggiati da offese belliche, nonchè per la ricostituzione di scorte distrutte, danneggiate od asportate per fatto di guerra . . . . . » 2.750.000.000

Totale . . . L. 5.701.800.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario al personale in servizio, ecc.	L.	20.000.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale: impiegati e salariati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc. Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, ecc. Spese postali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	5.000.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 27. — Compra dei tabacchi e relative spese accessorie, ecc.	»	830.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	184.000.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e di materiali diversi.	»	450.000.000
Cap. n. 40. — Retribuzioni e rimborsi	»	900.000
Cap. n. 41. — Compra dei sali di chinino, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 43. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 44. — Trasporti dei preparati chinacei	»	150.000
Cap. n. 47. — Retribuzioni e rimborsi.	»	350.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 56-*quater* (di nuova istituzione). — Concorso dell'Amministrazione dei monopoli per la ricostruzione ed il riadattamento dei locali di cura e custodia del tabacco, nonchè dei magazzini generali per l'allestimento e deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277)	»	100.000.000
Cap. n. 56-*quinquies* (di nuova istituzione). — Acquisto e riparazione di macchine ed impianti distrutti o danneggiati da offese belliche	»	1.500.000.000
Cap. n. 56-*sexies* (di nuova istituzione). — Acquisto di materie prime, materiali mobili, attrezzi ed articoli diversi per la ricostituzione delle scorte distrutte, danneggiate o asportate per fatto di guerra	»	1.000.000.000
Totale	L.	4.537.800.000

b) *Istituzione di nuova rubrica:*

E' istituita la nuova rubrica « Spese per la ricostruzione » alla quale sono attribuiti i capitoli numeri 56-*ter*, 56-*quater*, 56-*quinquies* e 56-*sexies*.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 11. — Rimborso da parte dello Stato della spesa per la fornitura gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari del Corpo, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 14. — Somme da accreditare ai militari per depositi volontari, ecc.	»	5.500.000
Totale	L.	205.700.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 7. — Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo	L.	200.000
Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento premilitari del Corpo, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 24. — Pagamento di arretrati di Massa; spese varie compreso l'importo degli effetti di vestiario, ecc.	»	5.500.000
Totale	L.	205.700.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Sussidi al personale in servizio nell'Amministrazione centrale	L.	20.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	»	15.000
Totale	L.	35.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	35.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi	L.	30.500.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	2.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	66.065.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, ecc.	»	135.550.000
Totale	L.	234.115.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	L.	32.600.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	33.000.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc.	»	175.000
Cap. n. 13. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	10.700.000
Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	16.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari, ecc.	»	5.250.000
Cap. n. 35. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	200.000
Cap. n. 48. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 49. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc.	»	550.000
Cap. n. 53. — Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione dei cordoni elettrici sottomarini, ecc.	»	50.000
Cap. n. 60. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ecc.	»	40.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per l'illuminazione, ecc., riscaldamento, ecc. Spese per stampati e sovrastampa attinenti al servizio dei conti correnti postali, ecc.	L.	15.900.000
Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	36.000.000
Cap. n. 77. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. Concorso nelle spese eccezionali, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 84. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento di fabbricati, ecc.	»	7.400.000
Totale . . .	L.	233.965.000

Visto: d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1946, n. 185.
Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 dicembre 1930, n. 1726;
Vista la legge 28 marzo 1938, n. 276;
Vista la legge 11 aprile 1938, n. 331;
Vista la legge 5 maggio 1939, n. 661;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale.

Art. 2.

L'efficacia del R. decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165, è prorogata di sei mesi.

Art. 3.

Fino a quando non venga diversamente stabilito, nelle ricorrenze dell'Anniversario della Liberazione (25 aprile), della Festa del Lavoro (1° maggio), dell'Anniversario della Vittoria in Europa (8 maggio), che sono dichiarate giorni festivi a tutti gli effetti civili, nell'anniversario della Vittoria della guerra 1915-18 (4 novembre), lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori che, nei casi previsti, prestano la loro opera nelle suindicate solennità è dovuta una doppia retribuzione nella misura anzidetta e con la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato.

In caso di trasgressione i datori di lavoro incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 500 del Codice penale.

Art. 4.

E' abrogata la legge 11 aprile 1938, n. 331.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 15 aprile 1946 ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 182 — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ricostituzione del comune di Pontey

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 393;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;
Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Pontey, aggregato con R. decreto 16 febbraio 1928, n. 393, al comune di Châtillon, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pontey e di Châtillon o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Châtillon, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Pontey e di Châtillon, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituito comune di Pontey e del comune di Châtillon, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(1096)

Ricostituzione dei comuni di St. Pierre, St. Nicolas, Introd e Rhêmes Notre Dame; ripristino del nome originale di Rhêmes St. Georges al comune di Rhêmes.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 824, con il quale fu disposta la riunione dei comuni di Villeneuve, St. Nicolas, St. Pierre, Aymavilles e Introd (eccettuata la frazione Tache) in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Villeneuve » e dei comuni di Rhêmes St. Georges e Rhêmes Notre Dame nonchè della detta frazione Tache pure in un unico Comune denominato « Rhêmes » con capoluogo Rhêmes St. Georges;

Veduta la legge 22 maggio 1939, n. 811, con la quale fu ricostituito il comune di Aymavilles;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle di Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistenti prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di St. Pierre, St. Nicolas e Introd aggregati con R. decreto 29 marzo 1928, n. 824, al comune di Villeneuve, nonchè il comune di Rhêmes Notre Dame, aggregato con il citato R. decreto al comune di Rhêmes St. Georges con capoluogo e denominazione « Rhêmes », sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo. La frazione Tache, già aggregata al comune di Rhêmes, è nuovamente aggregata al comune di Introd. Al comune di Rhêmes è ripristinata la denominazione di Rhêmes St. Georges.

Art. 2.

Con successivi decreti, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari rispettivamente fra i comuni di St. Nicolas, St. Pierre e Introd ed il comune di Villeneuve e fra i comuni di Introd e Rhêmes Notre Dame con il comune di Rhêmes St. Georges, o, in caso di dissenso, i progetti compilati d'ufficio e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Villeneuve, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Villeneuve, St. Pierre, St. Nicolas e Introd; il personale già in servizio presso il comune di Rhêmes, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Rhêmes St. Georges, Rhêmes Notre Dame e Introd. Il personale stesso conserva il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta. Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione e riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici dei ricostituiti comuni di St. Pierre, St. Nicolas, Introd, Rhêmes Notre Dame e dei comuni di Villeneuve e di Rhêmes St. Georges, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(1097)

Ricostituzione dei comuni di Brissogne e Saint Marcel

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, con il quale fu disposta la aggregazione dei comuni di Brissogne e di Saint Marcel al comune di Quart;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Brissogne e di Saint Marcel, aggregati con R. decreto 27 luglio 1928, n. 2134, al comune di Quart, sono ricostituiti con le denominazioni, le circoscrizioni territoriali e i capoluoghi preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Brissogne e Saint Marcel ed il comune di Quart, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Brissogne e di Saint Marcel, nonchè del comune di Quart, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 4.

Il personale già in servizio presso il comune di Quart, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Brissogne, di Saint Marcel e di Quart, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta. Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 4 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(1098)

Ricostituzione del comune di Perloz

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 7 marzo 1929, n. 442;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Perloz, aggregato con R. decreto 7 marzo 1929, n. 442, al comune di Pont St. Martin, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Perloz e di Pont St. Martin, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Pont St. Martin, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Perloz e di Pont St. Martin, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Perloz e del comune di Pont St. Martin, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(1099)

Ricostituzione del comune di Fontainemore

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2972;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Fontainemore, aggregato con R. decreto 29 novembre 1928, n. 2972, al comune di Lillianes, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo. Al comune di Lillianes è ripristinata la denominazione di Liliane.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fontainemore e di Liliane, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Lillianes, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Fontainemore e di Liliane, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Fontainemore e del comune di Liliane, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 25 marzo 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(1100)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Alleanza Cooperativa Padovana », con sede in Padova e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Padova in data 31 gennaio 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Alleanza Cooperativa Padovana » con sede in Padova, e alla nomina del dott. Vittorio Orzali a commissario della cooperativa stessa.

(1109)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4ª mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5ª, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T. Nov. 5 % (1940) Serie A	10510	50 —	Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente.	Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro.
Id.	10511	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10512	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10513	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10514	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10515	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10516	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2785	Capitale 71.500 —	Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Saller Antonio Luigi Maria, vincolata.	Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2836	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2865	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie C	265	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	35135	Rendita 2.000 —	Rizzi Erminia di Antonio, moglie di Zorzoli *Alberto*, dom. in Milano, vincolata.	Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	109760	2.000 —	Civalleri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Jeanne* fu Giovanni, ved. Negro Antonio.	Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	95431	2.000 —	Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina).	Scolaro *Margherita*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	75370	3.865 —	Dufour Berle *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Dufour Berle *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	75373	4.365 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	799428	1.249,50	Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799429	1.249,50	Vignolo Teresa fu Gaetano, ved. di Delleplane Francesco, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	799430	1.249,50	Vignolo Violantina fu Gaetano, moglie di Basevi Gustavo, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799431	1.249,50	Vignolo Antonietta fu Gaetano, moglie di Basevi Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	521200	367,50	Schiera Bruno di Francesco, dom. a Roma.	Schiera Bruno di Francesco, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	156575	340 —	Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivelli Emma fu Pietro, ved. Ricci, dom. a Senigallia (Ancona).	Ricci Renato di Riccardo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma, con usufrutto come contro.
Id.	511334	501,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123060	1.400 —	Audino *Orientia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Audino *Maria-Gioconda*, ved. di *Vaschetti* Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	887	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Deutroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria-Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degioanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Id.	849700	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849789	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	3820	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.
Id.	160542	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	199612	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Catterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	405427	280 —	Fornaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.083,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monfreda Rosa fu Gaetano vedova Mirizio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.
Id.	104146	154 —	Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di Leone Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata.	Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1052)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 aprile 1946 - N. 92

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8596	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,70
Id. 3,50 % 1902	89,80
Id. 3 % lordo	77,20
Id. 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	86,10
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per annullamento di diplomi di abilitazione

Il Ministero della pubblica istruzione ha annullato i diplomi di abilitazione all'esercizio professionale per l'insegnamento della stenografia nei Regi Istituti e nelle Regie scuole di istruzione media: n. 171 (sistema Gabelsberger-Noè), rilasciato in data 26 giugno 1929, e n. 57 (sistemi Cima e Meschini), rilasciato in data 3 febbraio 1946, al sig. Quifadamo Michele di Angelo e di Anna Piano, nato a Terremaggiore (Foggia) il 20 marzo 1908, perchè, da accertamenti fatti dal Regio provveditorato agli studi di Napoli, il predetto presenta per l'ammissione ai relativi esami un titolo di studio falso.

(1101)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo per le manifestazioni artistiche cremonesi.

Con decreto Ministeriale 15 aprile 1946, il dott. Alfredo Puerari è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente autonomo per le manifestazioni artistiche cremonesi, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

(1106)

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente del Tessile Nazionale.

Con decreto Ministeriale 4 aprile 1946, l'ing. Alberto Scetti è stato nominato commissario straordinario dell'Ente del Tessile Nazionale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e il dott. Salvatore Cambiano è stato nominato vice commissario dell'Ente predetto.

(1107)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Senigallia (Ancona) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Senigallia (Ancona), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1087)

Autorizzazione al comune di Palestrina (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Palestrina (Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1088)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo (Trapani) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castellammare del Golfo (Trapani), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.080.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1089)

Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Cosenza è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro, 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale 1° dicembre 1945, n. 1609 - Importo del mutuo L. 3.500.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 28 marzo 1946, registro n. 3 Interno, foglio n. 234.

(1102)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove di esame nel concorso a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 31 dicembre 1945, che bandisce un concorso a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe, riservando ad un successivo provvedimento di fissare le date delle prove scritte di esame;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe, indetto col decreto sopra accennato, avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 maggio 1946, con inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 1° aprile 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1122)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 23 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 919.

Modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia . . . . . Pag. 854

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 189.

Norme riguardanti il funzionamento della Commissione per la riduzione delle spese dello Stato . . . Pag. 855

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia . . . . . Pag. 855

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane. Pag. 856

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Modifica del prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti . . . . . Pag. 856

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petina (Salerno), Chieuti (Foggia) e Mirabello Eclano (Avellino) . . . . . Pag. 856

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo) . . . Pag. 857

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Prezzi di conferimento all'ammasso del seme di canapa di produzione 1945 . . . . . Pag. 857

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Settimo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania . . . . . Pag. 858

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio della Valle di Aosta:

Ricostituzione del comune di Arnaz . . . . Pag. 858
Ricostituzione del comune di Avise . . . . Pag. 858
Ricostituzione del comune di Hône . . . . Pag. 859

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 859

Autorizzazione al comune di Trani (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 859

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 859

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 859

Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 860

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 95 DEL 23 APRILE 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio Emilia.

(920)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 919.

Modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 16 del regolamento approvato con il R. decreto 4 maggio 1922, n. 627;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento di cui al R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia:

I. — Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 2 sono modificati come segue:

« 2) dal direttore della sede provinciale di Caltanissetta dell'Istituto nazionale infortuni;

« 3) da un rappresentante dell'Ente zolfi siciliani ».

II. — L'art. 4 è modificato come segue:

« Al trattamento di previdenza di cui al presente regolamento si provvede mediante polizze di assicurazione emesse a favore di ciascun impiegato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« La forma di assicurazione che è uguale per tutti gli impiegati dovrà garantire:

« *a*) in caso di vita, alla scadenza stabilita, il pagamento di una rendita annua vitalizia;

« *b*) in caso di morte, in qualsiasi epoca, il pagamento agli aventi diritto per legge, una volta tanto, di un capitale pari a cinque annualità della rendita assicurata.

« Dovrà inoltre essere prevista la facoltà per l'impiegato di optare, alla scadenza stabilita, per una diversa combinazione di capitale e di rendita, subordinatamente al benestare della commissione di cui all'art. 2, la quale deciderà tenendo presente la composizione della famiglia dell'impiegato ».

III. — L'art. 5 è modificato come segue:

« La rendita vitalizia assicurata, normalmente decorre dal 60° anno di età per gli impiegati tecnici purchè abbiano prestato servizio nelle miniere per almeno 15 anni, e dai 65 anni di età per gli impiegati amministrativi purchè abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno 20 anni. Il servizio può anche non essere continuativo.

« Agli impiegati amministrativi che hanno la qualità di direttori amministrativi è corrisposta ai 65 anni di età una rendita uguale a quella corrisposta agli impiegati tecnici. Agli altri impiegati amministrativi la rendita sarà stabilita in misura tale che, anticipandone la decorrenza all'età di 60 anni, essa risulti uguale alla metà della rendita spettante agli impiegati tecnici ».

IV. — L'art. 7 è modificato come segue:

« Al pagamento dei premi per il trattamento di previdenza previsto nel presente regolamento si provvede:

« 1) con le somme versate all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'articolo seguente;

« 2) con una quota di concorso a carico di ciascun impiegato nella misura di un sesto del premio annuo per esso stabilito.

« I concessionari ed esercenti le miniere di zolfo sono obbligati a trattenere sullo stipendio degli impiegati detta quota di concorso e di riversarla all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« Sono esclusi dal pagamento di questa quota gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano età non inferiore ai 60 anni;

« 3) con gli altri fondi eventualmente destinati per la previdenza a favore del personale previsto nel presente regolamento ».

V. — L'art. 12 è modificato come segue:

« La commissione di cui all'art. 2 provvederà a prendere accordi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'esecuzione del presente regolamento. Le norme concordate saranno approvate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro di concerto col Ministro per il tesoro.

« Esse, fra l'altro, dovranno precisare: le modalità per la trasformazione delle polizze preesistenti e la ripartizione del fondo di riserva accantonato; la nuova tariffa di assicurazione ed i valori delle opzioni al termine del contratto; le condizioni particolari per i casi di invalidità; gli abbandoni del servizio prima del raggiungimento del numero di anni di servizio richiesti dall'art. 5, gli eventuali aumenti di rendita e di capitale alla morte per gli impiegati in servizio, di sola rendita per i già pensionati, in dipendenza di aumenti di disponibilità; le condizioni per il conto fruttifero di cui al terzo comma dell'art. 8 ».

VI. — L'art. 16 è modificato come segue:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, promuoverà la revisione delle presenti norme ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, con le norme di cui al punto V, comma primo, del presente articolo.

Art. 2.

Per tutti coloro che alla data del 1° gennaio 1911 risultavano ammessi al trattamento di previdenza di cui al regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, e per i già pensionati, semprechè abbiano rivestito la qualifica di impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo fino all'atto del pensionamento, i contratti di assicurazione in corso verranno trasformati con effetto dalla data medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La forma d'assicurazione sarà quella di cui all'articolo 4 del regolamento stesso nel testo modificato dal presente decreto per tutti coloro che al 31 dicembre 1940 non risultavano entrati in godimento della rendita; per i già pensionati a tale data, invece, il capitale alla morte sarà commisurato a 4, 3, 2, 1, annualità di rendita secondo che l'entrata in godimento della rendita sia avvenuta rispettivamente nel 1940, nel 1939, nel 1938, ovvero negli anni 1937 e precedenti.

I nuovi importi delle rendite vitalizie saranno stabiliti in base ai rapporti fissati negli articoli 5 e 10 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627.

L'ammontare delle rendite sarà determinato:

1) in base a un premio annuo complessivo iniziale pari ai tre quarti del contributo medio annuo versato all'Istituto nazionale delle assicurazioni durante il triennio 1938-1940, in base al R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 299;

2) in base ad un premio unico pari ai tre quarti del fondo di riserva accantonato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni al 31 dicembre 1940, in conformità del penultimo capoverso dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627.

Le polizze di assicurazione emesse in esecuzione del presente decreto dovranno rimanere depositate presso la Commissione di cui all'art. 2 del regolamento succitato e non potranno essere consegnate ai titolari se non in seguito a deliberazione della Commissione stessa.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 180.

Norme riguardanti il funzionamento della Commissione per la riduzione delle spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, che ha istituito una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavori della Commissione istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, prende parte, quale membro effettivo, in rappresentanza della Commissione per la riforma della pubblica amministrazione nominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1944, il presidente della sottocommissione per la riforma della burocrazia.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, è sostituito dal seguente:

« I Comitati debbono rassegnare le loro relazioni e conclusioni alla Commissione di cui all'art. 1 entro il 30 aprile 1946.

« Entro i successivi due mesi la Commissione deve proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i provvedimenti che essa ritiene necessari per la riduzione delle spese dello Stato ».

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto allo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 144. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse valori del Regno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il bando del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1942, n. 78, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, per la copertura di un posto vacante nel ruolo degli agenti di cambio presso quella Borsa valori;

Visti i pareri della Deputazione di borsa e della Commissione del listino di Venezia;

Vista la deliberazione in data 1° luglio 1944 del Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, relativa alla graduatoria del candidato risultato idoneo al concorso predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Stefano Dufour di Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1946
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 327. — GRIMALDI

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944, che scioglieva il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane e nominava commissario straordinario del Fondo stesso il commendatore dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe;

Considerato che il comm. dott. Giuseppe Vetrano cessa dal predetto incarico per aver rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. avv. Dante Crudele, direttore generale delle Dogane e imposte indirette, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane, in sostituzione del comm. dott. Giuseppe Vetrano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

(1082) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Modifica del prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 20 del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto l'art. 118 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1938, che istituisce un nuovo denaturante generale degli spiriti e ne determina il prezzo;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il prezzo del denaturante generale degli spiriti all'aumentato costo delle materie prime e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Il prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti, di cui al decreto Ministeriale 5 ottobre 1938, è fissato in L. 220 per ogni litro per le spedizioni e consegne effettuate dal Laboratorio denaturanti a partire dal 15 novembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petina (Salerno), Chieuti (Foggia) e Mirabello Eclano (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il sig. Antonio Rossi fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petina (Salerno);

Il sig. Nicola Mancini di Lorenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia);

Il prof. Riccardo D'Assisi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mirabello Eclano (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sac. Giovanni Di Maggio di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Prezzi di conferimento all'ammasso del seme di canapa di produzione 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, relativo ai prezzi di conferimento della canapa macerata e di quella in bacchetta verde di produzione 1945;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle sementi di canapa produzione 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di conferimento delle sementi di canapa del raccolto 1945;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di conferimento all'ammasso del seme di canapa di produzione 1945, per le varietà sotto indicate, sono stabiliti come segue:

a) L. 10.000 al quintale per la varietà « Nostrana », con il minimo di germinabilità dell'85 % e con il 98 % di purezza;

b) L. 11.000 al quintale per la varietà « Carmagnola », con il minimo di germinabilità dell'80 % e con il 98 % di purezza;

c) L. 11.000 al quintale per la varietà « Eletta nostrana », con il minimo di germinabilità dell'85 % e con il 98 % di purezza.

I prezzi di cui sopra - che si riferiscono a prodotto reso franco magazzino ammasso, tela da rendere all'atto stesso del conferimento - dovranno essere aumentati o diminuiti di L. 30 al quintale, rispettivamente per ogni grado, in più o in meno, di germinabilità rispetto alle percentuali base sopra indicate di ciascuna varietà, fermo in ogni caso il principio di non accettare come semente quella la cui germinabilità sia inferiore al 75 % se di varietà « Carmagnola » e all'80 % se di varietà « Nostrana » o « Eletta nostrana ».

Art. 2.

I prezzi di cessione dall'ammasso ai canapicoltori del seme atto alla semina, saranno quelli di conferimento su riportati, maggiorati del 15 % a copertura delle spese di gestione, per prodotto franco piede magazzino, tela a rendere.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1092)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Settimo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i Regi decreti 26 marzo 1922; 24 gennaio 1926; 10 luglio 1930; 2 agosto 1938 e 7 agosto 1936, con i quali furono approvati, rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1945, numero 2186, con cui è stata disposta la pubblicazione dello schema di un sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto lo schema di un settimo elenco suppletivo concernente l'iscrizione tra le acque pubbliche del pozzo Arcifa Grazia non comprese nei precedenti elenchi, compilate e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: BRUNO

Schema per il 7° elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzo Arcifa Grazia fu Giuseppe vedova Marletta, portata presunta litri 25	Contrada Petraro	Territorio di Belpasso	Tutte le acque che si estraggono dal pozzo

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: BRUNO

(1071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ricostituzione del comune di Arnaz

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1680;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Arnaz, aggregato con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1680, al comune di Verrès, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Arnaz e di Verrès, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Verrès, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Arnaz e di Verrès, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Arnaz e del comune di Verrès, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

(1093) *Il presidente*: FEDERICO CHABOD

Ricostituzione del comune di Avise

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 542;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Avise, aggregato con R. decreto 1° marzo 1928, n. 542, al comune di Arvier, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Avise e di Arvier, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Arvier, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Avise e di Arvier, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Avise e del comune di Arvier, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(1094)

Ricostituzione del comune di Hône

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1204;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Hône, aggregato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1204, al comune di Bard, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Hône e di Bard, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Bard, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Hône e di Bard, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Hône e del comune di Bard, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

(1095) *Il presidente*: FEDERICO CHABOD

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castiglione di Sicilia (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 840.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1084)

Autorizzazione al comune di Trani (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Trani (Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1085)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Santeramo in Colle (Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1086)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale del 5 aprile 1946 registrato alla Corte dei conti il 13 stesso mese:

Il dott. Triolo Antonino di Giuseppe, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Favignana, distretto notarile di Trapani, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(1123)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	146575	230 —	Pagan Ruggero fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Ruggero fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan*, dom. a Venezia, con usufrutto come contro.
Id.	146667	230 —	Pagan Mario fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Mario fu Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come contro.
Rendita mista 3,50 %	5656	70 —	Aurame *Emanuele* fu Santino, dom. a Zuccarello (Genova).	Aurame *Eugenio Emanuele* fu Santino, domiciliato a Zuccarello (Genova).
Id.	5657	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	443265	843,50	Damiani Walter fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno Lomellina (Pavia).	Damiani Walter fu *Pietro Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* od *Annetta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno (Pavia).
Id.	443266	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443267	1890 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	6005	1185 —	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie di Rivalta Antonio, dom. a Firenze (con vincolo dotale).	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie *giudizialmente separata* di Rivalta Antonio, domiciliata a Firenze (vincolo dotale).
P. R. 3,50 % (1934)	497398	350 —	*Pisciotti Carmela* fu Michele, moglie di Salvatore Di Palma fu Giovanni, dom. in Pagani (Salerno), con vincolo dotale.	*Pisciotta Maria Carmela* fu Michele ecc. come contro.
Id.	344498	150,50	Magrassi *Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.	Magrassi *Maria Domenica Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Paolo Carlo Oreste* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	600623	490 —	Caprara Antonia di Guglielmo, moglie di Della Rocca Antonio di Nicola, dom. a Perugia, vincolata per dote, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore dei coniugi Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Sveva* fu Luigi, dom. a Perugia.	Come contro, con usufrutto a favore di Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Cornelia - Sveva - Chiara* fu Luigi, dom. a Perugia.
Red. 3,50 % (1934)	108702	490 —	Caprara Giovanna di Guglielmo, ved. di Bellingeri Arnaldo, dom. a Bologna, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(423)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 176.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati . . . . . Pag. 845

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 177.
Aumento delle tariffe telefoniche interurbane . Pag. 847

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 178.
Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1945-46. Pag. 847

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 179.
Sede provvisoria in Padova del Tribunale militare territoriale di guerra istituito presso il Comando militare territoriale di Udine . . . . . Pag. 848

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Ricostituzione degli archivi degli Uffici giudiziari di Brindisi e sospensione del corso dei termini processuali nel comune di Brindisi . . . . . Pag. 848

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 50 del 1° aprile 1946, riguardante i prezzi del sapone da toletta, del sapone neutro, del cemento e leganti idraulici, del fibrocemento, dei pneumatici e del perfosfato minerale . Pag. 848

Riassunto del provvedimento prezzi n. 51 del 10 aprile 1946, riguardante il prezzo del coke officine gas, del vetro e degli anticrittogamici . . . . . Pag. 852

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 852

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 176.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;

Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle indennità di trasferta, dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della tassa erariale del 10 per cento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del 15 per cento per le rimanenti spese, non vengono a conseguire annualmente, quelli delle preture e di tribunali L. 28.522 e quelli delle corti d'appello e della Cassazione L. 29.512, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle preture e ai tribunali a L. 29.512 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 31.294 dopo il secondo, a L. 33.274 dopo il terzo, a L. 35.056 dopo il quarto e a L. 36.610 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle corti a L. 31.294 dopo il primo quadriennio, a L. 33.274 dopo il secondo, a L. 35.056 dopo il terzo, a L. 36.610 dopo il quarto e a L. 38.818 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Art. 2.

Tutti i diritti, compresi quelli di accesso e le indennità di trasferta stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e penale secondo le norme in vigore al 30 settembre 1945, sono aumentati del 60 per cento.

Tuttavia quando la notificazione degli atti in materia civile è eseguita a mezzo di commesso, l'aumento dei diritti di accesso e delle indennità di trasferta, anticipati dalle parti, è del 150 per cento. Gli otto quindicesimi di tale aumento devono essere dagli ufficiali giudiziari corrisposti al commesso a titolo di rimborso spese.

Art. 3.

Quando l'ammontare dei proventi, al netto delle indennità, dei diritti, delle spese e della tassa di cui all'art. 1, superi la somma di L. 60.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma ma che non superi le L. 90.000 ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 90.000.

Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari, sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente, devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento delle somme che eccedono le L. 5000 ma che non superino le L. 7500 ed il 70 per cento delle somme che eccedono le L. 7500.

Ai fini dei versamenti di cui sopra, le somme previste dal 1° comma del presente articolo sono elevate, per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione, rispettivamente a L. 72.000 ed a L. 108.000, e le somme previste dal secondo comma, rispettivamente a L. 6000 ed a L. 9000.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e nel R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, e successive modificazioni, in quanto compatibili col presente decreto.

Art. 4.

Sono concesse agli ufficiali giudiziari l'indennità mensile di carovita e le relative quote complementari secondo le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

L'assegno temporaneo di guerra di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, è soppresso.

Art. 5.

Gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti l'attuale retribuzione mensile a loro carico, e, salvo rimborso da parte dell'Erario, la sola indennità mensile di carovita secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ridotta del dieci per cento.

In nessun caso la retribuzione di cui alla prima parte del comma precedente può essere inferiore alle L. 850 mensili.

Art. 6.

Il pagamento della indennità di carovita e delle relative quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio agli ufficiali giudiziari con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, la nomina di nuovi commessi, anche se in sostituzione di commessi revocati, dimessisi o deceduti, non ha effetto sino quando non sia approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 8.

Le disposizioni relative all'indennità di carovita e alle quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 140. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 177.

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1928, 29 aprile 1934 e 21 novembre 1938, sulle tariffe telefoniche;
Visto e richiamato l'art. 46 (1° comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella misura seguente:

sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km.												L.	12
oltre	50	km.	fino a	100	km.	.	.	.	.	.	»		24
»	100	»	»	200	»	.	.	.	.	.	»		42
»	200	»	»	400	»	.	.	.	.	.	»		54
»	400	»	»	600	»	.	.	.	.	.	»		66
»	600	»	»	800	»	.	.	.	.	.	»		78
»	800	»	»	1000	»	.	.	.	.	.	»		96
»	1000	»	.	.	.	.	.	.	.	.	»		108

Art. 2.

Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa di L. 150.

Art. 3.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici, impegnanti linea telefonica urbana è la seguente:
per ogni conversazione fino a 5 minuti:

sulle linee di non oltre 3 km.	.	.	.	,	L.	4
»	»	oltre i 3 km.	.	.	.	.	.	.	»	8

Tali tariffe si applicano anche agli apparecchi a prepagamento.

Art. 4.

La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione è stabilita in L. 4.

Su tale sovratassa una aliquota di L. 1 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio.

Art. 5.

I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa annua di L. 2700.

Art. 6.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 16 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 7.

La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltrechè alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa di L. 4 per ogni telegramma di 12 parole e di L. 2 per ogni serie successiva di 12 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico.

Art. 8.

Nelle località in cui, non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 3 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica, quando detto servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.

Art. 9.

Sono abrogati: il decreto Ministeriale 29 aprile 1934 riguardante le tariffe telefoniche per la provincia di Grosseto, il decreto Ministeriale 21 novembre 1938 riguardante il traffico telefonico Roma-Lido e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 178.

Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000, per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, al rinnovo dei mobili degli uffici giudiziari danneggiati dalla guerra aventi sede nei comuni che non possono provvedervi con propri mezzi.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 142. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 179.

Sede provvisoria in Padova del Tribunale militare territoriale di guerra istituito presso il Comando militare territoriale di Udine.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;
Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di guerra istituito, ai termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881, presso il Comando militare territoriale di Udine, ha, fino a nuova disposizione, sede in Padova.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 141. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Ricostituzione degli archivi degli Uffici giudiziari di Brindisi e sospensione del corso dei termini processuali nel comune di Brindisi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli Uffici giudiziari di Brindisi distrutti a seguito di incendio.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'Ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli Uffici giudiziari di Brindisi si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il corso dei termini processuali che fossero per scadere dall'8 aprile 1946 all'8 agosto 1946 è sospeso nel comune di Brindisi fino a tutto il giorno 8 agosto predetto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1118) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 50 del 1° aprile 1946, riguardante i prezzi del sapone da toletta, del sapone neutro, del cemento e leganti idraulici, del fibrocemento, dei pneumatici e del perfosfato minerale.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 50 del 1° aprile c. a. ha disposto quanto appresso:

I. - SAPONE DA TOLETTA CON IL 43-47 % DI ACIDI GRASSI.

Nelle Provincie passate all'amministrazione del Governo italiano prima del 31 dicembre 1945, il prezzo di vendita dal produttore del sapone da toletta con 43-47 % di acidi grassi viene stabilito in L. 13.500 al q.le compreso imballaggio per merce resa su mezzo di trasporto franco fabbrica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. - SAPONE NEUTRO PER NEONATI E SAPONE NEUTRO MEDICINALE.

Nelle Provincie passate all'amministrazione del Governo italiano prima del 31 dicembre scorso, il prezzo di vendita dal produttore del sapone neutro per neonati e del sapone neutro medicinale con contenuto minimo del 75 % di acidi grassi è stabilito in L. 28 al pezzo di gr. 100, compresi imballaggi, per merce resa su mezzo di trasporto franco fabbrica.

3. - CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI.

Per le Provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e delle Tre Venezie passate all'amministrazione del Governo italiano, i prezzi massimi dei leganti e delle calci idrauliche, per merce nuda, resa su mezzo di trasporto, franco stabilimento produttore, vengono fissati come appresso:

a) *leganti normali*:

cemento tipo 680	L.	449 al q.le
cemento tipo 500	»	374 » »
agglomerante cementizio 350	»	316 » »

b) *leganti speciali*:

agglomerante bianco Alzano	»	398 » »
cemento bianco Vittoria	»	697 » »
cemento bianco Carso	»	888 » »
cemento bianco Duralbo	»	1.045 » »
cemento alluminoso	»	1.176 » »
agglomerante a rapida presa	»	398 » »

c) *calci*:

calce idraulica	»	222 » »
calce eminentemente idraulica	»	257 » »

4. - FIBROCEMENTO.

Il prezzo massimo del fibrocemento (Eternit - Salonit - Fibronit e simili) in lastra di spessore di 5 mm. è fissato in L. 220 al mq.

I prezzi di vendita degli altri articoli in fibrocemento non potranno superare i livelli risultanti in stretta relazione all'aumento consentito per la lastra base.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda resa su mezzo di trasporto franco stabilimento produttore.

5. - PNEUMATICI.

I prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici in tutto il territorio passato all'amministrazione del Governo italiano, sono stabiliti come risulta nei prospetti che seguono per merce resa franco fabbrica.

I prezzi sono comprensivi di ogni compenso per i distributori.

Pneumatici per autovetture

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
4.00 – 15	N	3.522	597
4.00 – 15	Art.	3.747	597
4.50 – 16	N	4.650	829
5.00 – 15	N	4.683	829
5.00 – 15	Art.	4.905	829
5.00 – 16	N	4.875	847
5.00 – 16	Art.	5.100	847
5.00 – 18	N	6.171	935
5.25 – 16	N	5.817	847
5.25 – 16	Art.	6.102	847
5.50 – 15	N	6.030	947
5.50 – 15	Art.	6.306	947
5.50 – 16	N	6.141	947
6.00 – 16	N	8.289	947
6.00 – 16	Art.	8.652	947
6.00 – 16	S	8.889	947
6.00 – 16	Neve	8.652	947
6.25 – 16	N	9.615	947
6.50 – 16	N	10.113	1.019
6.50 – 16	Art.	10.584	1.019
7.00 – 16	N	10.704	1.019
7.50 – 15	N	11.262	1.393
7.50 – 16	N	12.096	1.444
8.25 – 16	N	22.563	1.922
130 × 40	N	4.620	847
130 × 40	Art.	4.953	847
130 × 40	Neve	4.953	847
140 × 40	N	5.700	947
140 × 40	Art.	6.024	947
140 × 40	SS	6.171	947
140 × 40	Neve	6.024	947
150 × 40	N	7.485	947
150 × 40	Neve	7.878	947
160 × 40	N	9.183	1.019
160 × 40	S	9.693	1.019
160 × 40	Neve	9.693	1.019
180 × 40	N	10.950	1.072
145 × 400	N	4.767	847
155 × 400	N	6.042	872
155 × 400	S	6.516	872
165 × 400	N	7.437	872
165 × 400	S	7.908	872
165 × 400	Neve	7.860	872
185 × 800	N	8.487	944
4.00 – 8	N	2.697	547
4.00 – 17	N	4.209	663
4.00 – 18	N	4.698	692
4.25 – 17	N	4.806	663
4.25 – 17	Art.	5.100	663
4.25 – 17	S	5.103	663
4.25 – 17	Neve	5.100	663
4.50 – 17	N	5.298	663
4.50 – 17	Art.	5.700	663
4.50 – 18	N	5.355	763
4.50 – 19	N	5.679	763 c. p. 821 c. c.
4.50 – 20	N	6.456	853 c. p. 853 c. c.
4.50 – 21	N	6.798	853 c. p.
4.50 – 21	S	7.104	853
4.75 – 17	N	6.828	853 c. c.
4.75 – 18	N	7.308	853 c. p. 935 c. c.
4.75 – 19	N	7.653	853 c. p. 955 c. c.
4.75 – 19	S	7.917	853 c. p. 955 c. c.
4.75 – 20	N	8.004	853 c. p. 981 c. c.
26 × 5.00	N	6.828	847 c. c.
26 × 5.00	Art.	7.191	847 c. c.
5.00 – 17	N	7.515	853 c. c.
5.00 – 18	N	7.878	853 c. p. 935 c. c.
5.00 – 19	N	8.289	955 c. c.
5.00 – 20	N	8.622	919 c. p. 981 c. c.
5.00 – 21	N	9.093	947 c. p. 1.019 c. c.
5.25 – 17	N	7.947	853 c. c.
5.25 – 17	Art.	8.379	853 c. c.
5.25 – 18	N	8.514	853 c. p. 935 c. c.
5.25 – 19	N	8.721	853 c. p. 955 c. c.
5.25 – 20	N	9.153	919 c. p. 981 c. c.

c. p. = cerchio piatto.
c. c. = cerchio canale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
5.25 - 21	N	9.663	947 c. p.
5.50 - 17	N	8.622	1.019 c. c.
5.50 - 17	Art.	8.721	1.076 c. c.
5.50 - 17	S	9.057	944 c. p.
5.50 - 18	N	9.360	1.076 c. c.
5.50 - 18	Art.	9.888	1.044 c. p.
5.50 - 18	Neve	9.888	1.235 c. c.
5.50 - 19	N	10.005	1.044 c. p.
5.50 - 20	N	10.389	1.235 c. c.
6.00 - 17	N	10.359	1.076 c. p.
6.00 - 18	N	11.469	1.267 c. c.
6.00 - 18	Art.	12.243	1.164 c. p.
6.00 - 19	N	11.901	1.348 c. c.
6.00 - 20	N	12.568	1.076 c. c.
6.00 - 21	N	13.017	944 c. p.
6.50 - 17	N	11.793	1.044 c. p.
6.50 - 18	N	13.068	1.235 c. c.
6.50 - 19	N	13.245	1.044 c. p.
6.50 - 20	N	13.587	1.235 c. c.
7.00 - 17	N	13.245	1.076 c. c.
7.00 - 18	N	13.587	1.267 c. c.
7.00 - 18	Art.	14.214	1.164 c. p.
7.00 - 19	N	14.391	1.348 c. c.
7.00 - 20	N	14.892	1.164 c. p.
7.00 - 21	N	15.000	1.412 c. c.
7.50 - 17	N	19.620	1.201 c. c.
7.50 - 18	N	19.866	1.201 c. p.
12 × 45	N	5.562	821
13 × 45	NN	6.069	1.053
14 × 40	N	5.877	847
14 × 40	Art.	6.456	847
14 × 45	N	7.809	1.053
14 × 45	Art.	7.917	1.053
14 × 45	S	7.917	1.053
14 × 45	Neve	7.917	1.053
14 × 50	N	8.379	1.119
15 × 45	N	8.868	1.053
15 × 45	Art.	9.369	1.053
15 × 45	S	9.468	1.053
15 × 50	N	10.113	1.119
16 × 45	N	11.322	1.164
16 × 45	Art.	11.901	1.164
16 × 50	N	11.979	1.266
17 × 50	N	12.894	1.657
720 × 120	N	6.082	707
730 × 130	NN	6.261	955
740 × 140	NN	6.688	955
780 × 150	N	8.967	1.022
820 × 120	N	8.655	1.170
835 × 135	N	12.333	1.170

Pneumatici per autoveicoli industriali

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
170 - 20	N	18.396	1.856
170 - 20	C	18.399	1.856
170 - 20	U	20.289	1.856
170 - 20	Neve	20.289	1.856
190 - 20	N	20.562	1.870
190 - 20	Stop	21.879	1.870
190 - 20	U	24.831	1.870
190 - 20	Neve	23.610	1.870
190 - 20	ZZ	23.967	1.870
200 - 18	N	24.324	2.398
200 - 20	N	26.118	2.418
210 - 20 8 t.	N	27.501	2.418
210 - 20	Stop	27.504	2.418
210 - 20	U	32.214	2.418
210 - 20	Neve	30.240	2.418
210 - 20	ZZ	31.323	2.418
210 - 20 10 t.	N	29.553	2.418
210 - 20 10 t.	Art.	30.219	2.418
230 - 18	N	27.858	2.647
230 - 20	N	29.778	3.099
230 - 20	Stop	32.781	3.099
230 - 20	U	35.715	3.099
230 - 20	Neve	34.839	3.099
230 - 20	ZZ	36.054	3.099
250 - 20	N	38.583	3.099
270 - 20	N	47.283	3.756
270 - 22	N	50.733	3.856
4.00 - 15 Trasp.	N	3.912	597
5.50 - 15 »	NN	6.960	1.068
5.50 - 15 » ot.	N	8.607	947
			1.019 c. p.
6.00 - 16 »	N	8.805	947
6.00 - 18 »	NN	11.964	1.326
6.00 - 20 »	NN	12.726	1.438
6.50 - 16 »	N	11.691	1.019
			1.142 c. p.
6.50 - 20 »	N	16.365	1.856
6.50 - 20 »	Art.	17.982	1.856
7.00 - 18 »	N	—	1.741
7.00 - 20 »	N	18.690	1.856
7.00 - 20 »	Art.	20.589	1.856
7.50 - 20 »	N	23.793	1.870
7.50 - 20 »	Art.	26.346	1.870
8.25 - 18	N	29.448	2.398
8.25 - 20	N	31.263	2.418
8.25 - 20	Art.	33.399	2.418
8.25 - 22	N	34.698	2.647
9.00 - 18	NN	33.597	2.647
9.00 - 20	N	36.015	3.099
9.00 - 20	Art.	38.619	3.099
9.00 - 22	N	39.627	3.262
9.00 - 24	Art.	42.399	3.631
9.75 - 18	N	40.821	2.647
9.75 - 20	N	43.161	3.099
9.75 - 20	Art.	47.490	3.099
9.75 - 22	N	48.120	3.262
9.75 - 24	N	50.949	3.631
9.75 - 24	Art.	55.212	3.631
9.75 - 24 L	N	41.817	3.631
9.75 - 24 LR	NN	48.297	3.631
10.50 - 20	N	53.367	3.756
10.50 - 20	Art.	57.975	3.756
10.50 - 22	N	57.204	4.388
10.50 - 24	NN	58.116	5.116
11.25 - 20	NN	65.217	4.085
11.25 - 24	N	70.410	5.429
11.25 - 24	Art.	73.458	5.429
11.25 - 24 L	N	53.367	5.429
11.25 - 24 Trattore agrico o	Art.	49.623	6.245
11.25 - 24 Trattore stradale	Art.	51.939	6.245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camere con valvola
11.25 - 30	N	71.568	10.097
12.00 - 20	N	74.127	5.429
12.75 - 20	N	76.617	5.630
12.75 - 24 L	N	79.422	16.723
12.75 - 32 L	N	99.033	19.364
16 × 50	C	11.955	1.266
17 × 50	N	12.804	1.057
23 × 5	N	12.285	1.521
30 × 5	N	14.994	1.606
30 × 5	Art.	15.753	1.606
25 × 6	N	16.554	1.886
32 × 6	N	21.222	1.890
32 × 6	Art.	23.310	1.890
32 × 6	Y	24.204	1.958
30 × 6	N	24.492	2.202
32 × 6 ½	N	25.059	1.896
32 × 7	N	26.532	2.398
34 × 7	N	28.752	2.585
34 × 7	Art.	32.439	2.585
34 × 7	Y	34.482	2.585
36 × 7	N	32.139	2.647
38 × 7	N	32.769	2.815
38 × 7	Art.	35.628	2.815
36 × 8	N	37.557	2.982
36 × 8	Art.	41.148	2.982
38 × 8	N	40.641	3.047
40 × 8	N	43.800	3.411
40 × 8	Art.	50.178	3.411
38 × 9	N	53.385	3.827
42 × 9	N	61.890	4.336
42 × 9	Art.	66.675	4.336
50 × 9 L	N	66.855	7.711
50 × 9 L	Art.	93.783	7.711
44 × 10	N	72.000	5.568

Pneumatici per motocicli

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camere con valvola
2.375 - 21	Se.	2.760	424
2.50 - 19	Se.	2.466	529
2.75 - 19	Se.	2.706	586
2.75 - 21	Se.	2.871	561
3.00 - 19	Se.	2.604	595
3.00 - 20	Se.	3.399	655
3.00 - 21	Se.	3.447	655
3.25 - 19	Se.	3.163	595
3.25 - 20	Se.	3.513	655
3.50 - 19	Se.	3.324	596
3.50 - 19	Art.	4.335	596
4.00 - 18	Se.	3.672	629
4.00 - 19	Se.	3.870	655
27 × 2,75	Norm.	2.589	527
25 × 3	Norm.	2.325	478
25 × 3,85	»	3.147	655
27 × 3,85	»	3.618	655
24 × 2	»	1.683	309
24 × 2 ¼	»	2.127	323
26 × 2 ¼	»	2.268	343
650 × 65	»	2.514	407
26 × 2 ½ × 2 ¼	»	2.703	372
26 × 3	»	3.033	527
28 × 3	»	3.807	547
3.00 - 19	Freccia	3.463	595
3.50 - 19	»	4.335	655
4.00 - 19	»	5.031	655

Pneumatici per biciclette

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camere senza valvola
a bordi metallici:			
14 × 1 ¼	Norm.	310	93
18 × 1 ¼	»	341	96
20 × 1 ¼	»	336	102
22 × 1 ¼	»	340	107
24 × 1 ⅜	»	358	113
26 × 1 ⅜	»	358	113
26 × 1 ⅜	Ul. legg.	583	150
26 × 1 ½	Norm.	358	113
26 × 1 ½	Ul. legg.	583	150
26 × 1 ¾	Norm.	358	113
28 × 1 ⅜	»	369	113
28 × 1 ⅜	Ul. legg.	603	150
28 × 1 ⅜ × 1 ¼	Norm.	369	113
28 × 1 ⅜ × 1 ¼	Ul. legg.	603	150
28 × 1 ⅜ × 1 ⅜	Norm.	369	113
28 × 1 ⅜ × 1 ⅜	Ul. legg.	603	150
28 × 1 ⅜ × 1 ½	Norm.	369	113
28 × 1 ⅜ × 1 ½	Ul. legg.	603	150
28 × 1 ⅜ × 1 ⅝	Norm.	401	113
28 × 1 ½	»	401	113
28 × 1 ⅝	»	401	113
a tallone:			
26 × 1 ½	Norm.	467	113
26 × 1 ½ × 2	»	537	182
28 × 1 ⅜	»	467	113
28 × 1 ⅜	Mont.	493	113
28 × 1 ½	Norm.	493	113
28 × 1 ½	Mont.	511	113
28 × 1 ¾	Norm.	511	113
Superflex:			
26 × 1 ½ × 1 ⅜	Ballon	511	152
	Norm.	511	146
	Biposto	581	146
	Ul. legg.	847	161
26 × 1 ½ × 1 ¾	Norm.	537	152
	Biposto	603	152
26 × 1 ½ × 2	Norm.	588	182
26 × 1 ¾	»	537	152
26 × 2	»	657	182
per ciclomotore a cerchiotti:			
24 × 2 ¼	Norm.	961	285
26 × 1 ¾	»	814	275
26 × 2	»	756	275
26 × 2,25	»	854	345
per ciclomotore a tallone:			
26 × 1 ¾		1.048	275
per furgoncino - a cerchiotti:			
26 × 1 ¾	Norm.	614	152
26 × 1 ¾	Rinf.	673	275
24 × 1 ¾	Rinf.	661	192
26 × 1 ¾ × 2	Norm.	673	183
per furgoncino a tallone:			
26 × 2	Rinf.	1.315	275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6. - PERFOSFATO MINERALE.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 31 del 7 novembre 1945, si comunica che il prezzo del perfosfato minerale per le vendite dal produttore è stato fissato in L. 42 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce insaccata franco fabbrica, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio.

Il nuovo prezzo si applica al prodotto ottenuto con fosfato importato a costo maggiore.

Di conseguenza nelle provincie della Sicilia e della Sardegna, dove non vi sono stati arrivi di fosfato a nuovo prezzo, le quotazioni del perfosfato restano per ora immutate ai limiti precedentemente autorizzati.

Nelle altre Provincie, dove non è possibile distinguere la vecchia dalla nuova produzione, i produttori sono tenuti a versare al Ministero del tesoro la differenza di prezzo per i quantitativi di perfosfato venduti al nuovo prezzo, pur essendo stati fabbricati con fosfato da essi ritirato al vecchio prezzo.

(1066)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 51 del 10 aprile 1946, riguardante il prezzo del coke officine gas, del vetro e degli anticrittogamici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 51 del 10 aprile c. a., ha stabilito quanto appresso:

1. - COKE OFFICINE GAS.

I prezzi di vendita del coke prodotto dalle officine gas franco stabilimento su mezzo di trasporto, a decorrere dalle consegne effettuate dal 10 corr. in poi, sono stabiliti come appresso per le officine gas situate nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e delle Tre Venezie, restituite all'amministrazione del Governo italiano:

coke in pezzatura da 10 mm. in su:
per le officine di Genova e Savona . L. 8.500 alla tonn.
per le altre officine . . . . » 8.800 » »
coke minuto (0-10):
per le officine di Genova e Savona . » 5.400 » »
per le altre officine . . . . » 5.500 » »

limite di umidità: 6 % coke in pezzatura e 10 % coke minuto.

In relazione ai nuovi prezzi del coke, i Comitati provinciali procederanno al riesame delle tariffe del gas.

2. - VETRO (lucido meccanico).

Con decorrenza dalla data della presente circolare i prezzi di vendita dal produttore delle lastre di vetro semplice e semidoppio e del mezzo cristallo, imballo compreso, franco stazione destino ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, sono fissati come segue:

vetro semplice - mm. 1,6/1,9 misure libere L. 270 al mq.
vetro semidoppio - mm. 2,7/3,2 . . . » 435 » »

Per le misure fisse è consentito l'aumento del 10 %, che non si applica però alle misure fisse fino a cm. 84.

Per lo scarto di serra, nelle normali misure 31 x 39 e 34 x 39 i prezzi base previsti per le misure libere sono ridotti del 15 %;

mezzo cristallo:
mm. 4/4,5 fino a mq. 0,21 . . . L. 920 al mq.
da mq. 0,22 a mq. 0,66 . . . » 1.000 » »
da mq. 0,67 a mq. 1,41 . . . » 1.135 » »
da mq. 1,42 a mq. 2,31 . . . » 1.215 » »
mm. 5/6 fino a mq. 0,21 . . . » 1.025 » »
da mq. 0,22 a mq. 0,66 . . . » 1.140 » »
da mq. 0,67 a mq. 1,41 . . . » 1.350 » »
da mq. 1,42 a mq. 2,31 . . . » 1.435 » »
da mq. 2,32 a mq. 4,65 . . . » 1.565 » »
oltre mq. 4,65 . . . . . » 1.725 » »

Per le misure fisse è consentito l'aumento del 10 %.

Le lastre sono fornite in misure basate sul sistema metrico decimale di tre in tre cm.; il contenuto delle casse è di circa 30 mq. di lastre per il vetro semplice e semidoppio e di circa 35-40 mq. di lastre per il mezzo cristallo.

La merce viene resa franco destino per quantitativi di almeno mq. 2500 riferiti al semplice spessore.

Per le destinazioni in Sardegna di quantitativi non inferiori al limite sopra stabilito, la merce viene resa franco bordo al porto più prossimo alla fabbrica spedirtice ed il compratore ha diritto ad un abbuono sul prezzo di L. 15 al mq. per contributo alla spesa del nolo marittimo.

Nelle vendite di quantitativi inferiori al minimo sopra indicato, i prezzi come sopra stabiliti si intendono per merce resa franco fabbrica spedirtice.

I suddetti prezzi si applicano ai vetri ottenuti con la produzione meccanica; per i vetri a soffio i prezzi potranno essere liberamente stabiliti fra venditore e compratore.

3. - ANTICRITTOGAMICI.

Le disposizioni contenute nella circolare n. 42 del 7 marzo c. a. vengono integrate come segue:

a) *Ossicloruro di rame titolo* 17 %. — Il prezzo di vendita dal produttore dell'ossicloruro di rame (titolo 17 %) per la corrente campagna è fissato in L. 4.300 al q.le per merce insaccata resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio e per qualsiasi quantitativo.

b) *Solfato di rame titolo* 98-99 %. — In relazione al provvedimento di sblocco degli anticrittogamici, viene ripristinata la scala dei sovraprezzi sul solfato di rame, lasciando invariato il prezzo di L. 5000 al q.le per gli acquirenti che impegnino almeno 5000 q.li di solfato di rame da ritirare nel corso della campagna 1945-46.

La scala dei sovraprezzi è stabilita come appresso:
L. 0,40 al kg. per quantitativi da q.li 2500 a q.li 4999;
L. 0,80 al kg. per quantitativi da q.li 1000 a q.li 2499;
L. 1,20 al kg. per quantitativi da q.li 500 a q.li 999;
L. 1,60 al kg. per quantitativi da q.li 50 a q.li 499;
L. 2,00 al kg. per quantitativi inferiori al q.li 50.

(1067)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 aprile 1946 - N. 91

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,50
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	77,30
Id. 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	86,075
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 20 aprile 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 174.
Costituzione dell'Ente per la lotta antianofelica in Sardegna . . . . . Pag. 838

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 175.
Scioglimento dell'Unione nazionale protezione antiaerea. Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari . . . . . Pag. 840

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1946.
Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), in Canosa di Puglia (Bari), in Villacidro e Serramanna (Cagliari) . . . . Pag. 840

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina del sig. Buffa Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . Pag. 840

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina del sig. Rosa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . Pag. 841

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina del sig. dott. Marchisio Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 841

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Nomina del sig. Levi Edoardo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . Pag. 841

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Norme sulla cessione delle valute estere allo Stato. Pag. 841

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. Pag. 844

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «Villaggio dei Giornalisti», con sede in Torino. Pag. 844

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 844

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 93 DEL 20 APRILE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 95ª estrazione del novembre 1945.

(1091)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 174.

Costituzione dell'Ente per la lotta antianofelica in Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Cagliari, un ente di diritto pubblico denominato « Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna ».

L'Ente predetto è posto sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

L'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna ha per scopo la eliminazione degli anofeli da tutto il territorio della Sardegna.

Esso provvede, inoltre:

a) a condurre indagini sull'andamento dell'anofelismo locale;

b) a dare parere sui progetti di lavori inerenti ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

c) a segnalare alle autorità sanitarie tutti gli inconvenienti igienici che possono mantenere od aggravare l'endemia;

d) a promuovere da parte delle autorità sanitarie locali il coordinamento delle attività di altri istituti od enti che presentino interesse per la lotta antianofelica con l'azione da esso svolta;

e) ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari, in armonia alle vigenti disposizioni di legge, per assicurare l'esecuzione e l'attuazione dei lavori di eliminazione degli anofeli.

E' in facoltà dell'Ente di sostituirsi, in tutto od in parte, nell'esplicazione delle sue attività, a quella di altri enti od istituti locali che abbiano finalità analoghe.

Art. 3.

L'Ente provvede al conseguimento dei propri fini:

1) con un contributo di L. 300.000.000, da prelevarsi sul fondo assistenza e ricostruzione dell'U.N.R.R.A.;

2) con il materiale concesso per tale scopo dall'U.N.R.R.A.;

3) con altri eventuali sussidi e contributi di enti interessati alla lotta antimalarica.

Art. 4.

L'Ente è retto da un sovraintendente scelto tra gli esperti nella lotta antianofelica integrale, nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito al riguardo il rappresentante per il Mediterraneo della Fondazione Rockefeller.

Nelle stesse forme può essere nominato un vice sovraintendente.

Il sovraintendente ed il vice sovraintendente possono essere anche cittadini stranieri.

Art. 5.

Il sovraintendente ha la rappresentanza legale dell'Ente e lo amministra; adotta i provvedimenti concernenti gli impiegati e i salariati; stipula convenzioni con enti pubblici e privati; formula i regolamenti di amministrazione, i regolamenti del personale ed i regolamenti di servizio; ed in genere provvede a tutti gli affari che interessano l'Ente.

Sono soggetti all'approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i conti ed i bilanci dell'Ente, nonchè i regolamenti indicati nel comma precedente.

Il sovraintendente in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal vice sovraintendente.

Art. 6.

Il sovraintendente dell'Ente è assistito da una Commissione composta dei seguenti membri:

un membro designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

un membro designato dal Ministero del tesoro;

un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un membro designato dal Ministero dei lavori pubblici;

un membro designato dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

un membro designato dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.;

un membro designato dall'Alto Commissariato della Sardegna;

un rappresentante dei Consorzi di bonifica della Sardegna;

il medico provinciale di Cagliari;

il medico provinciale di Sassari;

il medico provinciale di Nuoro;

il direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Cagliari;

l'ingegnere capo del Genio civile di Cagliari.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei componenti la Commissione.

Art. 7.

La Commissione è convocata e presieduta dal sovraintendente e provvede a dare il suo parere:

a) sui conti e bilanci e sui regolamenti di amministrazione, del personale e di servizio;

b) su tutti quegli altri argomenti sui quali venga richiesto.

Art. 8.

Ai membri che risiedono nel Comune ove si riunisce la Commissione viene liquidato un gettone di presenza; agli altri membri spetta il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno.

Se si tratta di estranei all'Amministrazione dello Stato il gettone e le indennità previsti nel comma precedente sono liquidati nella misura spettante ai dipendenti statali di grado 5°.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Il sovraintendente dell'Ente può assegnare compensi speciali ai membri della Commissione per eventuali e particolari incarichi a carattere continuativo.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di novembre di ogni anno il sovraintendente compila il bilancio preventivo dell'Ente per l'esercizio successivo.

E' in facoltà del sovraintendente nei limiti degli stanziamenti di bilancio, disporre senza particolari formalità, pagamenti, salvo a dare dimostrazione di regolarità degli stessi, nel conto consuntivo che sarà trasmesso all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per l'approvazione, non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11.

All'atto del primo impianto e fino a quando l'Ente non sarà in grado di costituire il proprio bilancio, saranno fatte all'Ente stesso anticipazioni su autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 12.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di disporre ispezioni agli uffici ed ai servizi dell'Ente.

Art. 13.

Quando risultino adempiute le finalità per cui l'Ente è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministro per il tesoro, sarà disposto lo scioglimento dell'Ente e la liquidazione delle attività patrimoniali risultanti all'atto dello scioglimento.

Le eventuali attività residue saranno destinate ad incremento dei fondi assegnati per la lotta antimalarica all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — MOLÈ — CATTANI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 175.
Scioglimento dell'Unione nazionale protezione antiaerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto n. 1539, in data 30 agosto 1934, con il quale l'Unione nazionale protezione antiaerea venne eretta in Ente morale e ne venne approvato lo statuto;
Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 410;
Considerato che con la cessazione delle operazioni belliche sono venuti a cessare gli scopi dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione nazionale protezione antiaerea è sciolta con decorrenza dal 28 febbraio 1946.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno provvederà alla liquidazione dell'Ente.
I beni eventualmente disponibili, dopo effettuata la liquidazione, saranno devoluti all'Erario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giovanni Angelo Sotgiu fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba (Sassari);

Il sig. Luigi Fresu fu Giovanni Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari);

Il cav. Lorenzo Brisi fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 27 aprile 1941, con il quale il ragioniere Arturo Domenico Perrone è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari;

Considerato che il predetto rag. Perrone è decaduto dall'incarico per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Arturo Domenico Perrone è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1078)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), in Canosa di Puglia (Bari), in Villacidro e Serramanna (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), in Canosa di Puglia (Bari), in Villacidro e Serramanna (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1081)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Buffa Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Artom Vittorio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Buffa Angelo fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 6 luglio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Buffa Angelo fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Artom Vittorio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1042)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Rosa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Segre Luciano, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Rosa Carlo di Nicola;

Visto il relativo atto di procura in data 17 dicembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Rosa Carlo di Nicola è nominato rappresentante del sig. Segre Luciano, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1043)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. dott. Marchisio Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. dott. Marchisio Mario di Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 16 giugno 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig dott. Marchisio Mario di Giovanni è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1044)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Levi Edoardo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Levi Edoardo di Alberto;

Visto il relativo atto di procura in data 24 luglio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Levi Edoardo di Alberto è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1045)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di applicazione del decreto legislativo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La banca per il tramite della quale è effettuata la cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere rappresentanti il prezzo delle merci esportate, accredita in conti presso di essa, al nome dell'esportatore, il 50 % dell'importo di tali valute. Tale accredito si deve operare sotto la stessa data nella quale si opera la cessione all'Ufficio italiano dei cambi del residuo 50 %.

Art. 2.

La quota a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, può essere utilizzata dall'esportatore o dal cessionario, per le operazioni indicate nel decreto legislativo medesimo, entro novanta giorni a partire dal giorno in cui le valute estere sono accreditate a nome dell'esportatore nei conti predetti.

Art. 3.

Qualora le valute estere vengano trasferite ai sensi del n. 2 del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, il termine per l'utilizzo da parte del cessionario, nei modi stabiliti dal decreto stesso, decorre dal giorno in cui le valute estere sono state originariamente accreditate nei conti in valuta del cedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Trascorso il termine prescritto, il corrispettivo delle valute estere non utilizzate, che vengano cedute all'Ufficio italiano dei cambi, è stabilito in lire al cambio ufficiale vigente nel giorno della cessione, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La quota a disposizione dell'esportatore o del cessionario si considera come utilizzata nel termine previsto all'art. 2 del presente decreto, anche quando, entro questo termine, per il tramite di una banca e al fine di eseguire pagamenti all'estero per gli scopi indicati nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, venga effettuata un'apertura di credito confermata ed irrevocabile, ancorchè con scadenza successiva, ma non superiore ad ulteriori 90 giorni.

Art. 4.

Le spese accessorie che possono essere pagate all'estero con la quota in valute estere a disposizione dell'esportatore o del cessionario, sono le seguenti: i noli per trasporti terrestri, marittimi ed aerei; le spese di assicurazione; le commissioni e provvigioni commerciali; gli interessi e le commissioni bancarie; le spese di spedizione; le spese portuali; le spese di trasbordo; le spese di carico e scarico; i diritti di dogana; le spese di magazzinaggio e in genere di custodia delle merci.

Tali spese devono esclusivamente riferirsi agli acquisti di merci che vengono regolati utilizzando le disponibilità dei conti in valuta sopradetti, od alle vendite dalle quali tali disponibilità derivano.

I conti in valuta possono essere anche utilizzati, previa autorizzazione da richiedersi di volta in volta all'Ufficio italiano dei cambi, per spese di viaggi all'estero effettuati esclusivamente per ragioni di affari commerciali.

Eventuali altre spese accessorie, di agenzia e di rappresentanza all'estero possono essere regolate con utilizzo delle disponibilità dei conti stessi, soltanto previa specifica autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

Le dogane sono autorizzate a consentire, in deroga ai divieti vigenti, l'introduzione nel Regno delle merci elencate nell'annessa tabella *A*, su presentazione da parte dell'importatore di un benestare all'importazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una banca autorizzata ad operare da sua agenzia per il commercio dei cambi, che attesti sotto la propria responsabilità che le merci stesso sono state già pagate con utilizzo di uno dei conti istituiti ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, ovvero che a fronte delle merci da importare esiste la disponibilità di valuta estera in un conto istituito ai sensi del decreto legislativo predetto. Nel secondo caso, all'atto del rilascio del benestare, la banca vincola il relativo importo in valuta ai fini del pagamento della merce.

Tale benestare bancario deve contenere:

1) il nome, cognome e la residenza del titolare del conto ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la specie ed il quantitativo di divisa estera utilizzata o vincolata e, in quest'ultimo caso, il termine di scadenza del vincolo;

3) l'indicazione del beneficiario estero;

4) la qualità, la quantità, il paese di origine e provenienza delle merci da importare e le relative clausole contrattuali di acquisto.

Fermi restando i termini stabiliti per l'utilizzo dei conti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, il benestare bancario rilasciato a fronte delle merci comprese nella tabella *A* ha la validità di sei mesi dalla data di emissione, salvo proroga da concedersi dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

L'importazione delle merci elencate nell'annessa tabella *B* è consentita dalle dogane su presentazione da parte dell'importatore, oltre che del benestare bancario di cui all'articolo precedente, della licenza ministeriale di importazione.

La licenza è rilasciata dalla Direzione generale delle dogane del Ministero delle finanze, su conforme richiesta del Ministero del commercio con l'estero, soltanto nel caso in cui sia assicurato che l'importazione possa effettuarsi al di fuori e senza pregiudizio dei contingenti previsti dal piano di forniture dell'U.N.R.R.A. all'Italia e da quello degli acquisti statali.

Il benestare bancario, per le merci comprese nella tabella *B*, può essere rilasciato soltanto previa presentazione della licenza ministeriale d'importazione intestata al titolare del conto in valuta.

Fermi restando i termini stabiliti per l'utilizzo dei conti in valuta dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, tale benestare ha la stessa validità della licenza ministeriale di importazione.

Art. 7.

Il benestare bancario all'importazione è ritirato dalla dogana, la quale lo munisce del suo visto attestante l'avvenuta introduzione nel Regno della merce e lo rimette all'Ufficio italiano dei cambi, per il tramite del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

L'esportatore o il cessionario che utilizza le disponibilità dei conti in valuta istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, per l'acquisto delle merci all'uopo elencate ha l'obbligo di eseguire l'importazione delle merci nel tempo strettamente necessario, sia in rapporto ai termini del contratto ed agli usi commerciali, sia in relazione alla natura ed alla provenienza della merce, e di segnalare all'Ufficio italiano dei cambi le eventuali circostanze di carattere eccezionale che possano ritardare l'importazione della merce.

Art. 9.

L'accreditamento e l'utilizzo del 50 % di valute estere a disposizione del transitario o del suo cessionario in conformità all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

In caso di concessioni amministrative che abbiano autorizzato gli esportatori a trattenere il ricavo in valuta estera delle merci esportate, allo scopo di rimborsare finanziamenti ottenuti dall'estero, e in seguito alle quali siano stati presi, anteriormente alla data del presente decreto, impegni di rimborso nei modi predetti, il rimborso stesso deve essere effettuato in primo luogo mediante utilizzo della quota del 50 % messa a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, e, se necessario, previa specifica autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, anche con la residua quota del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

TABELLA *A*

Elenco delle merci la cui importazione da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalle dogane su presentazione del benestare all'importazione.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
1 al 9	Bestiame bovino, ovino ed equino
11	Bestiame suino
12	Pollame
24	Uova (di pollame)
25	Giallo d'uovo
31	Caseina
ex 33	Tonno, tonnetto e sgombri, freschi anche congelati
ex 34 *a*)	Stoccafisso
66 *a*)	Orzo tallito
76	Patate
118	Olive fresche
138	Spermaceti
139 *b*)	Cera non nominata
ex 140	Canapa di Manila grezza
142 *a*)	Lino greggio
144 *a*)	Juta greggia
147 *a*)	Vegetali filamentosi non nominati grezzi
150	Filetti di cocco, sparto e simili a due capi
181 *a*-1)	Cotone in bioccoli o in massa
ex 182 *a*)	Linters greggi di cotone
211 *a*) *b*)	Lana naturale sudicia o lavata
212	Cascami di lana
213 *a*)	Crino animale greggio
214	Pelo per cappelli
215 *a*)	Setole greggie
ex 274	Minerali di cromo
278	Rottami di ferro o di acciaio
280	Ghisa fosforosa
284	Acciaio in lingotti
285	Acciaio in blooms e bidoni
ex 349	Rame in pani e in rottami
ex 376 *a*)	Nichelio in pani
ex 388 *b*)	Vergella e contatti di tungsteno
ex 388 *b*)	Vergella e nastri di molibdeno
593	Amianto a fibra lunga greggio
603 *a*) ex *b*)	Mica in massa, in polvere o in scagliette e in lamine greggie
ex 604	Legno comune e fino, rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia
604 *a*-3) e 604-*b*-3)	Legno comune e fino squadrato o segato per il lungo (*)
ex 627 *a*)	Giunchi greggi (canna d'india)
635 *a*)	Avorio greggio
636 *a*)	Corallo greggio
637 *a*)	Madreperla greggia
638 *a*)	Tartaruga greggia
639 *a*)	Corna, ossa e altre materie affini greggie
640	Corozo e semi di palma dum anche tagliati in fette o dischi per la fabbricazione dei bottoni
645	Essenza di trementina
647	Catrame di carbon fossile
648	Oli greggi di catrame
649	Benzolo, toluolo e xilolo
650	Paraffina solida
651	Ceresina
652	Vaselina
653	Catrame vegetale
654 *b*)	Gomme altre
655 *b*) 1-2	Resine aire indigene greggie e non nominate
656	Gommoresine e balsami
ex 658	Essenza di mimosa
674	Potassa caustica (*)
675	Soda caustica (*)
680 *e*)	Potassio carbonato
689 *f*)	Potassio nitrato
ex 713 *a*)	Selenio metallico
717 *c-bis*)	Creeolo (acido cresilico)
717 *d*)	Fenolo (acido fenico)
721 *a*)	Glicerina greggia
723	Acetone (*)
727 *a*)	Acetato di cellulosa (*)
ex 749	Naftalina greggia
758	Resorcina
ex 767	Emetina
ex 769	Resina di cumarone
771-772	Cassia e tamarindi
ex 775	Canfora naturale
ex 775	Canfora sintetica (*)
777	Scorza di china-china
778 *a*)	Sugo di aloe
ex 782 *b*)	Iosulina
ex 783	Legno di quebracho
ex 802	Nero fumo
ex 803 *b*)	Gelatina per fotografia
807	Carniccio
845 *a*)	Guttaperca greggia
ex 846	Cellulosa per carta e per rajon
846 *a*)	Pasta di legno meccanica
ex 920 *a*)	Fecola di patate
927	Luppolo
932	Erbe aromatiche esotiche
ex 951	Stracci di lana, di lino e di cotone.
	Materiali destinati sotto controllo doganale a cantieri per la costruzione di navi
	Merci per le quali esiste o potrà essere in seguito concessa l'agevolazione della temporanea importazione, purchè l'introduzione venga effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni di riesportazione da queste stabilite.

(*) La facoltà delle dogane di ammettere l'importazione delle merci contrassegnate (*) è limitata al periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*

Elenco delle merci la cui importazione da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalle dogane su presentazione della licenza ministeriale e del benestare all'importazione.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 19	Carni bovine congelate e refrigerate
ex 26	Latte condensato con zucchero
ex 29	Burro di latte
ex 31 *a*)	Baccalà
ex 34 *b*)	Tonno, sardine ed acciughe ed altri pesci sott'olio
ex 39	Zucchero
54	Pepe
64	Frumento
65	Segala
66 *b*)	Orzo altro
67	Granturco
70 *a*)	Farina di frumento
74	Legumi secchi
117	Semi oleosi
119	Copra
ex 122	Panelli di semi oleosi
123	Sansa di olive
124	Oli animali
125	Olio di oliva
127	Sevo animale
129	Grasso di malale (strutto)
130	Lardo
134	Olio di cocco, di illipè e di palmisti
135	Olio di palma
136	Sevo vegetale
137	Grassi non nominati
ex 383 *a*)	Stagno in pani
564	Carboni fossili
ex 565	Fosfati minerali allo stato naturale
643	Oli minerali greggi, lubrificanti, petroli e benzina
644	Residui della distillazione degli oli minerali
ex 655	Colofonia
715 *a*-2)	Scorie di defosforazione e fosfatiche
715 *b*-5)	Nitrato di ammonio impuro
715 *c*)	Concimi potassici
718	Acidi grassi
ex 805	Pelli grezze secche, bovine, di vitello, ovine e caprine non buone da pelliccería
826 *a*)	Gomma elastica greggia
918	Avena
	Materie prime e materiali destinati ad essere incorporati nelle merci di esportazione che non risultino specificatamente indicati nella tabella *A* o in questa

(1090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1946, è stato ricostituito per il triennio 1946-1948, il Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali con sede in Roma, via Romagna, 14.

(1060)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1946, si nomina il rag. Edmondo Zagni liquidatore della Società anonima cooperativa « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino, in sostituzione del dott. Leonardo Comerci.

(1062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 aprile 1946 - N. 90

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,05
Canadà	90,900	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,60	Svezia	23,345
Francia	0,8390	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,62
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,60
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	77,30
Id. 5 % 1935	99,15
Redimibile 3,50 % 1934	86,05
Id. 5 % 1936	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Conto corrente con la Pósta

Anno 87° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 19 aprile 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rapolla (Potenza), Felitto (Salerno) e Montecalvo Irpino (Avellino) . . . . . Pag. 830

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Senna Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 830

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Pucci Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 830

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Lorenzini Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 831

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Frosi Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 831

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Brinkmann Theo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore. Pag. 831

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta «Grande Albergo e Palazzo Miramare», con sede in Ospedaletti Ligure (Imperia), e nomina del sindacatore . . . . Pag. 831

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1946.
Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata «B. Braun», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 831

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1946.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica . . . . . Pag. 832

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1946.
Sottoposizione a sindacato della Società per azioni «O.L.M.I.» Officine Lavorazioni Metalli Inossidabili, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . Pag. 832

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori . . . . . Pag. 832

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde . . . . . Pag. 833

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti. Pag. 834

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 834

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 834

Autorizzazione al comune di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferimento, al liquidatore della Società anonima Cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino con sede in Ostia Antica, delle facoltà dell'assemblea dei soci per procedere alla approvazione del bilancio 1945. Pag. 834

Ministero dell'Africa Italiana: Diffida per smarrimento di mandato . . . . . Pag. 834

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 834

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 835

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 19 APRILE 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Novara.

(910)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rapolla (Potenza), Felitto (Salerno) e Montecalvo Irpino (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 626, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Raffaele Telesca fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza);

Il rev. Vittorio Pazzanese fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno);

Il dott. Carlo Caccese fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecalvo Irpino (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(966)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Senna Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gamba Costantino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Senna Mario di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 1° agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Senna Mario di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gamba Costantino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1013) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Pucci Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Jarach Emilio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Pucci Antonio di Roberto;

Visto il relativo atto di procura in data 31 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pucci Antonio di Roberto è nominato rappresentante del sig. Jarach Emilio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1012) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Lorenzini Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Groppetti Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Lorenzini Mario di Enrico;

Visto il relativo atto di procura in data 1° agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Lorenzini Mario di Enrico è nominato rappresentante del sig. Groppetti Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1011) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Frosi Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Polvara Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Frosi Carlo di Michele;

Visto il relativo atto di procura in data 23 agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Frosi Carlo di Michele è nominato rappresentante del sig. Polvara Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1010) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Brinkmann Theo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Brinkmann Theo, laboratorio riparazioni orologi, con sede in Napoli, vico Sergente Maggiore n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Brinkmann Theo, con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Salvatore Giordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1946

(1017) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta « Grande Albergo e Palazzo Miramare », con sede in Ospedaletti Ligure (Imperia), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Grande Albergo e Palazzo Miramare », con sede in Ospedaletti Ligure, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta « Grande Albergo e Palazzo Miramare », con sede in Ospedaletti Ligure (Imperia), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ernesto Firpo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1031)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1946.

Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata « B. Braun », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « B. Braun », con sede in Milano, via Paracelso n. 6 (commercio di articoli di chirurgia e ginecologia), si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « B. Braun », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Palvirenti Natale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1946

(1018) *Il Ministro*: Cornino

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1946.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe n. 42 (mista familiare) e 43 (dotalizia) senza visita medica, approvate con decreto Ministeriale 27 giugno 1940.

Roma, addì 3 aprile 1946

(1019) *Il Ministro*: Gioscni

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « O.L.M.I. » Officine Lavorazioni Metalli Inossidabili, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « O.L.M.I. » Officine Lavorazioni Metalli Inossidabili, con sede in Milano, via Sannio n. 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società per azioni « O.L.M.I. » Officine Lavorazioni Metalli Inossidabili, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il signor ing. Guzzoni Gastone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1946

Il Ministro: Cornino

(1049)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Viste le lettere n. 9274 del 27 ottobre 1945 e n. 10929 del 22 novembre 1945 dell'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori, con le quali viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del governo della pseudo repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti furono determinati da esigenze di servizio o da cause personali;

Tenuto presente, inoltre, che l'Istituto, nella sua attuale situazione, non ha la possibilità di riammettere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente eseguiti, i provvedimenti di licenziamento degli impiegati sotto indicati adottati dall'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori, sotto l'impero del governo della pseudo repubblica sociale italiana:

Almanza Conti Liana - Annibali Ilde - Arena Lucia - Bandinelli Aldo - Caciolo Giuseppina - Cardone Rosa - Contarini Renata - Curzi Silvana - D'Agostinis Cesidio - Frediani Dionigi Maria - Maia Montanari Milla - Monti Rina - Orazi Alfredo - Palmieri Lea - Vivarelli Lorenzo - Ballarini Scannavini Anna - Battaglioni Costantino - Borelli Franco - Boni Costantina - Bucionovo Italia - Capelli Anna Maria - Capelli Ida - Carfagna Antonio - Ciaralli Luigi - Conti Giuseppina - Conti Giordano - Carcani Maria - Costantini Giuseppina - De Sanctis Elvino - Di Benedetto Salvatore - Di Giulio Ada - Ercolani Cantoni Fernanda - Failli Eraldo - Fiaccarini Chiarina - Fiorani Gigliola - Florio M. Giuliana - Galgani Lelio - Giuseppetti Giovanna - Grazioso Ida - Grazioli Emma - Guida Guido - Jannello Adele - Le Clere Nerea - Margherini Enzio - Mangoni Zelindo - Melandri Ave - Minotti Vittoria - Mussolino Giovanna - Pacini Capitani Anita - Pericoli Adele - Pezzoli Raffaelo - Pozzesi Gina - Quagliata Guglielmo - Ratto Giorgio - Riccelli Maria - Rivanera Clelia - Rivanera Cesira - Ruzzi Teresa - Senesi Serse - Taglioni Franco - Valorani M. Luisa - Villani Giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

seppe - Zamai Wally - Zuccarini Elena - Zuccarini Santori Enrica - Baldassari Norma - Bonaccorsi Ugo - Caperna Liana - Ceccarelli Ugo - Cocuzzi Anna Maria - Cogna Elena - Varinieri Rossana - Marconi Romolo - Orsettich Assunta - Rossetti Maria - Trinca Orcelia - Barbacci Mario - Bettarelli Emma - Baigioli Luciana - Bonanni Wanda - Brambille Rina - Buttaglieri Teresa - Camerini Rossana - Carciola Avallone Rosa - Cascioli Elettra - Cataldi Eleonora - Condò Carlo - Corizza De Paolis Elena - Cosciani Velicogna Eugenia - Costantini Martorana Ines - De Giorgio Mario - Del Mirani Italia - De Paolis Vittoria - De Pità Wilfrido - De Simone Gaetana - Diletti Licia - Di Tullio Pergolati Antonietta - Dominici Giuseppina - Fanello Neppi Ines - Farina Augusto - Ferdinandi Vinci Ornella - Ferrari Piera - Filingeri Maria Celeste - Fuxas Raimondas - Giuliani Maria - Jacopucci Jolanda - Lazzarini Picozzi Maria - Lo Cascio Teresa - Lucatelli Giulietta - Lucoli Marcella - Maiozzi Oberdan - Marcotulli Emilia - Marini Lidia - Mariotti Rina - Mazza Irma - Menigatti Postiglione Olga - Monti Ines - Moretti Gino - Munna Realacci Serafina - Novelli Elena - Ortenzi Italo - Palagetti Olga - Pedivellano Rivetti Maria - Pierani Margherita - Pinciarelli Giuliana - Pisano Ester - Pizzaroni Gabriella - Quaglia Fernanda - Ricci Daniele Paola - Rosini Adriana - Ruzzi Maria Rosa - Scuccimarra Antonietta - Signoretti Erminia - Soldati Angelo - Spinelli Gianfranco - Stanghellini Lilloni Wilma - Taufer Ivonne - Tecca Ada - Tomassini Clara - Toti Gaetano - Trautner Anna - Calandra Carmelo.

Garassino Cosetta - Leopardi Iole - Maggi Nello - Maggiore Maria - De Luca Alberta - Carletti Bianca - Capelli Costantino - Barugi Francesca - Gargiulo Vera - Cardinale Concetta - Delfra Antonio - Pompei Annunziata - Bianchini Silvana - Menzolini Settimio - Jachini Ida - Liberti Germana - Argenti Italo - Galati Vanda - Vizzone Anna - Betti Isa - Orlandi Liliana - Corallo Salvatore - Mercuri Venanzio - Carli Ernesta - Piccini Clara - Haas Enrico - Ercole Giulio - Cherri Walter - Miconi Vittorio - Zagaroli Tommaso - De Zii Olga - Simoni Elvira - Schiavoni Luciana - Roscioni Romano - Anzellotti Bruna - Tagliarolo Angela - Piccini Marcella - Carlotti Ettore - Rendini Luigina - D'Andrea Sandra - Catroppa Giuseppina - Arrivas Gioconda - Morettini Maria - Tufi Luigi - Barbisi Giovanna - Manigrasso Ester - Chiappe Sestilia - Venturi Amedeo - Redditi Maria - Volpi Luisa - Hardi Iole - De Santis Maria - Lentini Francesco - Iscaro Alfredo - Raffaelli Giuseppe - Giuliani Ippolito - Marchesotti Franco - Martines Maria - Falchetti Alfredo - Licini Maria - Donnini Fernarda - Di Natale Rosa - Rosati Leopoldo - D'Andrea Maria - Nardelli Pietro - Antonelli Natalina - Piergentili Lena - Santucci Tina - Pezzella Giuseppe - Mearini Laura - Fiorillo Giuseppe - Montemarano Giuseppe - Giammusso Agata - Magini Mario - Hassestab Nives - Paravani Lidia - Fabriziani Liliana - Manovella Domenico - Accardi Mario.

Mariani Antonio - Cianetti Goffredo - Pronti Filippo - Pozzolini Vinicio - Orciari Luigi - Serino Otello - Sanna Luigi - Lello Enrico - Centofanti Anna - Martina Nicola - Fiorani Giuliana - Ricchiardi Ester - Cruciani Umberto - Nusca Maria - Maviglia Ugo - Vattovani Valeria - Giardini Virgilia - Angelucci Lina - Cipriani Iole - Benedetti Vittoria - Greco Rachele - Natella Lucia - D'Angelo Rosa - Utili M. Teresa - Bonvicini Ida - Mola Vincenzo - Mina Angela - Maura Mario - Fusco Fortunata - Rossetti Fernanda - Proietti Gina - Bandinelli Nello - Turchetti Fedora - Giraldi Virginia - De Giorgis Vittoria - Marianetti Giuseppe - Morici Giovanni - Appiano Luciana - Galeazzi Teresa - Fabiani Domenico - Ottaviani Luigi - Mancini Giovanna - Scarpellini Amelia - Palombini Maria - Bravo Pietro - Mammucari Ada - Adedore Paolo - Giannecchini Neva - Casadei Aurelia - Moschini Erminia - Portesi Ida - Di Mario Chiara - Poliziani Antonio - Calovi Iole - Silveri Annalaura - Andricili Vienna - Franchini Zora - Ponetti Diva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1023)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il Quartiere generale del Governo Militare Alleato, con ordine amministrativo n. 12 del 28 giugno 1945, ha sostituito il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ente morale con sede in Milano, con una Commissione provvisoria di reggenza;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il conte Stefano Jacini ed il gr. uff. prof. ing. Cesare Chiodi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ente morale con sede in Milano, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1946

Il Ministro: COMBINO

(1074)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della ex Confederazione dei commercianti il dott. Vittorio Quercia, il sig. Francesco Hausmann e l'avv. Filippo Micozzi;

Considerato che il predetto sig. Francesco Hausmann ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il comm. Amato Festi, presidente della Confederazione generale italiana del commercio, è nominato membro del Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti, in sostituzione del sig. Francesco Hausmann.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1946

(1022) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Pesaro è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1520, del 29 dicembre 1945 - Importo L. 5.000.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 25 marzo 1946, reg. n. 3 Interno, foglio n. 255.

(1063)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Ancona è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1625, del 29 dicembre 1945 - Importo L. 15.000.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 25 marzo 1946, reg. n. 3 Interno, foglio n. 252.

(1064)

Autorizzazione al comune di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Rieti è autorizzato, col decreto interministeriale sottoindicato, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1256 del 6 ottobre 1945 - Importo L. 900.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 25 marzo 1946, reg. n. 3 Interno, foglio n. 234.

(1065)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento, al liquidatore della Società anonima Cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino con sede in Ostia Antica, delle facoltà dell'assemblea dei soci per procedere alla approvazione del bilancio 1945.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1946, si conferiscono al prof. Amedeo Salzano, liquidatore della Società anonima Cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1936, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere alla approvazione del bilancio 1945.

La relativa deliberazione, per avere efficacia, dovrà ripetere l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1061)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI
DIREZIONE I

Diffida per smarrimento di mandato

Si notifica lo smarrimento del mandato n. 213, cap. 38-b/s esercizio 1942-43, di L. 1359, in data 2 giugno 1943, emesso sulla Regia tesoreria di Catania, per stipendio mese di giugno 1943 spettante al segretario di governo dott. Cannizzaro Orazio, dalla Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rinnovo del mandato stesso.

Roma, addì 4 aprile 1946

(1056) *Il Direttore generale reggente*

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 aprile 1946 - N. 89

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,50
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	99,05
Redimibile 3,50 % 1934	86,05
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1919, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	398515 solo per la proprietà	Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Fiori Erminia fu Felice, nubile, dom. a Morazzolo (Varese)	1.340,50
Rendita 5 %	72587 solo per la proprietà	Opera Pia la Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Colombo Clotilde fu Erasmo	2.190 —
Cons. 3,50 % (1906)	10540	Congregazione di carità di Morazzone (Como) per il legato Castiglioni pei poveri di detto Comune	3.615 —
Pr. Red. 3,50 %	134012	Parrocchia di San Nicolò di Terni	17,50
Id.	136400	Seminario vescovile di Terni	49 —
Id.	139833	Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Terni	42 —
Id.	151819	Come sopra	17,50
Id.	151726	Parrocchia della Cattedrale di Terni	7 —
Id.	504840	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Rivo, in Terni	56 —
Cons. 3 %	35370	Seminario vescovile di Terni	12 —
Id.	42022	Come sopra	6 —
Id.	51873	Come sopra	141 —
Cons. 3,50 % (1902)	17893	Chiesa di San Zenone, in Rocca di Terni	3,50
Id.	19196	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	848753	Mensa vescovile di Terni	7 —
Rendita 5 %	137969	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo Martire, in Terni	1.035 —
Id.	174485	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Terni	300 —
Id.	179827	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	580 —
Cons. 3,50 % (1906)	463728	Galli Giuseppina di Luigi, dom. a Verona, vincolata	210 —
Rendita 5 %	169116	Fondazione Vizzardelli, in Brescia	270 —
Id.	35768	Saminara Rosina di Giacomo, moglie di Bucceri Alessandro, dom. in Palermo, con vincolo dotale	1.410 —
Id.	151069	Pittaro Vita Maria di Vito, dom. a San Fele (Potenza)	1.500 —
Id.	187103	Rebosio Elisa di Carmelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	1.495 —
Cons. 3,50 % (1906)	824425	Odetti Ortensia fu Fiorenzo, dom. in Novara	5.635 —
Rendita 5 %	15925	Odetti Ortensia od Ortensia Giovanna o Giovanna Ortensia fu Fiorenzo o Fiorenzo Giovanni, minore, sotto la tutela di Baroni Piero o Pietro fu Francesco, dom. in Torino	430 —
Id.	18794	Puglisi Giovanni fu Filippo, dom. a New York	150 —
Id.	18795	Come sopra	330 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NNMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	4466	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	235 —
Id.	4467	Morresi Umberto fu Giovanni e di Calabresi Demetria, dom. in Cagliari	275 —
Id.	4468	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	325 —
Id.	4469	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	365 —
Id.	4470	Come sopra	300 —
Id.	4471	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	350 —
Id.	8878	Tramonti Clara di Francesco Alberto, moglie di Monaco Carmine di Giovanni, dom. a Catanzaro, vincolata	590 —
Id.	112761	Gleijeses Elisa, dom. a Taranto	3.150 —
Cons. 3,50 % (1906)	610184 solo per la proprietà	Voltolini Pietro, Clara ed Ada di Giuliano, le ultime due minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del detto Voltolini Giuliano e Marigonda Anna, tutti quali eredi indivisi ed in parti uguali, dom. a Venezia, con usufrutto a Marigonda Anna fu Pietro	175 —
Id.	402675 solo per la proprietà	Voltolini Pierino, Clara, Ada ed Antonio di Giuliano, minorenni, sotto la patria potestà del padre ed altri figli nascituri dal matrimonio di Marigonda Anna fu Pietro con Voltolini Giuliano, genitori dei suddetti minorenni, dom. a Verona, con usufrutto come sopra	105 —
Pr. Red. 3,50 %	474810	Villa Giovanna fu Carlo Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Cavalla Caterina fu Giovanni, dom. in Sesto San Giovanni (Milano)	728 —
Rendita 5 %	9708	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa (Bergamo), vincolata	45 —
Id.	9710	Come sopra, dom. a Gerina	75 —
Id.	9711	Come sopra, dom. a Sorina (Bergamo)	90 —
Id.	117793	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale ved. Carra, dom. a Roma	2.050 —
Cons. 3,50 % (1902)	31246	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa, vincolata	7 —
Pr. Red. 3,50 %	397252	Sciuto Grazia fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Riccardi Vincenzo fu Nicolò, dom. a Catania	2.562 —
Id.	259424	Principe Anna di Arturo, dom. a Catanzaro, vincolata	2.275 —
Id.	407246	Come sopra	6.875 —
Obbl. Venezie	1068	Comune di Tarcento (Udine)	633,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 aprile 1946

(1051) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 18 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 917.
Estensione ai partigiani delle norme per la riabilitazione dei condannati che abbiano partecipato ad operazioni belliche con fedeltà ed onore . . . . . Pag. 822

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 918.
Facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di trattenere temporaneamente in servizio il dott. Giuseppe Vogliotti, procuratore generale di Corte di appello Pag. 822

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 170.
Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore . . . . . Pag. 823

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 171.
Miglioramenti economici a favore del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena . Pag. 823

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 172.
Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti . . . . . Pag. 824

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 173.
Facoltà al Ministro per la guerra di collocare fuori ruolo un cappellano militare del Regio esercito da destinare in servizio presso la Santa Sede . . . . . Pag. 825

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi) . . . . . Pag. 825

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata . . . . Pag. 825

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Nomina del sig. Fontanini Umberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Nomina del sig. Gargiulo Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Nomina del sig. Giulini Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Nomina del sig. Gnecco Marcello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Nomina del sig. Tanzi Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni «Praevidentia», con sede in Roma, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione attualmente in vigore. Pag. 827

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni «Praevidentia», con sede in Roma, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore. Pag. 827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza presentate dalla Rappresentanza, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita » . . Pag. 827

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consiglio della Valle di Aosta: Ripristino della denominazione francese dei Comuni della Valle d'Aosta. Pag. 828

Ministero del tesoro:

Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1948 . . . . . Pag. 828

Estrazioni delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di prima e di seconda serie . . . . . Pag. 828

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 828

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Palmi (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 2.350.000 per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 828

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 18 APRILE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** 51ª estrazione di obbligazioni ferroviarie 3 %, effettuata il 3 aprile 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 917.

Estensione ai partigiani delle norme per la riabilitazione dei condannati che abbiano partecipato ad operazioni belliche con fedeltà ed onore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice penale militare di guerra, approvato con R. decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del titolo quarto del libro secondo del Codice penale militare di guerra si applicano anche a coloro che per aver partecipato alla lotta di liberazione, abbiano ottenuto il riconoscimento di una delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 918.

Facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di trattenere temporaneamente in servizio il dott. Giuseppe Vogliotti, procuratore generale di Corte di appello.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di trattenere temporaneamente in servizio, in soprannumero, il dott. Giuseppe Vogliotti, procuratore generale di Corte di appello riassunto in servizio a' sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320, a decorrere dal 29 settembre 1945, data del compimento del suo 75° anno di età, e non oltre il 31 dicembre 1946, con le forme prescritte dal citato decreto legislativo Luogotenenziale, e con il trattamento economico ivi previsto, oltre gli assegni inerenti alle funzioni che esercita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 134 — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 170.

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, sugli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, concernente l'aumento degli onorari degli avvocati e degli onorari e diritti di procuratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle *A* e *B* ad essa allegate, sono aumentati del cento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.

Art. 2.

Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6°, n. 73, comma secondo, della tabella *B* allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta tutte le modificazioni del caso.

Art. 3.

L'art. 57 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

« Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 171.

Miglioramenti economici a favore del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la legge 14 giugno 1928, n. 1384;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena fornito del trattamento di cui alle tabelle 9, 10 e 11, annesse al R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, viene concesso l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, aumentato in base al R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610.

Art. 2.

In aggiunta alle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo, è concessa al personale suddetto una integrazione temporanea graduata dal 70 al 10 % nei modi e termini previsti dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B e successive modificazioni.

Art. 3.

L'assegno temporaneo di guerra di cui all'art. 1 è conglobato nelle misure delle retribuzioni fissate nelle tabelle 9, 10 e 11 allegate al R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

E' concesso al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, un aumento integrativo temporaneo nella misura prevista per i personali indicati nella lettera *c*) dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, con i criteri e limiti stabiliti nel 2° comma dello stesso citato articolo e negli articoli 6 e 7 del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Le misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del 1° comma dell'art. 3 sono aumentate del 50 % ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Art. 5.

In aggiunta alle competenze di cui ai precedenti articoli è concesso al personale aggregato un assegno a titolo di razione viveri previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, nelle misure, nei limiti, con le modalità e condizioni previste nello stesso decreto.

Art. 6.

In sostituzione dell'indennità di caro-viveri di cui il personale attualmente fruisce, è concessa una indennità di aggiunta di famiglia nella misura e alle condizioni previste per i dipendenti statali.

Art. 7.

Il trattamento previsto dai precedenti articoli è dovuto soltanto a coloro che prestino la loro opera per almeno 20 ore settimanali, da accertarsi con dichiarazione rilasciata personalmente e sotto la propria responsabilità dall'autorità dirigente dalla quale il personale aggregato dipende.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per le provincie a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, e dal 1° maggio 1945 per le provincie situate a nord di tale linea.

Sono convalidati gli eventuali pagamenti effettuati, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto, rispettivamente per le due zone indicate nel precedente comma, prima del 16 febbraio 1945 e del 1° maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 172.

Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentiti il Consiglio di Stato in adunanza generale e la Corte dei conti in sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1946 cessano di aver vigore le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le disposizioni transitorie occorrenti per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dalle norme richiamate nel comma precedente a quella disciplinata dalle disposizioni ordinarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 132. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 171.

Facoltà al Ministro per la guerra di collocare fuori ruolo un cappellano militare del Regio esercito da destinare in servizio presso la Santa Sede.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 gennaio 1936, n. 77;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni, un cappellano militare del Regio esercito in servizio permanente assimilato di rango al grado di tenente oppure di capitano, per essere destinato in servizio presso la Santa Sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, del 26 luglio 1937;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi) non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dei predetti Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(967)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;
Veduta la deliberazione in data 21 novembre 1945, con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio della provincia di Macerata ha confermato i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale indicato nella delibera medesima;
Considerato che la conferma viene giustificata con il fatto che i provvedimenti suindicati furono adottati in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari e al di fuori, quindi, da qualsiasi ispirazione politica o da imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale della Cassa medesima, indicato nella sopra citata delibera 21 novembre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1946

(1025) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1916.

Nomina del sig. Fontanini Umberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gelpi Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Fontanini Umberto fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 26 settembre 1915;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fontanini Umberto fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gelpi Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(1004) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1916.

Nomina del sig. Garglulo Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Garginlo Renato fu Leonardo;

Visto il relativo atto di procura in data 1° ottobre 1915;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gargiulo Renato fu Leonardo è nominato rappresentante del sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(1006) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1916.

Nomina del sig. Giulini Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Giulini Luigi fu Paolo;

Visto il relativo atto di procura in data 21 novembre 1915;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giulini Luigi fu Paolo è nominato rappresentante del sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(1007) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1916.

Nomina del sig. Gnecco Marcello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Moro Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Gnecco Marcello fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 23 agosto 1915;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano:

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gnecco Marcello fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Moro Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(1008) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1916.

Nomina del sig. Tanzi Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tremolada Gianmaria, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Tanzi Angelo fu Angelo Amedeo;

Visto il relativo atto di procura in data 20 luglio 1915;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tanzi Angelo fu Angelo Amedeo è nominato rappresentante del sig. Tremolada Gianmaria, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(1009) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una forma di assicurazione a premio unico attualmente in vigore;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata a portare a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica stipulati in base alla tariffa « Assicurazione e risparmio a premio unico » approvata con decreto Ministeriale 7 marzo 1932 e ad includere nelle relative polizze la seguente clausola:

« Per la presente polizza, emessa sulla testa di assicurato che a scadenza non avrà superato il 65° anno e per un capitale rischio non superiore a L. 100.000 è stato concesso l'esonero della visita medica; in caso di decesso dell'assicurato entro il biennio della decorrenza, sarà rimborsato agli aventi diritto il premio unico versato, maggiorato degli interessi composti al saggio del 4 % ».

Roma, addì 9 aprile 1946

(1636) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base alle tariffe n. 1 e n. 2 approvate con decreto Ministeriale 27 luglio 1931 e ad includere nelle relative polizze la seguente clausola:

« La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L. 100.000, è stipulata senza visita medica.

In caso di decesso dell'assicurato nel primo anno dalla decorrenza della polizza, la Società rimborserà la metà dei premi pagati; in caso di morte nel primo semestre del 2° anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del 2° anno, un capitale pari ai tre quarti di quello assicurato.

Qualora la morte avvenga per suicidio, rimangono immutate le norme fissate dalle condizioni generali di polizza, purchè le prestazioni da esse derivanti non superino quelle sopraindicate.

Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa ».

Roma, addì 9 aprile 1946

(1635) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza presentate dalla Rappresentanza, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla Rappresentanza, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita »:

a) tar. U-1 relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

b) tar. U-4 relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è autorizzata ad apportare alle predette tariffe l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 9 aprile 1946

(1634) *Il Ministro*: GRONCHI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ripristino della denominazione francese dei Comuni della Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545;

Vista la deliberazione del Consiglio della Valle in data 10 gennaio 1946;

Decreta:

Art. 1.

I nomi di località soppressi o modificati dal passato regime sono ripristinati nella loro forma originaria.

Art. 2.

Conseguentemente, i Comuni della Valle di Aosta riassumono la denominazione seguente:

Allain - Antey Saint André - Arvier - Ayas - Aymaville - Bionaz - Brusson - Challant Saint Anselme et Challant Saint Victor - Chambave - Chamois - Champorcher - Châtillon - Courmayeur - Donnaz - Doues - Etroubles - Gressoney - La Magdeleine - La Salle - La Thuile - Liliane - Montjovet - Morgex - Ollomont - Oyace - Pontbozet - Pont Saint Martin - Prè Saint Didier - Quart - Rhême Notre Dame et Rhême Saint Georges - Saint Oyen - Saint Rémi - Saint Vincent - Torgnon - Valgrisanche - Valpelline - Valsavaranche - Valtournanche - Verres - Villeneuve.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Aosta, addì 15 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio della Valle di Aosta*
PARENTON

(1070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1948

Si notifica che il giorno 11 maggio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la sesta estrazione, e successivamente le precedenti dalla prima alla quinta, per l'assegnazione dei cinque premi di L. 1.000.000 ciascuno, spettanti ad ognuna delle tre serie dei buoni del Tesoro quinquennali, emessi in base al decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di maggio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1069)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di prima e di seconda serie

Si notifica che nei giorni 13 maggio 1946 e successivi, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 23ª estrazione e successivamente la 22ª, per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e di 2ª serie.

Per ognuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1068)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1946 - N. 88

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,90	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,000	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,40
Id. 3,50 % 1902	89,80
Id. 3 % lordo	78 —
Id. 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	86,05
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palmi (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 2.350.000 per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Palmi (Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.350.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1058)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 17 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 166.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in coadiutoria della chiesa di Sant'Antonio, in frazione Ripa del comune di Seravezza (Lucca) con la parrocchia di Santo Stefano, in frazione Vallecchia del comune di Pietrasanta (Lucca) . . . . . Pag. 814

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 167.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione definitiva «Aeque Principaliter» delle parrocchie di San Iacopo, in frazione Villa e di San Bartolomeo, in località Castel Castagnaio del comune di Pratovecchio (Arezzo) . . Pag. 814

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 168.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di San Francesco, in Castell'Umberto (Messina) . . . . . Pag. 814

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 169.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione del canonicato dei SS. Agostino e Monica, con sede nella chiesa abbaziale dei SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane in Orbetello, e della erezione della parrocchia di San Donato, in località omonima del Comune stesso . . Pag. 814

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946.
Composizione per l'anno 1946 del Collegio speciale di 2° grado, sedente in Reggio Calabria, per la determinazione delle controversie relative ad immobili danneggiati dal terremoto del 1908 . . . . . Pag. 814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 1946.
Sostituzione di due componenti il Consiglio della Valle d'Aosta . . . . . Pag. 815

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1946.
Proroga dei termini per la esecuzione del piano regolatore del comune di Bova Marina (Reggio Calabria). Pag. 815

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.
Costituzione della Commissione censuaria centrale. Pag. 815

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari) . . . . . Pag. 816

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
Nomina dei commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse comunali di credito agrario di Leonessa (Rieti) e Capranica (Viterbo) . . . . Pag. 816

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.
Inefficacia dei provvedimenti emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, con i quali furono disposte particolari provvidenze a favore del personale del soppresso E.N.I.M.S. . . . . . Pag. 817

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Firenze . . . . . Pag. 817

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Dichiarazione di inefficacia giuridica di taluni provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 818

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Malacarne Almonte a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 819

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.
Conferma in carica del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Castellammare di Stabia. Pag. 819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 819

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 819

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 819

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 820

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 820

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 166.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in coadiutoria della chiesa di Sant'Antonio, in frazione Ripa del comune di Seravezza (Lucca) con la parrocchia di Santo Stefano, in frazione Vallecchia del comune di Pietrasanta (Lucca).

N. 166. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale dell'Arcidiocesi di Pisa, in data 4 febbraio 1940, integrato con postilla 23 novembre 1942, col quale la chiesa di Sant'Antonio, in frazione Ripa del comune di Seravezza (Lucca), fu eretta in coadiutoria della parrocchia di Santo Stefano, in frazione Vallecchia del comune di Pietrasanta (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 167.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione definitiva « Æque Principaliter » delle parrocchie di San Iacopo, in frazione Villa e di San Bartolomeo, in località Castel Castagnaio del comune di Pratovecchio (Arezzo).

N. 167. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiesole in data 30 ottobre 1942, con cui fu disposta l'unione definitiva « Æque Principaliter » delle parrocchie di San Iacopo, in frazione Villa e di San Bartolomeo, in località Castel Castagnaio del comune di Pratovecchio (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 168.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di San Francesco, in Castell'Umberto (Messina).

N. 168. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di San Francesco, in Castell'Umberto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 169.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione del canonicato dei SS. Agostino e Monica, con sede nella chiesa abbaziale dei SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane in Orbetello, e della erezione della parrocchia di San Donato, in località omonima del Comune stesso.

N. 169. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto, in data 1° aprile 1943, relativo alla soppressione del canonicato dei SS. Agostino e Monica, con sede nella chiesa abbaziale dei SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane in Orbetello ed alla erezione della parrocchia di San Donato, in località omonima del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946.

Composizione per l'anno 1946 del Collegio speciale di 2° grado, sedente in Reggio Calabria, per la determinazione delle controversie relative ad immobili danneggiati dal terremoto del 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 491 del testo unico, approvato col decreto-legge Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di 2° grado, con sede in Reggio Calabria, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. arch. Aurelio Gbersi, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Messina, ed il comm. ingegnere Chisini Giuseppe, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro, sono nominati rispettivamente membro tecnico ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria, per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1946
Registro Lavori pubblici n. 4, foglio n. 346

(1029)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 1946.

Sostituzione di due componenti il Consiglio della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 21, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto il decreto presidenziale 4 gennaio 1946, col quale è stato costituito il Consiglio della Valle d'Aosta;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del sig. Vilettaz Alessandro quale componente del Consiglio della Valle anzidetta;

Ritenuto altresì che il prof. Passerin d'Entrèves Alessandro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio suindicato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori Fontan Angelo e Thomasset Ezechiele Giocondo, sono nominati membri del Consiglio della Valle d'Aosta, in sostituzione, rispettivamente, del signor Vilettaz Alessandro e del prof. Passerin d'Entrèves Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1946

(1030) DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1946.

Proroga dei termini per la esecuzione del piano regolatore del comune di Bova Marina (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto Reale 26 febbraio 1925, n. 1427, col quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Bova Marina (Reggio Calabria), assegnando il termine di quindici anni per le espropriazioni e per i lavori;

Ritenuto che, a termini del R. decreto 4 settembre 1921, n. 1356, il suddetto Comune delegò a questo Ministero l'esecuzione dell'opera;

Che in virtù di tale delega fu eseguito un primo lotto di lavori dell'importo di L. 175.000 con mutuo della Cassa depositi e prestiti col concorso dello Stato e la garanzia sui proventi delle addizionali;

Che difficoltà finanziarie aggravate dallo stato di guerra hanno impedito la prosecuzione dei lavori;

Vista la deliberazione 29 settembre 1944, n. 54, con la quale il commissario prefettizio di Bova Marina chiede che i lavori di completamento del piano regolatore di quel Comune possano eseguirsi nel termine di cinque anni dalla data della cessazione dello stato di guerra;

Vista la legge 24 novembre 1911, n. 1363, che dà facoltà a questo Ministero di stabilire un nuovo termine non superiore ad un quinquennio dalla cessazione dello stato di guerra per l'attuazione dei piani regolatori degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, i cui lavori abbiano avuto effettivo inizio;

Considerato che per le ragioni sopraccennate ricorrono le condizioni per l'applicazione della citata legge 24 novembre 1911, n. 1363, nei riguardi del suddetto Comune;

Decreta:

E' stabilito, a tutti gli effetti di legge, il nuovo termine di anni cinque con decorrenza dalla cessazione dallo stato di guerra per il compimento delle espropriazioni e dei lavori del piano regolatore del comune di Bova Marina (Reggio Calabria) approvato col succitato decreto Reale 26 febbraio 1925, n. 1427.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1946

(1040) *Il Ministro*: CATTANI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.

Costituzione della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sulla formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, sulla costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie, modificata con il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Considerato che, in base all'art. 2 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, devesi provvedere alla ricostituzione della Commissione censuaria centrale;

Decreta:

La Commissione censuaria centrale è costituita come appresso:

Vice presidente:

Medici prof. Giuseppe, ordinario di economia agraria nella Regia università di Torino.

Membri effettivi facenti parte della prima sezione con competenza in materia di catasto terreni e della seconda sezione con competenza in materia di catasto edilizio urbano:

Boaga prof. Giovanni, direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Fazzi dott. Pietro, direttore generale delle Imposte dirette;

De Bernardinis avv. Angelo, sostituto avvocato generale dello Stato;

Russo avv. Giacomo, consigliere della Corte di cassazione;

Einaudi prof. Luigi, ordinario di scienza delle finanze nella Regia università di Torino, Senatore del Regno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Grifone avv. Pietro, esperto di tecnica e scienza delle finanze;

Giannelli prof. ing. Aristide, ordinario di scienza delle costruzioni nella Regia università di Roma;

Rossi Doria prof. Manlio, docente di economia agraria nella Regia università di Napoli, Consultore nazionale.

Membri effettivi della prima sezione con competenza in materia di catasto terreni:

Carrante prof. Aurelio, direttore generale della produzione agricola al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Castelfranchi ing. Mario, capo servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Albertario prof. Paolo, titolare di estimo nella Regia università di Roma;

Tofani prof. Mario, ordinario di economia agraria nella Regia università di Pisa;

Pestellini dott. Tito, Consultore nazionale.

Membri effettivi della seconda sezione con competenza in materia di catasto edilizio urbano:

Fasciani dott. Fausto, direttore generale delle Acque e degli impianti elettrici;

Amoroso ing. Salvatore, capo servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Roccatelli prof. ing. Carlo, ordinario di architettura tecnica nella Regia università di Roma;

Grasso ing. Umberto;

Ponti ing. Carlo.

Membri supplenti facenti parte della prima e della seconda sezione:

Del Bò dott. Carlo;

Chilanti avv. Pietro.

Membri supplenti della prima sezione:

Proni prof. Giovanni, ordinario di economia agraria nella Regia università di Palermo;

Prestianni prof. Nunzio, docente di economia agraria nella Regia università di Palermo.

Membri supplenti della seconda sezione:

Di Ricco prof. ing. Guido, ordinario nella Facoltà di ingegneria alla Regia università di Roma;

Borrelli Camillo, perito edile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione dell'anzidetto R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il signor Giovanni Antonio Sussarellu fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(963)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina dei commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse comunali di credito agrario di Leonessa (Rieti) e Capranica (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

1. — Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Leonessa (Rieti) ed il sig. rag. Aldo Zelli di Duilio è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

munale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. — Il sig. avv. Pietro Lazzè fu Augusto è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Capranica (Viterbo) in sostituzione del sig. Domenico Cenci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(968)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Inefficacia dei provvedimenti emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, con i quali furono disposte particolari provvidenze a favore del personale del soppresso E.N.I.M.S.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Considerato che dopo l'8 settembre 1943, il Commissariato straordinario per l'insegnamento medio e superiore emise provvedimenti, approvati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti il trattamento di quiescenza a favore del personale in servizio continuativo presso la sede del Nord, in difformità delle disposizioni vigenti relative al contratto d'impiego privato e del contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici;

Considerato che dal predetto Commissariato furono adottati a favore del personale addetto alla sede del Nord altri provvedimenti concernenti il riscatto delle polizze per trattamento di quiescenza e di previdenza, il cui valore venne determinato in maniera arbitraria e non rispondente ad esattezza e che vennero altresì disposti provvedimenti di favore a parte del personale rimasto in servizio presso il nucleo di collegamento di Roma;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere, nè assumere alcuna responsabilità per tali illegittimi provvedimenti disposti ed eseguiti contro la volontà dell'Amministrazione legittima che ha interesse, invece, a ricuperare le maggiori somme corrisposte;

Che pertanto le disposizioni di servizio e le comunicazioni agli interessati, riguardanti gli illegittimi provvedimenti, debbono essere invalidate;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219 e il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico per l'Amministrazione legittima dello Stato italiano, tutte le disposizioni di servizio, comunicazioni agli interessati, conteggi e qualsiasi atto amministrativo o provvedimento messo in opera ed adottato dal Commissariato straordinario per l'insegnamento medio e superiore — sede Nord — nel periodo successivo all'8 settembre 1943, relativi ai trattamenti di liquidazione e al riscatto polizze assicurative (quiescenza e previdenza) a favore del personale in servizio continuativo presso la sede dell'Alta Italia, nonchè i particolari provvedimenti disposti a favore di parte del personale addetto al nucleo di collegamento dell'E.N.I.M.S. di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

Il Ministro: MOLÈ

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione in data 31 ottobre 1945, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze ha confermato i provvedimenti adottati con delibere consiliari in data 13 aprile, 7 giugno e 3 agosto 1944 — sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana — concernenti le promozioni ed i collocamenti in pensione di personale dipendente;

Considerato che la conferma viene giustificata con il fatto che i provvedimenti suindicati non furono ispirati da ragioni politiche nè furono imposti da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Firenze, confermati con delibera in data 31 ottobre 1945 del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima, concernenti le promozioni ed i collocamenti in pensione di personale, riportati nella citata deliberazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Dichiarazione di inefficacia giuridica di taluni provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 45187 in data 28 novembre 1945, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone che vengano dichiarati privi di efficacia giuridica taluni provvedimenti di carattere economico-giuridico adottati dall'Istituto stesso nei riguardi del personale, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali provvedimenti furono determinati da motivi di carattere politico nell'intento di assicurare ingiustificati benefici al personale che si trasferì al Nord ed in particolare a quei funzionari che ne erano ritenuti meritevoli in modo speciale per le benemerenze fasciste;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati con le deliberazioni e decisioni sotto indicate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

A) — *Provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale trasferito al Nord.*

1. — Decisione del direttore generale del 5 ottobre 1943, concernente la concessione di un'indennità speciale al personale trasferito con la Direzione generale in Alta Italia.

2. — Decisione del direttore generale del 25 ottobre 1943, concernente il trattamento economico del personale trasferito in Alta Italia.

3. — Deliberazioni commissariali del 27 dicembre 1943, concernenti il trattamento economico del personale comandato al seguito della Direzione generale in Alta Italia; il trattamento economico del personale trasferito in Alta Italia; l'erogazione di compensi speciali a favore del personale comandato a seguito della Direzione generale in Alta Italia; la concessione di una indennità di missione, per viaggi di servizio, in aggiunta a quella che il personale eventualmente percepisce, perchè chiamato dagli uffici periferici a prestare servizio presso la nuova sede della Direzione generale; la ricostituzione, in caso di viaggi per ragioni di servizio, del diritto alla normale indennità di missione a favore del personale, indipendentemente dallo speciale trattamento economico del quale fruisca per avere seguito la Direzione generale nella sua nuova sede; la concessione di una indennità speciale al personale trasferito con la Direzione generale in Alta Italia.

4. — Deliberazione commissariale del 29 dicembre 1943, concernente il trattamento economico del personale trasferito dagli uffici periferici presso la nuova sede della Direzione generale in Italia settentrionale.

5. — Deliberazione commissariale del 23 maggio 1944, concernente il rimborso delle spese di viaggio per i trasferimenti a domanda nelle sedi del Nord Italia del personale di ruolo e fuori ruolo degli uffici stralcio di Roma e di altri organi dell'Istituto esistenti in Roma.

6. — Deliberazione commissariale del 2 giugno 1944, concernente la concessione di un'indennità per il vitto e alloggio a favore del personale comandato a prestare servizio al seguito della Direzione in Italia settentrionale.

7. — Deliberazione commissariale del 4 agosto 1944, concernente la concessione di un'indennità al personale per il trasferimento della sede della Direzione generale da Vittorio Veneto a Gorla Minore.

8. — Deliberazione commissariale del 22 novembre 1944, concernente modificazioni al trattamento economico spettante al personale della Direzione generale trasferito dagli uffici periferici.

9. — Deliberazione commissariale del 15 febbraio 1945, concernente il trattamento economico al personale che ha seguito la Direzione generale nel Nord Italia e di quello trasferito alla Direzione stessa delle sedi provinciali.

10. — Deliberazione commissariale del 22 febbraio 1945, concernente la concessione di una sovvenzione straordinaria al personale assunto a Vittorio Veneto, licenziato in seguito al trasferimento della Direzione generale e rinassunto a Gorla Minore.

11. — Deliberazione commissariale del 23 febbraio 1945, concernente il trattamento economico al personale fuori ruolo di 3°, 4° e 5° gruppo.

12. — Deliberazione commissariale del 6 aprile 1945, concernente agevolazioni a favore del personale della Direzione generale nel caso di sfollamento della propria famiglia da Gorla Minore.

13. — Deliberazione commissariale del 12 settembre 1944, concernente l'istituzione dell'Ufficio presidenza e l'assunzione del personale da assegnare all'Ufficio stesso.

B) — *Provvedimenti riguardanti la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio di impiegati accusati di antifascismo e l'inasprimento delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento.*

1. — Deliberazioni commissariali del 10 febbraio, 19 febbraio, 7 marzo, 17 marzo e 26 aprile 1944, concernenti la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio degli impiegati: avv. Francesco Franchi, Angelini Pietro, Montalberti Giovanni, Baragli Egisto, Melani Giuseppe.

C) — *Provvedimenti riguardanti il personale già in servizio militare alla data dell'8 settembre 1943, presentatosi tardivamente dopo la smobilitazione dell'esercito regolare.*

1. — Deliberazione commissariale del 20 maggio 1944, contenente provvedimenti per incoraggiare l'afflusso nell'esercito repubblicano degli impiegati già in servizio nell'esercito regolare e sanzioni contro i renitenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Malacarne Almonte a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Introini Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Malacarne Almonte di Angelo;

Visto il relativo atto di procura in data 21 settembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Malacarne Almonte di Angelo è nominato rappresentante del sig. Introini Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

Il Ministro: COSTANO

(1065)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1946.

Conferma in carica del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4-B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1945, relativo alla nomina del sig. Boccia Giuseppe fu Francesco a commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Castellammare di Stabia;

Considerata l'opportunità di confermare nella carica il predetto commissario straordinario fino al 30 giugno 1946;

Decreta;

Il sig. Boccia Giuseppe fu Francesco, è confermato nella carica di commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Castellammare di Stabia fino al 30 giugno 1946.

Roma, addì 8 aprile 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 15.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1057)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949) n. 84, serie *F*, di L. 10.000 capitale nominale, intestato a Capone Ciro di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torre Annunziata col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1053)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949) serie *A*, n. 6654, di L. 42.000, intestato a Ghiara Tito fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Argero Maria-Assunta di Carlo, vedova Ghiara Angelo, con usufrutto vitalizio a favore della madre predetta, col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Alessandria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1054)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 241 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bolzano alla signora La Torre Andreina ved. Santorito, per il deposito di L. 100.500 di buono del Tesoro novennale 1951 - 4 % presentato per operazione di intestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 aprile 1946 - N. 86

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8596	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,25
Id. 3,50 % 1902	89,50
Id. 3 % lordo	78,50
Id. 5 % 1935	93,875
Redimibile 3,50 % 1934	86,05
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 aprile 1946 - N. 87

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,00	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8596	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,40
Id. 3,50 % 1902	89,80
Id. 3 % lordo	78,30
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3,50 % 1934	86,075
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vittorio Zangelmi di Ferruccio, nato a Viadana (Mantova) il 4 ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso la Regia università di Bologna il 16 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1037)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 16 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 164.
Norme temporanee sul giudizio per decreto nei procedimenti per delitti di assenza dal servizio militare. Pag. 806

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 165.
Proroga di efficacia delle norme sulla stampa . Pag. 806

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946.
Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi . Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari) e di Teulada (Cagliari). Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Flack Renzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Pirovano Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Sprela Germano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Boati Eligio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Pedercini Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.
Messa in liquidazione della società in accomandita «Manometro metallico», con sede in Milano, e nomina del liquidatore . . . . . . Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.
Nuovo elenco delle materie prime e dei prodotti industriali non alimentari soggetti al blocco . . . . Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria . . . . . Pag. 810

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 810

Ministero del tesoro:
Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1944 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali. Pag. 810
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 810
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 811

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio Emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica integrale, con sede in Bologna . . . Pag. 812

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 164.

Norme temporanee sul giudizio per decreto nei procedimenti per delitti di assenza dal servizio militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, di amnistia e condono per reati militari;
Visti gli articoli 382 e seguenti del Codice penale militare di pace;
Visti gli articoli 506 e seguenti del Codice di procedura penale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti di assenza dal servizio punibili con pena detentiva, commessi fino a tutto il giorno precedente alla data del decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, di amnistia e di indulto per reati militari ed ai quali è applicabile il beneficio del condono previsto dall'art. 5 del decreto stesso, il pubblico ministero, se ritiene fondata la denunzia, richiede al presidente del tribunale militare la condanna dell'imputato con decreto.

Il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto; altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, affinchè l'azione sia proseguita nei modi ordinari.

Contro il decreto di condanna può essere proposta opposizione dall'imputato, con la richiesta del dibattimento, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Si applicano, in quanto non contrastanti con quelle del presente decreto, le disposizioni sul giudizio per decreto contenute nel Codice penale militare e nel Codice di procedura penale.

Art. 2.

I procedimenti per delitti di assenza dal servizio, per i quali è stato iniziato il giudizio avanti ai tribunali militari nel momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi in forma ordinaria.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione del decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, di amnistia e di indulto per reati militari, la liberazione provvisoria prevista dall'art. 593 del Codice di procedura penale può essere disposta dal pubblico ministero anche nei riguardi dei detenuti non condannati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 165.

Proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa durante lo stato di guerra continuano ad avere effetto fino al 31 luglio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 137. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 183 lettera *D* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi, è composta, per l'anno 1946, come appresso:

presidente: dott. Gioacchino Del Sera, presidente di sezione della Corte dei conti;

membri: dott. Pietro Baratono, consigliere di Stato; dott. Giovanni Brunelli, consigliere della Corte di cassazione del Regno; dott. Corrado Catenacci, prefetto del Regno, direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero dell'interno; dott. Francesco Pallottino, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro;

segretario: dott. Giovanni Rivano, consigliere del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione suddetta, per l'anno 1946, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei predetti due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione in servizio permanente effettivo Raffaele Pelligra ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Egisto Del Panta, per i militari del Regio esercito;

il contrammiraglio Giovanni Galati ed il tenente commissario Ottorino Canova, per i militari della Regia marina;

il generale di brigata Riccardo Conti ed il generale di brigata Luigi Fiorentino, per i militari della Regia guardia di finanza;

il generale di brigata aerea Alfredo Agnesi ed il generale di brigata aerea Enrico Grande, per i militari della Regia aeronautica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1946
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 334.

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Silius (Cagliari) e di Teulada (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il signor Pasqualino Piras fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari).

Il signor dott. Massimo Gina di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teulada (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(964)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Flack Renzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Flack Renzo fu Federico;

Visto il relativo atto di procura in data 20 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Flack Renzo fu Federico è nominato rappresentante del sig. Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(997) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Pirovano Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Sbarbaro Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Pirovano Giulio fu Ambrogio;

Visto il relativo atto di procura in data 12 settembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pirovano Giulio fu Ambrogio è nominato rappresentante del sig. Sbarbaro Giovanni; agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1000) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Sprela Germano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Servi Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Sprela Germano di Attilio;

Visto il relativo atto di procura in data 3 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Sprela Germano di Attilio è nominato rappresentante del sig. Servi Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1001) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Boati Eligio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Boati Eligio;

Visto il relativo atto di procura in data 25 gennaio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Boati Eligio fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1002) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Pedercini Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Pedercini Giuseppe fu Giorgio;

Visto il relativo atto di procura in data 25 gennaio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pedercini Giuseppe fu Giorgio è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1003) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

Messa in liquidazione della società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, con il quale la società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la predetta società non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio, e si rende, pertanto, necessaria la messa in liquidazione della medesima;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

La società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Piero Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946

Nuovo elenco delle materie prime e dei prodotti industriali non alimentari soggetti al blocco.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco dei prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco di tali prodotti;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali (non alimentari) soggetti in tutto il territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano, alla disciplina prevista dal decreto Ministeriale 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 152 del 20 dicembre 1945, viene modificato come segue:

A) — *Prodotti sotto il controllo delle Autorità Alleate*:

1. — Leguame in piedi nelle zone riservate ai Servizi Britannici.

B) — *Prodotti vincolati a favore del Ministero dell'industria e commercio*:

1. — Lamiere sottili (fino a 4 mm. di spessore): latta, lamierino magnetico.

2. — Rottami ferrosi.

3. — Olii di oliva al solvente con acidità superiore ai 30°.

4. — Oleine e paste di raffinazione da olii vegetali, morchie e fondami, limitatamente ai quantitativi prodotti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

5. — Carburo di calcio.

6. — Solventi: solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio e triclina.

C) — *Prodotti vincolati a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

1. — Fertilizzanti chimici (semplici e composti).

2. — Anticrittogamici ed insetticidi impiegati in agricoltura (esclusi gli zolfi, il solfato di rame, gli arseniati, gli arseniti, gli ossicloruri e gli anticrittogamici rameici a titolo ridotto).

D) — *Prodotti controllati soggetti a particolare disciplina*:

1. — Combustibili fossili solidi (carboni esteri e nazionali; lignili; coke da gas e metallurgico).

2. — Sanse esauste.

3. — Prodotti della distillazione del carbone fossile (gas per usi industriali; catrame greggio; olii leggeri dal gas e dal catrame; olii medi, pesanti ed antracenici; pece; naftalina; antracene).

4. — Prodotti petroliferi; combustibili; carburanti; lubrificanti e solventi.

5. — Canapa greggia e semilavorati di canapa.

6. — Carta da giornali, bianca in rotoli o bobine.

7. — Pneumatici per auto e moto. Rottami di gomma.

8. — Cuoio - suola e tomaie di pelle: limitatamente ai quantitativi già vincolati presso i produttori a disposizione del Ministero del commercio e dell'industria.

9. — Cementi (esclusi gli agglomerati cementizi); acciai in blumi, lingotti, billette e bidoni; acciai profilati di tutte le dimensioni; vergella e lamiere grosse (di spessore superiore a mm. 4); piombo in pani di prima fusione; alluminio di prima fusione: limitatamente all'aliquota della produzione di tali materiali destinata al soddisfacimento di inderogabili esigenze di Amministrazioni centrali ed Enti particolarmente interessati in opere di ricostruzione, secondo piani approvati dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

I prodotti industriali (non alimentari) non compresi nell'art. 1 possono tuttavia essere bloccati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche per singole partite, quando, per la loro scarsa disponibilità, se ne renda necessaria la distribuzione razionata.

Art. 3.

Le assegnazioni di prodotti già bloccati e divenuti di libero commercio per effetto del presente decreto, le quali siano state disposte prima della data della sua entrata in vigore, devono considerarsi valide ed essere soddisfatte, semprechè gli assegnatari provvedano al ritiro dei prodotti entro il termine di validità degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ordinativi di consegna, ed in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1107, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.), con sede legale a Milano;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 12 maggio 1945, col quale l'ing. Tito Bianchi, fu nominato commissario straordinario delle sedi secondarie dell'U.N.I. site nel territorio allora restituito all'amministrazione del Governo Italiano;

Vista la disposizione 7 giugno 1945, del Governo Militare Alleato, con la quale l'ing. Luigi Greppi, fu nominato commissario temporaneo dell'U.N.I.;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario unico la gestione dell'Ente stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Tito Bianchi è nominato commissario straordinario per provvedere alla temporanea gestione, amministrazione ed al riordinamento dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria.

Il commissario sostituisce gli organi centrali di amministrazione e vi esercita tutti i poteri che spettano al presidente, al Consiglio direttivo, al Comitato di presidenza ed alle Commissioni tecniche, ai sensi dello statuto sociale,

Art. 2.

L'ing. Luigi Greppi e l'ing. Aldo Gini, sono nominati vice commissari straordinari dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, con il compito di coadiuvare il commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 18, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale del 29 marzo 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Ruggieri Vincenzo, residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, 19 luglio 1945;

Oxilia Giuseppe, residente nel comune di Savona, 31 ottobre 1945;

De Rossi Michele, residente nel comune di Cori, distretto notarile di Roma, 11 febbraio 1946;

Ventimiglia Rosario, residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, 16 febbraio 1946;

Sforza Lamberto, residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, 21 marzo 1946;

Cantoni Valentino, residente nel comune di Udine, 1° aprile 1946;

Ajello Alfonso, residente nel comune di Napoli, 27 aprile 1946.

Roma, addì 10 aprile 1946

(1027) p. *Il Ministro*: MILAZZA

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1944 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 29 marzo 1946, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci e i conti profitti e perdite per l'esercizio 1944 del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1026)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 aprile 1946 - N. 85

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,35
Id. 3,50 % 1902	80,70
Id. 3 % lorda	80,50
Id. 5 % 1935	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	86,30
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	269668	Asilo infantile di Capuzzo (Novara), amministrato dalla locale Congregazione di carità	17,50
Id.	200835	Merletti Matilde fu Vittorio, moglie di Berra Giuseppe, domiciliata a Torino	262,50
Id.	278588	Società operaia agricola di Stradella (Pavia)	105 —
Id.	419079	Locatelli Enrichetta detta Adele di Pietro, moglie di Inzaghi Vincenzo Achille detto Achille, dom. in Milano	238 —
Id.	797482	Facciotto Taurina fu Giuseppe, ved. Prato Enrico, dom. a Torino	3.850 —
Id.	354267	Conservatorio di Santa Maria degli Angeli e legati annessi in Putignano (Bari)	10,50
Id.	297014	Guillot Giuseppina fu Paolo, nubile, dom. in Torino	2,131,50
Id.	78446	Cappella sotto il titolo di San Marco, comune di Lemie (Torino)	231 —
Id.	540654	Goggia Luigi fu Lorenzo, dom. in Torino	70 —
Id.	433454	Ospedale San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre (Catania)	318,50
Id.	316644	Crespi Maria di Cesare, minore emancipata sotto la curatela del marito Baj Antonio fu Giovanni, dom. in Corsico (Milano)	31,50
Id.	780920	Mota Michele fu Federico, dom. a Pratola Peligna (Aquila)	752,50
Id.	757844	Congrega della Purificazione di Villaricca già Pantecoeli (Napoli)	52,50
Id.	407628	Chiesa prepretale del SS.mo Salvatore di Castelnuovo di Valle di Cecina (Pisa)	42 —
Id.	321702	Piccaluga Maria Rosa Natalina detta Natalina di Guglielmo, moglie di Rossi fidebaldo, dom. in Milano	819 —
Id.	401361	Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano	14.000 —
Id.	521705	Cerza Anna fu Alessandro, moglie di Nisco Alfonso, dom. a San Giorgio la Montagna (Benevento)	374,50
Id.	263453	Conti Amalia fu Giuseppe, moglie di Galeclardi Giuseppe, dom. in Sondrio	87,50
Id.	66263	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria Maddalena, in Foglizzo (Aosta)	80,50
Id.	195141	Parrocchia dei Santi Maurizio e Domenico, in Ivrea (Torino)	31,50
Id.	473623	Beneficio parrocchiale di San Silverio, in Cerzonera-Valprato (Torino)	10,50
Id.	273835	Molinari Antonia fu Luigi, moglie di Rebora Gio. Daniele, dom. in Milano	35 —
Id.	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. in Firenzuola (Firenze)	210 —
Id.	426969	Collegio di Maria di Gesino, in Palermo	135 —
Id.	468455	Asilo infantile di Carnago (Como)	52,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	350027	Aymar Margherita fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Negro Maria ved. Aymar, dom. in Torino	70 —
Id.	343005	Chiesa parrocchiale di San Michele di Pers, in San Daniele (Udine)	21 —
Id.	488203	Chiesa di San Lorenzo, in Talmassons (Udine)	10,50
Id.	179433	Cappella di San Mauro, in Casoria (Napoli)	77 —
Id.	608027	Carnesecchi Coppini Argia di Achille, moglie di Quagliuolo Vittorio di Ferdinando, dom. in Napoli	1.575 —
Id.	675854	Reinaud Tommaso fu Battista, dom. a Crissolo (Cuneo)	175 —
Id.	165405	Comune di Volvera (Torino)	112 —
Id.	396413	Brandazzi Michelina fu Antonio, minore sotto la tutela di Ferrari Giovanni fu Michele, dom. in Cornovecchio (Milano)	59,50
Id.	174105	Ballor Giovanna Battistina fu Giuseppe, moglie di Giovanni Girandi, dom. in Torino	1,298,50
Id.	307043	Società di patronato per i liberati dal carcere del circondario di Biella (Novara)	210 —
Id.	98409	Coadiutoria d'ufficio nella parrocchia di San Francesco di Pavia, rappr. dall'investito pro tempore	483 —
Id.	347540	Parola Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Legnano (Milano)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 19[illegible] n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio Emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica integrale, con sede in Bologna

Con decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, al registro n. 9 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 244, ferme restando le personalità giuridiche in ciascun Ente, è stato costituito un Consorzio generale per i Consorzi Cavamento Palata, Reno Samoggia, Grande Bonificazione Renana, in provincia di Bologna, il Consorzio dei bacini montani di Marano, in provincia di Modena, i Consorzi di bonifica Grande Bonificazione Ferrarese, 2° Circondario Polesine S. Giorgio, Bonifiche Argentane, Valle Isola e minori, e Forcello, in provincia di Ferrara, i Consorzi Scolo e Bonifiche, Bassa Pianura Ravennate e Bacini montani di Brisighella, in provincia di Ravenna, ed il Consorzio del bacino del torrente Uso, in provincia di Forlì, col compito di provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche e private di bonifica integrale, in quella parte del territorio dei consorzi aggregati nella quale si sono verificati danni e distruzioni in dipendenza della guerra. Il Consorzio generale ha assunto la denominazione « Consorzio Emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica integrale ».

(978)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Liaison Division Lt. Col. Brown Room 38 3rd floor

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 15 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 160.
Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . . . Pag. 798

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1946, n. 161.
Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, concernente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni . . . . . Pag. 799

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 162.
Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 799

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 163.
Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione . . . . . Pag. 800

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Latina . . . . . Pag. 800

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Forlì . . . . . Pag. 800

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Prezzo di conferimento all'ammasso dello stigliato verde di canapa, produzione 1945 . . . . . Pag. 801

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 802
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 802
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 802
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 803

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 88 DEL 15 APRILE 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cremona.

(918)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 166.

Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 934, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'Africa Italiana;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è concesso un assegno di contingenza nella misura di:

a) lire 10.800 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 9600 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico delle Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari degli impiegati e dei salariati degli Enti locali e degli ufficiali giudiziari;

b) lire 6000 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 4800 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni che siano soltanto in parte a carico degli Istituti di previdenza l'assegno di cui al precedente art. 1 è dovuto proporzionalmente alle quote a carico dei detti Istituti.

Gli altri Enti — escluso lo Stato — ai quali faccia carico parte delle pensioni di cui al comma precedente, hanno facoltà di concedere, mediante deliberazione degli organi competenti e con pagamento diretto, una quota di assegno di contingenza proporzionale — od anche inferiore — alla parte di pensione a loro carico.

Art. 3.

Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'assegno di contingenza è dovuto dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Ai titolari di più pensioni a carico di uno o più degli Istituti di previdenza spetta un solo assegno di contingenza, nella misura più favorevole, a carico dell'Istituto che ha conferito la corrispondente pensione. Qualora l'assegno di contingenza spetti in misura pari sulle due o più pensioni in godimento, l'assegno medesimo fa carico all'Istituto che ha conferito la pensione di più elevato importo.

Art. 4.

Nei casi di pensioni di riversibilità a carico degli Istituti di previdenza ripartite fra la vedova e gli orfani, tra la moglie e la prole, e fra gli orfani o fra i figli dell'iscritto ad uno o più dei detti Istituti, l'assegno di contingenza di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra i compartecipi in proporzione delle rispettive quote ed il riparto viene modificato in corrispondenza delle successive variazioni delle quote medesime.

Art. 5.

L'assegno di contingenza dovuto a' termini del precedente art. 1 non può essere assorbito da supplementi, da integrazioni o da assegni di caro-viveri concessi o da concedersi da altri Enti e di esso non si tiene conto ai fini della determinazione della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Art. 6.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non compete, dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'indennità mensile di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, alla quale abbiano eventualmente diritto ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione anche alla composizione della loro famiglia.

Art. 7.

In dipendenza di quanto è disposto dal precedente art. 6, lo Stato concorre nella spesa per la concessione dell'assegno di contingenza, previsto dal presente decreto, con un contributo straordinario di annue lire 120 milioni così ripartito:

Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali . . .	L. 38 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. . .	» 46 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	» 29 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari	» 7 milioni

Il relativo stanziamento verrà effettuato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'esercizio finanziario in corso, per il quale lo stanziamento sarà limitato alla quota di competenza dell'esercizio stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, con il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237 e con il presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1945, al contributo ordinario e straordinario dell'Ente stabilito dalle norme vigenti sugli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza viene temporaneamente aggiunto un contributo annuale straordinario nella misura seguente:

a) 2 per cento per il Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali;

b) lire 1600 per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

c) lire 1800 per la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto per le quali non sia stabilita una decorrenza diversa hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — ROMITA — TOGLIATTI — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1946, n. 161.

Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, concernente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, recante norme sulla disciplina della costituzione, dell'aumento di capitale e della emissione di obbligazioni delle società per azioni, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, è modificato come segue:

Sino al 31 dicembre 1946 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, che provvede di concerto col Ministro per il tesoro, le costituzioni di società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale con capitale non inferiore a cento milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore del presente decreto, raggiungano nel complesso la somma di cento milioni di lire.

In ogni caso, sono soggette all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa.

E' salva l'applicazione del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 123. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 162.

Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1410, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare è scelto fra gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito aventi grado non inferiore a generale di divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 163.
Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 616, che istituisce la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, con il quale il Ministero della ricostruzione viene soppresso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori soci delle carovane facchini della provincia di Latina, il periodo medio di occupazione ed il salario medio è così stabilito:

occupazione media mensile: giorni 20;

salario medio giornaliero: capo carovana L. 70, facchino L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(955) *Il Ministro:* BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Forlì

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1942, per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini della applicazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane di alcune provincie;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane nella provincia di Forlì, sono così stabiliti, con effetto dal 1° settembre 1945:

occupazione media mensile: giorni 25;
salario medio mensile: L. 3250.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(957)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Prezzo di conferimento all'ammasso dello stigliato verde di canapa, produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, relativo ai prezzi di conferimento della canapa macerata e di quella in bacchetta verde di produzione 1945;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi, relativa alla determinazione del prezzo degli stigliati verdi di canapa produzione 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi degli stigliati verdi di canapa del raccolto 1945, in rapporto a quelli stabiliti per la canapa in bacchetta verde;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di conferimento all'ammasso dello stigliato verde di canapa, per qualità lungo tiglio buono in chioppa non spedonato con non oltre il 5 % di canapuli, ottenuto con canapa verde di produzione 1945, è fissato in L. 4500 al quintale.

Tale prezzo si riferisce a prodotto reso franco magazzino ammasso.

Art. 2.

In relazione ai diversi tipi di bacchetta verde di canapa, e alla lavorazione meccanica ed a mano della stessa, il Consorzio nazionale canapa è autorizzato a determinare i prezzi di conferimento degli altri tipi di stigliati verdi.

Art. 3.

I prezzi di cessione dei tipi degli stigliati verdi dall'ammasso alle industrie nazionali consumatrici saranno quelli di conferimento, maggiorati del 10 %.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(971)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione in data 29 gennaio 1946, con la quale l'amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, propone la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la dispensa dal servizio dei due dipendenti indicati nella delibera predetta;

Considerato che la richiesta di convalida viene giustificata col fatto che per i provvedimenti suindicati sono stati adottati per mancanze disciplinari, in applicazione delle norme contrattuali e quindi immuni da qualsiasi influenza politica;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, concernenti la dispensa dal servizio del personale indicato nella deliberazione sopra menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(970)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 1944, serie speciale n. 1350, di L. 39.500, intestato a Lanzano Vincenzina fu Giovanni moglie di Bruno Filippo di Giuseppe, dom. a Catania, con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono a nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3516 Mod. A — Data: 23 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Barletta Alba fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita L. 530.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Masetti Enrico fu Rodolfo. — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita L. 7210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data 23 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Andriano Silvio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 43.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2634 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Arienzo Michele fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Apuania — Intestazione: Brunelli Gioconda fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 — Data: 26 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cecora Raffaele fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 — Data: 22 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Montano Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 Mod. A — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Spinicchia Cirino fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. A — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Restivo Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1. — Rendita L. 168,56.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1339 Mod. A — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Levi Gustavo fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 26 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassata Mauro fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 3 — Capitale L. 13.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 2[illegible] gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Alagna Giuseppina fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1843 Mod. A — Data: 12 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Marchesiello Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 360,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2523 — Data: 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: Pr. Red. 3,50%, nominativo 1 — Capitale L. 25.200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2524 — Data 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1949, nominativi 6 — Capitale L. 126.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 marzo 1946

(706) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 aprile 1946 - N. 84

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	21,845
Francia	0,8796	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,675
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	80,50
Id. 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	86,675
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	202414	Cusi Concetta Giovannina di Giuseppe, moglie di Caruso Bravato Corrado, dom. in Avola (Siracusa)	3.500 —
Id.	518233	Avallone Tito fu Francesco, dom. a Napoli	1.074,50
Id.	196510	Iovinella Elena di Salvatore, moglie di Vacca Francesco, domic. a Succivo (Caserta), vincolata	701 —
Id.	219265	Muffoletto Antonino fu Giuseppe, dom. a New York . . .	1.050 —
Red. 5% (1936)	10567	Opera Pia Cosentino, con sede in Buccheri (Siracusa) . .	340 —
Rend. 5%	22062	Luzzatto Oscar fu Graziadio, dom. a Udine	285 —
Cons. 3,50 % (1906)	221620	Garulli Alceste di Alessandro, dom. a Tolentino (Macerata), ipotecata.	—
Id.	688100	Come sopra	38,50
Id.	688228	Garulli Alceste fu Alessandro, dom. a Veroli (Roma), ipotecata	122,50
Id.	566204	Fabbriceria parrocchiale di Aquila d'Arroscia (Porto Maurizio)	35 —
Id.	24101	Chiesa di Santa Reparata in Aquila d'Arroscia (Porto Maurizio)	38,50
Id.	500231	Come sopra	35 —
Id.	488175	Pisanello Michelina di G. Battista, nubile, dom. in San Martino Valle Caudino (Avellino), vincolata	441 —
Rend. 5%	105202 per la proprietà ed usufratto	Pronzato Felice fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Bottero Maria fu Felice	500 —
Pr. Red. 3,50 %	396031	Bisotti Francesco fu Francesco, minore sotto la tutela di Pietro Gio. Battista di Battista, dom. in Morozzo (Cuneo) .	84 —
Id.	277325	Come sopra	17,50
Id.	481004	Claramaglia Elvira di Francesco, nubile, dom. a Gaeta (Latina)	875 —
Id.	403018 solo per la proprietà	Marcantoni Flavio fu Giuseppe, dom. a Pisa, con usufrutto a Benicivenga Isabella fu Alessandro	126 —
Pr. Red. 3,50 % (1934)	356605 per la proprietà ed usufrutto	Visciarelli Rocco fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Finocchio Raffaela fu Camillo, ved. di Visciarelli Matteo, dom. a Poggio Fiorito (Chieti), con usufrutto a favore di Finocchio Raffaela fu Camillo	255,50
Id.	337016 come sopra	Come sopra	110 —
Id.	356606	Come sopra, senza usufrutto	766,50
Id.	337015	Come sopra	364 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 % (1934)	204552	Spataro Giuseppina di Baldassare, moglie di Fonzo Ignazio, dom. a Naro (Girgenti), vincolato	311,50
Id.	476628	Bruzone Erminia Carlotta Maria di Achille, moglie di Guarneri Rinaldo Francesco, dom. a Genova	1.550,50
Pr. Red. 5 %	10485	Cosenza Lorenzo fu Paolo, dom. a Bivona (Agrigento), vincolata	105 —
Cons. 3,50 (1906)	625628	Cerè Alessandro di Carlo Sante, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), vincolato	94,50
Id.	287467 solo per la proprietà	Chiodoni Pietro, Giorgio, Giuseppina e Giuseppe fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Borenghi Generosa di Giovanni, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Barenghi Generosa ved. di Chiodoni Giuseppe	1.354,50
Id.	298578 come sopra	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	298580 come sopra	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	298582 come sopra	Chiodoni Giuseppina fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	298584 come sopra	Chiodoni Giuseppe fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	335434 come sopra	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	87,50
Id.	335435 come sopra	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	87,50
Id.	335436 come sopra	Chiodoni Giuseppina ecc., come sopra	87,50
Id.	335437 come sopra	Chiodoni Giuseppe ecc., come sopra	87,50
Id.	574098	Opera Pia Lavalle in San Pietro Monterosso (Cuneo)	409,50
Id.	575805	Come sopra	129,50
Cons. 4,50 %	54928	Come sopra	243 —
Rend. 5 %	161710	Squassi Luigia di Francesco, moglie di Pisclonieri Domenico, dom. a Roma, vincolata	10.705 —
Pr. Red. 5% (1935)	3813	Come sopra	9.535 —
Id.	10464	Cannizzo Raffaele fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Settimo Lucrezia di Ignazio, ved. Cannizzo, dom. a Partinico (Palermo)	140 —
Rend. 5 %	192499	Vergara Adele fu Ernesto, moglie di Marrucco Pasquale fu Edoardo, dom. a Napoli, vincolata	2.500 —
Id.	120782	Ungaro Michele fu Antonio, dom. a San Severo (Foggia), con usufrutto a favore di Marinacci Maria Letizia fu Berardino	4.000 —
Id.	73496 per la proprietà ed usufrutto	Zucca Luigia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Scalli Edvige Rachele fu Marcello	5.360 —
Id.	73497 come sopra	Zucca Ezio di Luigi, minore, ecc., come sopra	5.360 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(345) Roma, addì 19 gennaio 1916.

Il direttore generale: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 13 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 156.
Ricostituzione del comune di Ollastra Simaxis (Cagliari). Pag. 790

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 157.
Temporanea efficacia dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1940, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dello stato di guerra . . . . . Pag. 790

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 158.
Costituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato di Perugia e Potenza ed aumento dell'organico degli avvocati distrettuali . . . . . Pag. 791

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 159.
Modificazioni all'art. 4 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità . . . . . Pag. 791

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo) . . . . . Pag. 792

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 792

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di La Spezia . . . . . Pag. 793

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione «L'Abeille», incendi - grandine - vita - infortuni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato. Pag. 793

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione «L'Union», con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato . . . . . Pag. 793

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Torinex Fonderia e Smalteria «S.A.T.F.E.S.», con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 794

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
Apertura di due agenzie di città in Napoli della Banca di Calabria, con sede in Napoli . . . . . Pag. 794

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Porta Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 794

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Faraboschi Giovanni Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Rognoni Bruno a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 701

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Dell'Acqua Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 795

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Norsa Guido a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 795

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 795

Ministero dell'assistenza post-bellica: Autorizzazione alla Fondazione « Leone Ferri » presso la Regia università di Firenze ad accettare un legato . . . . . Pag. 795

Ministero del tesoro:
97ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 % . . . . . Pag. 795
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 796
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 796

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. **156.**
Ricostituzione del comune di Ollastra Simaxis (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 222;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Ollastra Simaxis, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 222, al comune di Simaxis, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ollastra Simaxis e Simaxis.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Ollastra Simaxis e quello del comune di Simaxis saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 222.

Al personale già in servizio presso il comune di Simaxis che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. **157.**
Temporanea efficacia dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1940, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dello stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1940, n. 1374;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dichiara cessato lo stato di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia dei provvedimenti adottati a' termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1940, n. 1374, non può durare oltre quattro mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 158.
Costituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato di Perugia e Potenza ed aumento dell'organico degli avvocati distrettuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e relativo regolamento, approvati con i Regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, con il quale sono state trasformate in Corti di appello le Sezioni di Corti di appello di Perugia e di Potenza;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:
« Le Avvocature distrettuali dello Stato sono in numero di diciannove con sede in Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Trieste e Venezia ».

Art. 2.

Nel ruolo degli avvocati dello Stato, di cui alla tabella annessa al R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, sono aggiunti due posti di grado 4° con qualifica di avvocato distrettuale dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 159.
Modificazioni all'art. 4 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità è sostituito dal seguente:
« Per le promozioni ai gradi superiori all'8° la designazione del Consiglio di amministrazione deve essere preceduta dal parere sui titoli scientifici degli scrutinandi dato da una Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e composta dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità che la presiede e da quattro professori di università ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Sicilia, sezione di credito agrario, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Decreta:

Il signor Salvatore Acquaviva fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(962)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Orazio Medori fu Ludovico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guardea (Terni);

Il dott. Ottorino Corci fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno);

Il sig. Eugenio Alessandrini di Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefortino (Ascoli Piceno);

Il dott. Ugo Socci fu Mariano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossignano (Ascoli Piceno);

Il sig. Egisto Spinelli fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno);

Il sig. Ariodante Colletta di Igino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(965)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 marzo 1946, il signor Baracchini Aldo è nominato commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di La Spezia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla paga giornaliera degli operai aumentata del 50 per cento.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Abeille » incendi - grandine - vita - infortuni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Abeille » incendi - grandine - vita - infortuni, con sede a Milano, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, e dello speciale accordo italo-francese 27 novembre 1940, in materia di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento succitato e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata rappresentanza venga liberata dai vincoli conseguenti al sindacato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Abeille » incendi - grandine - vita - infortuni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(951)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Genova, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, e dello speciale accordo italo-francese 27 novembre 1940, in materia di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento succitato e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata rappresentanza venga liberata dai vincoli conseguenti al sindacato;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(952)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Torinex Fonderia e Smalteria « S.A.T.F.E.S. », con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Torinex Fonderia e Smalteria « S.A.T.F.E.S. », con sede in Torino, via Messadaglia n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Torinex Fonderia e Smalteria « S.A.T.F.E.S. », con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Zini Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il Ministro: COMBINO

(928)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

Apertura di due agenzie di città in Napoli della Banca di Calabria, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato, per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Calabria, società per azioni con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Calabria, società per azioni con sede in Napoli, è autorizzata ad istituire due agenzie di città in Napoli, rispettivamente in via Chiaia n. 110 ed in via Firenze, angolo via Milano (quartiere « Vasto »).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: COMBINO

(969)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Porta Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Porta Giovanni fu Lodovico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Porta Giovanni fu Enrico;

Visto il relativo atto di procura in data 7 novembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Porta Giovanni fu Enrico è nominato rappresentante del sig. Porta Giovanni fu Lodovico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

Il Ministro: COMBINO

(998)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Faraboschi Giovanni Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Ramella Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Faraboschi Giovanni Battista fu Ernesto;

Visto il relativo atto di procura in data 31 agosto 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Faraboschi Giovanni Battista fu Ernesto è nominato rappresentante del sig. Ramella Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

Il Ministro: COMBINO

(999)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Nomina del sig. Rognoni Bruno a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Rognoni Bruno di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 10 gennaio 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Rognoni Bruno di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(994) *Il Ministro*: Carcano

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1916.

Nomina del sig. Dell'Acqua Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mapelli Ottorino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Dell'Acqua Luigi fu Giacomo;

Visto il relativo atto di procura in data 18 dicembre 1915;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Dell'Acqua Luigi fu Giacomo è nominato rappresentante del sig. Mapelli Ottorino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(995) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1916.

Nomina del sig. Norsa Guido a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Norsa Guido di Gino;

Visto il relativo atto di procura in data 23 ottobre 1915;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Norsa Guido di Gino è nominato rappresentante del sig. Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1916

(996) *Il Ministro*: Corbino

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 aprile 1916:

Codiguola Antonio, notaio residente nel comune di Bormio, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia;

Azzia Nunzio, notaio residente nel comune di Bandazzo, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Bronte, stesso distretto;

Sielfa Luigi, notaio residente nel comune di Mochegno, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Nesso, distretto notarile di Como;

Lausetti Giovanni Enrico, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Savigliano, stesso distretto;

Liverani Giuseppe, notaio residente nel comune di San Casciano Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Livorno;

Conti Pier Luigi, notaio residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Livorno;

Galletti Ernesto, notaio residente nel comune di Tortona, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Casorate Primo, distretto notarile di Pavia;

Manfredi Filomeno, notaio residente nel comune di Petilia Policastro, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Loreo, distretto notarile di Rovigo;

Zoppi Secondo, notaio residente nel comune di Città di Castello, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Barge, distretto notarile di Torino.

(1028)

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

Autorizzazione alla Fondazione « Leone Ferri » presso la Regia università di Firenze ad accettare un legato

Con decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1916, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1916, registro n. 1 Assistenza post-bellica, foglio n. 39, la Fondazione « Leone Ferri » presso la Facoltà di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » della Regia università di Firenze, è autorizzata ad accettare il legato di lire ventimila disposto a suo favore dal defunto generale Ernesto Calandrelli.

(988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

97ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 6 maggio 1916, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 97ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 23.855 cartelle del capitale nominale complessivo di L. 4.771.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1916

(1014) *Il direttore generale*: Pallestrini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformamente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	3091	Lo Forte Giuseppe di Francesco, dom. in New York (U.S.A.)	479,50
Id.	436501	Moschella Antonino di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Furci Siculo (Messina)	210 —
Id.	475802 (solo per la nuda proprietà)	Asilo infantile Bianco di Cuceglio (Aosta), con usufrutto a Fantini Giovanni ed Elena fu Francesco	700 —
Id.	159303	Sassi Adelina fu Antonio e fu D'Angelo Mariangela, dom. a Iscrnia (Campobasso)	700 —
Id.	512096 (solo per la nuda proprietà)	Villa Cino fu Edoardo, dom. a Firenze, con usufrutto a Randegger Renzo di Eugenio	3500 —
26-3-1885 3 %	9401	Villa Cino fu Edoardo, dom. in Firenze	376,90
Id.	9402	Come sopra	1000 —
P. R. 3,50 % (1934)	240235 (solo per la nuda proprietà)	Ravenna Rosa fu Giuseppe, nubile, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pinior Giuseppina fu Angelo ved. Ravenna, dom. a Cagliari	3500 —
P. R. 5 %	7209	Belloflora Giovanna fu Giovanni, moglie di Nobile Giambattista fu Raffaele, dom. in Chiaramonte Gulfi (Ragusa), vincolata	1180 —
Id.	110065	Morra Enrichetta di Vincenzo, nubile, dom. a Venafro (Campobasso), vincolata	1000 —
Id.	125997	Starita Luigia di Luigi, moglie di Pennarola Michele di Pasquale, dom. a Napoli	6815 —
Cons. 3,50 % (1906)	771270	Iannucci Anna fu Vincenzo, moglie di Martino Domenicantonio, dom. a Ravlscanina (Caserta), ipotecata	210 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2160) Roma, addì 24 novembre 1915

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 16

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1930), serie 3ª, n. 437, di L. 1500; serie 4ª, n. 308, di L. 500; serie 5ª, n. 238, di L. 2000; serie 7ª, n. 258, di L. 10.000; serie 15ª, n. 61, di L. 5000; serie 20ª, n. 208, di L. 50.000; serie 23ª, n. 211, di L. 5000; serie 26ª, n. 182, di L. 20.000, tutti intestati a Bellettieri Francesca fu Francesco, moglie di Bianculli Francesco fu Fortunato, domiciliata a Napoli, con vincolo dotale, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 19 gennaio 1916

Il direttore generale: CONTI

(346)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 12 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 154.
Arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 774

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 155.
Matrimonio dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali. Pag. 775

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.
Nomina del sig. Costa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . Pag. 776

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.
Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Trapani, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 776

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Ancona . . . . . Pag. 777

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Pescara . . . . . Pag. 777

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Rovigo . . . . . Pag. 778

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo). Pag. 778

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) . . . . . Pag. 778

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.
Concessione di zucchero ai produttori che, nella campagna 1946, conferiranno bietole zuccherine agli stabilimenti di estrazione . . . . . Pag. 779

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Messa in liquidazione della ditta «F.I.M.A.» di Giuseppe Kügler, Fabbrica Italiana Matite Automatiche, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . Pag. 779

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
Conferimento all'Unione italiana dei ciechi, dell'incarico per la fornitura per il triennio 1946-48, dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale . . . . . Pag. 779

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 24 dal 16 al 31 dicembre 1945 . . . . . Pag. 780

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Piacenza ad assumere un mutuo di L. 12.445.000 pel pareggio del bilancio 1945. . Pag. 780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 786

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 786

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag. 786

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 786

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 787

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 154.

Arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo Corpo di polizia con la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa, ad effettuare, fra i combattenti della guerra di liberazione, anche se coniugati, che alla data del presente decreto prestino servizio ausiliario di polizia, un arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza, nei gradi e posti seguenti:

1) capitani	40
2) tenenti	50
3) sottotenenti	60
4) brigadieri	770
5) vicebrigadieri	915
6) appuntati.	2.020
7) guardie	11.145
Totale . . .	15.000

I posti che in ciascun grado rimarranno disponibili saranno attribuiti, con le norme e alle condizioni di cui agli articoli seguenti, ai combattenti della guerra di liberazione i quali alla data del presente decreto legislativo Luogotenenziale non prestano servizio come ufficiali od agenti ausiliari di pubblica sicurezza e ne facciano domanda nel termine di 45 giorni dal bando di arruolamento che il Ministero dell'interno emanerà dopo l'espletamento dell'arruolamento previsto dal precedente comma.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto s'intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani e i patrioti di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera *c*).

Art. 3.

Gli aspiranti in servizio ausiliario di polizia, nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, domanda su carta da bollo da L. 12, corredata dei seguenti documenti in carta semplice e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45 pel grado di capitano, di 40 per i gradi di tenente e sottotenente, e di 35 per gli altri gradi;

2) certificato di un medico militare o di un medico provinciale o di un ufficiale sanitario comunale, dal quale risulti che l'aspirante è incondizionatamente idoneo ai servizi di pubblica sicurezza e di statura non inferiore a m. 1,65. E' in facoltà del Ministero di far sottoporre a visita medica presso un ospedale militare quelli aspiranti, per i quali ritenga necessario un accertamento della loro idoneità fisica;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato penale generale;

5) certificato di buona condotta;

6) foglio di congedo militare o di esito di leva;

7) diploma o certificato di licenza di scuola media superiore per gli ufficiali, di licenza di scuola media inferiore per i sottufficiali, e di licenza della 5ª classe elementare per gli appuntati e le guardie;

8) atto di consenso all'arruolamento del genitore esercente la patria potestà per i giovani minori di anni 21;

9) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Qualora per effetto della distruzione degli uffici o relativi registri, non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6), gli aspiranti potranno supplirvi con atti notori, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 251.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

I posti di ufficiale e di sottufficiale possono essere conferiti a coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, rivestendovi almeno un grado superiore a quello cui essi aspirano o abbiano esercitato le funzioni di detto grado in formazioni partigiane.

Il riconoscimento dei gradi a coloro che ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane è demandato alla Commissione di cui al seguente art. 6.

Art. 5.

I posti di appuntato possono essere conferiti a coloro che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato rivestendo il grado di caporal maggiore o abbiano esercitato almeno le funzioni di detto grado in formazioni partigiane, sempreché sia stato riconosciuto dalla Commissione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

L'esame della domanda di arruolamento è demandato ad una Commissione composta da un prefetto, che la presiede, da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, da due esponenti del movimento partigiano designati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.), da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e da un ufficiale superiore dell'Esercito designato dal Comando militare territoriale.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per il riconoscimento dei gradi, da effettuarsi ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, alla Commissione, di cui al 1° comma del presente articolo, sarà aggregato un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che abbia svolto attività partigiana.

Art. 7.

Gli ufficiali ed agenti ausiliari arruolati ai sensi del presente decreto legislativo Luogotenenziale assumono obbligo di ferma annuale rinnovabile tacitamente, qualora trenta giorni prima della scadenza non si chieda dall'interessato o non si disponga dall'Amministrazione il proscioglimento dal servizio.

Art. 8.

Gli ufficiali e gli agenti ausiliari di pubblica sicurezza, arruolati ai sensi del presente decreto legislativo Luogotenenziale, potranno entro un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale stesso, essere gradualmente nominati nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mediante concorsi annuali per titoli, da disciplinarsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, e previo il favorevole esito di speciali corsi di istruzione. Tali nomine potranno essere disposte nei limiti della metà dei posti che si renderanno disponibili, nel quinquennio predetto, nei corrispondenti gradi per effetto di vacanze o di aumenti di organico.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — BRUSTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 155.
Matrimonio dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;
Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'Arma dei carabinieri Reali i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza alcuna limitazione di numero purchè abbiano ultimati 9 anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.

I vicebrigadieri, oltre ad aver ultimati 9 anni di servizio e compiuto il 28° anno di età, dovranno altresì essere compresi nel primo decimo della forza organica stabilita per tale grado.

Art. 2.

Gli appuntati dei carabinieri Reali possono essere autorizzati a contrarre matrimonio qualora siano compresi nei primi tre quinti della relativa forza organica ed abbiano ultimata la terza rafferma triennale.

I carabinieri ed i carabinieri scelti dovranno invece essere compresi nel primo decimo della relativa forza organica ed avere ultimata la terza rafferma triennale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Nessuna eccezione o deroga alle norme stabilite nei precedenti articoli 1 e 2 potrà essere consentita neppure nel caso di situazioni particolari.

Verificandosi le situazioni stesse, il militare potrà essere ammesso al congedo con la rescissione della rafferma in corso.

Art. 4.

I militari coniugati dell'Arma dei carabinieri Reali sino al grado di brigadiere incluso non potranno far parte di raggruppamenti motorizzati.

Art. 5.

Presso le stazioni rurali dell'Arma dei carabinieri Reali non potrà prestare servizio più di un militare coniugato oltre il comandante della stazione stessa.

Presso le altre stazioni con organico superiore ai venti uomini, la metà degli effettivi, esclusi da tale aliquota gli adibiti a cariche speciali, potrà essere coniugata.

Art. 6.

Annualmente il Ministro per la guerra, di concerto con quello per il tesoro, determinerà il numero dei vice brigadieri, appuntati e carabinieri autorizzati a contrarre matrimonio in applicazione degli articoli 1 e 2.

Art. 7.

I militari dell'Arma dei carabinieri Reali ammogliati hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita da parte del medico incaricato del servizio presso le stazioni.

Art. 8.

La cattiva condotta con pubblico scandalo dei famigliari del personale dell'Arma dei carabinieri Reali coniugato porterà al congedamento del militare con rescissione dalla rafferma in corso su proposta dei rispettivi comandanti di legione e dietro determinazione del Comando generale dell'Arma.

Art. 9.

Tutte le precedenti disposizioni comunque in contrasto con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BONOMI — ROMITA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrata alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Nomina del sig. Costa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Vellani Federico, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Costa Carlo fu Angelo;

Vista la relativa procura speciale notarile;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, nonchè dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13195/F del 13 agosto 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Costa Carlo fu Angelo è nominato rappresentante del sig. Vellani Federico, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 10 settembre 1945

(993) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1946.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Trapani, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Trapani, predisposta, dall'Ufficio tecnico erariale di Trapani, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Trapani allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Trapani, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di ALCAMO

1. Alcamo
2. Calatafimi
3. Camporeale
4. Castellammare del Golfo

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di TRAPANI

1. Trapani
2. Erice
3. Favignana

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di MARSALA

1. Marsala

Distretto di MAZARA DEL VALLO

1. Mazara del Vallo

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di SALEMI

1. Gibellina
2. Partanna
3. Poggioreale
4. Salaparuta
5. Salemi
6. Santa Ninfa
7. Vita

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di CASTELVETRANO

1. Campobello di Mazara
2. Castelvetrano

Distretto di PANTELLERIA

1. Pantelleria

Roma, addì 19 febbraio 1946

(887) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1942, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi, i periodi medi di occupazione ed i salari medi per le seguenti carovane di facchini della provincia di Ancona, sono così stabiliti:

Carovana facchini di Castelplanio: salario medio mensile L. 2000 per 20 giornate di occupazione media mensile, con decorrenza dal 1° luglio 1945;

Carovana facchini di Arcevia: salario medio mensile L. 750 per 10 giornate di occupazione media mensile, con decorrenza dal 1° luglio 1945;

Carovana facchini di Monterarotto stazione - Moie di Maiolati: salario medio mensile L. 3000 per 26 giornate di occupazione media mensile, con decorrenza dal 1° agosto 1945;

Carovana facchini di Polverigi: salario medio mensile L. 1200 per 15 giornate di occupazione media mensile, con decorrenza dal 1° giugno 1945;

Carovana facchini di Montesicuro: salario medio mensile L. 2000 per 20 giornate di occupazione media mensile, con decorrenza dal 1° gennaio 1945;

Carovana facchini di Varano: salario medio mensile L. 2000 per 20 giornate di occupazione media mensile, con decorrenza dal 1° agosto 1945;

Carovana facchini di Montecarotto: salario medio mensile L. 1200 per 15 giornate di occupazione media mensile, con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(954) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane nella provincia di Pescara, sono così stabiliti, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 4 ottobre 1945:

occupazione media mensile: giorni 24;
salario medio mensile: L. 2400.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(958) *Il Ministro*: BARBARESCHI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi, i periodi medi di occupazione ed i salari medi per le seguenti carovane di facchini della provincia di Rovigo, sono così stabiliti:

Compagnia facchini di S. Martino di Venezze: occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 3000;

Compagnie facchini di Adria, Contarina, Badia Polesine, Fratta Polesine, Pettorazza, Stienta, Fiesso Umbertiano Ariano Polesine, occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 2500;

Compagnia facchini di Lendinara: occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 2000;

Compagnie facchini di Donada, Loreo, Trecenta: occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 1500;

Compagnie facchini di Porto Tolle, Taglio di Po, Ficarolo, Polesella, Pontecchio: occupazione media mensile giorni 26 limitatamente al semestre luglio dicembre, salario medio mensile L. 2500;

Compagnia facchini di Castelguglielmo: occupazione media mensile giorni 26 limitatamente al semestre luglio-dicembre, salario medio mensile L. 2000;

Compagnia facchini di Villadose: occupazione media mensile giorni 26 limitatamente ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, salario medio mensile L. 2500;

Compagnia facchini di Giacciano con Baruchella: occupazione media mensile giorni 26 limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, salario medio mensile L. 2500;

Compagnia facchini di Rosolina, occupazione media mensile giorni 26 limitatamente a mesi di maggio, giugno e luglio, salario medio mensile L. 2500;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con effetto dal primo periodo di paga successivo all'8 ottobre 1945 per la Compagnia facchini di San Martino di Venezze e dal primo periodo di paga successivo al 30 ottobre 1945 per le altre compagnie.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(956) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Conferma del presidente e nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Rovigo, in data 6 novembre 1945, con il quale il signor Francesco Cavallari è stato confermato presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara ed il sig. Leone Lorenzoni è stato nominato vice presidente del Monte stesso;

Considerato che la provincia di Rovigo è stata restituita all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta

Il sig. Francesco Cavallari fu Valentino è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) ed il sig. Leone Lorenzoni è nominato vice presidente del Monte stesso per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

(943) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa,

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Rovigo in data 6 novembre 1945, con il quale il sig. Bruno Tentori venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara;

Considerato che la provincia di Rovigo è stata restituita all'amministrazione del Governo italiano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il sig. Bruno Tentori è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) per il triennio 1946-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(941)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Concessione di zucchero ai produttori che, nella campagna 1946, conferiranno bietole zuccherine agli stabilimenti di estrazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DE CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1945, relativo alla concessione di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti di estrazione;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1946, concernente il prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1946;

Considerata l'opportunità di concedere ai coltivatori di bietole zuccherine quantitativi di zucchero in rapporto ai quantitativi di prodotto consegnato agli zuccherifici nella campagna 1946;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di bietole zuccherine che conferiscono agli stabilimenti di estrazione la produzione ottenuta nella campagna 1946 è concesso, oltre la razione prevista per i normali consumatori, un quantitativo di gr. 500 di zucchero per ogni quintale di bietole conferite, fino ad un massimo di kg. 6 per ciascun produttore e per ciascuna persona di famiglia con lui convivente a carico.

Hanno diritto alla concessione i conduttori, i coloni ed i compartecipanti, in rapporto alla quantità di bietole da ciascuno conferita.

Art. 2.

Per le modalità della concessione di cui al precedente articolo, valgono le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 10 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1945, n. 111.

Art. 3.

Lo zucchero concesso ai produttori di bietole, ai sensi del presente decreto, viene pagato dai medesimi al prezzo fissato dallo Stato, comprensivo della tassa di fabbricazione.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(992)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Messa in liquidazione della ditta « F.I.M.A. » di Giuseppo Kügler, Fabbrica Italiana Matite Automatiche, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1945, con il quale la ditta « F.I.M.A. » di Giuseppe Kügler, Fabbrica Italiana Matite Automatiche, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro, con la nomina a sequestratario del dott. Adolfo Cases;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata fatta presente l'opportunità di mettere in liquidazione l'azienda che non è più in grado di esplicare la propria attività;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

La ditta « F.I.M.A. » di Giuseppe Kügler, Fabbrica Italiana Matite Automatiche, con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Adolfo Cases.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(950)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

Conferimento all'Unione italiana dei ciechi, dell'incarico per la fornitura per il triennio 1946-48, dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 216 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che prescrive l'adozione di speciali contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto l'art. 224 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 18 febbraio 1946, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Unione italiana dei ciechi l'incarico della fornitura dei contrassegni predetti, per il triennio 1946-48;

Decreta:

L'Unione italiana dei ciechi è incaricata di fornire, per il triennio 1946-48, alle Amministrazioni provinciali, i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(991)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 24
dal 16 al 31 dicembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Avellino	Caposele	Cap	—	1
Id.	Lioni	B	—	1
Bari	Bari	E	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Cigole	B	1	—
Catanzaro	Curinga	O	—	1
Id.	Parghelia	B	—	1
Id.	Serra San Bruno	Cap	—	1
Foggia	Accadia	B	—	1
Frosinone	Trivigliano	E	—	1
Lecce	Cutrofiano	O	1	—
Id.	Campi Salentina	O	2	—
Id.	Lecce	O	—	1
Parma	Zibello	O	—	1
Rieti	Posta	B	—	1
Salerno	Piaggine	B	2	—
Id.	Ravello	B	—	1
Terni	Narni	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Viterbo	Canepina	S	1	—
			8	14
Carbonchio sintomatico				
Sassari	Mores	B	1	—
			1	—
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	2	2
Id.	Casale Monferrato	B	3	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Conzano	B	6	—
Id.	Francavilla Bisio	B	2	—
Id.	Frassinello Po	B	1	—
Id.	Fresonara	B	8	—
Id.	Giarole	B	3	2
Id.	La Monferrato	B	3	1
Id.	Masio	B	4	7
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Morano Po	S	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Occimiano	B	3	—
Id.	Odalengo Grande	B	5	4
Id.	Id.	BS	1	—
Id.	Pontestura	B	1	—
Id.	Sala Monferrato	B	1	—
Id.	San Salvatore Monferr.	B	1	—
Id.	San Sebastiano Curone	B	3	2
Id.	Sezzadio	O	1	—
Id.	Ticineto	B	3	—
Id.	Valenza	B	2	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Segue: *Afta epizootica*				
Alessandria	Villanova Monferrato	B	1	—
Aosta	Borgomasino	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Asti	Montechiaro d'Asti	B	—	1
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	—	2
Id.	Nizza Monferrato	B	—	1
Id.	Revigliasco	B	—	2
Id.	Cellarengo	B	—	1
Avellino	Ariano Irpino	B	5	—
Id.	Domicella	B	1	—
Belluno	Borca di Cadore	B	—	3
Id.	Pieve di Cadore	B	—	3
Benevento	Amorosi	B	3	—
Bergamo	Albino	B	3	—
Id.	Almenno San Bartolomeo	B	—	1
Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Arzago d'Adda	B	2	—
Id.	Aviatico	B	—	2
Id.	Bariano	B	1	—
Id.	Barzana	B	5	—
Id.	Bergamo	B	13	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	3	18
Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Caravaggio	B	2	—
Id.	Casazza	B	2	—
Id.	Casirate d'Adda	B	8	—
Id.	Casnigo	B	—	1
Id.	Cavernago	B	1	—
Id.	Cerete	B	—	2
Id.	Clusone	B	9	—
Id.	Curdarno	B	1	7
Id.	Dalmine	B	7	—
Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Gaverina	B	3	—
Id.	Gorle	B	—	1
Id.	Locatello	B	1	—
Id.	Misano di Gera d'Adda	B	2	—
Id.	Osio Sotto	B	—	8
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Padrengo	B	1	—
Id.	Ponte San Pietro	B	—	3
Id.	Rocca del Colle	B	—	1
Id.	Scanzorosciate	B	—	1
Id.	Seriate	B	2	—
Id.	Songavazzo	B	—	3
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Strozza	B	1	—
Id.	Torre Boldone	B	3	—
Id.	Trescore Balneario	B	1	—
Id.	Treviglio	B	7	—
Id.	Treviolo	B	1	—
Id.	Urgnano	B	—	9
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Nave	B	1	—
Id.	Nello	B	—	1
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Bassano Bresciano	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	2
Id.	Capriano	B	—	1
Id.	Travernole	B	—	1
Id.	Cologno	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Brescia	Cigole	B	—	1
Cagliari	Santulussurgiu	B	2	1
Id.	Seneghe	B	1	—
Chieti	Fossacesia	B	1	—
Id.	Lanciano	B	6	—
Id.	Sant'Eusanio	BO	2	—
Id.	San Vito Chietino	B	6	—
Como	Bregnano	B	—	1
Id.	Brenna	B	1	1
Id.	Cadorago	B	1	—
Id.	Cassago Brianza	B	3	—
Id.	Cirimido	B	—	1
Id.	Como	B	6	3
Id.	Cucciago	B	—	1
Id.	Cermenate	B	—	1
Id.	Faggeto Lario	B	—	2
Id.	Garlate	B	—	1
Id.	Lipomo	B	—	2
Id.	Merate	B	—	3
Id.	Montorfano	B	1	—
Id.	Solbiate	B	—	4
Id.	Turate	B	1	—
Cosenza	Scalea	B	1	—
Cremona	Azzanello	B	—	1
Id.	Casaletto di Sopra	B	—	1
Id.	Capralba	B	—	4
Id.	Castelgabbiano	B	1	—
Id.	Credera Rubbiano	B	—	1
Id.	Cremosano	B	—	1
Id.	Crema	B	—	2
Id.	Fiesco	B	—	1
Id.	Formigara	B	—	1
Id.	Genivolta	B	—	1
Id.	Grumello Cremonese ed Uniti	B	1	1
Id.	Monte Cremasco	B	1	—
Id.	Offanengo	B	—	1
Id.	Palazzo Pignano	B	3	1
Id.	Pandino	B	8	—
Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Pieranica	B	—	3
Id.	Ricengo	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	3	—
Id.	Romanengo	B	—	1
Id.	San Bassano	B	—	1
Id.	Serguano	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Spino d'Adda	B	3	—
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	2
Id.	Trigolo	B	—	1
Id.	Vaiano Cremasco	B	—	1
Id.	Vailate	B	1	—
Cuneo	Sommariva Bosco	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	2
Frosinone	Veroli	B	2	—
Id.	Alatri	B	—	1
Genova	Genova	B	1	—
Id.	Masone	B	—	1
Id.	Uscio	B	—	1
L'Aquila	Tione degli Abruzzi	B	1	—
Latina	Pontinia	B	—	1
Lucca	Camaiore	B	—	2
Id.	Capannori	B	1	1
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Messina	Giardini	B	—	1
Napoli	Casoria	B	1	—
Id.	Vico Equense	B	—	1
Novara	Novara	B	1	3
Id.	Borgo Lavezzaro	B	4	5
Id.	Caltignaga	B	—	1
Id.	Cameri	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	4
Id.	Galliate	B	1	10
Id.	Momo	B	2	2
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Romentino	B	—	3
Id.	San Nazzaro Sesia	B	1	—
Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Terdoco	B	1	3
Id.	Trecate	B	1	1
Id.	Vespolate	B	1	2
Id.	Vicolungo	B	—	1
Padova	Teolo	B	1	—
Parma	Mezzani	B	—	2
Pavia	Pavia	B	—	7
Id.	San Martino Siccomario	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	2	—
Id.	Groppello Cairoli	B	—	1
Id.	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Robecco Pavese	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	10
Id.	Rosasco	B	1	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Roblio	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Barbianello	B	1	—
Id.	Mortara	B	1	3
Id.	Corteolona	B	1	1
Id.	Rocca Susella	B	1	—
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Rascapè	B	1	1
Id.	Genzone	B	—	2
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	—	1
Id.	Olevano di Lomellina	B	—	1
Id.	Parona	B	—	1
Id.	Casorate Primo	B	—	1
Id.	Montesegale	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Villanterio	B	—	1
Id.	Landriano	B	—	3
Id.	Cessolnovo	B	—	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	—	2
Id.	Cilavegna	B	—	1
Id.	Albuzzano	B	—	3
Id.	Marcignago	B	—	3
Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Belgioioso	B	—	2
Id.	San Damiano al Colle	B	—	1
Pisa	Cascina	B	1	2
Id.	Crespina	B	7	9
Id.	Fauglia	B	2	4
Id.	Pisa	B	—	3
Id.	San Giuliano Terme	B	1	—
Id.	Vicopisano	B	—	2
Reggio Calabria	Bagnara Calabra	B	—	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Reggio Calabria	Brancaleone	B	2	2
Id.	Cinquefrondi	B	1	—
Id.	Ferruzzano	B	2	2
Id.	Molocchio	B	2	—
Id.	Monasterace	B	1	2
Id.	Motta San Giovanni	B	1	1
Id.	Palmi	B	1	—
Id.	Riace	B	—	2
Id.	Samo di Calabria	B	3	1
Id.	San Lorenzo	B	2	1
Id.	Stilo	B	4	—
Rieti	Rieti	B	3	1
Salerno	Battipaglia	B	2	—
Taranto	Taranto	B	3	—
Terni	Ferentillo	B	—	9
Torino	Collegno	B	2	1
Id.	San Mauizio	B	3	1
Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Grugliasco	B	2	—
Id.	Beinasco	B	2	—
Id.	Rivoli	B	2	—
Id.	San Mauro Torinese	B	1	—
Id.	Cirié	B	1	—
Id.	Borgaro	B	1	—
Id.	Corio	B	—	1
Id.	Druent	B	—	1
Id.	Orbassano	B	—	3
Id.	Arignano	B	—	1
Id.	Torino	B	—	2
Trento	Ala	B	3	7
Treviso	Fonte	B	—	1
Id.	Asolo	B	—	5
Id.	Altivole	B	—	1
Varese	Mercallo	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Vedano Olona	B	3	—
Id.	Brinzio	B	1	1
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Arcisate	B	2	—
Id.	Solbiate Arno	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	2
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Busto Arsizio	B	1	1
Id.	Varese	B	2	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Porto Valtravaglia	B	—	1
Id.	Gallarate	B	—	2
Id.	Lonate Ceppino	B	—	1
Id.	Caronno Milanese	B	—	1
Id.	Lozza	B	—	1
Id.	Cadrezzate	B	—	3
Id.	Arsago	B	—	1
Id.	Biancio Valcuvia	B	—	1
Id.	Albizzate	B	—	1
Id.	Gazzada	B	—	1
Id.	Bardello	B	—	1
Id.	Ispra	B	—	2
Vercelli	Casanova Elvo	B	1	—
Id.	Costanzana	B	1	—
Id.	Lamporo	B	1	—
Verona	Castagnaro	B	—	1
Id.	Legnago	B	—	1
Segue: *Afta epizootica*				
Verona	Nogara	B	1	—
Id.	Mozzecane	B	1	1
Id.	Salizzole	B	—	1
Id.	Valeggio	B	—	1
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	9	10
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
			349	385
Matrossino dei suini				
Agrigento	Agrigento	S	2	2
Alessandria	Valenza	S	4	—
Aosta	Ronco Canavese	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	—	3
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	—
Id.	Petritoli	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Calitri	S	4	1
Id.	Gesualdo	S	2	—
Id.	Paternopoli	S	3	—
Id.	San Sossio Baronia	S	2	—
Bari	Bari	S	1	1
Bologna	Molinella	S	—	1
Caltanissetta	Niscemi	S	—	3
Id.	Caltanissetta	S	—	5
Id.	Sommatino	S	—	2
Como	Como	S	—	2
Cosenza	Longobucco	S	10	—
Id.	Trenta	S	2	—
Grosseto	Manciano	S	7	1
L'Aquila	Campotosto	S	4	2
Id.	Capitignano	S	2	—
Id.	Castel di Jeri	S	3	1
Id.	Castelvecchio Subequo	S	1	2
Id.	Gagliano Aterno	S	1	3
Id.	Goriano Sicoli	S	4	—
Id.	L'Aquila	S	6	2
Id.	Montereale	S	1	2
Id.	Pescina	S	2	—
Id.	Pratola Peligna	S	—	3
Id.	San Demetrio nei Vestini	S	1	—
Id.	Sulmona	S	1	—
Lucca	Lucca	S	2	4
Matera	Accettura	S	3	3
Id.	Bernalda	S	2	4
Id.	Ferrandina	S	6	5
Id.	Grassano	S	90	—
Id.	Grottole	S	50	5
Id.	Matera	S	2	—
Id.	Pomarico	S	3	5
Id.	San Mauro Forte	S	3	—
Id.	Tricarico	S	1	—
Padova	Abano	S	1	—
Id.	Conselve	S	8	—
Id.	Piacenza d'Adige	S	—	1
Id.	San Giorgio delle Pertiche	S	1	—
Id.	Saonara	S	—	3
Pesaro	Mercatino Marecchia	S	—	1
Id.	San Costanzo	S	—	3
Id.	Sant'Ippolito	S	—	1
Id.	Sassocorvaro	S	—	3
Piacenza	San Pietro in Cerro	S	1	—
Ragusa	Modica	S	—	1
Id.	Ragusa	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Ravenna	Alfonsine	S	4	2
Rovigo	Adria	S	4	—
Id.	Trecenta	S	—	1
Salerno	Cicerale Cilento	S	2	—
Terni	Penna in Teverina	S	1	—
Id.	Terni	S	1	—
Trento	Pergine	S	—	2
Treviso	Vazzola	S	2	—
Id.	Fregona	S	1	1
Udine	Cordovado	S	1	—
Id.	Azzano Decimo	S	4	2
Id.	Spilimbergo	S	3	2
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	1	—
Id.	Fiume Veneto	S	1	—
Id.	Fagagna	S	6	—
Id.	Coseano	S	1	—
Id.	Codroipo	S	2	—
Id.	Cividale	S	2	—
Id.	Visco	S	1	—
Venezia	Fossò	S	—	1
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	2
Id.	Campiglia dei Berici	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	2
			280	80
Peste e setticimia dei suini				
Ancona	Osimo	S	—	1
Id.	Ostra	S	—	4
Id.	Fabriano	S	1	—
Id.	Senigallia	S	3	2
Aosta	Lessolo	S	1	—
Id.	Strambino Romano	S	1	—
Id.	Salerano	S	—	1
Id.	Castel Verres	S	—	1
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	2	2
Id.	Montevarchi	S	1	—
Id.	Pieve Santo Stefano	S	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	—
Asti	Cortanze	S	1	—
Id.	Cunico	S	—	1
Avellino	Caposele	S	1	—
Id.	Paternopoli	S	1	—
Bari	Bari	S	1	1
Bergamo	Chiuduno	S	—	1
Id.	Vigolo	S	—	4
Bologna	Castel Serravalle	S	—	1
Id.	Crevalcore	S	—	1
Brescia	Verolanuova	S	1	—
Id.	Lonato	S	1	—
Id.	Corzano	S	1	—
Id.	Bagnolo Mella	S	—	1
Id.	Calvisano	S	—	1
Cagliari	Villacidro	S	1	—
Catanzaro	Pianopoli	S	—	18
Chieti	Bucchianico	S	1	—
Id.	Casalincontrada	S	3	—
Id.	Castel Frentano	S	1	—
Id.	Chieti	S	1	—
Id.	Torrevecchia	S	2	—
Id.	Vasto	S	3	4
Cosenza	Campana	S	5	—
Id.	Scala Celi	S	2	—
Cremona	Cremona	S	1	—
Ferrara	Berra	S	—	1
Id.	Ro	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Ferrara	Copparo	S	—	1
Firenze	Firenze	S	—	1
Foggia	Monteleone	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Id.	Volturara	S	—	1
Id.	Pietramontecorvino	S	—	10
Id.	Volturino	S	1	1
Id.	Troia	S	1	—
Grosseto	Manciano	S	4	—
Id.	Scansano	S	3	—
L'Aquila	L'Aquila	S	2	2
Id.	Sulmona	S	1	3
Latina	Latina	S	—	—
Lecce	Lecce	S	1	—
Id.	Galatina	S	1	—
Id.	Copertino	S	1	—
Napoli	Ottaviano	S	—	1
Id.	Somma Vesuviana	S	1	—
Id.	Vico Equense	S	—	1
Nuoro	Aizara	S	—	1
Id.	Bororo	S	—	1
Id.	Gavoi	S	—	1
Id.	Sindia	S	—	1
Id.	Sadali	S	—	1
Id.	Borore	S	—	1
Id.	Villagrande	S	—	1
Padova	Bovolenta	S	1	—
Id.	Carturo	S	—	1
Id.	Correzzola	S	2	—
Id.	Padova	S	3	—
Pavia	Certosa di Pavia	S	2	—
Id.	Landriano	S	1	—
Id.	Mortara	S	1	—
Ravenna	Alfonsine	S	12	8
Id.	Cervia	S	1	—
Reggio Calabria	Brancaleone	S	2	1
Id.	Bruzzano	S	2	2
Id.	Ciminà	S	1	1
Id.	Ferruzzano	S	3	2
Id.	Motta San Giovanni	S	1	2
Id.	Reggio Calabria	S	3	2
Id.	Sant'Ilario del Jonio	S	1	1
Id.	Samo di Calabria	S	2	1
Id.	Siderno	S	2	—
Id.	Stalti	S	1	2
Id.	Caulonia	S	—	6
Id.	Monasterace	S	—	5
Rovigo	Adria	S	8	2
Id.	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Fiesso Umbertiano	S	—	2
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	10	1
Id.	Rovigo	S	1	1
Id.	San Martino di Venezze	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	—	1
Sassari	Illorai	S	1	—
Id.	Silligo	S	1	1
Siena	Casole d'Elsa	S	1	—
Torni	Amelia	S	1	—
Torino	Nichilino	S	1	—
Id.	Chieri	S	1	—
Id.	San Benigno	S	1	—
Trento	Termeno	S	—	2
Id.	Trento	S	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Treviso	Castelfranco Veneto	S	1	1
Id.	Breda di Piave	S	1	—
Udine	Rivignano	S	4	1
Id.	Teor	S	1	—
Id.	Buia	S	1	—
Id.	San Pietro al Natisone	S	1	—
Id.	Udine	S	2	—
Id.	Spilimbergo	S	1	1
Id.	Varmo	S	1	—
Venezia	Cona	S	2	—
Id.	Stra	S	—	1
Id.	Vigonovo	S	—	1
Vicenza	Albetone	S	—	2
Id.	Dueville	S	—	1
Viterbo	Bolsena	S	1	—
			159	131
	Morva			
Foggia	Manfredonia	E	1	—
			1	—
	Farcino criptococcico			
Avellino	Monteforte Inferiore	E	—	1
Bari	Bari	E	10	1
Id.	Bitritto	E	3	—
Id.	Modugno	E	3	—
Id.	Triggiano	E	3	—
Benevento	Fragneto Monforte	E	—	1
Bologna	Bologna	E	5	—
Cagliari	San Vero Milis	E	—	4
Caltanissetta	Riesi	E	—	1
Caserta	Maddaloni	E	1	—
Forlì	Bagno di Romagna	E	1	—
Lecce	Lecce	E	2	—
Id.	Campi Salentina	E	—	1
Napoli	Azzano	E	—	2
Id.	Napoli	E	1	2
Id.	Palma Campania	E	—	3
Ragusa	Vittoria	E	2	—
Id.	Comiso	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	—	1
Sassari	Sassari	E	—	1
Taranto	Ginosa	E	—	4
Trapani	Marsala	E	0	—
Id.	Camporeale	E	3	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	1
Id.	Trapani	E	—	1
Udine	San Vito al Tagliamento	E	2	—
Vercelli	Trino	E	1	—
Verona	Cerea	E	1	—
			51	25
	Rabbia			
Agrigento	Agrigento	Can	2	2
Ascoli Piceno	Monteleone di Fermo	Can	—	1
Id.	Servigliano	Can	—	6
Bari	Valenzano	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	2
Frosinone	Torrice	Can	—	1
Ragusa	Ragusa	B	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	—	1
			3	15

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna			
Ancona	Fabriano	C	6	—
Aosta	Pavone Canavese	E E	—	1
Bergamo	Arcene	E E	1	—
Id.	Bergamo	E E	2	—
Id.	Castrate d'Adda	E E	1	—
Id.	Calcio	E E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E E	1	—
Id.	Covo	E E	1	—
Id.	Grassobbio	E E	1	—
Id.	Pumenengo	E E	3	—
Id.	Spirano	E E	1	—
Id.	Zanica	E E	3	—
Cagliari	Arbus	Cap	4	—
Catanzaro	Crotone	O	—	1
Firenze	Greve	O O	1	—
Foggia	S. Paolo	O O	1	—
Id.	Lucera	O O	2	—
Id.	San Severo	O O	8	1
Id.	Troia	O O	4	—
Id.	Foggia	O O	10	—
Id.	Celle San Vito	O O	1	—
Grosseto	Arcidosso	O O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O O	50	—
Id.	Gavorrano	O O	1	—
Id.	Grosseto	O O	2	—
Id.	Orbetello	O O	1	—
Id.	Pitigliano	O O	1	—
Id.	Sorano	O O	111	—
L'Aquila	Barete	O O	1	—
Id.	Campotosto	O O	1	—
Id.	Carapelle	O O	1	—
Id.	L'Aquila	O O	1	—
Id.	Montereale	O O	1	—
Id.	Oricola	O O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O O	1	—
Id.	Scoppito	O O	1	—
Id.	Tornimparte	O O	1	—
Matera	Ferrandina	C O	1	—
Nuoro	Arzana	C O	—	5
Id.	Villagrande Strisaili	O	—	4
Rieti	Labro	O O	1	—
Udine	Paslano	O O	1	—
Id.	Tarvisio	O O	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	O O	1	—
Venezia	Campagna Lupia	O O	1	—
Id.	San Michele al Tagliamento	O	1	—
			242	12
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Ferrara	Migliarino	B	—	1
Id.	Ro	B	1	—
Grosseto	Massa Marittima	B	1	—
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Albanese	B	1	—
Salerno	Casalvelino	Cap	—	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	5	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Paslano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	5	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico*				
Udine	Comeglians	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Venezia	Portogruaro	B	1	—
			28	2
Tubercolosi bovina				
Vicenza	Arzignano	B	—	3
Id.	Vicenza	B	—	28
Id.	Orgiano	B	—	2
			—	33
Setticimia emorragica bovina				
Udine	Visco	B	1	—
			1	—
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	1	1
Id.	Cellino San Marco	O	1	—
Id.	Erchie	O	1	—
Id.	Fasano	O	1	—
Id.	Latiano	O	—	3
Taranto	Crispiano	O	—	1
Id.	Manduria	O	1	—
Id.	Taranto	O	—	1
			5	6
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Corte Nuova	E	9	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa di Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	6	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornico al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano di Lombardia	E	7	—
Id.	Pontoglio	E	12	—
Brescia	Cologne	E	1	—
Id.	Urago sull'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ferrara	E	2	—
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	—	1
Id.	Loreggia	E	—	1
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Id.	Sesto al Reghena	E	1	—
Venezia	Campagna Lupia	E	1	—
Id.	Chioggia	E	—	2
Verona	Erbè	E	3	—
Id.	Sorgà	E	4	—
			97	2
Colera dei polli				
Alessandria	Bosco Marengo	P	1	—
Nuoro	Gavoi	P	—	1
Pesaro	Tavoleto	P	—	2
Id.	Colbordolo	P	—	5
Id.	Fano	P	—	3
Id.	Gabicce	P	—	2
Id.	Mercatello	P	—	4
Id.	Montecerignone	P	—	2
Id.	Urbania	P	—	3
Id.	Urbino	P	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Colera dei polli*				
Ravenna	Alfonsine	P	6	3
Id.	Cervia	P	1	1
Id.	Ravenna	P	3	2
Reggio Calabria	Camini	P	1	1
Id.	Placanica	P	3	—
Id.	Riace	P	2	1
Id.	Stignano	P	4	1
Id.	Samo di Calabria	P	3	4
Siena	Radicofani	P	1	—
			25	38
Peste aviaria				
Napoli	Ottaviano	P	1	1
Salerno	Battipaglia	P	—	2
			1	3
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Tortona	P	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	P	—	2
Id.	Ascoli Piceno	P	—	3
Id.	Carassai	P	—	3
Id.	Cossignano	P	—	2
Id.	Falerone	P	—	6
Id.	Fermo	P	—	2
Id.	Force	P	—	2
Id.	Montegiorgio	P	—	3
Id.	Monteprandone	P	—	8
Id.	Ripatransone	P	—	2
Id.	Venarotta	P	—	2
Avellino	Cassano Irpino	P	20	—
Id.	Montella	P	—	5
Bologna	Crevalcore	P	—	2
Brescia	Gavardo	P	1	—
Cuneo	Monforte d'Alba	P	—	1
Imperia	Taggia	P	1	2
Matera	Grassano	P	2	—
			25	45

RIEPILOGO

dal 16 al 31 dicembre 1945 - N. 24

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	12	20	23
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	39	200	734
4	Malrossino dei suini	28	78	366
5	Peste e setticimia dei suini	30	120	200
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	18	31	76
8	Rabbia	7	9	18
9	Rogna	14	40	254
10	Aborto epizootico	8	18	30
11	Tubercolosi bovina	1	3	33
12	Setticimia emorragica bovina	1	1	1
13	Vaiuolo ovino	2	8	11
14	Morbo coitale maligno	7	20	99
15	Colera dei polli	6	19	63
16	Peste aviaria	2	2	4
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	8	19	70

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Piacenza ad assumere un mutuo di L. 12.445.000 pel pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1946, l'Amministrazione provinciale di Piacenza è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.445.000, pel pareggio del bilancio 1945.

(977)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Carlo di Rocco e di Adelina Formato, nato a Sansevero, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche, conseguito presso la Regia università di Padova il 20 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Padova.

(923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 26

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 1949 - 5 % serie *A*, n. 2761, da L. 1000, intestato a Ferrario Maria fu Augusto, col pagamento degli interessi in Milano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 novembre 1945

(2186) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 27

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 531593 serie sesta, dell'importo di L. 1600 (mille e seicento), rilasciata il 14 giugno 1941 dall'Esattoria comunale di Pistoia, per il versamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Amadesi Attilio fu Cesare, iscritta all'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Pistoia, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito, a favore di Amadesi Aldo fu Attilio.

Pertanto ai termini dell'art. 10 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 30 novembre 1945

(2185) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 35

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950-II, serie 22, n. 418, di L. 5000 cap.; serie 34, n. 390, di L. 5000 cap.; serie 36, n. 361, di L. 5000 cap.; serie 37, n. 393, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Lorenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(141) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 36

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 234, di L. 10.000, intestato a Cosenza Paolo fu Paolo Rosalino, domiciliato in Cianciana, annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(142) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 37

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 204, di L. 20.000 cap., intestato a Cosenza Vincenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(143) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951, serie 44, n. 202, di L. 10.000 cap., intestato a Cosenza Francesco fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(144) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	423753	213,50	Menna Alfredo fu Aniello, dom. a Napoli, con usufrutto a *Liccardi Anna* fu Andrea, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Liccardo Marianna* fu Andrea, dom. a Napoli.
Id.	423754	213,50	Menna Michelina fu Aniello, nubile, dom. a Napoli con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423735	427 —	Menna Giulio, Maria nubile, Vincenzo Antonio, Giovanni, Aniello, Amelia nubile, Vincenzina e Federico di Crisoforo, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, eredi indivisi di Menna Antonio fu Giuliano, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	423756	427 —	Menna Aniello e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre d'Aniello Italia fu Francesco vedova Menna, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	071868	126 —	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giacomo-Carlo-Angelo*, comunemente chiamato Angelo, di Alessandro, dom. a Lomello (Pavia).	Mornacchi Giuseppa Maria Esterina fu Felice, moglie di Capitini *Giovanni-Carlo-Angelo*, ecc., come contro.
Id.	780456	3.773 —	Binda Teresa di *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Verdello (Bergamo) dotale, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Binda Teresa di *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Id.	820614	3.773 —	Binda Teresa fu *Flaminio*, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Bergamo, con vincolo dotale.	Binda Teresa fu *Ermenegildo Flaminio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	408510	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	80517	203 —	Binda Teresa, ecc., come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Flaminio*, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Binda Flaminia fu Angelo, moglie di Binda *Ermenegildo Flaminio*, dom. a Milano.
Rend. 5%	24822	5.085 —	Merlo *Andrea* fu Bartolomeo, interdetto sotto la tutela di Masinari Cesira fu Carlo, dom. a Genova Sampierdarena.	Merlo *Enrico* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	87567	140 —	Bestagno *Costanza* di Giovanni, nubile, domiciliata in Sanremo (Porto Maurizio).	Bestagno *Maria Costanza* di Giovanni, ecc., come contro.
Rend. 5%	143862	1.295 —	Scarnecchia *Sara* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Rea Anna fu Francesco, dom. a Foggia.	Scarnecchia *Rosaria Maria Emilia* fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	263168	560 —	Accame *Marianna* di Vincenzo, moglie di Ienardi Pietro, dom. a Loano (Genova), dotale.	Accame *Anna Maria* di Vincenzo, ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	330083	157,50	*Molino Giuseppina* fu Sebastiano, demente moglie di Durante Giovanni Michele fu Matteo, sotto l'amministrazione provvisoria del marito, dom. in Torino.	*Molino Colla Francesca Giuseppa* fu Sebastiano, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	843067	105 —	Negro Etna fu *Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli).	Negro Etna fu *Andrea Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli).
Id.	843070	105 —	Negro Etna, Maria ed Italo fu *Carlo*, minori sotto la patria postestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli), con usufrutto a Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Carlo*, dom. come sopra.	Negro Etna, Maria ed Italo fu *Andrea Carlo*, minori sotto la patria potestà della madre Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. in Pralungo (Vercelli), con usufrutto a Negro Camilla di Giuseppe, ved. di Negro *Andrea Carlo*, dom. come sopra.
B.T. nov. 5% (1940) Serie C	1000	Capitale 20.000 —	Tubere Roberto-Alberto, Mario e Mirko di *Antonio*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Tubere *Antonio* fu Alberto, dom. in Aosta, con usufrutto a Tubere *Antonio* fu Alberto.	Tubere Roberto-Alberto, Mario e Mirko di *Giovanni Antonio*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Tubere *Giovanni Antonio* fu Alberto, dom. in Aosta, con usufrutto a Tubere *Giovanni Antonio* fu Alberto.
Red. 3,5 % (1934)	425813	640,50	Pizzo Gaetano, Salvatore, *Vincenza*, Filippo I e Filippo II fu Filippo, minori sotto la patria potestà della madre Randazzo Vincenza fu Giuseppe, dom. a Cinisi (Palermo), in parti uguali.	Pizzo Gaetano, Salvatore, *Vincenzo*, Filippo I e Filippo II fu Filippo, ecc. ut contro.
Rend. 5%	123070	4.000 —	Amaranti Claudia, minore sotto la tutela di *Eberle Teresa fu Luigi*, dom. a Verona, con usufrutto a *Eberle Teresa fu Luigi*, dom. a Verona.	Amaranti Claudia, minore sotto la tutela di *Dinghi Teresa fu Luigi in Erberle*, domiciliata a Verona, con usufrutto a *Dinghi Teresa fu Luigi in Eberle*, dom. a Verona.
Red. 3,50 %	519014	2.100 —	Taddei Franca fu Angelo e di Martinelli Tullia, dom. a Roma.	Taddei Franca fu Angelo, *minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Tullia*, dom. a Roma.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(610)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 11 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 149.

Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate . . . . . Pag. 766

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, in frazione Seccata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo) . Pag. 766

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 151.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vitale, in borgata omonima del comune di Busca (Cuneo) . . . . . Pag. 766

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 152.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in località Gualdo del comune di Roncofreddo (Forlì) . . Pag. 767

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 153.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Romito, in Firenze. Pag. 767

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 767

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo . . . . Pag. 769

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo) . . . . . Pag. 769

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 769

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni Utensileria di Gemonio «U.S.A.G.», con sede in Gemonio, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 770

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Apertura di una dipendenza del Banco Ambrosiano in Porto Marghera (Venezia) . . . . . Pag. 770

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 48 del 27 marzo 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi . Pag. 770

Riassunto del provvedimento prezzi n. 49 del 29 marzo 1946, riguardante il prezzo del coke metallurgico, dell'olio di vaselina medicinale e delle pellicole radiografiche. Pag. 771

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 771

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 771

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 772

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 772

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 772

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a premi per la costruzione di n. 40 motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti . . . . Pag. 772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 149.

Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, per la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e da queste consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, si applicano anche alle requisizioni effettuate dalle Autorità anzidette:

a) di autoveicoli che non possono essere consegnati agli Ispettorati compartimentali perchè restituiti direttamente ai proprietari;

b) di autoveicoli non più disponibili, per avvenuta demolizione, per distruzione o per altro motivo;

c) di copertoni, di camere d'aria, di pezzi di ricambio, e in genere di ogni accessorio di autoveicoli.

Gli autoveicoli di cui alla lettera *b*) ed i materiali di cui alla lettera *c*) si intenderanno requisiti definitivamente a norma del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e al primo comma del presente articolo, sono compresi fra gli autoveicoli anche i rimorchi di autoveicoli.

Art. 2.

La liquidazione della indennità per il deterioramento degli autoveicoli di cui all'art. 1 lettera *a*), è subordinata alla possibilità di determinare i danni subiti dagli autoveicoli.

Art. 3.

Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, alla data da stabilirsi di comune accordo tra il Governo Italiano e le Autorità Alleate, non risulteranno consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del presente decreto, si intenderanno requisiti definitivamente, e le indennità dovute ai proprietari saranno liquidate ai sensi e con la modalità previste dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, in frazione Seccata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo).

N. 150. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì, in data 20 aprile 1945, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, in frazione Seccata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 151.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vitale, in borgata omonima del comune di Busca (Cuneo).

N. 151. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Saluzzo, in data 11 ottobre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Vitale, in borgata omonima del comune di Busca (Cuneo);

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 152.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in località Gualdo del comune di Roncofreddo (Forlì).

N. 152. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cesena in data 10 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in località Gualdo del comune di Roncofreddo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 153.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Romito, in Firenze.

N. 153. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 3 agosto 1929 e 7 febbraio 1943, relativi alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Romito, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 24 maggio e 29 giugno 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 giugno e 22 luglio 1940, registri nn. 8 e 10, fogli nn. 160, 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie posamine, dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 luglio, 18 agosto e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio, il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 10, 11 e 12, fogli nn. 159, 466 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 29 e 414, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 24, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisito per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisito per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 febbraio e 31 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 marzo e 25 aprile 1941, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili, requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 372, 375 e 82, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 14, foglio n. 289, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, registro n. 16, fogli nn. 248 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 390, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 446, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausillario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 26 febbraio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 marzo, 12 e 13 giugno 1943, registri nn. 4 e 8, fogli nn. 242, 426 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 12 ottobre e 9 novembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 31 ottobre e 19 novembre 1945, registri nn. 8 e 9, fogli nn. 274, 96 e 97, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motonave « Barletta »: dalle ore 0 del 25 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Maestrale »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Angelo »: dalle ore 24 del 12 luglio 1943;

Motopeschereccio « Impero » di stazza lorda tonnellate 24,78, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Elio Scarponi: dalle ore 24 del 14 settembre 1943;

Piroscafo « Nesazio »: dalle ore 24 del 3 aprile 1945;

Motopeschereccio « Fanum Fortunae »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Secondo Risveglio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Bianca Maria »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Hermes »: dalle ore 24 del 21 settembre 1945;

Motopeschereccio « Ardito »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Alma »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Angela »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Ben Hur »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Arione »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Gabriele Gran Sasso d'Italia »: dalle ore 8 del 5 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Isolina Lucia »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Rex »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Algerina Neri »: dalle ore 24 del 12 luglio 1943;

Rimorchiatore « Sicilia »: dalle ore 21 del 1° marzo 1943;

Motonave « Decio »: dalle ore 21 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « La Superba »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « San Pietro »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Maria Seconda »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Elisabetta Maria »: dalle ore 8 del 26 settembre 1945;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola »: dalle ore 18 del 20 luglio 1943;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 12 novembre 1943;

Motopeschereccio « Stamura »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Nino 2° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Morrhua »: dalle ore 24 del 30 ottobre 1943;

Motoveliero « S. Giuseppe »: dalle ore 12 del 25 settembre 1943;

Motopeschereccio « Impero » di stazza lorda tonnellate 32,61, dell'armatore Castricone Domenico: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Vittoria »: dalle ore 24 del 16 settembre 1943;

Motoveliero « Alfredo »: dalle ore 18 del 12 dicembre 1943;

Motoveliero « Dante Alighieri »: dalle ore 21 del 16 novembre 1943;

Motopeschereccio « Falco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Gabriele d'Annunzio »: dalle ore 16 del 16 febbraio 1945;

Motopeschereccio « Cristina »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Marone »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Due Fratelli »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Felino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Francesco »: dalle ore 14 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Amabile Angelina »: dalle ore 24 del 24 maggio 1943;

Motoveliero « Immacolata Concezione »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Risveglio »: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero « Eugenio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Virgilio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giovanni Bosco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Stefano Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motorimorchiatore « Angea »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Vittoria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Olimpia »: dalle ore 10 del 14 settembre 1945;

Motoveliero « Roma »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nave goletta « Ida Orlando »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Viardina »: dalle ore 24 del 14 luglio 1943;

Rimorchiatore « Mario M. »: dalle ore 21 del 13 settembre 1943;

Motonave « Primero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria »: dalle ore 24 del 23 maggio 1945;

Motopeschereccio «Alba »: dalle ore 24 dell'8 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Salvatore »: dalle ore 8 del 5 dicembre 1945;

Rimorchiatore « Cugini Podestà »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Carlo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Maria di Montevergine »: dalle ore 10 dell'8 settembre 1943;

Brigoletta con motore aus. « Ruggero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Di Maggio Vito »: dalle ore 18 del 15 aprile 1945;

Motoveliero « Fratelli Malato »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946
Registro Marina n. 3, foglio n. 229.

(937)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, e nominato sequestratario il dott. Agnelli Vittorio;

Ritenuto che il predetto dott. Agnelli Vittorio ha declinato l'incarico e quindi occorre nominare sequestratario della suindicata azienda altra persona;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39, il dott. agronomo Antonio Torza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1946

(929) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Tribunale di Arezzo del 13 giugno 1939, con il quale il rag. Guido Valenti venne nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo);

Considerato che il predetto rag. Valenti è deceduto ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Il rag. Aldo Mencaroni è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

(938) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. rag. Alessandro Maggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

(927) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 12 settembre 1945, n. 19168, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Varese nei confronti della società Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suindicato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni Utensileria di Gemonio « U.S.A.G. » con sede in Gemonio, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Curti Virginio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

(931) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Apertura di una dipendenza del Banco Ambrosiano in Porto Marghera (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni, con sede in Milano, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Porto Marghera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

(942) *Il Ministro*: Corbino

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 48 del 27 marzo 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 48 del 27 marzo 1946 ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Soc. An. Sabina di Elettricità*, Rieti, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *La Soc. Casauria di Elettricità*, Tocco Casauria (Pescara), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 375 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 300 % autorizzato con circolare n. 30 del 7 ottobre 1945 sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *L'Azienda Elettrica Ragazzi Orazi Scopelliti di Servigliano* (Ascoli Piceno), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 200% concesso con circolare n. 27 del 20 settembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Soc. An. Elettrica del Verrino*, Agnone (Campobasso), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 250 % già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

ACQUEDOTTI

a) *La Soc. Acqua Pia Antica Marcia* (Roma), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 385% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo sarà applicato soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 250% autorizzato con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

La società è obbligata a rimborsare agli utenti i canoni pagati per acquisto di acqua qualora il flusso dell'acqua stesso sia mancato per almeno un mese, qualunque ne sia la causa.

b) *Il Consorzio Idrico Interprovinciale Alto Calore*, Avellino, è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 150 % e del 275 % rispettivamente sui prezzi di vendita dell'acqua potabile e dell'acqua per uso industriale o per irrigazione bloccati nel 1942.

Detti sovraprezzi saranno applicati soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per tutto il 1946.

c) *La Soc. Naz. Gazometri* esercente l'acquedotto di Bologna, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo del 400% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo è applicato alle bollette e fatture emesse per tutto il 1946, mentre per quelle emesse per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1945, è applicato il sovraprezzo del 200%.

d) *L'Acquedotto Comunale di Rufina* (Firenze), è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'acqua, sia ad uso potabile che industriale, bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *La Ditta Vincenzo Giudice « Acque del Cafaro »*, Paterno (Catania), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 125% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 37,5% concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse per il 1° semestre del 1946, salvo proroga.

f) *Acquedotto di Napoli*. Il primo capoverso della lettera a) pag. 10 della circolare n. 45 dell'8 marzo 1946 è così modificato: L'Acquedotto di Napoli è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 425% per le forniture di acqua alla città di Napoli e del 375% per le forniture ad altri consumi rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

g) *La Soc. Condotte d'Acqua di Salerno*, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 250% concesso con circolare n. 21 del 26 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

GAS

a) *La Soc. Esercente l'Officina Gas di Ascoli Piceno*, è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 7,50 al mc. dal 1° gennaio 1946.

b) *L'Azienda Municipalizzata di Bologna*, è autorizzata ad applicare per la vendita del gas, il prezzo di L. 8 al mc. dal 1° febbraio 1946.

(974)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 49 del 29 marzo 1946, riguardante il prezzo del coke metallurgico, dell'olio di vaselina medicinale e delle pellicole radiografiche.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 49 del 29 marzo 1946, ha disposto quanto appresso:

1. — COKE METALLURGICO

I prezzi di vendita del coke metallurgico franco vagone cokeria a decorrere dalle consegne effettuate dal 10 marzo c.a. in poi sono stabiliti come appresso:

coke da fonderia	L.	8.500	alle tonn.
coke in pezzatura 50/70	»	8.050	» »
coke in pezzatura superiore a 70	»	8.050	» »
coke in pezzatura 20/50	»	8.500	» »
coke in pezzatura 10/20	»	7.450	» »
coke minuto (0/10)	»	5.250	» »

I suddetti prezzi s'intendono riferiti al coke con umidità massima: 6% per quello in pezzatura e 10% per quello minuto.

2. — OLIO DI VASELINA MEDICINALE

Il prezzo massimo di vendita al pubblico dell'olio di vaselina medicinale nelle provincie della Liguria, Piemonte, Lombardia, Tre Venezie ed Emilia è stato fissato in L. 160 al chilo.

3. — PELLICOLE RADIOGRAFICHE

A modifica della deliberazione n. 9 del 29 settembre 1945 del Comitato prezzi Alta Italia, i prezzi delle pellicole radiografiche potranno essere stabiliti liberamente fra venditore e compratore.

(975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(*1ª pubblicazione*). Avviso n. 54.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 24 luglio 1943, n. 572, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Negrini Cesare fu Battista di Alessandria, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 5, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Alessandria, in data 23 dicembre 1943, a favore del predetto Negrini Cesare per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1943 4% per l'importo di L. 6000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se la opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il pagamento a chi di ragione dell'importo dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 53.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1949, serie A, n. 5189 di L. 500; 1950-I, 1ª serie, n. 1558 di L. 1000; n. 1559 di L. 2000; n. 1561 di L. 5000; n. 1562 di L. 14.000; n. 1575 di L. 24.000; n. 1576 di L. 8000; n. 1675 di L. 5000; n. 1676 di L. 20.000; n. 1741 di L. 20.000; n. 1746 di L. 20.000; n. 1747 di L. 30.000, intestati a Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, domiciliata in Roma, in parti uguali — il buono n. 5189 vincolato di usufrutto vitalizio a favore della madre predetta — col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(986)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1946 - N. 83

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,90
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	80,50
Id. 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	86,725
Id. 5 % 1936	98,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1946, recante i numeri delle azioni ed obbligazioni delle ferrovie del Monferrato sorteggiate per il rimborso nei giorni 29 e 30 gennaio 1946:

alla pagina 2, colonna sesta, il n. 13418 deve ritenersi nullo; nella colonna prima, dopo il n. 1385, va aggiunto il n. 1418.

(989)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Napoli è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(976)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la costruzione di n. 40 motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato generale per la pesca — in data 23 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1941, registro n. 13 Finanze, foglio n. 57, col quale venne bandito un concorso a n. 40 premi in danaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visti i successivi decreti:

1) in data 19 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941, registro n. 20 Finanze, foglio n. 160, con il quale venne prorogata al 30 novembre 1941 la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

2) in data 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 23 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

3) in data 8 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 21, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori;

4) in data 24 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 233, col quale venne prorogata alla data 30 aprile 1944 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 251, concernente la soppressione del Commissariato generale per la pesca (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1945, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 30, con il quale venne prorogata alla data 30 aprile 1946 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Ritenuta la necessità di concedere una ulteriore proroga per permettere ai vincitori del concorso, domiciliati nelle provincie dell'Italia settentrionale di beneficiare delle agevolazioni già concesse con il decreto Ministeriale del 25 novembre 1944, in considerazione che le provincie medesime sono state restituite all'Amministrazione del Governo italiano solo in data recente;

Decreta:

Il termine di presentazione alla prova in mare e al collaudo dei motopescherecci ultimati in ogni parte nautica e di pesca giusta i progetti ed i disegni di cui al bando di concorso, è prorogato al 30 aprile 1947.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1946

Il Ministro: GULLO

(990)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 10 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 144.
Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace . . . . . Pag. 758

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 145.
Abrogazione dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, concernente l'istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio. Pag. 760

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 146.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Resina (Napoli) . . . . . Pag. 760

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 147.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione delle parrocchie del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria Nuova, in Tolentino (Macerata) . . . . . Pag. 760

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 148.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto dei Cristiani, in località Sorbo della frazione Guardia del comune di Acireale (Catania) . . . . . Pag. 760

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . Pag. 760

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. 761

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1946.
Revoca di precedenti provvedimenti di sequestro, adottati nei riguardi di aziende tedesche . . . . Pag. 761

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana «SS.ma Annunziata» di Palestrina (Roma) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa. Pag. 762

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli) . . . . Pag. 763

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Porto Marghera (Venezia) . . . . . Pag. 763

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.
Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Ente Casa Madre dei mutilati. . . . . . Pag. 763

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.
Revoca del decreto di sequestro della «Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher» e sottoposizione a sequestro della società «Anonima chimica farmaceutica» e della ditta «Hermann Beutelspacher», ambedue con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 763

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 4 del 27 marzo 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante le norme generali per la disciplina dei prezzi, la revisione delle tariffe dei pubblici servizi e dei trasporti urbani in concessione . . . . . Pag. 764

Ministero del tesoro: Medio dei cambi e dei titoli. Pag. 764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 144.

Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che approva l'ordinamento giudiziario militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

Art. 1.

(Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace).

Con la cessazione dello stato di guerra preveduta dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo quanto è diversamente disposto dai Codici penali militari e dal presente decreto.

CAPO II

NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE.

Art. 2.

(Abuso di preda bellica)

Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra.

Art. 3.

(Alienazione e ritenzione di effetti militari)

La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, è della reclusione militare fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace chi si rende colpevole del reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dall'art. 166 del Codice penale militare di pace.

Le norme del presente articolo si applicano fino a nuova disposizione.

Art. 4.

(Trasporto abusivo su automezzi militari)

Gli articoli 1 e 2 del bando 27 novembre 1941 sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque, conducendo autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione militare o adibiti al servizio di questa, trasporta persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica a chiunque, essendo preposto a un servizio di autotrasporti militari, consente il trasporto di persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo.

Se il fatto è commesso a fine di lucro, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando il fatto costituisce un più grave reato.

La cognizione dei reati preveduti da questo articolo appartiene ai tribunali militari ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

(Reati in danno delle Forze armate delle Nazioni Unite)

Agli effetti della legge penale militare, fino a quando non sarà diversamente disposto, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano in danno di militari o delle Forze armate delle Nazioni Unite sono considerati come se fossero commessi in danno di militari o delle Forze armate dello Stato italiano.

La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che sia garantita parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.

CAPO III

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE.

Art. 6.

(Competenza dei tribunali militari di pace)

I tribunali militari territoriali di pace sono competenti a conoscere dei reati militari preveduti dal Codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra; e dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche.

Art. 7.

(Procedimenti per reati di assenza dal servizio)

I procedimenti, che alla data di cessazione dello stato di guerra risultano sospesi a norma dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, possono rimanere sospesi fino ad un anno dopo la suddetta data, anche se si sia verificata la circostanza preveduta dal terzo comma del predetto articolo.

Tuttavia la sospensione può essere revocata a richiesta dell'imputato.

Art. 8.

(Mandati ed ordini di cattura - Libertà provvisoria)

Nei procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, l'emissione del mandato o dell'ordine di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cattura è obbligatoria, quando per il reato la legge stabilisce la pena di morte.

Nei procedimenti indicati nel comma precedente, la libertà provvisoria può essere concessa quando si tratti di reato per il quale non sia stabilita la pena di morte.

Art. 9.

(Istruzione sommaria)

Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra.

CAPO IV

NORME DI ORDINAMENTO.

Art. 10.

(Ufficiali con funzioni di presidente e di giudice)

Fino a quando non sarà provveduto alla nomina dei presidenti e dei giudici nel modo prescritto dall'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali che hanno prestato servizio con funzioni di presidente e di giudice nei tribunali militari territoriali di guerra fino alla data di cessazione dello stato di guerra, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

Art. 11.

(Ufficiali della giustizia militare o di altre armi o corpi).

Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli ufficiali del Corpo della giustizia militare o di altre armi o corpi, che hanno prestato servizio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nei tribunali militari territoriali di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

Per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo.

Per le assegnazioni dei medesimi, fino a un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cessazione dello stato di guerra.

Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra resta in vigore la legge 14 dicembre 1942, n. 1538.

Art. 12.

(Assegnazione di ufficiali con funzioni giudiziarie)

Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, possono essere assegnati ai tribunali militari territoriali di pace con funzioni di magistrato o di cancelliere, ufficiali di armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra per l'esercizio delle stesse rispettive funzioni nei tribunali militari di guerra; osservandosi, per i provvedimenti di assegnazione, di trasferimento e di cessazione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, le norme vigenti per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare.

Art. 13.

(Numero degli ufficiali assegnati ai tribunali militari)

Fino a quando non sarà provveduto alla composizione del Tribunale supremo militare e dei tribunali militari territoriali di pace e dei relativi uffici del pubblico ministero, di istruzione e di cancelleria, secondo le norme prevedute dalle leggi concernenti l'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il numero complessivo degli ufficiali assegnati, rispettivamente, con funzioni di presidente, di giudice, di magistrato e di cancelliere, non può essere superiore a quello di trecentocinquanta unità, ivi compreso il numero dei magistrati e dei cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare.

Art. 14.

(Tribunali militari di Bari e di Firenze Sezione di Catania)

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Bari e la Sezione del tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania, esercitano la loro giurisdizione come tribunali militari territoriali di pace, conservando la competenza loro attribuita dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra e mutando le loro denominazioni, rispettivamente, in quelle di « Tribunale militare territoriale di Bari » e « Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo con sede in Catania ».

Per il personale con funzioni giudiziarie, si osservano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Il Tribunale militare territoriale di Firenze continua definitivamente ad esercitare la sua giurisdizione come tribunale militare territoriale di pace.

Art. 15.

(Ufficio dei tribunali soppressi)

L'ufficio del pubblico ministero istituito con bando 14 maggio 1943, n. 178, continua il suo funzionamento relativamente alla esecuzione dei provvedimenti emessi dai tribunali di guerra già costituiti presso le grandi unità e successivamente soppressi o disciolti senza essere stati trasformati in tribunali militari territoriali e dal tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma è competente per gli atti demandati dalla legge al giudice dell'esecuzione, relativamente ai procedimenti definiti di competenza dei tribunali suindicati.

Art. 16.

(Servizio del campione penale)

Per le parcelle penali e note delle spese ripetibili a norma dell'art. 194 della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, riflettenti i provvedimenti emessi dai tribunali di cui al precedente articolo, provvede la cancelleria del Tribunale supremo militare, demandandosi al procuratore militare dell'ufficio dei tribunali di guerra soppressi, le attribuzioni di cui all'art. 198 della citata tariffa per la esecutorietà del titolo e le altre attribuzioni, che le vigenti disposizioni, sul servizio del campione penale, riservano al pubblico ministero presso i tribunali militari territoriali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La cancelleria predetta provvede anche alla iscrizione delle note e parcelle anzidette sul registro campione ed all'appuramento dei relativi articoli di credito, con diritto alla decima parte delle somme recuperate.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il 15 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 145.

Abrogazione dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, concernente l'istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 146.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Resina (Napoli).

N. 146. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Resina (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 147.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione delle parrocchie del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria Nuova, in Tolentino (Macerata).

N. 147. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Macerata e Tolentino, in data 23 giugno 1926, relativo alla erezione delle parrocchie del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria Nuova, in Tolentino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 148.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto dei Cristiani, in località Sorbo della frazione Guardia del comune di Acireale (Catania).

N. 148. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale, in data 29 gennaio 1944, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto dei Cristiani, in località Sorbo della frazione Guardia del comune di Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi ouerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo « Anna Capano », di stazza lorda tonnellate 1215.71, inscritto al n. 68 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 18 maggio 1944;

Rimorchiatore « Hermada », di stazza lorda tonnellate 14.95, inscritto al n. 1172 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 11 del 10 luglio 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1946.
Registro Marina n. 3, foglio n. 250.

(912)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, via della Croce n. 21 (esercizio ristorante e birreria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Berti Gaspero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1946

Il Ministro: COMBINO

(932)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1946.

Revoca di precedenti provvedimenti di sequestro, adottati nei riguardi di aziende tedesche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Eichinger Carlo, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Dapas Johann Erben, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Bingen italiana tessuti, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Montex di Klessadt Heinz, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Ister », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian e Warmund, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Fabbrica busti « Iris », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deutscher Lesezirkel, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino;

Ritenuto che da ulteriori indagini disposte è risultato che le suindicate aziende non sono più esistenti;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti:

1) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Eichinger Carlo, con sede in Milano;

2) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Dapas Johann Erben, con sede in Milano;

3) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Bingen italiana tessuti, con sede in Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Montex di Klessadt Heinz, con sede in Milano;

5) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Nu Enamel », con sede in Milano;

6) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Ister », con sede in Milano;

7) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « F.A. W.A. » di Fabian e Warmund, con sede in Milano;

8) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano;

9) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano;

10) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano;

11) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Fabbrica busti « Iris », con sede in Milano;

12) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deutscher Lesezirkel, con sede in Milano;

13) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino;

14) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Wendel Roberto, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(934)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e di sottoporre l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e l'azienda anzidetta è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il sig. Luigi Rossi fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa rurale ed i signori dott. Paolo Vigli fu Giuseppe, avv. Agapito Colamariani fu Dario e prof. Settimio Di Nunzio fu Candido, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 8° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(943)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 5 aprile 1943, con il quale il signor Lillo Alessandro fu Enrico venne confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, per la durata di tre anni;

Considerato che il suddetto Alessandro Lillo è decaduto dall'incarico per compiuto periodo ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lillo Alessandro fu Enrico è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli), per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(939)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Porto Marghera (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Porto Marghera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

(946) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Ente Casa Madre dei mutilati.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione per la temporanea gestione dell'Ente Casa Madre dei mutilati sino a quando non si sia provveduto all'emanazione del nuovo statuto e alla costituzione degli organi normali;

Visto il R. decreto 2 marzo 1939, n. 588, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Casa madre dei mutilati;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Stato dott. Alfonso Barra Caracciolo di Rasciano, monsignor Edoardo Gilardi della Federazione provinciale mutilati e invalidi di guerra di Milano e l'avvocato Eugenio Marotta della Federazione provinciale mutilati e invalidi di guerra di Messina, sono nominati, rispettivamente, commissario e commissari aggiunti dell'Ente Casa Madre dei mutilati.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esercita le attribuzioni spettanti al presidente a norma dello statuto dell'Ente stesso.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal commissario aggiunto da lui designato.

Art. 3.

Il commissario e i commissari aggiunti esercitano collegialmente le attribuzioni di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(972)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.

Revoca del decreto di sequestro della « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher » e sottoposizione a sequestro della società « Anonima chimica farmaceutica » e della ditta « Hermann Beutelspacher », ambedue con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro, in applicazione dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, la « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher » con sede in Milano, via Legnano n. 28, nominando sequestratario il dott. Stanislao Fella;

Ritenuto che dalle successive indagini è risultato che la denominazione della suddetta azienda deve essere modificata in « Anonima chimico farmaceutica », con sede in Milano, via Legnano n. 28, che collegata alla stessa, ma costituente organismo giuridicamente distinto, esiste la ditta « Hermann Beutelspacher », con sede pure in Milano, via Legnano n. 28, e che in ambedue le aziende sono prevalenti gli interessi di persone di nazionalità della Germania;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro disposto nei confronti della « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher » e sottoporre invece a tale provvedimento la società « Anonima chimico farmaceutica » e la ditta « Hermann Beutelspacher », con la nomina di un nuovo sequestratario;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher », con sede in Milano.

2. — Sono sottoposte a sequestro la società « Anonima chimico farmaceutica » e la ditta « Hermann Beutelspacher », ambedue con sede in Milano, via Legnano n. 28, ed è nominato sequestratario delle stesso il rag. Gennaro Cimmino, che è autorizzato a continuare l'esercizio delle attività delle suddette aziende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(953)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 4 del 27 marzo 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante le norme generali per la disciplina dei prezzi, la revisione delle tariffe dei pubblici servizi e dei trasporti urbani in concessione.

Con circolare n. 4 del 27 marzo 1946 il Comitato interministeriale dei prezzi in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme:

1. — NORME GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI

Le deliberazioni adottate dal Comitato prezzi Alta Italia in virtù dei poteri ad esso conferiti in conformità degli accordi intervenuti fra il Governo Italiano e la Commissione Alleata, di cui al memorandum dell'Ammiraglio Stone - Rif. 1.00/ES 15 data 9 luglio 1945, deliberazioni, che risultano pubblicate nei bollettini ufficiali del predetto Comitato (dal n. 1 del 16 settembre 1945 al n. 22 del 31 dicembre 1945), continuano ad avere efficacia dopo il passaggio delle Provincie al Governo Italiano sino a quando non siano state modificate con un provvedimento emanato nelle forme prescritte dalle autorità competenti.

2. — REVISIONE TARIFFE PUBBLICI SERVIZI

a) A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui al punto 7) della circolare di questo Comitato n. 2 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 aprile 1945, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire la revisione delle tariffe dei pubblici servizi in misura non superiore a quella appresso indicata rispetto alle tariffe bloccate al 31 dicembre 1942:

acqua: aumento del 200 % per gli acquedotti con impianti a gravitazione e del 275 % per quelli con impianto ad innalzamento;

energia elettrica: aumento del 300 %, ferme restando per ora le disposizioni per le Provincie del Nord contenute nella deliberazione n. 3 del 16 settembre 1945 del Comitato prezzi Alta Italia;

trasporti urbani in concessione (autofiliotramviari, funicolari, servizi di navigazione interna e similari): aumento del 600 % per le corse ordinarie e per gli abbonamenti normali e del 450 % per i biglietti e gli abbonamenti operai.

I prezzi risultanti da tali ultime maggiorazioni saranno arrotondati alla lira.

b) Le eventuali richieste di aumenti superiori ai massimi sopra stabiliti dovranno essere trasmesse a questo Comitato interministeriale dopo che saranno state istruite in base alle norme contenute nella citata circolare.

c) Le decisioni adottate dai Comitati provinciali dovranno essere comunicate al Comitato interministeriale dei prezzi.

d) Per le aziende di trasporto in concessione extraurbane (ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna extraurbani) è stato consentito l'aumento delle tariffe in misura non superiore ai seguenti limiti rispetto alle tariffe bloccate al 31 dicembre 1942:

1) sino al 700 % per i viaggiatori di 1ª e di 2ª classe, per le merci e bagagli;

2) fino al 600 % per i viaggiatori di 3ª classe;

3) fino al 450 % per gli abbonamenti operai (settimanali, mensili, ecc.).

I prezzi risultanti da tali maggiorazioni sono arrotondati alla lira.

(973)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 aprile 1946 - N. 81

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,65
Id. 3,50 % 1902	89,50
Id. 3 % lordo	80,70
Id. 5 % 1935	99,175
Redimibile 3,50 % 1934	86,425
Id. 5 % 1936	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,424
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 aprile 1946 - N. 82

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,30
Id. 3,50 % 1902	89,50
Id. 3 % lordo	80,70
Id. 5 % 1935	99,25
Redimibile 3,50 % 1934	86,575
Id. 5 % 1936	98,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 9 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 294 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 916.

Istituzione e funzionamento di un Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia . . . . . Pag. 742

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 136.

Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, concernente l'estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . . Pag. 743

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 137.

Temporaneo collocamento presso Enti locali del personale appartenente ad Enti similari di territori occupati nelle zone di confine . . . . . Pag. 744

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 138.

Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni. Pag. 744

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 139.

Nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato. Pag. 747

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 140.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi . . . . . Pag. 748

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 141.

Norme per lo svolgimento dei concorsi . . . Pag. 749

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 142.

Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale . . Pag. 750

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 143.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 751

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1946.

Applicabilità dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite . . . . . Pag. 751

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1946.

Norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette . . . . . Pag. 752

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.
Messa in liquidazione della società in nome collettivo «W. Stephani di Wach e C.», con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto 24 agosto 1945. Pag. 756

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca commerciale italiana in Porto Marghera (Venezia) . . . . . Pag. 756

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento firmati in Roma il 9 febbraio 1946, tra l'Italia e la Francia . . . . . Pag. 756

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale firmato a Roma il 10 gennaio 1946, tra l'Italia e la Spagna. Pag. 756

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 756

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 756

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 83 DEL 9 APRILE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(982)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 83 DEL 9 APRILE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di premi sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Milano» e sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Roma» (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % «Città di Milano» acquistati per l'estinzione, e distruzione di titoli 5 % «Città di Roma» rimborsati.

(983)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

(984)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale «Ventennale»; 5 % serie speciale «Quindicennale» (1ª e 2ª emissione); 4,50 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Palermo» ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale «Città di Genova».

(985)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 916.

Istituzione e funzionamento di un Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in Palermo un Ispettorato generale di pubblica sicurezza, col compito di affiancare e di integrare con i suoi mezzi e con i suoi uomini l'azione degli organi locali di polizia nella repressione della delinquenza. Esso opera alle dipendenze del Ministero dell'interno sotto la sorveglianza dell'Alto Commissario per la Sicilia.

Art. 2.

Presso l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia è destinato a prestare servizio il normale personale di polizia nei limiti seguenti:

ispettore generale di pubblica sicurezza dirigente	n. 1
funzionario di pubblica sicurezza dei vari gradi, tutti inferiori al 6°	» 18
ufficiali del Corpo agenti di pubblica sicurezza.	» 4
agenti di pubblica sicurezza.	» 340
di cui:	
marescialli	n. 28
brigadieri e vice brigadieri. . .	» 56
guardie	» 256
impiegati di pubblica sicurezza.	n. 2
ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali. .	» 8
carabinieri.	» 750
di cui:	
marescialli.	n. 62
brigadieri e vice brigadieri . . .	» 124
truppa	» 564
In totale . . .	n. 1123

Nel personale sopra cennato, n. 270 elementi devono prestare servizio a cavallo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Per assicurare i servizi facenti capo all'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia:

a) è autorizzata la spesa straordinaria di lire 19 milioni per l'acquisto di automezzi, biciclette, carburanti, cavalli, sellerie, foraggi, armi, buffetterie, munizioni e vestiario;

b) è fissato in L. 21.700.000 il limite annuale di spesa, a cominciare dall'esercizio 1945-46 per i fitti degli uffici, caserme e scuderie, per le spese di ufficio e per i telefoni, per l'acquisto, manutenzione, funzionamento e riparazioni di automezzi e biciclette, per lo equipaggiamento, armamento, e munizionamento del personale, per il casermaggio, per l'acquisto e mantenimento di cavalli e sellerie e per le spese confidenziali;

c) per le spese ordinarie afferenti i servizi di cui alla lettera *b*) durante il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1945 è fissata la somma di L. 1.850.000.

Le somme occorrenti entro i limiti di cui sopra saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'interno.

Agli agenti di pubblica sicurezza — sottufficiali e truppa — non obbligati a prestare servizio a cavallo, saranno accordati per una volta tanto a titolo gratuito: una divisa da campagna, un paio di scarpe, due camicie, due mutande.

Qualora peraltro il sottufficiale o l'agente lasci il servizio alle dipendenze dell'Ispettorato prima che siano trascorsi tre mesi, è tenuto a restituire gli oggetti di vestiario ricevuti o a pagarne l'importo relativo.

Art. 4.

Al personale di pubblica sicurezza — funzionari, impiegati e agenti — ed al personale dell'Arma dei carabinieri Reali — ufficiali, sottufficiali e truppa — che presta servizio organicamente alle dipendenze dirette dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, è assegnata in aggiunta a tutte le altre indennità di cui esso comunque goda una indennità fissa mensile detta di campagna stabilita come appresso:

all'ispettore generale di pubblica sicurezza dirigente di servizio	L.	4000
ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali del Corpo agenti e agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali	»	2000
agli impiegati di pubblica sicurezza. .	»	1200
ai sottufficiali degli agenti di pubblica sicurezza	»	1000
alle guardie di pubblica sicurezza . . .	»	800
ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.	»	1000
ai carabinieri	»	800
al personale che presta servizio a cavallo è dovuta in aggiunta all'indennità di campagna una indennità mensile di	»	300

Le indennità di cui sopra vengono concesse mediante decreto del Ministro per l'interno e la spesa graverà su apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero dell'interno.

Art. 5.

In aggiunta all'indennità di campagna di cui all'articolo precedente, sarà corrisposta al personale organicamente assegnato all'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, una indennità fissa di missione, comprensiva di spese di chilometraggio, stabilita come appresso:

all'ispettore generale di pubblica sicurezza dirigente il servizio, L. 400 giornaliere;

ai funzionari e ufficiali del Corpo agenti e dell'Arma dei carabinieri Reali di tutti i gradi, L. 360 giornaliere;

ai sottufficiali del Corpo agenti di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri Reali di tutti i gradi, L. 180 giornaliere;

agli agenti di pubblica sicurezza e carabinieri Reali, L. 100 giornaliere.

Qualora il personale prelctto per una ragione qualsiasi non abbia, durante il mese, trascorso almeno 18 giorni fuori sede per il servizio di campagna, perde il diritto al trattamento previsto dal presente articolo ed a suo favore saranno liquidate, per i servizi effettivamente prestati, le indennità ed i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Qualora il personale debba effettuare per ragioni dello speciale servizio cui è adibito viaggi fuori del nucleo o zona cui appartiene in ferrovia, in piroscafi o in automezzi o vetture di linea avrà inoltre diritto al rimborso della spesa relativa con gli aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 136.

Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, concernente l'estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, è modificato come appresso:

« A decorrere dal 1° novembre 1944, la corresponsione del vitto in natura o in contanti ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli allievi guardie di pubblica sicurezza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 137.

Temporaneo collocamento presso Enti locali del personale appartenente ad Enti similari di territori occupati nelle zone di confine.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dipendenti degli Enti locali che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico nelle zone di confine, non abbiano potuto raggiungere la loro sede di servizio o siano stati costretti ad allontanarsene, potranno essere collocati presso Enti di natura similare a quelli di provenienza.

A tal uopo essi inoltreranno istanza al Ministero dell'interno, il quale determinerà con suo decreto l'Ente tenuto ad assumere ciascuno dei predetti dipendenti, le attribuzioni da assegnare al dipendente medesimo e il trattamento da corrispondergli a carico dell'Ente. Tale trattamento non potrà essere superiore a quello già fruito presso i rispettivi Enti di appartenenza, nè a quello stabilito per gli altri dipendenti di eguale categoria e grado già in servizio presso gli Enti cui il personale viene temporaneamente assegnato.

Gli incarichi così conferiti potranno essere revocati in ogni momento dal Ministro per l'interno e cesseranno di diritto con il cessare della causa di impedimento, da accertarsi con apposito decreto dello stesso Ministro.

Art. 2.

Al personale suindicato potranno essere anticipati, sul bilancio dello Stato, salvo ulteriori determinazioni all'atto della sistemazione definitiva dei territori di cui all'art. 1, gli assegni di carattere fisso e continuativo non percepiti presso gli Enti di provenienza successivamente agli eventi che hanno determinato l'allontanamento dei singoli dipendenti dalle rispettive sedi ed a causa degli eventi stessi.

Per poter ottenere l'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo, gli interessati dovranno inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza nella quale dichiareranno, sotto personale responsabilità, la misura degli assegni di carattere fisso e continuativo non percepiti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 138.

Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando:

1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi;

2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere gli obblighi di leva e successivamente trattenuti in servizio militare, qualora abbiano, anteriormente alla chiamata alle armi, prestato servizio nell'Amministrazione almeno per un anno;

3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualifica di partigiani combattenti.

Il servizio prestato prima della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio non è computato agli effetti dell'anzianità.

La riassunzione non spetta al personale non di ruolo che sia stato assunto in sostituzione di personale richiamato alle armi.

Qualora i servizi, cui erano addetti gli aventi diritto alla riassunzione, siano stati devoluti ad altre amministrazioni, la riassunzione deve essere disposta da questo.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati o congelati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del collocamento in congedo.

Art. 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad assumere, in servizio non di ruolo, combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione, in quanto siano divenuti unico sostegno della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore, per ciascuna categoria del personale non di ruolo, al cinque per cento dei posti stabiliti nei ruoli organici per i corrispondenti gruppi del personale di ruolo.

Per le Amministrazioni che non abbiano personale di ruolo, la percentuale anzidetta è riferita al numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

Nel computo della percentuale di cui ai comma precedenti, si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma dell'art. 1;

2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma e che sia stato assunto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945.

Art. 4.

Qualora i contingenti di personale non di ruolo assegnati alle singole Amministrazioni, ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, non offrano un sufficiente numero di posti disponibili, ai fini delle riassunzioni e delle assunzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3, tali riassunzioni ed assunzioni saranno effettuate in soprannumero.

Presso le Amministrazioni cui non sia già assegnato un contingente di personale non di ruolo, tale contingente s'intende concesso, in virtù del presente decreto, nella misura occorrente per le assunzioni previste dall'articolo precedente.

I posti assegnati ai sensi del comma precedenti saranno soppressi con le successive vacanze, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6.

Art. 5.

Possono essere riassunti ai sensi dell'art. 1 od assunti ai sensi dell'art. 3 soltanto coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Nelle assunzioni sarà data la precedenza a coloro che abbiano carichi di famiglia.

Art. 6.

Il personale assunto o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 3 deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento, il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 7.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'art. 1, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 3 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 8.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 9.

Le domande di assunzione e di riassunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti da bollo e da ogni tassa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'art. 3, il personale non di ruolo delle pubbliche Amministrazioni può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine stabilito nel provvedimento di assunzione ed all'infuori dei casi previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, semprechè si tratti di persone che non traggano prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio o delle famiglie con esse conviventi. Nei licenziamenti predetti sarà seguito un ordine inverso a quello dell'anzianità di servizio.

Al personale licenziato ai sensi del comma precedente è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi. E' fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base alle norme che regolano il rapporto d'impiego per il personale degli enti pubblici.

Art. 11.

Presso ciascuna Amministrazione centrale e ciascuna azienda autonoma dello Stato è costituita una Commissione avente il compito di formulare le proposte per i licenziamenti del personale non di ruolo, previsti dall'articolo precedente, e per il licenziamento dei dipendenti non di ruolo che seguirono al Nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana o rimasero in servizio negli uffici della Capitale, di collegamento con il predetto governo, o vennero assunti sotto l'impero del governo stesso, ancorchè i provvedimenti di assunzione siano stati convalidati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e semprechè non abbiano successivamente conseguito la qualifica di partigiani combattenti.

Detta Commissione, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà presieduta dal capo dell'ufficio del personale dell'Amministrazione presso cui viene costituita, o da altro funzionario di grado non inferiore al sesto, e composta di due dipendenti dell'Amministrazione stessa, dei quali uno di ruolo e l'altro non di ruolo appartenente, se possibile, ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Ai lavori di ciascuna Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Nelle Amministrazioni aventi numeroso personale non di ruolo possono costituirsi più commissioni.

Art. 12.

Le proposte per il licenziamento del personale non di ruolo in servizio presso le sedi centrali degli enti pubblici a carattere nazionale saranno formulate da commissioni nominate dai presidenti degli enti medesimi. Dette commissioni saranno composte con criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo precedente.

Ai predetti enti si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Art. 13.

Per il licenziamento del personale non di ruolo addetto agli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato possono costituirsi apposite commissioni locali. Dette commissioni, da nominarsi con provvedimento dei competenti Ministri o dalle autorità da questi delegate, saranno composte nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 11.

Analoga facoltà è conferita ai presidenti degli enti pubblici indicati nell'articolo precedente. Per gli altri enti pubblici è costituita, presso ciascuna prefettura, con provvedimento del prefetto, una commissione presieduta da un funzionario, di grado non inferiore al settimo, e composta di due dipendenti dei più importanti uffici od enti della provincia e dei quali almeno uno scelto, se possibile, tra coloro che appartengono ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Alle commissioni di cui ai precedenti comma si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo 11.

Le Amministrazioni che abbiano uffici periferici con scarso personale non di ruolo possono delegare la formulazione delle relative proposte di licenziamento alle commissioni provinciali di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire ai capi delle singole Amministrazioni entro due mesi dalla data della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Ministero dell'Africa Italiana, al Ministero per la Costituente ed ai servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il personale della Magistratura ordinaria e delle Magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato, il personale insegnante e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato sono esclusi dal computo del personale di ruolo, agli effetti dell'applicazione dell'art. 3.

Con successivo decreto, su proposta dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i trasporti e per l'assistenza post-bellica, di concerto con quello per il tesoro, le disposizioni del presente decreto saranno estese, con i necessari adattamenti, al personale delle rispettive amministrazioni, nonchè a quello delle ferrovie secondarie in concessione.

Art. 16.

Le proposte già formulate dalle commissioni costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono considerate valide ai fini dei licenziamenti previsti dall'art. 11.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 139.
Nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1943, n. 168, relativo alla cessione obbligatoria delle valute estere;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero,

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per le finanze, per il tesoro e con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi metterà a disposizione di ogni esportatore di merci di produzione nazionale, in conti presso la Banca d'Italia o presso una delle banche autorizzate a fungere da agenzie di quest'ultima, il cinquanta per cento delle valute estere che saranno accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispettivo del prezzo delle merci esportate.

La quota predetta potrà essere utilizzata dall'esportatore, entro il termine che sarà fissato dal Ministero del commercio con l'estero, per le seguenti operazioni:

1) pagamenti all'estero per l'acquisto di merci da importare nel Regno che saranno a questo scopo elencate dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e per le spese accessorie di tale acquisto;

2) libere negoziazioni nel Regno, mediante trasferimento ad un conto analogo, intestato a persona fisica o giuridica avente domicilio o sede nel Regno, purchè quest'ultima utilizzi per gli scopi di cui al punto 1) la somma ceduta entro il termine fissato come sopra dal Ministero del commercio con l'estero.

Le banche presso le quali i conti sono istituiti, non possono consentire l'utilizzo dei conti stessi, se esso non è conforme alle disposizioni del presente articolo.

Trascorso il termine stabilito dal Ministero del commercio con l'estero, l'esportatore o il cessionario è tenuto a offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi le valute estere non utilizzate.

Le norme del presente articolo si applicano anche agli utili in valuta derivanti da operazioni di transito.

Art. 2.

Nulla è innovato nei riguardi delle esportazioni e delle importazioni per le quali il trasferimento del relativo importo è disciplinato da accordi interstatali.

Art. 3.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, fermo in ogni caso quanto è disposto dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460.

Art. 4.

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a stabilire le modalità di applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le norme del presente decreto hanno valore per tutte le cessioni di valuta inerenti alle operazioni di cui all'art. 1, a decorrere dal 23 marzo 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRACCI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 119. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 140.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato Italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratari liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorità del Governo Italiano o da esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.

Art. 2.

Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcun pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari, comprese in particolare le pretese concernenti le spese e il pagamento d'interessi di cui agli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

La risoluzione di tali pretese sarà rimandata fino ad un successivo accordo generale fra i rispettivi Governi o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

I vincoli o i gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti, non avranno effetto nè potranno essere fatti valere a meno che gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengano riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari o per conto di questi.

Art. 3.

Qualora il proprietario non voglia prendere consegna dei suoi beni, sarà nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà.

La consegna della proprietà ad un amministratore interinale prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o in questo decreto, non è da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o del suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo.

Art. 4.

Il proprietario dei beni venduti o trasferiti ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, avrà diritto, a sua domanda, all'immediato annullamento dell'atto o degli atti di vendita o di trasferimento, e alla restituzione della proprietà, senza alcun pregiudizio di pretesa o reclamo di qualsiasi natura da parte sua.

La risoluzione di tali reclami sarà differita sino ad un accordo generale fra i rispettivi Governi, o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

Art. 5.

La proprietà di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dal Governo Italiano, a causa dell'esistenza d'interessi nell'azienda stessa di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sarà inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

I conti bancari, i depositi postali a risparmio, i titoli, i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà similare di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerarsi inclusi nei beni previsti dal detto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, o da questo decreto.

Tutte le valute, i conti bancari e gli altri crediti sequestrati o incamerati dal Governo Italiano saranno restituiti nella specie (dollari per dollari, sterline per sterline, ecc.), nello stesso tipo di conti esistenti all'atto del sequestro o dell'incameramento.

Art. 7.

Se l'obbligo di restituire fondi o titoli non può essere adempiuto da una banca o altro depositario per deficienza di fondi o titoli, tale obbligo costituirà reclamo del Governo Alleato interessato verso il Governo Italiano e sarà regolato, insieme con le altre richieste, col trattato di pace.

Art. 8.

La restituzione dei beni all'avente diritto non sarà dilazionata nè rifiutata in dipendenza dell'obbligo di redigere l'inventario previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, nè il proprietario di beni, compresi quelli considerati dall'art. 6 del presente decreto, potrà subire pregiudizio in conseguenza del ritardo con cui ne rientrerà in possesso.

Art. 9.

Se i beni sono stati dati in locazione dal sequestratario o dal suo rappresentante, la locazione può, a scelta del proprietario, essere risolta all'atto della restituzione dei beni o essere lasciata in vigore fino al termine del contratto di locazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Tutte le spese del dissequestro e della restituzione dei beni dissequestrati o trasferiti saranno sostenute dal Governo Italiano.

Art. 11.

Nessuna norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, e di questo decreto, può essere interpretata come autorizzazione a porre qualsiasi spesa e tassa sulle proprietà dei Governi delle Nazioni Unite.

Art. 12.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data in cui sarà applicabile il citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 141.
Norme per lo svolgimento dei concorsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453,
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

La metà dei posti accantonati in ciascun ruolo, in applicazione del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, può essere conferita, anche prima della data di cessazione dello stato di guerra, mediante concorsi riservati ai sensi di detto decreto.

Art. 3.

Ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, coloro che abbiano partecipato ad un concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte.

Art. 5.

Nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti può essere stabilito anche in eccedenza a quelli già disponibili, entro i limiti delle vacanze che potranno verificarsi nei gradi superiori, nel semestre successivo alla data del bando di concorso, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.
In tal caso detti collocamenti a riposo dovranno essere disposti entro sei mesi dal bando di concorso.

Art. 6.

Salva l'applicazione dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le Amministrazioni aventi uffici periferici, nei bandi dei concorsi che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1946, potrà disporsi che le prove scritte dei concorsi stessi abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente in relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione.
Con lo stesso provvedimento che determina le sedi di esami, saranno costituite apposite commissioni di vigilanza.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1946, i posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine possono essere conferiti mediante concorsi per titoli.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Art. 9.

Con successivo provvedimento, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 142.

Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in qualunque settore della attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette è corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo.

Art. 2.

Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti:

1) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
3) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
4) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità;
5) assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive di essa, nonchè delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
7) trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 3.

Per i trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro è tenuto, in osservanza di quanto disposto all'art. 1, a corrispondere oltre alla quota di sua spettanza, la parte del contributo di pertinenza del lavoratore, corrispondente all'importo che deriverebbe per esso dall'applicazione della assicurazione generale predetta.

Art. 4.

I contributi corrisposti fino al 31 luglio 1945 per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca, nelle provincie del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Euganea, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, della Liguria e dell'Emilia, non sono ripetibili.

I datori di lavoro che non abbiano corrisposto i contributi dovuti in base alle norme predette sono tenuti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al versamento dei contributi stessi fino alla data suindicata.

L'accertamento e la riscossione dei contributi predetti sono effettuati dagli Istituti assicuratori, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca.

Art. 5.

Nelle provincie contemplate dal precedente art. 4 o per i settori dell'attività produttiva per i quali, secondo le disposizioni in atto alla data della liberazione dalla occupazione tedesca, i lavoratori erano dispensati da ogni contribuzione per la previdenza sociale, i contributi per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, che non siano stati, comunque, versati nel periodo compreso fra il 1° agosto 1945 e la data di inizio del primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti dal datore di lavoro, senza diritto a rivalsa per la parte che sarebbe dovuta essere di pertinenza del lavoratore.

Le quote di contributo eventualmente trattenute nel periodo predetto a carico dei lavoratori non sono ripetibili.

L'accertamento e la riscossione dei contributi nel periodo predetto saranno effettuati con le norme attualmente in vigore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Il datore di lavoro che trattiene sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa, comunque, rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di previdenza indicate nell'art. 2 che, secondo le disposizioni del presente decreto, devono essere corrisposte senza diritto a rivalsa, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie soggette al Governo Militare Alleato, le disposizioni del presente decreto avranno effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui vi sia reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno del ritorno delle provincie stesse all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 143.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1631, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici ed alla nomina dei commissari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341, col quale il signor avvocato Mazzucca Emilio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 263, 10 agosto 1945, n. 583, e 9 novembre 1945, n. 827, con i quali il predetto incarico commissariale è stato prorogato sino al 27 dicembre 1945;

Ritenuta la necessità di prorogare per altri tre mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avvocato Mazzucca nell'incarico già assegnatogli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzucca Emilio, coi decreti Luogotenenziali 27 settembre 1944, 10 maggio 1945, 10 agosto 1945 e 9 novembre 1945, è prorogato di mesi tre e cioè sino al 27 marzo 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1946.

Applicabilità dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone, fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, recante norme integrative del citato decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 36;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, sono applicabili nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite, nonchè delle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1946

DE GASPERI — CORBINO

(961)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1946.

Norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, i successivi provvedimenti modificativi, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato con R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visti i decreti Ministeriali 14 ottobre 1939, n. 16865; 29 marzo 1941, n. 7600 e 9 luglio 1945, n. 4266;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424;

Vista la delega contenuta nel quarto comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di fissare alcune norme di applicazione della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori istituito dall'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è obbligatoria per gli esattori e per i ricevitori provinciali delle imposte dirette in carica.

E' altresì obbligatoria per gli esattori dopo la scadenza del periodo d'appalto, finchè provvedono alla riscossione dei residui con la procedura speciale privilegiata.

Coloro che abbiano conseguito l'idoneità mediante esame alle funzioni di esattore possono chiedere l'iscrizione all'Albo in qualsiasi tempo, prima dell'assunzione di gestioni esattoriali.

Possono essere iscritti all'Albo suddetto, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, a norma dell'art. 6, terzo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942:

1) coloro che abbiano esplicato funzioni di esattore, di delegato governativo o di gestore provvisorio, muniti della relativa patente, per almeno cinque anni al 25 luglio 1939, data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942;

2) coloro che alla data suddetta erano in carica con funzioni di collettore dirigente di esattorie da almeno cinque anni, muniti di patente, ai sensi dell'art. 42 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, ovvero con funzioni di collettore dirigente (rappresentante) di ricevitorie provinciali, muniti di patente a norma dell'art. 88 del citato regolamento.

L'erede dell'esattore che gestisca l'esattoria per il solo periodo obbligatorio previsto dall'art. 93 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, viene iscritto a termine all'Albo degli esattori.

Detta iscrizione cessa alla scadenza del periodo di gestione obbligatoria e non dà diritto all'erede di gestire esattorie in proprio, ove non abbia personalmente i requisiti prescritti.

Art. 2.

Nei casi di esattorie e di ricevitorie gestite da enti si procede all'iscrizione all'Albo dell'ente titolare, con indicazione della persona fisica che ne ha la legale rappresentanza e che è autorizzata a compiere tutti gli atti inerenti alla gestione. L'iscrizione dovrà essere rinnovata in caso di sostituzione, durante l'anno, della persona che rappresenta l'ente.

La persona fisica indicata nella iscrizione dell'ente non acquista alcun diritto per la iscrizione all'Albo a titolo personale, a meno che non abbia già i requisiti prescritti.

Nelle esattorie gestite da enti deve essere nominato almeno un collettore iscritto all'Albo relativo, ai sensi del successivo art. 3.

Le società semplici di cui al libro 5°, titolo V, capo II del Codice civile, titolari di esattorie o di ricevitorie, sono iscritte all'Albo degli esattori con indicazione di tutte le persone componenti la società ed intestatarie della patente di esercizio.

Ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo medesimo.

Art. 3.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori, di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è obbligatoria per i collettori di esattori e per i collettori (rappresentanti) di ricevitori provinciali in carica. Coloro che hanno conseguito per esame l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, possono chiedere l'iscrizione all'Albo in qualsiasi tempo, prima della loro assunzione alle dipendenze di esattorie o ricevitorie.

Possono essere iscritti all'Albo dei collettori con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio:

1) coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori, esclusi gli iscritti a termine, o con riserva;

2) coloro che abbiano esplicate per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, funzioni di collettore, muniti di regolare patente.

Art. 4.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, erano in carica quali esattori o collettori con meno di un quinquennio di servizio e che sono stati iscritti nei rispettivi Albi in via provvisoria, otterranno l'iscrizione definitiva ove siano rimasti in funzione complessivamente per almeno cinque anni.

Ove siano cessati di carica prima del compimento di cinque anni di servizio, si procede alla revoca dell'iscrizione provvisoria.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, gli interessati debbono presentare all'Intendenza di finanza competente per territorio domanda su carta da bollo da L. 12 diretta al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, indicando il titolo per il quale chiedono la iscrizione ed allegando la bolletta comprovante l'avvenuto pagamento, presso l'Ufficio del registro, della tassa di concessione governativa nella misura prescritta, nonchè i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

b) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

c) certificato di moralità, rilasciato dal Comune di residenza del richiedente, debitamente legalizzato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) documento comprovante il servizio prestato nelle gestioni esattoriali, rilasciato ai sensi del successivo art. 6.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione.

Gli enti e le società legalmente costituite debbono allegare alla domanda d'iscrizione all'Albo degli esattori, oltre la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa, i seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione, fallimento, concordato;

b) per le aziende di credito già sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, certificato da cui risulti l'autorizzazione data agli enti suddetti per l'assunzione di gestioni esattoriali, in applicazione delle norme portate dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

c) certificato dell'Intendente di finanza, su carta da bollo da L. 8, con l'indicazione della esattoria o delle esattorie gestite dall'ente richiedente e della data di inizio e di cessazione di ciascun appalto.

Per l'iscrizione delle società semplici debbono essere allegati alla domanda, oltre le quietanze di pagamento della tassa di concessione governativa, i documenti stabiliti per le persone fisiche dal presente articolo alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a nome di ciascuna persona componente la società stessa, risultante dal contratto d'appalto.

I singoli componenti di una società semplice, titolare di esattorie, possono inoltre ottenere l'iscrizione all'Albo degli esattori a titolo personale, mediante presentazione di separata domanda, con la relativa quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Per gli altri documenti può essere fatto riferimento a quelli allegati alla domanda prodotta dalla società medesima.

Ai fini dell'iscrizione agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori, nei riguardi di coloro che gestiscono o prestano servizio presso più esattorie, è obbligatoria la presentazione della domanda, con la relativa quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa, per ciascuna esattoria o ricevitoria gestita e per ciascuna patente di collettore o di rappresentante rilasciata, mentre può essere prodotta una sola serie di documenti in bollo.

I vincitori degli esami di idoneità alle funzioni di esattore o di collettore, i quali producano la domanda di iscrizione ai rispettivi Albi nazionali entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, debbono allegare soltanto la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, debbono unire inoltre il certificato di cittadinanza, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato di moralità, debitamente legalizzati, contemplati nella prima parte del presente articolo alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 6.

Gli esattori, in carica o non in carica, che chiedono l'iscrizione al rispettivo Albo nazionale con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, debbono esibire il certificato o i certificati su carta da bollo da L. 8, rilasciati dall'Intendente di finanza, comprovanti il requisito di cinque anni di servizio quale esattore, delegato governativo o gestore provvisorio.

I collettori in carica debbono esibire, a corredo della domanda di iscrizione all'Albo dei collettori, copia della patente su carta da bollo da L. 16, insieme a dichiarazione in carta semplice dell'esattore da cui dipendono, dalla quale risulti che la patente non è stata revocata.

Sulla copia della patente occorre il visto di convalida dell'Intendente di finanza.

I collettori non in carica debbono esibire certificato o certificati su carta da bollo da L. 8 rilasciati dall'Intendente di finanza, comprovanti il periodo di almeno cinque anni di servizio o i motivi della cessazione o della revoca ai sensi dell'art. 42 del regolamento di riscossione, approvato con R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090.

Agli effetti del raggiungimento del periodo minimo di cinque anni è ammesso il cumulo del servizio prestato come collettore e come esattore, delegato governativo o gestore provvisorio.

I collettori che erano in carica al momento dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, con il requisito di cinque anni di effettiva direzione di una esattoria e che aspirino anche alla iscrizione all'Albo nazionale degli esattori, debbono presentare separata domanda su carta da bollo da L. 12, con la relativa quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa. Il requisito suddetto si comprova, oltre che con la patente, mediante certificato o certificati su carta da bollo da L. 8, rilasciati dall'esattore o dagli esattori alle cui dipendenze il servizio è stato prestato, con attestazione di conferma, in calce, dell'Intendente di finanza.

Il collettore dirigente che chiede l'iscrizione sia all'Albo degli esattori, sia a quello dei collettori, può produrre una sola serie di documenti in bollo, da allegare a una delle due domande, mentre nell'altra vanno fatti gli opportuni riferimenti.

Art. 7.

Gli esattori, ed i ricevitori provinciali già iscritti all'Albo, che assumono nuove gestioni, e gli enti autorizzati a gestire ai sensi dell'art. 93 del testo unico, debbono chiedere l'iscrizione all'Albo per l'esattoria o ricevitoria nella quale entrano in funzione, entro un mese dal rilascio della patente.

Coloro che non abbiano presentato la domanda nè pagato la tassa di concessione governativa incorreranno nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Saranno inoltre iscritti d'ufficio e sarà loro assegnato un termine per la presentazione della domanda documentata e della quietanza di pagamento della tassa suddetta.

Scaduto infruttuosamente il termine di proroga, il Ministero provvederà a richiedere i documenti per la iscrizione, a mezzo dell'Intendente di finanza, mettendo a carico degli inadempienti la spesa relativa.

In caso di ritardo o mancato pagamento della tassa di concessione governativa, della pena pecuniaria e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle spese incontrate dall'Amministrazione per la eventuale richiesta diretta dei documenti necessari per la iscrizione d'ufficio, il Prefetto, su segnalazione del Ministero delle finanze, ordina al Comune o Consorzio la trattenuta della somma sul primo mandato per aggio o per altro titolo da emettersi a favore dell'esattore o dei suoi eredi, disponendo l'emissione di apposito mandato a favore del procuratore del registro competente per territorio, che introiterà la somma con attribuzione al relativo capitolo di entrata.

Per il recupero della somma indicata l'Intendente di finanza potrà anche disporre la compensazione coi rimborsi dovuti all'esattore per inesigibilità o potrà promuovere la procedura sulla cauzione dell'esattore medesimo.

Art. 8.

In relazione al disposto del terzultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, la richiesta di esecutorietà di nuova patente nei riguardi dei collettori di esattoria o di ricevitoria già iscritti all'Albo deve essere accompagnata dalla nuova domanda d'iscrizione, con la relativa quietanza di versamento della tassa di concessione governativa.

L'esecutorietà resta sospesa finchè non siano state prodotte la domanda e la quietanza anzidette.

In ogni caso il ritardato pagamento della tassa, quando nel frattempo l'interessato abbia esplicato, abusivamente, mansioni di collettore nella nuova esattoria, dà luogo all'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificata dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 9.

Gli iscritti agli Albi nazionali degli esattori e dei collettori debbono pagare la tassa annuale di concessione governativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Per il ritardato o mancato pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 7 nei riguardi degli esattori e dei ricevitori in carica e perciò obbligati alla iscrizione, mentre nei riguardi dei collettori il ritardato o mancato pagamento della tassa annuale dà luogo all'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'articolo precedente e nel caso di ritardato o mancato pagamento anche della suddetta pena pecuniaria si procede al ritiro della patente.

Nei riguardi degli iscritti non in carica il mancato pagamento della tassa suddetta dà luogo alla radiazione dagli Albi.

Art. 10.

Le persone e gli enti che ne abbiano diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, sono iscritti su due distinti registri cronologici ed assumono un numero di iscrizione. Tali registri, che costituiscono rispettivamente l'Albo nazionale degli esattori e l'Albo nazionale dei collettori, porteranno ad ogni facciata un numero progressivo e saranno, prima dell'uso vidimati ad ogni pagina dal direttore generale delle Imposte dirette, o da un funzionario da lui delegato, che apporrà il proprio visto anche nella prima pagina ed in calce all'ultima facciata, quando il registro sarà ultimato.

Ad ogni iscritto agli Albi nazionali degli esattori viene rilasciato un certificato di iscrizione su carta da bollo da L. 8 fornita dall'interessato.

Agli effetti della presentazione di tale certificato per assumere la gestione di esattorie o ricevitorie o per la nomina a collettore, la data del rilascio non dovrà essere anteriore ad un mese.

Art. 11.

Le segnalazioni prescritte dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono raccolte e conservate dalla Direzione generale delle imposte dirette, presso lo stesso ufficio che cura la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori.

Il certificato di inesistenza di determinate incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, viene rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dalla Direzione generale suddetta, sulla scorta degli elementi che risultano dallo schedario centrale istituito presso di essa in applicazione delle norme portate al menzionato art. 21.

Per ottenere il rilascio del certificato, gli interessati debbono presentare domanda su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — allegando un foglio in bianco di carta da bollo da L. 8, nonchè la quietanza di versamento in tesoreria, in conto entrate eventuali e diverse, della somma di L. 50 quale diritto per il rilascio del certificato, in applicazione dell'art. 6, quarto comma della legge citata.

Art. 12.

Presso la Direzione generale delle imposte dirette è costituita una Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori, presieduta dal direttore generale delle Imposte dirette o da un funzionario di grado non inferiore al 6° da lui delegato.

Fanno parte della Commissione:

a) due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno di grado non inferiore al 6° ed uno di grado non inferiore al 7°;

b) un rappresentante degli esattori designato dagli esattori in carica, anche attraverso le organizzazioni di categoria;

c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali delle Imposte dirette, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Ai membri effettivi si aggiungono membri supplenti scelti con gli stessi criteri.

La Commissione, che si riunisce quando il presidente lo ritenga necessario, ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione o la sospensione degli iscritti o sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli Albi per le quali venisse richiesta dal presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti vale quello del presidente.

La Commissione sarà assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, che durerà in carica per il periodo di volta in volta fissato dal presidente.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 e del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 115.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235016

Art. 13.

Le modalità e l'epoca in cui hanno luogo gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle Imposte dirette vengono fissati di volta in volta mediante decreto Ministeriale.

Art. 14.

Gli esami di idoneità di cui al precedente articolo constano di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati hanno la disponibilità di sette ore e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili, e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli Istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali; elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verte sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 15.

Col decreto Ministeriale che fissa la data e le modalità degli esami viene provveduto alla nomina delle Commissioni che sono composte nel modo seguente:

a) *per l'idoneità ad esattore*:

il direttore generale delle Imposte dirette o un funzionario della Direzione generale delle imposte dirette da lui delegato, di grado non inferiore al sesto, presidente;

tre funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di grado non inferiore al settimo, membri;

un rappresentante degli esattori, designato dagli esattori in carica, anche attraverso le organizzazioni di categoria, membro;

b) *per l'idoneità a collettore*:

il direttore generale delle Imposte dirette o un funzionario della Direzione generale delle imposte dirette da lui delegato, di grado non inferiore al sesto, presidente;

tre funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, di grado non inferiore al settimo, membri;

un rappresentante dei lavoratori dipendenti da esattori o ricevitori provinciali delle Imposte dirette designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria, membro.

Le Commissioni saranno assistite da segretari scelti tra i funzionari di grado non inferiore al nono.

Ai componenti delle Commissioni sono dovuti i gettoni di presenza, secondo le norme di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 5 aprile 1945, n. 107 e 31 agosto 1945, n. 115.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

In attesa che sia portata a compimento la raccolta delle segnalazioni per lo schedario centrale, ai fini contemplati dall'art. 10 del presente decreto, i certificati di inesistenza delle incompatibilità di cui ai numeri 1) 2) e 3) dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, fino a quando non sarà diversamente stabilito con disposizione ministeriale, saranno rilasciati dalle Intendenze di finanza per delega del Ministero, sulla scorta degli elementi in possesso delle Intendenze stesse, alle quali dovranno essere presentate le domande per il rilascio. Sarà trasmessa al Ministero copia del certificato, ovvero scheda di segnalazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, numero 942, dalla quale risultino le irregolarità che hanno determinato il mancato rilascio.

Art. 17.

L'erede che in base alle norme contenute nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, sia autorizzato a continuare la gestione sino alla fine del decennio, sarà iscritto all'Albo degli esattori a termine e cioè sino alla scadenza del periodo di appalto, con gli effetti di cui agli ultimi due comma dell'art. 1 del presente decreto.

Nei riguardi dell'erede autorizzato a continuare la gestione oltre il periodo obbligatorio e del cessionario subentrato nella esattoria, in applicazione della disposizione transitoria portata dagli articoli 12 lettera *c*) e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, si fa luogo all'iscrizione all'Albo con riserva. Tale iscrizione viene revocata ove l'interessato non ottenga l'idoneità al primo esame di idoneità alle funzioni di esattore bandito successivamente all'ammissione nella gestione esattoriale, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo Luogotenenziale.

Art. 18.

Per un triennio a decorrere dal 7 agosto 1945, data di pubblicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, in deroga agli articoli 12 e 14 del presente decreto, i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, da nominare membri della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette o delle Commissioni d'esame per l'idoneità alle funzioni di esattore e di collettore, possono essere scelti tra quelli di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 19.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 11 ottobre 1939, n. 16865 e il decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 4266.

Roma, addì 11 marzo 1946

p. *Il Ministro*: VISENTINI

(914)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Messa in liquidazione della società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto 24 agosto 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano;

Vista la relazione del sequestratario dell'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, in relazione dell'attuale situazione economica dell'azienda, è opportuno disporne la liquidazione, nominando liquidatore lo stesso sequestratario rag. Stradella Igino;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

La società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Stradella Igino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1946

(930) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca commerciale italiana in Porto Marghera (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Porto Marghera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

(941) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento firmati in Roma il 9 febbraio 1946, tra l'Italia e la Francia.

L'Accordo commerciale e l'Accordo di pagamento firmati in Roma tra l'Italia e la Francia il 9 febbraio 1946, sono entrati in vigore il 15 febbraio 1946 in conformità alle clausole inscritte negli Accordi stessi.

(959)

Entrata in vigore dell'Accordo commerciale firmato in Roma il 10 gennaio 1946, tra l'Italia e la Spagna

L'Accordo commerciale firmato in Roma il 10 gennaio 1946 tra l'Italia e la Spagna, con gli allegati scambi di note, è stato posto in vigore, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, titolo I dell'Accordo predetto, a partire dal 15 febbraio 1946, con scambio di note avvenuto in Roma in pari data.

(960)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Apollonio Di Fiori di Nicola, di anni 29, da Aguadulce, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Napoli nella sessione estiva dell'anno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 aprile 1946 - N. 80

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,175
Id. 3,50 % 1902	90 —
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	98,775
Redimibile 3,50 % 1934	86,10
Id. 5 % 1936	97,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 8 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 134.
Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 729

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° aprile 1946, n. 135.
Aumento dell'imposta di consumo sul caffè . Pag. 734

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «S. Martino a Coltura», in Castelvolturno . . . . . Pag. 734

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «Quarantasette moggia», in Castelvolturno . . . . . Pag. 735

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «Caradogna», in Castelvolturno. Pag. 735

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946.
Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, della Regia nave cisterna «Brembo» . . . . Pag. 735

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1946.
Revoca del decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino . . . . . Pag. 736

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Revoca del decreto interministeriale 4 dicembre 1940, col quale la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, è stata sottoposta a liquidazione . . . . . Pag. 733

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1946.
Revoca del decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Natale Belou, con sede in Buscate (Milano), è stata sottoposta a liquidazione . . Pag. 737

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 737

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Poppi (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 1.330.000, per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . Pag. 737

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari . . . . . Pag. 737

Ministero della pubblica istruzione: Revoca di trasferimento di professore universitario . . . . . Pag. 737

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 737
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 738

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso della Fondazione «Alberto Cantoni» presso la Università degli studi di Firenze per il conferimento di premi e sussidi . . . . . Pag. 740
Prove orali dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole medie, banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942 . . . . . Pag. 740

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 134.

Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sono sostituite le seguenti:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.

Sono altresì confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto stesso.

La confisca è ordinata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. Nei casi di confisca parziale, l'Autorità giudiziaria determina i singoli beni da confiscare.

Qualora la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento della entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza dell'Autorità giudiziaria che ha pronunziato la condanna.

Qualora l'azione penale sia estinta, la confisca è disposta, su richiesta del Ministro per le finanze, dal Tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o è situata la maggiore parte dei beni da confiscare. Il Tribunale provvede, previa citazione degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore. Il provvedimento è dato con ordinanza in camera di consiglio ed el è soggetto a ricorso per cassazione. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Le richieste di confisca già avanzate dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, seguono il loro corso.

Art. 2.

Sono privi di effetto rispetto allo Stato, salvo quanto disposto all'art. 45:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo la data dal soggetto alla confisca.

Di fronte allo Stato, i beni acquistati, entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, dal coniuge del condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art. 2 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, si considerano appartenenti al condannato medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano anche quando il reato sia estinto.

Art. 3.

Agli effetti del primo capoverso dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è parimenti privo di effetto rispetto allo Stato, salvo quanto disposto all'art. 45, qualsiasi atto di disposizione posto in essere dopo l'8 settembre 1943 dal cittadino il quale ha tradito la Patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi.

Art. 4.

L'Amministrazione finanziaria o il pubblico ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata l'azione penale per alcuno dei reati previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159.

Per le formalità del sequestro si applicano le norme del codice di procedura civile.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del precedente art. 1, sono avocati allo Stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore.

Si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

Rientrano tra i profitti indicati nel primo comma anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione involontaria, la cui avocazione è operata a titolo di contributo alla ricostruzione finanziaria del Paese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali, conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data:

a) membro del gran consiglio del fascismo;

b) membro del governo fascista (Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario);

c) segretario, vice-segretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

e) ufficiale generale o console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali;

f) funzionario o confidente dell'O.V.R.A.;

g) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;

h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;

i) segretario federale;

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;

m) consigliere nazionale;

n) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159,

o) presidente di confederazione fascista.

Qualora, a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti quesiti, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 10 del presente decreto.

La norma dell'art. 10 del presente decreto può essere, altresì, applicata a favore delle persone indicate alla lettera *g)* e seguenti, quando per lo scarso rilievo della loro azione politica o per essere state assolte dalle Commissioni di epurazione o dagli altri organi per le sanzioni contro il fascismo, ne siano ritenute meritevoli.

Nel caso in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera *n)* del primo comma sia estinta, l'Alta Corte, su richiesta del Ministro per le finanze e previa citazione degli eredi, dichiara se concorrevano gli elementi per la decadenza, e ciò ai fini dell'avocazione prevista nel presente articolo.

I senatori che, sottoposti a procedimento di decadenza, siano stati confermati nella carica, non cadono sotto l'applicazione del presente articolo per il fatto di aver appartenuto ad una qualunque delle altre categorie indicate nell'articolo stesso, sempre quando dalla decisione dell'Alta Corte di giustizia o dagli atti in base ai quali la decisione medesima fu emessa risulti che fu valutata anche l'attività da essi svolta nelle altre cariche rivestite.

Art. 7.

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) dagli accademici d'Italia;

b) da chi abbia rivestito una delle cariche indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, e non comprese nell'articolo precedente;

c) da chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

d) da chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui organi della propaganda e dell'azione politica del regime fascista;

e) dai podestà della città capoluogo di provincia o dai presidi di provincia.

Art. 8.

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche politiche, o mediante l'opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico, o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste, abbia ottenuto a condizioni di particolare favore, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione nei negozi anzidetti, ed i compensi da chiunque ottenuti per la conclusione dei negozi stessi.

Art. 9.

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse relazioni di concubinato;

b) dalle persone fisiche e giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle persone indicate alla lettera *a)* del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza;

c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, le cui partecipazioni azionarie o quote appartennero, alla data del 31 dicembre 1942, per nove decimi, a taluna delle persone indicate alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo e negli articoli precedenti.

Art. 10.

L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 7, 8 e 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, se sia data la prova che a determinare tali incrementi non abbiano influito od abbiano influito solo in parte la carica esercitata o le attività svolte, nell'ipotesi di cui all'art. 7; le condizioni di favore ottenute, nei casi di cui all'art. 8; la sussistenza dei rapporti o partecipazioni, nei casi di cui all'art. 9.

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli incrementi patrimoniali previsti dall'art. 6, nei casi in cui sia ammessa la prova a mente del secondo e terzo comma dell'articolo stesso.

Qualora persone non comprese tra quelle indicate negli articoli 6, 7, 8 e 9 abbiano conseguito, successiva-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mente al 3 gennaio 1925, incrementi patrimoniali eccedenti in misura così ingente il normale da far presumere la partecipazione al malcostume invalso nel periodo fascista, la parte eccedente il normale si intende soggetta ad avocazione come profitti di regime, salva la prova della sua diversa provenienza.

Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali devesi tener conto dell'entità dell'attività svolta, della natura e dimensione dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati.

Art. 11.

Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista, da ogni attività a sostegno del fascismo od a servizio del tedesco invasore, dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per il favore del partito, dei gerarchi fascisti, o del tedesco invasore, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

Art. 12.

Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione.

Art. 13.

Nel disporre la confisca o l'avocazione a norma degli articoli precedenti, l'Autorità giudiziaria o le Sezioni speciali della Commissione provinciale e della Commissione centrale delle imposte possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Art. 14.

Al fine dell'accertamento dei profitti di regime, tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 6 e 7 sono tenute a dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nei detti articoli;

b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942, nonchè alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata nella lettera *a)* e termine alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprio o dalle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore, riferito, rispettivamente, alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

Sono valide le dichiarazioni già presentate a mente del 2° e 3° comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1915, n. 364.

Su richiesta dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'Intendente di finanza può ingiungere a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 5, 8, 9 e 11, o ai suoi eredi, di presentare all'Ufficio stesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica della ingiunzione, la dichiarazione prevista al primo comma.

Art. 15.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare, ovvero presenta tardivamente, la dichiarazione indicata nell'articolo precedente, ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti, ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari a un decimo dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

Quando la proposta di accertamento venga accettata senza impugnativa, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione è condonata.

Indipendentemente dal disposto dei commi precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

Art. 16.

Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 6 e 7, tenuto a farne dichiarazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, che non abbia adempiuto al suo obbligo nel termine suddetto, può adempierlo nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri un grave impedimento o la ignoranza delle qualifiche rivestite dalle persone stesse.

La disposizione del primo comma non si applica alle banche ed agli istituti di credito se non per le persone loro indicate dalle Intendenze di finanza.

Art. 17.

Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposte persone, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Sono esclusi i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto, i relativi frutti, nonchè i beni derivanti da trasformazione di altri beni o da investimenti di denaro preesistente nel patrimonio stesso.

Sono esclusi, altresì, i beni pervenuti per successione ereditaria o per atto di donazione avuta nell'ambito del nucleo familiare, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione di tali cespiti, sem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pre che non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nei confronti del dante causa. Il nucleo familiare, ai fini della disposizione contenuta nel presente comma, si intende costituito dalle persone considerate dal Codice civile agli effetti del diritto agli alimenti.

L'incremento determinato ai sensi del presente articolo è aumentato del 15 per cento a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore.

Art. 18.

A richiesta dell'Intendente di finanza, la Sezione speciale della Commissione provinciale, può, in via eccezionale, ordinare che beni determinati esistenti nel patrimonio del soggetto, quando siano dovuti particolarmente a profitti di regime, vengano avocati allo Stato, determinandone il valore ed imputandolo a diminuzione dell'intero profitto avocabile accertato.

Art. 19.

L'accertamento dei profitti di regime è demandato agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali formulano la relativa proposta di intesa con il Delegato provinciale per l'avocazione.

In caso di dissenso, la proposta di accertamento è formulata dal competente ispettore compartimentale delle imposte dirette.

Per quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le norme valevoli per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Le norme per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra si applicano anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte di quanti vi sono tenuti a mente del presente decreto.

Fermo il disposto dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la facoltà della Commissione di prima istanza di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio e di accertare i profitti omessi, nei casi di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.

Art. 20.

La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio.

Nel caso di domicilio sconosciuto o di morte del soggetto, la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto medesimo risulta aver avuto il suo ultimo domicilio.

Art. 21.

Le norme vigenti in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra, escluse quelle concernenti il ricorso all'autorità giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime.

La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, su designazione del presidente del Tribunale del capoluogo della provincia, sentiti l'Intendente di finanza ed il Delegato provinciale per l'avocazione, e di quattro membri effettivi e quattro supplenti, nominati pure dal Ministro per le finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di sostituire, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i membri della Sezione speciale della Commissione provinciale, sentita la Sezione speciale della Commissione centrale di cui al comma che segue.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale è ammesso appello ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, costituita da un presidente, magistrato di Cassazione, e da quattro membri, nominati tutti previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro per le finanze, fra cittadini di provata probità e competenza.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale sono impugnabili soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Art. 22.

Ove se ne presenti la necessità, può provvedersi, con le norme dell'articolo precedente, alla costituzione di Sezioni speciali aggiunte, sia presso le Commissioni provinciali, sia presso la Commissione centrale.

Art. 23.

Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime.

La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità, che non sia quella di stare in giudizio.

Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Intendente di finanza di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

Art. 24.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagini, accessi, ispezioni, controllo e richiesta di dati, conferiti ai funzionari delle imposte dirette ed alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

La stessa Sezione speciale ha il potere di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal Codice di procedura penale.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I poteri indicati nel primo comma competono, ai fini dell'accertamento dei profitti di regime, del reperimento dei beni e del sequestro, anche alle Intendenze di finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi.

Il Delegato provinciale ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l'avocazione dei profitti di regime. Esso ha la facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dei funzionari delle imposte dirette, delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e delle Intendenze di finanza, dei poteri indicati nei commi precedenti e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di dati gli siano comunicati.

Art. 25.

Le sedute della Sezione speciale della Commissione provinciale per l'avocazione dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contraddittorio tra l'ufficio e il contribuente, il quale può essere assistito da una delle persone autorizzate a mente degli articoli 33 e 34 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

L'ufficio può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

Il Delegato provinciale per l'avocazione dei profitti di regime ha facoltà di intervenire alle udienze per sostenere il contraddittorio in una con l'Ufficio delle imposte, senza partecipare alla deliberazione, che ha luogo in segreto ed a maggioranza di voti, subito dopo la discussione e dopo che si sono ritirati e il soggetto sottoposto al procedimento di avocazione e il rappresentante dell'Ufficio con il Delegato provinciale.

Art. 26.

Si applicano per la Sezione speciale della Commissione centrale le disposizioni dell'art. 23, dell'art. 24, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 25.

Art. 27.

Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette e del Delegato provinciale per l'avocazione.

In caso di dissenso tra l'Ispettore compartimentale ed il Delegato provinciale, decide il Ministro per le finanze.

Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Eccezionalmente è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la stipulazione del concordato anche prima della notifica dell'avviso suddetto.

Art. 28.

Il concordato deve risultare da verbale firmato dal rappresentante dell'Ufficio distrettuale e dal contribuente.

Art. 29.

Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al n. 15 dell'art. 2778 del codice civile e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al n. 5 dell'art. 2780 del codice stesso.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunziare al privilegio previsto nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito.

Il privilegio dello Stato è posposto ai crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, quando questa non debba ritenersi priva di effetti ai sensi del successivo art. 45, nonchè ai crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

I crediti concessi ai sequestratari in conformità all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 538, nonchè quelli per i finanziamenti previsti nel quinto comma dell'art. 32 del presente decreto, sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito dello Stato per profitti di regime.

In ogni caso, i crediti concessi per il finanziamento delle imprese sono preferiti al credito dello Stato quando sia dimostrato che il loro provento è stato impiegato nella gestione o ad incremento patrimoniale dell'azienda.

Art. 30.

Salva la facoltà dell'Ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'art. 109 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell'ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dello intero ammontare del credito, giusta quanto dispone l'art. 109 sopracitato.

Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione di primo grado, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in due annualità, con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse semplice del 6 per cento, in ragione di anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento.

Il contribuente con patrimonio costituito, per almeno tre quinti del suo ammontare netto, da beni immobili, che abbia stipulato il concordato ai sensi del comma precedente può, in qualsiasi momento, ottenere dal Ministero delle finanze che la ratenzione del carico ancora da soddisfare per profitti di regime sia prorogata per altri due anni, con l'obbligo di corrispondere all'Erario l'interesse del sei per cento, a scalare, sull'importo delle due ultime annualità.

Salvo quanto disposto negli articoli 43 e 44, per la riscossione dei crediti di avocazione si applicano le disposizioni del primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del testo unico sui profitti di guerra, approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 31.

Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di tre rate successive del debito stesso importa la dichiara-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante, da pronunciarsi ad istanza dell'Intendente di finanza.

La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora.

Art. 32.

L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invitarlo a prestare idonea garanzia ipotecaria, cauzionale, o fideiussoria.

Quando la garanzia è data sotto forma di ipoteca, la relativa iscrizione è eseguita con la formula « per l'intero valore del cespite » ed ha effetto, fino a concorrenza del credito erariale, per l'intera somma ricavabile all'atto dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 29. Le formalità sono effettuate in esenzione dall'imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti.

Ove la garanzia prevista nel primo comma non venga prestata, l'Intendente di finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei beni, mobili ed immobili, di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma, in questo caso, soltanto per garantire la riscossione dei profitti, con relative penalità, derivanti da appalti, forniture ed altri negozi col tedesco invasore, per la cui conclusione la cauzione fu prestata.

Quando il sequestro cada su aziende, spettano al sequestratario, indipendentemente dall'espletamento delle operazioni d'inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministrazione, con la facoltà di assumere, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, i finanziamenti necessari per la ripresa e per l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il sequestro è richiesto dall'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio distrettuale competente ad eseguire l'accertamento dei profitti avocabili, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia stessa. In caso di urgenza, il sequestro può essere disposto dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito.

Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

Questa disposizione vale anche per i sequestri già disposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33.

Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 674, 675 e 680 dello stesso codice. I beni indicati nell'art. 520 del codice suddetto sono custoditi secondo le determinazioni dell'Intendente di finanza.

Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, documenti, modelli, campioni e su ogni altra cosa da cui possano desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti.

Art. 34.

Nel disporre il sequestro, l'Autorità giudiziaria dichiara decaduti i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e gruppi di beni.

Per i sequestri già eseguiti, la decadenza dei commissari è pronunziata dall'autorità anzidetta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, in ogni caso, la decadenza che sia stata già pronunziata ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1915, numero 364.

Art. 35.

Il sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per l'annotazione sul libro dei soci.

Ove il sequestro di detti titoli sia eseguito mediante atto notificato presso la società emittente, questa, se non detiene i titoli, prende nota del vincolo, il quale produce effetto su quelli che, intestati alla persona contro cui il sequestro è stato ottenuto, pervengano successivamente alla società emittente.

L'Intendente di finanza che ha domandato il sequestro ha facoltà di richiedere alla società emittente di annotare sul titolo e sul libro dei soci le generalità del sequestratario, il quale è così legittimato ad esercitare i diritti indicati nel successivo art. 37.

Art. 36.

Le misure cautelari previste nell'art. 32 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, anche in confronto:

a) delle persone fisiche interposte;

b) dei legatari, donatari ed altre persone a favore delle quali siano stati effettuati atti di disposizione previsti dall'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti del contribuente e dei suoi eredi, salva restando l'applicazione dell'art. 45.

Art. 37.

Il diritto di voto spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può, nei termini di cui all'art. 2377 del Codice civile, esercitare il diritto di veto, e l'incidente sul disaccordo è risolto a termini dell'art. 40.

Spetta al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio.

Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

Art. 38.

Sulla istanza del sequestrato, il Ministero delle finanze può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 39.

Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 40.

La competenza a risolvere gli incidenti che sorgano durante l'esecuzione dei sequestri spetta all'Autorità giudiziaria che ha ordinato i sequestri stessi.

La proposizione dell'incidente non sospende l'esecuzione del sequestro.

Art. 41.

Le spese, i diritti e le indennità relativo agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall'Amministrazione delle finanze e sono ripetibili nei confronti del debitore. Tutte le spese di amministrazione sono prelevate dalle attività del sequestrato.

Le parti private, quando, su loro richiesta, la Commissione disponga indagini, perizie ed altri mezzi di prova, devono, qualora la Sezione lo prescriva, anticiparne le spese, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio, ed eseguirne il deposito nel termine che sarà di volta in volta prefisso.

Art. 42.

Su istanza del sequestrato ed in contraddittorio con l'Intendente di finanza e con il Delegato provinciale per l'avocazione, il presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro in iscrizione di ipoteca legale, in fideiussione bancaria, in cauzione, determinando i beni da assoggettare all'ipoteca, l'importo della fideiussione, l'importo e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l'ipoteca deve essere iscritta e la fideiussione o la cauzione essere prestata.

Art. 43.

L'Intendente di finanza, sia di ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto in Tesoreria.

Qualora il debitore non versi alle scadenze fissate la somma dovuta, l'Intendente di finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte con l'aggiunta della indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora è di spettanza dell'Erario.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme circa la misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione.

Art. 44.

Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'Ufficio tecnico erariale.

Rimasto infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma del primo comma relativo al prezzo minimo, il nuovo incanto, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione allo Stato dei beni invenduti.

In ogni caso, lo Stato ha diritto di prelazione sui beni subastati, per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria.

Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali, il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima dell'inizio della procedura esecutiva; quanto ai titoli, in base al valore di borsa o, in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio, quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

Art. 45.

Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio

Tra gli atti di disposizione contemplati sotto il numero due dell'articolo stesso non sono compresi quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido, che non risulti costituito allo scopo di oberare artificiosamente di passività il patrimonio del debitore.

Gli altri atti di disposizione non a titolo gratuito, in tanto sono privi di effetto, ai sensi della prima parte di detto articolo, in quanto sia dimostrato che il proprietario o il possessore dei beni già posseduti dalla persona debitrice di profitti avocati sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà o il possesso di tali beni, che tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Intendente di finanza, innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

Art. 46.

Non oltre il 30 giugno 1946, le Intendenze di finanza debbono formare e comunicare al Ministero delle finanze l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

Il Ministero delle finanze provvede, entro il mese successivo, alla pubblicazione di tali elenchi nella *Gazzetta Ufficiale* e al deposito degli stessi presso gli uffici dei Pubblici registri immobiliari, del Pubblico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

registro automobilistico, del Pubblico registro navale, del Pubblico registro aeronautico, nonchè presso le Borse-valori.

Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'articolo precedente non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati, qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi.

Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo art. 50 e definito il procedimento di avocazione o soddisfatto il credito dello Stato, il Ministero delle finanze, con provvedimento pubblicato e depositato nei modi prescritti dal secondo comma, dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia del credito dello Stato.

Art. 47.

Su istanza dell'Intendente di finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari, in corso o sopravvenute, a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

Art. 48.

Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato a norma dell'art. 29 e degli altri il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

Art. 49.

Per quanto riguarda i servizi relativi all'avocazione dei profitti di regime ed alla confisca dei beni, il Ministro per le finanze è autorizzato a costituire presso la Direzione generale della finanza straordinaria un Corpo ispettivo centrale, chiamandone a far parte funzionari dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 50.

L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive col 30 giugno 1948. La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione, la quale non corre per tutta la durata del giudizio davanti le Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte.

Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile. La prescrizione è interrotta dalla notifica dell'ordine di versamento in Tesoreria o della cartella esattoriale di pagamento.

Art. 51.

Gli atti di accertamento in possesso delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, costituite a mente del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sono rimessi al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale provvederà agli accertamenti in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Nel caso in cui la Sezione speciale della Commissione provinciale abbia provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento in base alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, l'Ufficio distrettuale, cui sono stati rimessi gli atti relativi ai sensi del comma precedente, ove ritenga di dover modificare l'accertamento notificato dalla Sezione speciale, procede alla notifica di un nuovo avviso.

Ove, contro l'accertamento della Sezione speciale, sia stato presentato ricorso e l'Ufficio distrettuale non proceda alla notifica di nuovo accertamento, a mente del comma precedente, il ricorso stesso è deferito al giudizio della Sezione speciale della Commissione provinciale costituita secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 52.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto, i Delegati provinciali per l'avocazione continuano a funzionare alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 53.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 111 — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° aprile 1946, n. 135.

Aumento dell'imposta di consumo sul caffè.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 dell'allegato *A* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, che istituì l'imposta di consumo sul caffè;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato, riguardante l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto l'art. 2 dell'allegato *E* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità urgente di modificare l'imposta di consumo sul caffè;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 10.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 11.000 per quintale.

Art. 2.

Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 10, deve, entro cinque giorni dalla data medesima, farne denunzia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, comando Regia guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denunzia può essere fatta alla locale stazione dei Reali carabinieri.

Art. 3.

Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza fra l'ammontare dell'imposta stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, e quella stabilita dal presente decreto.

Alla riscossione delle somme dovute provvedono le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale.

Art. 4.

In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal terzo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « S. Martino a Coltura », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 3 ottobre 1913, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Martino a Coltura », di pertinenza come dagli atti, degli eredi di De Maria Teresa di Giuseppe maritata Campanella, livellaria al comune di Castelvolturno, e riportata in testa alla ditta De Maria Teresa di Giuseppe maritata Campanella, livellaria al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 25, particella 26, per la superficie di Ha. 0.77.76 e con l'imponibile di L. 93.31.

Il sopradescritto fondo confina con la strada comunale Caradogna, con la strada vicinale S. Martino a Coltura, con la proprietà Montesano Giuseppe fu Vincenzo ed altri, Sementini Bernardo ed altri fu Castrese, Montesano Giovanni ed altri fu Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Martino a Coltura » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell' Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3200 (tremiladuecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 109. — FERRARI

(879)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Quarantasette moggia », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 7 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Quarantasette moggia », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Graziano Gaetano fu Antonio, livellario alla Congregazione di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata, alla partita 312, foglio di mappa 21, particella 65, per una superficie complessiva di Ha. 0.37.78 e con l'imponibile di L. 69,34.

Detto fondo confina con la strada consorziale « Macedonio », con la strada provinciale Capua-Castelvolturno; con la proprietà Parente Teresina fu Giovanni, Pavoncelli, Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Quarantasette moggia » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell' Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 183. — FERRARI

(880)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caradogna », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 27 dicembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caradogna », di pertinenza come dagli atti, di Giuseppe Diana fu Alfredo, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Buongeore Anna e Filomena fu Pasquale, al foglio di mappa 24, particelle 25, 28-*b*) e 28-*c*), per la superficie complessiva di Ha. 4.05.39 e con l'imponibile di lire 186,47.

Detto fondo è costituito da due distinti appezzamenti; quello di cui alla particella 25, confina con le proprietà Gagliardi Pietro di Vincenzo, Gagliardi Alfonsina ed altri fu Vincenzo; Ciccarelli Evelina fu Nicola ed altri, con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura » e Corvino Antonietta ed altri fu Raffaele.

L'appezzamento corrispondente alla particella 28 confina con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Noviello Giuseppe fu Carmine ed altri; De Mare Vincenza e sorelle fu Giuseppe; Boccone Alfonso ed altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 16.000 (sedicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 200. — FERRARI

(881)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, della Regia nave cisterna « Brembo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave cisterna « Brembo » è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1946.
Registro Marina n. 3, foglio n. 249.

(913)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1946.

Revoca del decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino;

Ritenuto che, giusta la relazione del sequestratario e le notizie fornite dall'Intendenza di finanza di Torino, tutti i beni della suindicata ditta sono stati distrutti dalle incursioni aeree e quindi occorre revocare il sequestro per inesistenza di attività;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1946

(935) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 4 dicembre 1940, col quale la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, è stata sottoposta a liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 16 agosto e 4 dicembre 1940, con i quali la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e quindi messa in liquidazione in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, in quanto detta azienda trovavasi già in stato di liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento di cui sopra e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 4 dicembre 1940, col quale la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, è stata sottoposta a liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del preesistente liquidatore che, a norma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprende l'esercizio delle sue funzioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

(933) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Natale Belon, con sede in Buscate (Milano), è stata sottoposta a liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1940, con il quale la ditta Natale Belon, con sede in Buscate, è stata sottoposta a sequestro in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1941, col quale è stato revocato il decreto succitato e ordinata la messa in liquidazione dell'azienda;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento di liquidazione e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Natale Belon, con sede in Buscate (Milano), è stata sottoposta a liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del suo titolare e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 18, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti Luogotenenziali del 12 marzo 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Marioni Vincenzo, residente nel comune di Casteggio, distretto notarile di Pavia, 11 luglio 1945;

Langone Rocco, residente nel comune di Brienza, distretto notarile di Potenza, 14 marzo 1946;

Giannone Domenico, residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, 16 marzo 1946;

Trigona Filippo, residente nel comune di Aidone, distretto notarile di Caltanissetta, 23 settembre 1945;

Morandi-Bonacossi Antonio, residente nel comune di Recoaro, distretto notarile di Vicenza, 17 novembre 1945;

Maglioli Giovanni, residente nel comune di Ponsacco, distretto notarile di Pisa, 25 gennaio 1946;

Crescimanno Giuseppe, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, 14 febbraio 1946.

Roma, addì 2 aprile 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poppi (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 1.330.000, per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Poppi (Arezzo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.330.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto Ministeriale in data 2 aprile 1946, il signor Matteo Calvario è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(946)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore universitario

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Vittorio Franchini alla cattedra di storia economica presso la Facoltà di economia e commercio della Regia università di Bologna.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 aprile 1946 - N. 79

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7475
Brasile	5,15	Portogallo	4,037
Canadà	90,909	Spagna	9,15
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,815
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,53
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,35
Id. 3,50 % 1902	90,60
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	85,95
Id. 5 % 1936	97,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	413411	329 —	Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino.	Giampiccoli Ines fu *Arminio Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, usufrutto a Celle Ida fu Agostino ved. a Giampiccoli *Arminio Emilio*, dom. a Torino.
Rend. 5 %	114977	135 —	Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato.	Pappalardo Francesco di *Antonino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	808488	105 —	Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Roverio Antonio, dom. a San Remo (Imperia).	Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro.
Id.	119685	143,50	*Spaluti Gilio Scenturato Arsenio* fu Michele, dom. in Gravina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tomacci fu Gennaro.	*Spaluti Arsenio Gilio Scenturato* fu Michie, ecc., come contro.
Id.	302121	1.050 —	Lantieri de Paratico Margherita di Faustino, moglie di Togni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Simone Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	188575	3.040 —	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vienssenx *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vienssenx *Giovanni Emilio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	239362	1.750 —	Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età.	Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	146631	9.152,50	Pinnel Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote.	Pinnel Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	775917	150,50	Mongiano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Glaciala* e *Caterina* Plana Carnova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giovanna* e *Maria Caterina Vincenza* Plana Carnova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.
Id.	775918	143,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775919	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775920	91,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	489750	10.804,50	Carraro Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Mazzetti *Annita* fu Carlo vedova De Persiis, dom. in Roma.	Come contro, con usufrutto a Mazzetti *Anna Maria*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie I	2317	Capitale 30.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	169677	526 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Alatri.	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Alatri.
B. T. Nov. 5 % (1919) Serie A	8537	Capitale 10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.
Id.	8738	10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	156674	857,50	Anzolato Arabella fu Carlo ved. di Pironti *Carlo*, dom. in Napoli.	Anzolato Arabella fu Carlo vedova di Pironti *Giacomo*, dom. in Napoli.
Id.	324809	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	61693	40.000 —	*Nasini Testino* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Giuseppina Emilia* ved. *Nasini Testino*, dom. in Torino.	*Testino Nasini* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Emilia Giuseppina* ved. *Testino Nasini*, dom. in Torino.
Id.	171142	175 —	Rossi *Maria-Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Ester* fu Fortunato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova).	Rossi *Rosa-Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Maria Antonia Ester*, ecc. come contro.
Id.	171143	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171146	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	327045	213,50	Allisio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Camosso Giovanni, dom. a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allisio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Almonetti.	Allisio *Angela Clotilde*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	642023	203 —	Gigliani *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale.	Gigliani *Maria-Ersilia-Gemma-Italia* di *Giovanni, Antonino*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro.
Red. 5 %	3892	275 —	Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cozzolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote.	Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	71351	35 —	Mulattieri *Catterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo).	Mulattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro.
Id.	206995	105 —	Albasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi-Cusani Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	205605	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384022	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384118	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401661	462,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401765	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	295606	28 —	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	128727	2.310 —	*Tajano* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como.	*Taiana Adele*, ecc., come contro.
Id.	435156	1.081 —	Nenci Romano di *Ugo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	Nenci Romano di *Stefano Ugo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1916

Il direttore generale: CONTI

(907)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso della Fondazione « Alberto Cantoni » presso la Università degli studi di Firenze per il conferimento di premi e sussidi.

Coi fondi assegnati per testamento dell'ing. Luigi Cantoni di Pomponesco (Mantova), a ricordo dello scrittore Alberto Cantoni suo fratello, sono posti in conferimento:

Per l'anno 1946:

un premio di L. 12.000 a chi presenti un'opera letteraria relativa a « L'idea dell'unità di Europa nel secolo decimonono con particolare riguardo al pensiero francese, svizzero e italiano »;

un premio di L. 12.000 a chi presenti un'opera letteraria « Sulla poesia inglese contemporanea »;

un sussidio di L. 8000 a chi presenti lavori a stampa, dattilografati o manoscritti, che rientrino nell'ambito di questo tema « Studi sulla filosofia moderna ».

Per l'anno 1947:

un premio di L. 12.000 a chi presenti un'opera letteraria su « Studi critici sulla letteratura italiana del 6-700 »;

un sussidio di L. 8000 a chi presenti lavori a stampa, dattilografati o manoscritti che rientrino nell'ambito di questo tema « Studi di filologia romanza ».

Possono ottenere il conferimento dei premi e dei sussidi giovani italiani, di ambo i sessi laureati o no, nei quali concorrano i seguenti requisiti richiesti dall'art. 3) dello statuto della Fondazione, e cioè:

a) età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 30 anni alla data di chiusura del concorso;

b) essere non ricchi, e cioè in tale condizione economica che il premio o sussidio sia particolarmente richiesto per permettere loro di dedicarsi alla carriera e agli studi per i quali dimostrino di aver meglio promettenti attitudini.

I premi saranno assegnati entro il 31 dicembre del corrente 1946 e del 1947 e potranno essere pagati in più rate nel corso di due anni, che avranno principio col giorno successivo al conferimento.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno entro il 31 ottobre del 1946 per il concorso del corrente anno ed entro il 31 ottobre 1947 per il concorso per l'anno 1947, presentare la loro domanda, in carta libera, alla Fondazione « Alberto Cantoni » (Direzione della segreteria dell'Università di Firenze, piazza S. Marco) corredata oltre che dei lavori richiesti dal presente bando, di:

1) eventuali titoli di studio, lavori manoscritti o a stampa, ecc;

2) attestato di nascita e certificati delle autorità competenti, o attestazioni scritte di persone autorevoli, che dimostrino nel concorrente la qualità di non ricco (nel senso voluto dalla disposizione precitata).

A norma poi dell'art. 26 dello statuto, la Giuria, quando non siano state prodotte istanze o domande di partecipazione al concorso, o quando quelle prodotte non siano ritenute meritevoli di accoglimento, può conferire i premi anche a persone che non abbiano dichiarato di aspirarvi, sempre che concorrano in esse e siano accertati i requisiti statutari.

Le decisioni della Giuria sono prese con assoluta libertà discrezionale di deliberazione e di giudizio, e con completa insindacabilità nel merito.

Firenze, addì 3 gennaio 1946

Il rettore: P. CALAMANDREI

Il direttore amministrativo: G. FORNARI

La Giuria: GIOVANNI CALO' - ANGIOLO ORVIETO - MARIO CASELLA

(917)

Prove orali dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole medie, banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942.

Avranno inizio, fra breve, le prove orali dei seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti medi di istruzione, banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, e successivamente sospesi per i noti eventi bellici:

concorso-esame di Stato a 94 cattedre di italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi superiori;

concorso-esame di Stato a 54 cattedre di lettere greche e latine nei licei;

concorso-esame di Stato a 18 cattedre di lettere italiane e storia negli istituti magistrali superiori;

concorso-esame di Stato a 3 cattedre di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali;

esami di abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici superiori.

I candidati che sostennero favorevolmente gli esami scritti dei suddetti concorsi sono invitati, nel loro interesse, a comunicare urgentemente il loro attuale domicilio al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Roma.

(947)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 718016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 5 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (corteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 710

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 131.

Utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private . . . . . Pag. 712

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «Limoncello», in Castelvolturno. Pag. 712

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, dei fondi «Limoncello-Caradogna», in Castelvolturno . . . . . Pag. 713

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «Fiumitello», in Castelvolturno. Pag. 714

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici. Pag. 714

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Elevazione a L. 100 del compenso speciale da corrispondere al ragazzo che esegue la materiale estrazione dei numeri del gioco del lotto . . . . . Pag. 714

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Francesco Rabotti, con sede in Torino, e nomina del sindacatore . Pag. 715

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.

Convalida dei provvedimenti di promozione di alcuni impiegati degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena . . . . . Pag. 715

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona . . . . . Pag. 715

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Conferma dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca agricola cooperativa di Cavarzere (Venezia) e del commissario straordinario della stessa. Pag. 716

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 716

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 5 APRILE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o pel conferimento di premi n. 15: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni dal 15 febbraio al 4 marzo 1946.

(911)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione « sul campo » delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottosegnati:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*)

Gasparri Lorenzo di Augusto e di Garabi Zoè, nato a Napoli il 25 aprile 1894, ammiraglio di divisione. — (*Determinazione del 10 dicembre* 1945).

Le Boffe Edoardo di Alfredo e di Vitiello Maria Anna, nato a Torre del Greco (Napoli) il 4 maggio 1902, capitano di corvetta (In commutazione della « medaglia di bronzo » sanzionata con R. decreto 12 gennaio 1942). — (*Determinazione del 5 novembre* 1945).

A DISPERSI

(*Regio cacciatorpediniere « Folgore »*).

Costa Pietro di Domenico e di Lecca Teresa, nato a Altavilla (Vicenza) il 22 gennaio 1919, sergente camm. arm., matricola 42476;

Panizza Augusto di Pasquale e di Forgheri Vittoria, nato a Genova Sampierdarena il 4 luglio 1919, sottocapo elettricista, matr. 75143. — (*Determinazione del 3 novembre* 1945).

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

Nomis Di Pollone Amedeo fu Vittorio e di Margherita Avogadro di Quaregna, nato a Campiglione (Torino) il 30 giugno 1893, contrammiraglio (ora ammiraglio di divisione). — (*Determinazione del 4 dicembre* 1945).

(*Regio cacciatorpediniere « Folgore »*).

Berlen Vincenzo di Vito e di Anna Caterina Cataiano, nato a Mola di Bari il 16 luglio 1912, tenente di vascello;

Valvason Mario fu Giovanni e di Cortigiani Ersilia, nato a Siena il 9 febbraio 1908, capitano G. N. — (*Determinazione del 3 novembre* 1945).

(5ª *Squadriglia motosiluranti - M. S.* 56).

Zanoni Leonardo di Augusto e fu Francesca Ricci, nato a Milano il 20 marzo 1903, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 23 novembre* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

(*Regio cacciatorpediniere « Folgore »*).

Dina Primo di Riccardo e di Franco Elda, nato a Roma il 26 novembre 1920, sottotenente di vascello;

Bertoncin Vincenzo di Luigi e di Rizzo Amelia, nato a Milano l'11 agosto 1920, sottotenente G.N. (D.M.);

Inverni Francesco di Marco e di Inverni Cesarina, nato a Bellano (Como) il 15 gennaio 1913, sottocapo cann. P.M., matricola 75330;

Floro Pietro di Gaetano e di Lepore Porzia, nato a Bari il 13 aprile 1919, sottocapo cann., matr. 94563. — (*Determinazione del 3 novembre* 1945).

A DISPERSI

(*Regio cacciatorpediniere « Folgore »*).

Leonetti Francesco di Luigi e di Bianca Gaetana, nato a Calopezzati (Cosenza) il 13 marzo 1919, capo R.T. di 3ª classe, matr. 16888;

Martinis Raffaele fu Antonio e di Filasto Giuseppa, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 5 aprile 1913, capo S.D.T. di 3ª classe, matr. 20236;

Pilone Giovanni di Giuseppe e fu Belcastro Maria, nato a Bovalino (Reggio Calabria) il 21 giugno 1916, 2º capo cann. P.S., matr. 38735;

Veronesi Vittorio fu Paolo e di Vincenzi Maria, nato a Bondeno (Ferrara) il 9 gennaio 1918, sergente R.T., matr. 4358;

Giarrizzo Gaetano di Giovanni e di Scopazzo Giuseppa, nato a Ragusa (Catania) il 22 marzo 1916, sergente cann. P.S., matr. 40383;

Rea Pasquale fu Bernardo e di Rea Rosaria, nato ad Arpino (Frosinone) il 6 gennaio 1917, sergente cann. P.S., matricola 41355,

De Pippo Enrico di Alessandro e di Perretta Lolita, nato a Roccamonfina (Napoli) il 7 marzo 1921, sottocapo cann. arm., matr. 62707;

Mariottini Ferruccio di Angelo e di Maldini Maria, nato a Cortona (Arezzo) il 27 giugno 1918, sottocapo cann. O., matricola 67491. — (*Determinazione del 3 novembre* 1945).

A VIVENTI

(*Regio cacciatorpediniere « Folgore »*).

Ceccacci Franz di Giovanni e di Duranti Maria, nato ad Ancona il 30 marzo 1920, sottotenente di vascello (ora tenente di vascello);

Marchetti Alberto fu Bruno e di Moretti Cesarina, nato a Livorno il 25 novembre 1917, sottotenente di vascello (ora tenente di vascello);

Gamba Luigi di Alessandro e di Merani Giuseppina, nato a Sampierdarena (Genova) l'11 maggio 1916, sottotenente C.R. E.M. (S.M.);

Cecchini Mario di Francesco e di Baldacci Filomena, nato a Rimini il 12 marzo 1913, 2º capo meccanico, matr. 24672;

Girlanda Girolamo di Marco e di Melotto Florina, nato a Montagnana (Padova) il 12 dicembre 1918, sergente camm. S.T., matr. 44748. — (*Determinazione del 3 novembre* 1945).

(5ª *Squadriglia motosiluranti - M. S.* 56).

Bollettini Arturo fu Tommaso e di Tesia Giuseppina, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 6 aprile 1922, serg. nocch., matr. 53863;

Gazzano Aldo fu Mario e di Gabbiano Valeria, nato a Derna (Cirenaica) il 6 maggio 1920, sottocapo R.T., matricola 23893;

Acquarone Carlo di Francesco e di Fantini Giacinta, nato a Torino il 23 settembre 1920, sottocapo R.T., matr. 5040;

Bugelli Luciano fu Ranieri e di Bacci Collina, nato a Bagni di Lucca l'11 maggio 1925, sottocapo silurista, matricola 66920;

Tricoli Giuseppe di Lazzaro e fu Luigia Scicchitano, nato a Crotone (Catanzaro) il 30 maggio 1922, sottocapo M.N., matricola 66379;

Buzzi Giordano di Vittorio e di Marfan Maria, nato a Pola l'8 dicembre 1922, cann. arm., matr. 74814;

Zustovich Giovanni fu Giovanni e di Gobbo Gherbaz Stefania, nato a Fianona (Pola) il 4 dicembre 1922, cann. P.M., matr. 74829;

Borsari Pietro di Borsari Onorino, nato a San Possidonio (Modena) il 7 gennaio 1925, silurista, matr. 71228;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bertuzzi Ruggero fu Giovanni e fu Fabbris Ines, nato a Venezia il 7 settembre 1922, silurista, matr. 79862;

Bartoletti Dino di Nullo e di Pucci Olga, nato a Monteprandone (Ascoli Piceno) il 21 ottobre 1922, mare s.v., matricola 77603;

Lorenzini Oreste fu Giovanni Battista e di Dario Antonina, nato a Villa Santina (Udine) il 16 giugno 1922, M.N., matricola 54311;

D'Amato Angelo di Ferdinando e di Mongiello Anna, nato a Nusco (Avellino) il 18 giugno 1922, M.N., matr. 127589;

Parisio Enrico di Manlio e di Dioli Pierina, nato a Sondrio il 16 marzo 1922, M.N., matr. 75751. — (*Determinazione del 23 novembre 1945*).

CROCE DI GUERRA

A DISTINTI

(*Regio cacciatorpediniere « Folgore »*).

Finadro Carlo fu Domenico e di Gilardi Francesca, nato a Torino il 12 aprile 1919, sottocapo segnal., matr. 88821;

De Iacobis Giulio di Terzilio e di Gentili Irandola, nato a Civitavecchia 18 gennaio 1922, fuoch. O., matr. 88360. — (*Determinazione del 2 novembre 1945*).

A VIVENTI

(*Regio Sommergibile « Bagnolini »*).

D'Amico Lardo fu Ulderico e di Antonuccia Gelsomina, nato a Barrea (Aquila) il 6 febbraio 1918, sottotenente di vascello;

Morlani Mario fu Giovanni e di Lucarelli Concetta, nato a La Spezia il 19 gennaio 1911, capo M.N. di 3ª classe, matricola 29878;

Somogy Giovanni di Michele e di Ragazzini Adelaide, nato a Modigliana (Forlì) il 12 febbraio 1915, 2° capo elettr., matricola 26148;

Santangelo Turbo fu Antonio e fu Capocci Maria, nato a Gaeta il 28 febbraio 1915, 2° capo silurista, matr. 34959;

De Massa Gregorio di Matteo e di Loreta Reggio, nato a Trinitapoli (Foggia) il 24 agosto 1919, sergente M.N., matricola 47382;

Parri Elio di Perillo Assunta, nato a Porto Santo Stefano il 2 novembre 1920, sottonocchiere, matr. 23955;

Cubeddu Giuseppe di Francesco e di Ruini Maria, nato a Sassari il 21 gennaio 1918, sottocapo elettricista, matr. 58201;

Manzi Luigi di Pantaleone e di Pizzoferra Giuseppa, nato a Senia (Salerno) il 2 aprile 1921, marinaio, matr. 62058;

Marcuzzi Dorino di Francesco e di Beam Adelaide, nato a Vito d'Asio (Udine) l'8 ottobre 1921, M.N., matr. 43021;

Bizzotti Norberto fu Giuseppe e di Anna Rekel, nato a Trieste il 4 gennaio 1921, M.N., matr. 61398. — (*Determinazione del 30 settembre 1945*).

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

Guidi Fernando di Enrico e di Scriattoli Angelina, nato a Civitavecchia il 29 aprile 1907, sottotenente di vascello.

(*Regia torpediniera « Monzambano »*).

Reghezza Antonio di Gio Batta, nato a Taggia (Imperia) il 5 maggio 1921, marinaio, matr. 65774.

(*1° Reggimento C.R.A.M. Brindisi*).

Panico Ippazio di Gioacchino e di Francese Cristina, nato a Racale (Lecce) il 6 gennaio 1912, sottocapo cann., matricola 1592. — (*Tutti con determinazione del 2 ottobre 1945*).

(*Regia corvetta « Danaide »*).

Franconi Giorgio di Luigi e di Biraghi Carla, nato a Milano il 19 febbraio 1917, sottotenente di vascello (ora tenente di vascello). — (*Determinazione del 4 ottobre 1945*).

(*Maridipart Napoli*).

Sinca Carlo fu Alessio e di Teresa D'Esposito, nato a Sant'Agnello di Sorrento il 13 luglio 1889, capitano G.N. (D.M.).

(*Marispedal Francavilla*).

Pistorino Letterio fu Giuseppe e fu Anna Lucà, nato a Messina il 23 gennaio 1886, capo cann. di 1ª classe, matricola 87030.

(*Comando M.M. - Taranto*).

Laganà Giuseppe di Vincenzo e di Laganà Francesca, nato a Melito P.S. (Reggio Calabria) il 26 maggio 1918, sottocapo fuochista, matr. 69350. — (*Tutti con determinazione del 6 ottobre 1945*).

(*Com. Sup. Sibaritide*).

Barletta Renato fu Giacomo e di Loccaso Amalia, nato ad Acri (Cosenza) il 13 giugno 1908, capitano di corvetta. — (*Determinazione dell'8 ottobre 1945*).

(*2ª Comp. portuale I.W.T. - Taranto*).

Croce Armando fu Vincenzo e di Surasi Caterina, nato a Roccella Jonica il 20 novembre 1918, sottonocchiere, matricola 70967. — (*Determinazione id. c. s.*).

(*Comando M.M. Brindisi*).

Cavallo Giorgio di Teodoro e di Annoscia Rosa, nato a Valenzano (Bari) il 9 giugno 1920, serg. segnal. (ora 2° capo), matr. 43241. — (*Determinazione del 10 ottobre 1945*).

(*Maricentro Roma*).

Cecconcelli Elelo di Eusebio e fu Bigori Maria, nato a Pergola (Pesaro) il 5 febbraio 1921, sergente meccanico, matricola 49695;

Puianello Leonardo fu Lorenzo e di Agnelli Angela, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 22 aprile 1915, sottocapo furiere, matr. 52950. — (*Determinazione id. c. s.*)

(*Comando Marina Bari*).

Beninccasa Stanislao fu Roberto e di Garofalo Maria, nato a Torre del Greco il 10 luglio 1917, serg. nocchiere di porto, matr. 9895. — (*Determinazione del 12 ottobre 1945*).

(*1ª Flotmas*).

Biarini Giusto di Giusto e di Beatrice Sterle, nato a Trieste il 29 gennaio 1906, tenente di vascello.

(*Regio cacciatorpediniere « Mitragliere »*).

Benedetti Enrico di Umberto e di Rudolfi Antonia, nato a Trieste il 3 agosto 1917, capo meccanico di 3ª classe, matricola 29954.

(*Gr. Bati. Carm. Napoli*).

Lucca Antonio di Giovanni e di D'Onofrio Angela, nato a Capua (Napoli) il 4 settembre 1918, 2° capo cann. P.S., matricola 41341 — (*Determinazione del 14 ottobre 1945*).

Regio sommergibile « Settembrini »).

Casti Carlo fu Francesco e di Coppo Angela, nato a Trieste il 15 luglio 1913, tenente G.N. (D.M.), R.S. (ora capitano).

(*Caserma Sommergibili - Taranto*).

Gallo Angelo fu Giuseppe e di Burgio Concetta, nato a Delia (Caltanissetta) il 23 novembre 1918, 2° capo segnalatore, matr. 40433.

(*Regio sommergibile « Michelo »*).

Salamina Lorenzo di Angelo e fu Avventuroso Giovanna, nato a Monopoli (Bari) il 10 dicembre 1919, sergente R.T., matr. 43140.

(*Regio sommergibile « Menotti »*).

Muroni Giuseppe fu Pasquale e di Murani Maria, nato a Bonorva (Sassari) il 3 novembre 1920, sergente elettricista, matr. 43514. — (*Tutti con determinazione del 15 ottobre 1945*).

(*Regio cacciatorpediniere « Folgore »*).

Agen Ottavio fu Pietro e di Maria Moretti, nato a La Spezia il 1° gennaio 1908, tenente di vascello - c.;

Capozza Luigi di Emilio e di Pugliese Girolama, nato a Taranto il 21 giugno 1909, capo mecc. di 1ª classe, matricola 63951;

De Giovanni Eugenio di Nicolò, capo cann. di 1ª classe, matr. 6383;

Rotti Romolo fu Clemente e di Chicca Maria, nato a Varallo Sesia il 10 settembre 1908, nocchiere di 2ª classe, matricola 11306;

Scapellato Vincenzo di Michele, capo mecc. di 2ª classe, matr. 23960;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vallancoli Fernando fu Egidio e di Pini Rosa, nato a Rocca San Casciano (Forlì) il 24 settembre 1909, capo meccanico di 2ª classe, matr. 13702;

Fangoli Vittorio di Filippo, capo fur. di 3ª classe, matricola 31214;

Bucci Luigi di Antonio, 2º capo elettr., matr. 31649;

Bedli Marcello di Gervasio e di Consorti Olga, nato a Roma il 31 maggio 1918, serg. R.T., matr. 50161;

Luongo Mario di Salvatore, serg. R.T., matr. 49845;

Fiorentini Carlo di Lorenzo, sergente S.D.T. matr. 50133;

Brunetti Pietro di Brunetti Angela, nato a Bari il 24 aprile 1923, sottonocchiere, matr. 53170;

Mada Rinaldo di Agostino e di Fanicchia Elena, nato a Roma il 10 febbraio 1922, sottonocchiere, matr. 52290;

Arrigo Bonaventura di Silvio, sottocapo R.T., matr. 30553;

Martino Alfredo di Antonio, sottocapo fuochi. O., matricola 13515;

Sanfaro Francesco di Francesco e di Monella Venera, nato ad Avola (Siracusa) il 24 marzo 1925, segnalatore, matr. 68483;

Poli Ormas di Giuseppe e di Beghini Luisa, nato a Massa Marittima (Grosseto) il 12 luglio 1924, R.T., matr. 66345;

Rasnelli Giuseppe di Angelo, cann. O., matr. 51479;

D'Amico Giovanni di Domenico, S.D.T., matr. 65830;

Pignatelli Carmine di Giuseppe, palombaro, matr. 94601;

Torricelli Luigi di Francesco, fuochi. O., matr. 22708. — (*Determinazione del 3 novembre 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1946
Registro Marina n. 3, *foglio n.* 121.

(835)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 131.

Utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683,

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati « A.R.A.R. » può essere autorizzata dal Ministro per il tesoro ad alienare beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, alle Amministrazioni statali, anche se il pagamento non possa essere da queste effettuato per contanti, dietro dichiarazione dei competenti Uffici di ragioneria attestante l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato.

Art. 2.

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati può essere inoltre autorizzata dal Ministro per il tesoro ad alienare, su richiesta degli interessati, i beni di cui all'articolo 1 senza il pagamento per contanti, a istituzioni o aziende pubbliche e private che vantino crediti liquidi ed esigibili verso l'Amministrazione dello Stato in dipendenza di forniture, lavori, requisizioni o per altro titolo, quando l'importo dei crediti stessi copra il valore dei residuati da cedere.

Art. 3.

A cura del Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità per l'esecuzione del presente decreto con particolare riguardo alla regolazione finanziaria delle operazioni di alienazione di cui agli articoli 1 e 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 98. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Limoncello », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 13 febbraio 1941, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606 modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Fondo denominato « Limoncello » e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Conte Antonio, Gaetano, Raffaele, Federico, fratelli fu Ercole.

Detto fondo è descritto nel catasto del comune di Castelvolturno alla partita 810, foglio di mappa 31, particelle 13 e 16, per una superficie di Ha. 4.44.15 e con un imponibile di L. 844,45; confina con le proprietà Letizia Marianna fu Francesco Pignata Raffaele di Giovanni; Pignata Camillo di Cristoforo, De Meo Gilda fu Giovanni; Zoppo Raffaelo di Davide; De Luca Maria Giuseppa fu Antonio, Pignata Enrico di Giovanni.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello », è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 20.000 (ventimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 108. — FERRARI

(875)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, dei fondi « Limoncello-Caradogna », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 8 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Limoncello-Caradogna », riportati nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Parente Teresina fu Giovanni maritata Parente, al foglio di mappa 24, particella 16 e foglio di mappa 31, particella 10, per la superficie di Ha. 4.50.93 e con l'imponibile di L. 695,71.

I fondi confinano: fondo « Limoncello », corrispondente alla particella 10 del foglio di mappa 31, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno; con la proprietà De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, Profeta Giuseppe fu Ignazio; Letizia Marianna fu Francesco; Conte Antonio ed altri; Montesano Giovanni ed altri; Conte Raffaele di Antonio; De Luise Vito fu Domenico ed altri.

Il fondo « Caradogna », corrispondente alla particella 16 del foglio di mappa 24, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con le proprietà Letizia Scipione fu Domenico; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola; Graziano Gaetano fu Antonio e altri,

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi sopradescritti, sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti,

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell' Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 20.000 (ventimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 110. — FERRARI

(876)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Fiumitello », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fiumitello », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Palmieri Anna fu Gaspare ved. Sparaco, bivelharia al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 38, particelle 12 e 29, per la superficie complessiva di ettari 2.08.41 e con l'imponibile di L. 118,02.

Detto fondo confina con la strada comunale « Fiumitello Secondo », con i terreni di proprietà Priolo Raffaele fu Giuseppe ed altri; Campanile Matteo fu Marzio, Di Stasio Rosaria ed altri di Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1831;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiumitello » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 112. — FERRARI

(877)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1481;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni;

Riconosciuta la opportunità di sostituire con altra persona l'attuale commissario nominato con proprio decreto del 22 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre stesso anno, n. 127;

Decreta:

Il dott. prof. Pietro Di Donna è nominato commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, in sostituzione dell'attuale commissario signora Severina Colabianchi.

I poteri del predetto commissario scadranno il 1° giugno 1946.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(884)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Elevazione a L. 100 del compenso speciale da corrispondere al ragazzo che esegue la materiale estrazione dei numeri del gioco del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 29 e 30 del regolamento sul lotto, approvato col R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto Ministeriale 24158 del 4 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1940, registro n. 18 Finanze, foglio n. 263, col quale fu stabilito fra l'altro di corrispondere uno speciale compenso di L. 25 per ogni giornata di estrazione a favore del ragazzo che esegue la materiale estrazione dei numeri del gioco del lotto, e per esso all'Istituto di beneficenza, al quale il ragazzo stesso viene richiesto;

Considerato che detto compenso è assolutamente inadeguato ai tempi;

Decreta:

Lo speciale compenso da corrispondere al ragazzo che esegue la materiale estrazione dei numeri del gioco del lotto, e per esso all'Istituto di beneficenza al quale viene richiesto, è elevato a L. 100 per ogni giornata di estrazione.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha vigore dal 1° gennaio 1946 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(905)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1916.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Francesco Rabotti, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Francesco Rabotti, con sede in Torino, corso Stupinigi, n. 21/30, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Francesco Rabotti, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1916

(867) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1916.

Convalida dei provvedimenti di promozione di alcuni impiegati degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1915, con il quale si sono convalidati i provvedimenti degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena, relativi al collocamento a riposo del ragioniere capo Antonio Viti ed alla liquidazione della somma di lire ventimila a titolo di gratifica;

Viste le deliberazioni 21 gennaio 1911, n. 6, 26 febbraio 1911, n. 22 e 26 marzo 1911, n. 31, con le quali la predetta Amministrazione ospedaliera, in conseguenza del sopracitato collocamento a riposo provvedeva rispettivamente a promuovere il rag. Angelo Dei al posto di ragioniere capo resosi vacante, l'aiuto ragioniere Amedeo Amidei al posto di ragioniere ed infine l'applicato Alfredo Minucci al posto di archivista di ragioneria;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1911, n. 219, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal sedicente governo repubblicano;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1911;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo, in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data di trasferimento;

Considerato che la provincia di Siena fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza del 10 maggio 1915;

Visto il rapporto del Prefetto di Siena;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono disposti nell'interesse dell'Istituto le promozioni prelette, conseguenziali di provvedimenti già convalidati;

Ritenuto che, pertanto, anche per la citata deliberazione può essere dichiarata la validità;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena, relativi alla promozione del rag. Angelo Dei e ragioniere capo, dell'aiuto ragioniere Amedeo Amidei a ragioniere e dell'applicato Alfredo Minucci ad archivista di ragioneria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1916

Il Ministro: ROMITA

(901)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1916.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1910, n. 469,

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore,

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore:

Cat. 2ª - relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La prelatta Società è autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 25 marzo 1916

Il Ministro: GIOLITTI

(863)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Conferma dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca agricola cooperativa di Cavarzere (Venezia) e del commissario straordinario della stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Veduto il decreto prefettizio del 29 settembre 1945, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Banca agricola cooperativa, anonima cooperativa con sede in Cavarzere, ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente l'avv. Giovanni Ravelli;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca agricola cooperativa, anonima cooperativa con sede in Cavarzere (Venezia), nonchè la nomina dell'avv. Giovanni Ravelli a commissario straordinario della Cooperativa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, al più presto possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il Ministro: CAMMEO

(904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 marzo 1946 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Ignacio Ortiz Lozano, Console generale della Repubblica di Colombia a Genova.

(896)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 aprile 1946 - N. 77

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7413
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,843
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	93,20
Id. 3,50 % 1902	90,80
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	85,80
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 4 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 915.
Norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 691

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «La Lenzetta», in Villa Literno. Pag. 695

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 695

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Sostituzione del sindaco dell'Istituto «Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche» . . . . . Pag. 696

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Sostituzione del sindaco dell'Istituto «Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici» . . Pag. 696

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 696

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria . . . . . Pag. 697

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.
Temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili . . . . . Pag. 697

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.
Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento del Ministero delle finanze della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al dott. Alberto Ercole Troilo, già commissario repubblicano dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Pag. 698

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Cessazione di appalti delle imposte di consumo. Pag. 698

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Ratifica del provvedimento relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale cooperativa di Locorotondo e nomina del commissario . . . Pag. 698

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 698
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 699
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 709

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 15 dicembre 1945 . . . . . Pag. 703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 4 APRILE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o pel conferimento di premi n. 14: **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Cartelle sorteggiate il 4 febbraio 1946. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1 e 2 febbraio 1946. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1946. — **La Centrale, società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Errata corrige. — **Società anonima Sigismondo Piva, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1946. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1946. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1946. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 14 e 15 febbraio 1946. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Elenco delle cartelle sorteggiate nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1946, e di quelle estratte precedentemente e non presentate al rimborso. — **« Ora elettrica » S. A., in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 12 al 16 febbraio 1946. — **Credito fondiario Sardo, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1946. — **Società meridionale di elettricità:** Errata corrige. — **Città di Torino:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 915.

Norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 febbraio 1893, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari in esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 279;

Visto il R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, relativo all'approvazione dei regolamenti delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2378, concernente il trattamento di pensione del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 369, concernente le disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sulla pensione del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale ferroviario;

Visto il R. decreto legge 3 giugno 1938, n. 1032, sulla disciplina della perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, è così modificato:

« Il diritto dell'agente al conseguimento della pensione si perde:

a) per dimissione dal servizio;

b) per destituzione a termini dell'art. 98 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

c) per destituzione dall'impiego a termini dell'articolo 97 dello stesso regolamento del personale, quando una Commissione nominata al principio di ogni anno, con decreto Ministeriale e composta di tre componenti il Consiglio di amministrazione e di due componenti il Consiglio di disciplina abbia avvisato che i motivi i quali determinarono la destituzione siano tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. La Commissione anzidetta deve in tale ipotesi essere sempre sentita dal Ministro, e nel decreto di destituzione deve essere espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione quando vi si faccia luogo.

Gli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione hanno diritto soltanto ai tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

La decadenza del diritto a pensione dell'agente dimissionario, induce la perdita di ogni diritto per la famiglia. Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente che abbia perduto il diritto alla pensione a seguito della destituzione sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nelle presenti disposizioni per le vedove ed i figli minorenni degli agenti.

L'agente riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto che gli sia computato il precedente servizio, compreso il periodo d'interruzione, pel quale l'Amministrazione ferroviaria deve, a beneficio dell'agente, fare il versamento delle ritenute, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso all'agente lo stipendio o la paga pel predetto periodo d'interruzione.

L'agente deve restituire le quote di pensione od il sussidio corrisposti alla moglie ed ai figli minorenni e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio o la paga pel periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.

La vedova dell'agente o del pensionato, perde il diritto alla pensione ottenuta per riversibilità quando passi ad altre nozze. Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'età maggiore e per le femmine anche prima, quando contraggono matrimonio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato comunque incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente decreto e questa abbia espresso parere favorevole, e purchè ove trattasi di condannati, essi abbiano altresì ottenuto la riabilitazione a norma della legge penale comune.

La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente.

La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo che precede si applicano anche, a loro domanda, agli agenti che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi nella perdita del diritto a pensione per destituzione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « La Lenzetta », in Villa Literno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 30 settembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza come dagli atti della ditta Iannone Nicola fu Sebastiano e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno, in testa alla ditta Iannone Nicola fu Sebastiano livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 17, per la superficie di Ha. 0.36.14 e con l'imponibile di L. 7,23.

Detto fondo confina: con il fosso S. Angelo, con la proprietà di Noviello Andrea di Giuseppe, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Ucciero Vincenzo fu Carmine.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1831;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1300 (milletrecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 114. — FERRARI

(874)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che il gr. uff. dott. Michele Consiglio, (direttore capo divisione presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari), membro della Commissione centrale delle imposte, è deceduto e che, perfanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cav. uff. dott. Francesco Lintas, direttore capo di divisione presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del gr. uff. dott. Michele Consiglio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Registro Finanze n. 2, foglio n. 387 — LESEN

(887)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Sostituzione del sindaco dell'Istituto « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche »;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, riguardante l'ordinamento di detto Istituto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 292, che apporta modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1945, registro n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 379, col quale furono nominati sindaci dell'Istituto « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche » i signori Quarantelli comm. rag. Federico, Feliziani cav. rag. Ferdinando e Guida Guido;

Considerata la necessità di sostituire il comm. Quarantelli predetto che ha chiesto di essere esonerato dalla suddetta carica;

Decreta:

Il cav. Luigi Bernabei, ispettore superiore di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è nominato sindaco dell'Istituto « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche » in sostituzione del comm. rag. Federico Quarantelli che cessa da tale carica.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: SCELBA

(891)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Sostituzione del sindaco dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, riguardante l'ordinamento di detto Istituto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293, che apporta modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1945, registro n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 380, col quale furono nominati sindaci dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici i signori Quarantelli comm. rag. Federico, Feliziani cav. rag. Ferdinando e Guida Guido;

Considerata la necessità di sostituire il comm. Quarantelli predetto che ha chiesto di essere esonerato dalla suddetta carica;

Decreta:

Il cav. Luigi Bernabei, ispettore superiore di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, è nominato sindaco dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » in sostituzione del comm. rag. Federico Quarantelli che cessa da tale carica.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: SCELBA

(892)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 288, col quale è stata istituita la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica"

Considerato che il Consiglio d'amministrazione della predetta Cineteca, costituito a norma dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, non esplica le sue funzioni fin dall'agosto 1941, data della sua ultima seduta, e che è allo studio uno schema di provvedimento legislativo sul riordinamento della Cineteca stessa,

Considerata la necessità ed urgenza di dar corso, anche in assenza del normale organo amministrativo, agli ordinari atti di amministrazione della Cineteca;

Considerata, per tutto quanto premesso, la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale siano affidati i compiti che il R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, attribuisce al Consiglio di amministrazione della Cineteca;

Veduto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi di Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, numero 163, sulla soppressione del Ministero della cultura popolare e l'istituzione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni,

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 407, sulla modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni in quella di Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, numero 416, sulla soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e sulla temporanea gestione dei relativi servizi;

Di concerto con il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, è sciolto il Consiglio di amministrazione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, nominato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 288.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data e fino a contraria disposizione all'amministrazione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica è preposto, con funzioni di commissario straordinario il dott. Losavio Giulio, consigliere nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, contenente norme per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale predetto;

Considerata la necessità di nominare in seno al Collegio stesso il revisore in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del defunto rag. Paolo Fabricatore;

Vista la lettera n. 110078, in data 27 febbraio 1946, con la quale il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — ha designato tale proprio rappresentante;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro del Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria, il dott. Carlo Balocco, in sostituzione del defunto rag. Paolo Fabricatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro: GROSCHI

(885)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 38, che proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, la facoltà conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940, n. 872, di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero,

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1941, che proroga, per la durata della guerra, il trattamento fiscale previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 7, per gli oli da gas da usare come combustibili, aventi densità inferiore a 0,850 ma non a 0,830 alla temperatura di 15° C.;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, sono ammessi, fino a nuova disposizione, al trattamento degli « oli da gas, da usare direttamente come combustibili (voce n. 633-*b*-4-*alfa*) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C. » anche:

a) gli oli da gas con densità inferiore a 0,850 ma non a 0,830 alla temperatura di 15° C., purchè contengano non più dell'85 per cento di distillato in volume alla temperatura di 300° C. ed abbiano tutte le altre caratteristiche stabilite dal repertorio per detti oli di densità da 0,850 a 0,890;

b) gli oli da gas con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) inferiore a 65° C. ma non a 45° C., purchè siano ritenuti dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane tecnicamente tali ed abbiano tutte le altre caratteristiche stabilite dal repertorio per detti oli di densità da 0,850 a 0,890.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono altresì ammessi, fino a nuova disposizione, al trattamento degli « oli da gas, da usare direttamente come combustibili » (voce n. 613-*b*-1-*alfa*) anche gli oli da gas di colore piuttosto chiaro, purchè all'analisi chimica risultino possedere tutte le altre caratteristiche stabilite dal repertorio per detti oli da usare come combustibili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

(888) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1946.

Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento del Ministero delle finanze della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al dott. Alberto Ercole Troilo, già commissario repubblicano dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 249, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la richiesta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del provvedimento adottato in data 12 luglio 1944 dal Ministero delle finanze della sedicente repubblica sociale italiana, con cui, nello stabilire il trattamento economico spettante al dott. Alberto Ercole Troilo nella sua qualità di commissario dell'Istituto predetto, nominato dallo stesso illegale governo, veniva fra l'altro autorizzata, a favore del Troilo, l'emissione di una polizza di assicurazione, libera del pagamento dei premi, per un capitale di L. 350.000;

Ritenuto che la richiesta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni merita di essere accolta per la manifesta irregolarità del menzionato provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato inefficace il provvedimento in data 12 luglio 1944 del Ministero delle finanze della sedicente repubblica sociale italiana, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato ad emettere a favore del dott. Alberto Ercole Troilo una polizza di assicurazione sulla vita, libera dal pagamento dei premi, per un capitale di L. 350.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1946

Il Ministro: GIOVENCO

(862)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.

Cessazione di appalti delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, concernente provvedimenti in materia di finanza locale;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 stesso mese, n. 493;

Decreta:

Gli appalti delle imposte di consumo prorogati ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1941, n. 685, nei comuni della Campania, degli Abruzzi e Molise, del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e della Toscana, cesseranno col 31 agosto 1946.

Col 31 dicembre 1946 cesseranno gli appalti in regime di proroga nei comuni dell'Emilia, del Veneto, della Venezia Giulia, della Venezia Tridentina, della Lombardia, della Liguria e del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
ROMITA

(899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica del provvedimento relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale cooperativa di Locorotondo e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 marzo 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Bari in data 26 luglio 1945, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale cooperativa di Locorotondo e alla nomina del dott. Raffaello Carteny a commissario della cooperativa stessa.

(897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 680 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Cristini Rocco di Luigi — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Capitale L. 5500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Olga Rizzo Scuccimarra — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 2 — Capitale L. 95.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30400 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pezzano Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23540 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Maio Alessio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2587-167111 — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Zappone Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita L. 1862.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 11 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: D'Andrea Angela fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181-91024 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Saracino Antonio fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 14 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Basile Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12596 — Data: 20 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo — Intestazione: Canfelli Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 17 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 43 — Capitale L. 36.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Verona — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Verona — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro 43 — Capitale L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2137 Mod. A — Data: 3 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Spena Carlo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1150 Mod. A — Data: 13 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Proto Alfredo fu Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 301.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Casalini Gabriele di Luigi — Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Tucci Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108-96 — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Paterlini Armando fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 2 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Basile Vincenzo fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 3 — Rendita L. 241,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. A — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data: 14 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Del Prete Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1730 — Data: 27 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Segre Clotilde di Marco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 4 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 539 — Data: 21 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pappone Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, 1934, nominativi 1 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 20 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cimino Isidoro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 42 — Capitale L. 73.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Gallo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 1951, al portatore 14 — Capitale L. 61.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 Mod. A — Data: 15 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Nicolotti Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, 1906, nominativi 1 — Rendita L. 171,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

(568) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° aprile 1946 - N. 76

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7413
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,815
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,975
Id. 3,50 % 1902	90,80
Id. 3 % lordo	ex 81,20
Id. 5 % 1935	98,375
Redimibile 3,50 % 1934	86,775
Id. 5 % 1936	97 725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	90,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	121172	Villareale Rosalia di Diego, moglie di Cassaro Gaetano fu Giuseppe, dom. a Canicatti (Agrigento), vincolata . .	6590 —
Id.	120110	Villareale Martorana Rosalia di Diego, dom. a Canicatti .	1000 —
Id.	110094 solo per l'usufrutto	Balsamo di Loreto Gennaro fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Lanza di Brolo Laura fu Vincenzo	4500 —
Id.	143223 solo per la proprietà	La Bua Irene e Salvatore fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre Clouzet Maria fu Raimondo vedova La Bua, con usufrutto a favore di quest'ultima . . .	1225 —
Pr. Red. 3,50 %	162825	Zara Caesira di Domenico, nubile, dom. a Bari	350 —
Id.	162826	Come sopra	350 —
Id.	353710	Dagnino Giovanna di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	105 —
Id.	353711	Dagnino Leopoldo di Carlo, minore ecc., come sopra . .	105 —
Pr. Red. 5 %	5107	Carella Isabella di Francesco, moglie di Sisti Ezio, dom. a Livorno (vincolato)	50 —
Rendita 5 %	168084	Come sopra	2450 —
Cons. 3,50 % (1906)	421858	Mori Filiberto di Giovanni Antonio, dom. a Minucciano (Massa)	7 —
Id.	624073	Mori Filiberto di Giovanni Antonio, dom. in Alliano (Massa)	133 —
Id.	631193	Come sopra	133 —
Id.	681470	Come sopra	122,50
Id.	581492	Treves Benvenuta fu Angelo, dom. a Torino	350 —
Cons. 3,50 % (1902)	26649	Come sopra	700 —
Rendita 5 %	102321	Cioffi Maria Tommasina di Sigismondo, dom. a Napoli . .	250 —
Id.	8181	Come sopra	540 —
Pr. Red. 3,50 % (1934)	516339	Tabacco Nunzia fu Paolo, moglie di Celesti Gabriele, dom. a Palazzolo (Siracusa), vincolato	175 —
Id.	392114	Celesti Tabacco Ugo di Gabriele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palazzolo (Siracusa) . . .	1050 —
Id.	411457	Celesti Tabacco Guido di Gabriele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palazzolo Acreide	126 —
Id.	265100	Come sopra	224 —
Id.	472108	Tabacco Nunzia fu Paolo, moglie di Celesti Gabriele, dom. in Palazzolo Acreide	1750 —
Id.	472109	Come sopra	1750 —
Id.	472110	Come sopra	1750 —
Id.	157732	Tabacco Nunzia di Paolo, nubile, dom. a Palazzolo Acreide	700 —
Id.	476552	Tabacco Nunzia fu Paolo, moglie di Celesti Gabriele, dom. a Palazzolo Acreide	700 —
Id	520234	Tabacco Nunzia fu Paolo, moglie di Celesti Gabriele fu Giulio, dom. a Palazzolo Acreide (vincolato)	280 —
Cons. 3,50 % (1906)	830869	Chiesa Madre di Vizzini (Catania)	10,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	837808	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Vizzini (Catania)	721 —
Id.	832105	Come sopra	10,50
Id.	838195	Chiesa Maria SS.ma del Pericolo, sita in Vizzini	28 —
Id.	849800	Chiesa di San Michele Arcangelo, in Vizzini	3,50
Id.	846815	Chiesa Madre di Granmichele (Catania), vincolato	255,50
Id.	848512	Eremo di Santa Maria Maggiore, in Granmichele	3,50
Id.	830868	Chiesa del SS.mo Crocefisso, in Caltagirone	3,50
Id.	844366	Come sopra	21 —
Id.	84711	Come sopra	14 —
Id.	838199	Chiesa Maria SS.ma degli Angeli, in Caltagirone	3,50
Id.	851465	Come sopra	59,50
Id.	844120	Diocesi di Caltagirone (vincolato)	3,50
Id.	841724	Chiesa Maria SS.ma della Neve, in Caltagirone	7 —
Id.	838201	Chiesa di Sant'Agata, in Caltagirone	7 —
Id.	844626	Chiesa di San Giuseppe, in Caltagirone	7 —
Id.	853455	Chiesa parrocchiale di San Giacomo, in Caltagirone	21 —
Id.	848259	Chiesa di Sant'Anna, in Caltagirone	3,50
Id.	850447	Chiesa parrocchiale di San Giorgio in Caltagirone	42 —
Id.	838749	Venerabile Chiesa di Santa Maria del Monte oggi ex Matrice, sita in Caltagirone	49 —
Id.	844473	Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte o Matrice, di Caltagirone	3,50
Id.	847974	Chiesa parrocchiale ex Matrice di Caltagirone, con fabbriceria	3,50
Id.	839002	Opera pia del SS.mo Crocefisso al Calvario, in Militello V. C.	70 —
Id.	857189	Chiesa di San Nicolò e SS.mo Salvatore in Militello V. C.	38,50
Id.	832103	Beneficio parrocchiale di San Nicolò e San Salvatore, in Militello V. C.	154,50
Id.	857190	Chiesa di San Nicolò e SS.mo Salvatore, in Militello V. C.	38,50
Id.	859567	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Mineo	28 —
Id.	830871	Beneficio parrocchiale di Licodia (Catania) quale amministratore della Chiesa filiale di Santa Lucia, in Licodia	7 —
Id.	818258	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone (vincolato)	—
Rendita 5%	4411	Fideicommissaria del Decano Mario Muni, in Caltagirone	40 —
Id.	103460	Come sopra	210 —
Id.	116590	Chiesa cattedrale di San Giuliano, in Caltagirone	60 —
Id.	172402	Come sopra	10 —
Id.	205490	Come sopra	210 —
Id.	179409	Beneficio parrocchiale della Matrice Chiesa di San Nicolò e SS.mo Salvatore, in Militello V. C.	10 —
Id.	190397	Chiesa madre di San Nicolò e SS.mo Salvatore, in Militello V. C. (vincolata)	40 —
Id.	193153	Beneficio parrocchiale di San Giuseppe, in Granmichele	330 —
Id.	116588	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Mineo	2681 —
Id.	117096	Chiesa del SS.mo Crocefisso, in Caltagirone	30 —
Id.	193600	Beneficio parrocchiale della Beata Maria Vergine Immacolata, nel comune di Palagonia	2250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1945)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23
dal 1° al 15 dicembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Avellino	Montoro Inferiore	B	—	1
Id.	Solofra	B	—	1
Bari	Conversano	E	—	1
Bergamo	Zanica	E	—	1
Brescia	Brescia	B	1	1
Id.	Gigole	B	—	1
Cagliari	Santadi	O	—	1
Catanzaro	Mesoraca	B	—	2
Id.	San Vito Jonio	B	—	1
Cremona	Robecco d'Oglio	B	1	2
Id.	Soncino	B	1	—
Foggia	San Marco in Lamis	B	—	1
Id.	Volturino	O	—	1
Frosinone	Anagni	B	1	—
Id.	Veroli	B	—	2
Lecce	Cutrofiano	O	1	—
Id.	Campi Salentina	O	1	—
Novara	Soriso	B	—	1
Nuoro	Meana Sardo	B	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	1	—
Potenza	Abriola	O	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Piaggine	O	—	2
Id.	Montesano sulla Marcellana	B	1	—
Taranto	Mottola	B	—	1
Torino	Monastero di Lanzo	B	1	—
Varese	Cairate	B	1	—
Viterbo	Bassano di Sutri	O	1	—
Id.	Canepina	S	—	1
			11	25
Carbonchio sintomatico				
Brescia	Pedergnaga	B	—	1
Forlì	Verghereto	B	—	1
Sassari	Mores	B	—	1
			—	3
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	—	2
Id.	Alfiano Natta	B	—	1
Id.	Boscomarengo	B	—	2
Id.	Camino	B	—	1
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	—	3
Id.	Conzano	B	—	6
Id.	Francavilla Bisio	B	2	—
Id.	Frassineto Po	B	—	1
Id.	Fresonara	B	—	6
Id.	Gabiano	B	2	1
Id.	Giarole	B	1	2
Id.	La Monferrato	B	—	3
Segue: *Afta epizootica*				
Alessandria	Masio	B	—	4
Id.	Mirabello	B	—	2
Id.	Morano Po	B	—	1
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	2	3
Id.		Bs	1	—
Id.	Pontestura	B	1	—
Id.	Sala Monferrato	B	1	—
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	—	1
Id.	San Sebastiano	B	—	3
Id.	Sezzadio	O	1	—
Id.	Tiglieto	B	3	—
Id.	Valenza	B	—	2
Id.	Valmacca	B	1	—
Id.	Villanova Monferrato	B	—	1
Aosta	Borgomasino	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Avellino	Ariano Irpino	B	3	—
Id.	Domicella	B	—	2
Id.	San Martino Valle Caudina	B	—	1
Id.	Solofra	Cap	—	1
Benevento	Paduli	B	3	—
Id.	Amorosi	B	—	3
Bergamo	Albino	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	—	2
Id.	Pariano	B	1	—
Id.	Barzana	B	—	1
Id.	Bergamo	B	2	—
Id.	Brignano d'Adda	B	—	5
Id.	Calcinate	B	—	13
Id.	Caravaggio	B	—	3
Id.	Casazza	B	1	—
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Cavernago	B	18	—
Id.	Chiuduno	B	—	2
Id.	Covo	B	—	8
Id.	Curnasco	B	1	—
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Gaverina	B	—	1
Id.	Locatello	B	—	3
Id.	Misano di Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Pedrengo	B	—	2
Id.	San Pellegrino	B	—	1
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Siezzano	B	—	2
Id.	Strozza	B	—	1
Id.	Torre Boldone	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	7
Id.	Treviglio	B	8	—
Id.	Treviolo	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	B	—	1
Id.	Senegho	B	—	1
Campobasso	Guglionesi	B	1	—
Caserta	Grazzanise	B	1	—
Id.	Sparanise	B	1	—
Catanzaro	Badolato	B	—	1
Chieti	Chieti	B	2	—
Id.	Fossacesia	B	1	—
Id.	Gissi	B	1	—
Id.	Lanciano	B	6	—
Id.	Paglieta	B	1	—
Id.	Sant'Eusanio	B	6	—
Id.	San Vito	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Como	Brenna	B	—	1
Id.	Cadorago	B	—	1
Id.	Cassago Brianza	B	—	3
Id.	Como	B	3	3
Id.	Montorfano	B	—	1
Id.	Turate	B	—	1
Cosenza	Fiumefreddo Bruzio	B	4	—
Id.	Scalea	B	—	1
Cremona	Agnadello	B	1	—
Id.	Castel Gabbiano	B	—	1
Id.	Grumello	B	—	1
Id.	Monte Cremasco	B	—	1
Id.	Palazzo Pignano	B	—	1
Id.	Pandino	B	2	8
Id.	Rivolta d'Adda	B	5	3
Id.	Sergnano	B	—	1
Id.	Spino d'Adda	B	2	3
Id.	Torlino	B	1	—
Id.	Vailate	B	1	1
Cuneo	Fossano	B	—	1
Foggia	Orta Nova	B	1	—
Id.	Cerignola	B	—	2
Frosinone	Cassino	B	2	—
Id.	Veroli	B	—	2
Genova	Genova	B	1	—
Id.	Vobbia	B	1	—
L'Aquila	Fagnano Alto	B	1	—
Id.	Tione degli Abruzzi	B	—	1
Latina	Sabaudia	B	1	—
Lucca	Capannori	B	—	1
Matera	Bernalda	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Pisticci	B	1	—
Id.	Pomarico	B	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	B	1	—
Id.	Rotondella	B	1	—
Messina	Roccella Valdemone	B	—	1
Milano	Abbadia Cerreto	B	—	1
Id.	Abbiategrasso	B	—	7
Id.	Borgo Lilforio	B	—	1
Id.	Boffalora d'Adda	B	—	1
Id.	Binasco	B	—	1
Id.	Calvignasco	B	—	2
Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Casaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Cassinetta di Lugagnano	B	—	3
Id.	Castiraga Vidardo	B	—	1
Id.	Cavenago d Adda	B	—	1
Id.	Cervignano	B	—	1
Id.	Crespiatica	B	—	2
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Cornegliano Laudense	B	—	1
Id.	Cusago	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Guido Visconti	B	—	2
Id.	Lacchiarella	B	—	4
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Lissone	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	2
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Merlino	B	—	2
Segue: *Afta epizootica*				
Milano	Milano	B	—	5
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	1
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Noviglio	B	—	2
Id.	Opera	B	—	2
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pieve Fissiraga	B	—	2
Id.	Piolello	B	—	2
Napoli	Casoria	B	1	1
Id	Marigliano	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Borgo Lavezzaro	B	—	4
Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	1
Id.	San Nazzaro Sesia	B	—	1
Id.	Tornaco	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Vespolate	B	—	1
Padova	Teolo	B	1	—
Pavia	Pavia	B	1	—
Id.	San Martino Siccomario	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	2	—
Id.	Groppello Cairoli	B	3	—
Id.	Castelnovetto	B	2	—
Id.	Ilebecco Pavese	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Rosasco	B	1	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Sant'Angelo Lomellina	B	1	—
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Barbianello	B	—	1
Id.	Mortara	B	—	1
Id.	Corteolona	B	—	1
Id.	Rocca Susella	B	—	1
Id.	Filighera	B	—	1
Id.	Bascapè	B	—	1
Pisa	Cascina	B	—	1
Id.	Crespina	B	—	7
Id.	Fauglia	B	—	2
Id.	San Giuliano Terme	B	—	1
Reggio Calabria	Palmi	B	2	—
Id.	Brancaleone	B	—	7
Id.	Cinquefrondi	B	—	2
Id.	Monasterace	B	—	2
Id.	Molochio	B	—	3
Id.	Motta San Giovanni	B	—	1
Id.	Ferruzzano	B	—	4
Id.	Samo di Calabria	B	—	4
Id.	Stilo	B	—	6
Id.	San Lorenzo	B	—	2
Rieti	Greccio	B	1	—
Id.	Rieti	B	15	3
Id.	Leonessa	B	—	1
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Capena	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	—	4
Id.	Montelibretti	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Roma	Roma	B	7	1
Id.	Percile	B	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	—	2
Taranto	Taranto	B	3	—
Torino	Brandizzo	B	1	—
Id.	San Mauizio	B	1	3
Id.	Collegno	B	4	2
Id.	Torino	B	4	—
Id.	Venaria	B	1	—
Id.	Nichelino	B	2	1
Id.	Moncalieri	B	1	1
Id.	Verrua Savoia	B	2	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	San Sebastiano da Po	B	1	—
Id.	Gassino	B	2	—
Id.	Giaveno	B	1	1
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Grugliasco	B	—	2
Id.	Beinasco	B	—	2
Id.	Rivoli	B	—	2
Id.	San Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Cirié	B	—	1
Id.	Borgaro	B	1	—
Trento	Ala	B	—	3
Varese	Mercallo	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Vedano Olona	B	—	3
Id.	Brinzio	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Arcisate	B	—	2
Id.	Solbiate Arno e Monte	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Castellanza	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Varese	B	—	2
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	1
Id.	Costanzana	B	—	1
Id.	Crescentino	B	1	—
Id.	Lamporo	B	—	1
Id.	Saluggia	B	1	1
Verona	Nogara	B	—	1
Id.	Mozzecane	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
Id.	Villafranca di Verona	B	—	9
Viterbo	Castel Sant'Elia	B	1	—
			199	375
Matrossino dei suini				
Agrigento	Agrigento	S	2	2
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	—
Id.	Murisengo	S	1	—
Id.	Valenza	S	4	—
Ancona	Osimo	S	1	—
Aosta	Ronco Canavese	S	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	2
Id.	Perlioli	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	1
Avellino	Calitri	S	4	—
Id.	Gesualdo	S	—	2
Id.	Paternopoli	S	—	3
Id.	San Sossio	S	2	—
Bari	Bari	S	1	—
Belluno	Santa Giustina	S	—	1
Bologna	Minerbio	S	—	2
Brescia	Manerba	S	1	—
Id.	Lonato	S	2	—
Caltanissetta	Sommatino	S	—	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Matrossino dei suini*				
Caltanissetta	San Cataldo	S	1	2
Campobasso	Petacciato	S	—	3
Id.	Santa Croce di Magliano	S	—	1
Id.	Vinchiaturo	S	1	—
Catanzaro	Cirò	S	—	10
Id.	Crucoli	S	—	2
Id.	Satriano	S	—	15
Id.	Sant'Andrea Apostolo del Jonio	S	—	9
Id.	San Vito sul Jonio	S	—	1
Cosenza	Longobucco	S	10	—
Id.	Serra Pedace	S	—	1
Id.	Trenta	S	—	2
Id.	Verbicaro	S	—	3
Cuneo	Trinità	S	—	1
Ferrara	Codigoro	S	—	1
Id.	Copparo	S	—	1
Id.	Mesola	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Grosseto	Manciano	S	—	11
L'Aquila	Campotosto	S	—	2
Id.	Capestrano	S	1	—
Id.	Capitignano	S	—	4
Id.	Castel di Ieri	S	—	2
Id.	Castelvecchio Subequo	S	—	3
Id.	Gagliano Aterno	S	—	1
Id.	Goriano Sicoli	S	—	1
Id.	L'Aquila	S	1	—
Id.	Montereale	S	—	6
Id.	Pescina	S	—	1
Id.	Prafola Peligna	S	—	3
Id.	Sulmona	S	—	1
Lucca	Capannori	S	1	—
Id.	Lucca	S	—	1
Napoli	Vico Equense	S	—	1
Padova	Abano	S	2	—
Id.	Conselve	S	—	1
Id.	Lozzo	S	1	—
Id.	Piacenza d'Adige	S	8	—
Id.	Santa Margherita d'Adige	S	1	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Saonara	S	1	—
Parma	Berceto	S	1	—
Pesaro	Cagli	S	—	3
Id.	Colbordolo	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Id.	Tavoleto	S	—	1
Piacenza	San Pietro in Cerro	S	—	5
Potenza	Tito	S	—	4
Ravenna	Alfonsine	S	10	—
Id.	Cervia	S	1	—
Rieti	Pescorocchiano	S	—	1
Roma	Velletri	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Salerno	Cicerale Cilento	S	—	1
Terni	Montecastrilli	S	3	—
Id.	Penna in Teverina	S	—	1
Id.	Terni	S	—	1
Trento	Pergine Valsugana	S	3	—
Treviso	Castelfranco Veneto	S	1	—
Id.	Pregnanziol	S	—	2
Id.	Vazzola	S	—	1
Id.	Fagona	S	1	—
Udine	Cordovado	S	4	—
Id.	Azzano Decimo	S	6	—
Id.	Spilimbergo	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Udine	San Giorgio della Richinvelda	S	1	—
Id.	Fiume Veneto	S	1	—
Id.	Fagagna	S	5	1
Id.	Cosiano	S	1	—
Id.	Codroipo	S	1	1
Id.	Cividale	S	1	—
Id.	Visco	S	—	1
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	2
Id.	San Germano dei Berici	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	1
Viterbo	Bassanello	S	1	—
Id.	Canepina	S	1	—
Id.	Montefiascone	S	1	—
			93	153
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	—
Ancona	Ancona	S	2	—
Id.	Fabriano	S	—	1
Id.	Senigallia	S	6	—
Id.	Osimo	S	3	—
Aosta	Lessolo	S	1	—
Id.	Strambino Romano	S	1	—
Arezzo	Pucine	S	1	—
Id.	Arezzo	S	2	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	—	2
Id.	Monterchi	S	—	1
Id.	Pieve Santo Stefano	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	2
Id.	Carassai	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	San Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Caposele	S	1	—
Id.	Paternopoli	S	—	3
Bari	Bari	S	1	—
Id.	Modugno	S	1	—
Belluno	Auronzo	S	—	1
Id.	Vigo	S	—	1
Bergamo	Adrara San Rocco	S	1	—
Bologna	Castello di Serravalle	S	—	1
Brescia	Verolanuova	S	1	—
Id.	Lonato	S	1	—
Id.	Orzinuovi	S	1	—
Id.	Leno	S	1	—
Id.	Coccaglio	S	1	—
Id.	Cozzano	S	—	1
Cagliari	Villacidro	S	—	1
Campobasso	Morrone del Sannio	S	2	—
Id.	Provvidenti	S	1	—
Id.	Colletorto	S	—	3
Id.	Santa Croce di Magliano	S	—	40
Id.	Vinchiaturo	S	10	—
Catanzaro	San Vito sul Jonio	S	—	1
Chieti	Bucchianico	S	—	1
Id.	Chieti	S	1	—
Id.	Casalincontrada	S	3	—
Id.	Castelfrentano	S	1	—
Id.	Frisne	S	5	—
Id.	Torrevecchia	S	1	1
Id.	Vasto	S	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Cosenza	Campana	S	5	1
Id.	Mandatoriccio	S	15	—
Id.	Pietrapaola	S	15	—
Id.	Scala Coeli	S	2	—
Cremona	Cremona	S	—	1
Ferrara	Berra	S	—	1
Id.	Mesola	S	—	1
Foggia	Monte Sant'Angelo	S	5	—
Id.	Lucera	S	2	—
Id.	Pietramontecorvino	S	5	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	S	2	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	4	—
Id.	Orsara	S	19	2
Id.	Volturino	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	7	—
Id.	Troia	S	2	1
Id.	San Marco in Lamis	S	1	1
Id.	Chieuti	S	1	—
Id.	Volturara	S	—	25
Grosseto	Manciano	S	—	3
Id.	Scansatio	S	—	—
L'Aquila	Celano	S	5	—
Id.	Fossa	S	2	—
Id.	L'Aquila	S	6	9
Id.	Sulmona	S	—	4
Latina	Priverno	S	—	—
Lecce	Lecce	S	1	—
Id.	Copertino	S	—	1
Id.	Galatina	S	—	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	7	—
Id.	Grottole	S	1	—
Id.	Irsina	S	1	—
Id.	Novasiri	S	10	—
Id.	Pisticci	S	2	—
Id.	Pomarico	S	1	—
Id.	Montalbano Jonico	S	—	1
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	Matera	S	5	—
Nuoro	Orgosolo	S	—	1
Id.	Sindia	S	—	1
Id.	Bororo	S	—	1
Padova	Arre	S	2	—
Id.	Povolenta	S	1	1
Id.	Candiana	S	3	—
Id.	Correzzola	S	3	—
Id.	Lozzo	S	4	—
Id.	Padova	S	3	—
Id.	Ponte San Nicolò	S	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Terrassa	S	2	—
Id.	Trebaseleghe	S	1	—
Pavia	Certosa di Pavia	S	1	—
Id.	Landriano	S	—	1
Id.	Mortara	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	4	10
Id.	Cervia	S	1	1
Reggio Calabria	Bruzzano	S	—	3
Id.	Brancaleone	S	2	2
Id.	Cimina	S	—	1
Id.	Motta San Giovanni	S	—	1
Id.	Ferruzzano	S	—	4
Id.	Reggio Calabria	S	4	2
Id.	Sant'Ilario del Jonio	S	2	1
Id.	Samo di Calabria	S	1	3
Id.	Siderno	S	3	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Reggio Calabria	Stalti	S	—	2
Roma	Roma	S	3	1
Id.	Velletri	S	—	11
Rovigo	Adria	S	7	1
Id.	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Crespino	S	1	—
Id.	Fratta Polesine	S	—	1
Id.	Porto Tolle	S	12	—
Id.	Rovigo	S	1	—
Id.	San Martino di Venezze	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	3	3
Id.	Fiesso Umbertiano	S	—	1
Salerno	Vallo Lucania	S	2	—
Id.	Salerno	S	1	—
Id.	Scafati	S	1	—
Sassari	Illorai	S	—	1
Id.	Villanova Monteleone	S	2	—
Id.	Silligo	S	—	1
Siena	Montepulciano	S	7	—
Id.	Casole d'Elsa	S	1	—
Terni	Amelia	S	2	1
Torino	Avigliana	S	1	—
Id.	Moncalieri	S	1	—
Id.	Nichelino	S	—	1
Id.	San Benigno	S	—	1
Trento	Caldonazzo	S	—	1
Id.	Egna	S	—	2
Id.	Lèvico	S	—	1
Id.	Trodena	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Mansuè	S	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	S	—	1
Id.	Breda di Piave	S	—	1
Udine	Rivignano	S	2	2
Id.	Teor	S	1	—
Id.	Buia	S	1	—
Id.	San Pietro al Natisone	S	1	—
Id.	Udine	S	2	—
Id.	Spilimbergo	S	—	1
Id.	Varmo	S	—	1
Varese	Angera	S	1	—
Vercelli	Tronzano Vercellese	S	—	2
Vicenza	Dueville	S	1	—
Id.	Lonigo	S	1	—
Id.	Montecchio Precalcino	S	1	—
Id.	Montecchio Conte Otto	S	1	—
Id.	Orgiano	S	1	—
Id.	Sarego	S	1	—
Viterbo	Bassanello	S	—	1
Id.	Bolsena	S	1	—
Id.	Montefiascone	S	1	—
Id.	Roccalgliono	S	1	—
			290	202
	Morva			
Bergamo	Palazzago	E	1	—
Foggia	Manfredonia	E	—	1
			1	1
	Farcino criptococcico			
Bari	Bari	E	10	—
Id.	Bitritto	E	3	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Modugno	E	2	1
Id.	Noci	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Bari	Triggiano	E	3	—
Bergamo	Capizzone	E	1	—
Bologna	Bologna	E	5	—
Cagliari	Oristano	E	—	2
Caltanissetta	Riesi	E	1	—
Id.	Mussomeli	E	—	1
Caserta	Maddaloni	E	1	—
Forlì	Bagno di Romagna	E	—	2
Lecce	Lecce	E	—	2
Napoli	Napoli	E	1	—
Parma	Berceto	E	1	—
Ragusa	Vittoria	E	5	—
Id.	Comiso	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Sassari	Olmedo	E	1	—
Id.	Ossilo	E	1	—
Id.	Sassari	E	2	—
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Trapani	Marsala	E	8	1
Id.	Camporeale	E	2	1
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	2	—
Vercelli	Trino Vercellese	E	—	1
Verona	Cerea	E	—	1
			57	13
	Rabbia			
Agrigento	Agrigento	Can	2	3
Ascoli Piceno	Castignano	Can	—	1
Caltanissetta	Riesi	Can	1	—
Campobasso	Casacalende	Can	1	1
Cosenza	Calopezzati	Can	1	1
Ferrara	Vigarano	Can	1	1
Forlì	Bagno di Romagna	Can	—	1
Id.	Cesena	Can	—	1
Frosinone	Ceccano	Can	2	—
Ragusa	Ragusa	Can	—	1
Id.	Santa Croce	B	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
Salerno	Atena Lucana	Can	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Can	—	1
Teramo	Cellino Attanasio	Can	—	1
			5	14
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	6	—
Bergamo	Arcene	O	1	—
Id.	Bergamo	O	2	—
Id.	Cesirate d'Adda	O	1	—
Id.	Calcio	O	1	—
Id.	Cividate al Piano	O	1	—
Id.	Covo	O	1	—
Id.	Grassobbio	O	1	—
Id.	Pemenengo	O	3	—
Id.	Spirano	O	1	—
Id.	Zanica	O	3	—
Cagliari	Arbus	O	—	2
Id.	Santadi	Cap	—	2
Campobasso	Guglionesi	O	1	—
Catanzaro	Maida	O	—	1
Id.	San Mauro Marchesato	O	—	1
Firenze	Greve	O	1	—
Foggia	San Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	Lucera	O	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Foggia	San Severo	O	8	—
Id.	Troia	O	4	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	17	—
Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Pareto	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Oricola	O	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	—	1
Id.	Terniparie	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Rieti	Labro	O	1	—
Roma	Allumiere	O	2	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Ariccia	O	1	2
Id.	Bracciano	O	8	—
Id.	Campagnano di Roma	O	4	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	2	—
Id.	Percile	O	1	—
Id.	Poli	O	2	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	11	1
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	2	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Terni	Arrone	S	1	—
Udine	Paularo	S	1	—
Id.	Tarvisio	S	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	S	1	—
Viterbo	Montalto di Castro	O	2	—
			308	11
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
			1	—
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Aosta	Chiorgnè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico*				
Bologna	Minerbio	B	1	—
Catanzaro	Crotone	B (Cap)	—	2
Forlì	Cesena	B	—	2
Grosseto	Massa Marittima	O	1	—
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Albonese	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	5	—
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Paslano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	4
Id.	Conegliano	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
			25	8
Setticemia emorragica				
Udine	Visco	B	1	—
			1	—
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	9	—
Id.	Carobbio Angeli	E	1	—
Id.	Costa Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	6	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Morengo al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	7	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ostellato	E	—	1
Padova	Camposampiero	E	2	—
Id.	Conselice	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	3	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Id.	Sesto al Reghena	E	1	—
Verona	Erbè	E	3	—
Id.	Sorgà	E	2	2
			101	3
Barbone bufalino				
Salerno	Ponte Cagnano	Bal	2	—
			2	—
Valuolo ovino				
Arezzo	Civitella Chiana	O	1	—
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Cellino San Marco	O	—	1
Id.	Erchie	O	1	—
Id.	Fasano	O	1	—
Id.	Francavilla Fontana	O	6	—
Taranto	Manduria	O	—	1
Id.	Taranto	O	1	—
Udine	Torviscosa	O	1	—
			11	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Difterite aviaria				
Cagliari	Cabras	P	—	1
Grosseto	Isola Giglio	P	1	—
Id.	Magliano in Toscana	P	1	—
			2	1
Colera dei polli				
Alessandria	Bosco Marengo	P	1	—
Aosta	San Vincenzo	P	1	—
Pesaro	Colbordolo	P	8	—
Id.	Fermignano	P	3	—
Id.	Fossombrone	P	2	—
Id.	Macerata Feltria	P	2	—
Id.	Mondolfo	P	4	—
Id.	San Costanzo	P	4	—
Ravenna	Alfonsine	P	—	6
Id.	Cervia	P	1	3
Id.	Ravenna	P	2	—
Reggio Calabria	Camini	P	2	2
Id.	Placanica	P	2	1
Id.	Riace	P	2	4
Id.	Stignano	P	3	5
Siena	Radicofani	P	—	6
Vicenza	Orgiano	P	3	—
			40	28
Peste aviaria				
Firenze	Firenze	P	—	1
Napoli	Ottaviano	P	1	1
Id.	Somma Vesuviana	P	—	1
Roma	Velletri	P	—	1
Terni	Acquasparta	P	2	1
			3	6
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Tortona	P	—	1
Aosta	Aosta	P	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	P	—	2
Id.	Ascoli Piceno	P	3	—
Id.	Carassai	P	2	1
Id.	Assigniano	P	2	—
Id.	Falerone	P	—	6
Id.	Fermo	P	—	2
Id.	Force	P	2	—
Id.	Monsampietrangeli	P	1	—
Id.	Montalto delle Marche	P	1	—
Id.	Montegiorgio	P	3	—
Id.	Monteprandone	P	5	3
Id.	Ripatransone	P	2	—
Id.	Venarotta	P	—	2
Avellino	Cassano Irpino	P	—	20
Brescia	Gavardo	P	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*				
Foggia	Serracapriola	P	3	—
Id.	Facto	P	1	—
Id.	Chieuti	P	4	—
Id.	Monte Sant'Angelo	P	1	—
Imperia	Borgonaro	P	—	—
Id.	Taggia	P	2	—
Id.	Sanremo	P	3	1
L'Aquila	L'Aquila	P	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	P	2	—
Parma	Berceto	P	1	—
Salerno	Pontecagnano	P	—	2
Id.	Salerno	P	1	—
Id.	Battipaglia	P	2	—
			44	40

RIEPILOGO
dal 1° al 15 dicembre 1945 - N. 23

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	20	30	36
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	40	256	574
4	Malrossino dei suini	36	98	2[illegible]
5	Peste e setticemia dei suini	43	165	[illegible]
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	18	31	70
8	Rabbia	12	15	19
9	Rogna	15	71	321
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	1	1
11	Aborto epizootico	9	19	33
12	Setticemia emorragica bovina	1	1	1
13	Morbo coitale maligno	6	26	107
14	Barbone Bufalino	1	1	2
15	Vaiuolo ovino	4	9	14
16	Difterite aviaria	2	3	3
17	Colera dei polli	7	18	68
18	Peste aviaria	4	5	9
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	30	84

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(684)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 3 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 128.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Marina, in località omonima del comune di Milazzo (Messina) . . . . . Pag. 680

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, nella frazione San Marco del comune di Novara di Sicilia (Messina). Pag. 680

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 130.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Idria, nel rione dell'Idria, comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 680

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «Casella Forcina e Tumolo», in Castelvolturno . . . . . Pag. 686

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «Porta la Pietra», in Castelvolturno . . . . . Pag. 687

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sostituzione dei sindaci dell'Istituto di «Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche» . . . . . Pag. 687

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sostituzione dei sindaci dell'Istituto «Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici» . . Pag. 688

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.
Trasformazione in sindacato e nomina del sindacatore della S. A. Mabo, con sede in Milano . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.
Sottoposizione a sindacato della «C.I.R.S.A.» Officina meccanica di precisione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 688

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione . . . . . Pag. 689

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.
Revoca del decreto interministeriale 24 settembre 1940, con il quale la S. A. Industrie filati lino e canapa (I.I.N.C.A.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro. Pag. 689

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.
Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la «Società chimica del Masino» società per azioni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro. Pag. 690

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Approvazione della clausola relativa al prolungamento automatico in temporanea dei contratti di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino . . . . . Pag. 690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 690

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del « Consorzio d'irrigazione della Valle del Sabato », con sede in San Michele di Serino (Avellino) . . Pag. 690

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 690

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di comparti menti semestrali . . . . . Pag. 691

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 691

CONCORSI

Camera dei deputati: Concorso per titoli e per esame a due posti di stenografo (grado 8°, gruppo A) Pag. 692

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 128.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Marina, in località omonima del comune di Milazzo (Messina).

N. 128. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Marina, in località omonima del comune di Milazzo (Messina)

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 129.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, nella frazione San Marco del comune di Novara di Sicilia (Messina).

N. 129. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, nella frazione San Marco del comune di Novara di Sicilia (Messina).

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 130.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Idria, nel rione dell'Idria, comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 130. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 8 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Idria, nel rione dell'Idria, comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Casella Forcina e Tumolo », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 8 febbraio 1941, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1646, modificato con R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Casella Forcina e Tumulo » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Migliaccio Ermenegildo, Angelo, Oreste ed Arturo fu Pasquale, Migliaccio Pasquale ed Immacolata fu Gioacchino, Di Lorenzo Angelina ved. Migliaccio, Russo Maria-Domenica fu Luigi ved. Migliaccio, e Migliaccio Immacolata, Gilda, Pasquale, Giovanna e Vincenzo fu Ludovico e del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Liccardo-Tessitore Emilia ved. Eboli e Matilde maritata Sasso, sorelle fu Biagio, foglio di mappa 3, particelle 10, 12, 20; foglio di mappa 6, particelle 2, 10, 11, 12; foglio di mappa 9, particelle 7 8, foglio di mappa 10, particelle 2, 3, 4, 5, 6 7, foglio di mappa 11, particelle 2 e 5 parte (per la superficie di Ha. 1.60.8[illegible] 6 e 12 parte (per la superficie di Ha. 0.08.80); foglio di mappa 12, particelle 8, 10 12 parte (per la superficie di Ha. 2.00.02), 15, 21, 23, 24, 26 parte (per la superficie di Ha. 2.27.80), 32 parte (per la superficie di Ha. 2.21.60), 33 parte (per la superficie di Ha. 0.16.80), 36 parte (per la superficie di Ha. 0.03.80); per la superficie complessiva di Ha. 141.89.79, e con l'imponibile di L. 32.661,17.

Il fondo è diviso in due appezzamenti; il primo confina con la strada di bonifica Pietro Paglinca, con le proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Migliaccio Gioacchino ed altri fu Pasquale, di Chianese Ludovico fu Ludovico, di Liccardo-Tessitore Emilia ed altri, di Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo; con la strada vicinale dei fieni, con la strada di bonifica già comunale Piantanaro Vecchio, con il canale delle Colmate, con la strada vicinale Sbaneato e con la strada comunale S. Vito o del Francese.

Il secondo confina: con le proprietà Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Cepparulo Giuseppe fu Matteo, ecc., di Lenci Clelia ed altri fu Pasquale, della parrocchia di Cancello Arnone, di Migliaccio Gioacchino ed altri fu Pasquale ed altri, con la strada comunale Piantanaro Vecchio, con l'argine del Volturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 18 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Casella Forcina e Tumulo » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 600.000 (seicentomila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 204. — FERRARI

(872)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Porta la Pietra », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Porta la Pietra » di pertinenza, come dagli atti, del sig. Migliaccio Angelo fu Pasquale e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Migliaccio Angelo fu Pasquale, foglio di mappa 12, particelle 1, 2, 3, 4, per la superficie complessiva di Ha. 6.38.36 e con l'imponibile di L. 1039,19.

Il fondo è costituito da due appezzamenti divisi dal canale delle Colmate.

Il primo, costituito dalle particelle 1 e 2 del foglio di mappa 12, confina col canale delle Colmate, la strada delle Colmate, la strada comunale Vecchia Li Pieni e la proprietà Ricciardi Oreste fu Augusto ed altri.

Il secondo, costituito dalle particelle 3 e 4 del foglio di mappa 12, confina con la strada di bonifica lungo il canale predetto e la proprietà di Ricciardi Oreste fu Augusto ed altri, di Oliva Giovanna fu Giovanni, di Migliaccio Arturo ed altri fu Pasquale, di Liccardo-Tessitore Emilia e di Sosso Ernesto fu Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 settembre 1945 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Porta la Pietra » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 26.000 (ventiseimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 199. — FERRARI

(873)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sostituzione dei sindaci dell'Istituto di « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche »;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, riguardante l'ordinamento di detto Istituto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 292, che apporta modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943, registro n. 2, ufficio riscontro poste, foglio n. 275, col quale venivano nominati sindaci dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche i signori gr. uff. rag. Cecchi Attilio, gr. ufficiale dott. Picone Alfonso e comm. dott. Cochi Ugo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945, concernente la ricostruzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Decreta:

I signori gr. uff. rag. Attilio Cecchi, gr. uff. dottor Alfonso Picone e comm. dott. Ugo Cochi, cessano dall'incarico di sindaci dell'Istituto di « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche » ed in loro vece ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, sono nominati i seguenti funzionari

Quarantelli comm. rag. Federico, direttore capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione postale telegrafica;

Feliziani cav. rag. Ferdinando, allievo ispettore;

Guida Guido, ricevitore postale telegrafico.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

(889)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sostituzione dei sindaci dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici »;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, riguardante l'ordinamento di detto Istituto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293, che apporta modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943, registro n. 2, ufficio riscontro poste, foglio n. 274, col quale venivano nominati sindaci dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici i signori gr. uff. rag. Cecchi Attilio, gr. uff. dott. Picone Alfonso e comm. dott. Cochi Ugo;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945, concernente la ricostruzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Decreta:

I signori gr. uff. rag. Attilio Cecchi, gr. uff. dottor Alfonso Picone e comm. dott. Ugo Cochi, cessano dall'incarico di sindaci dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » ed in loro vece ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, sono nominati i seguenti funzionari:

Quarantelli comm. rag. Federico, direttore capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione postale telegrafica;

Feliziani cav. rag. Ferdinando, allievo ispettore;

Guida Guido, ricevitore postale telegrafico.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

(890)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Trasformazione in sindacato e nomina del sindacatore della S. A. Mabo, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 maggio 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro la filiale di Roma della Società Mabo, con sede in Milano, via Londonio n. 2, è nominato sequestratario il prof. Piserchia Gaetano;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1945 con il quale il sequestro è stato esteso all'intero compendio industriale commerciale - patrimoniale dell'indicata società e nominato sequestratario il rag. Cuccioli Mario;

Vista la relazione del sequestratario e ritenuta l'opportunità di trasformare il provvedimento di sequestro in quello di sindacato essendo nell'azienda prevalenti gli interessi italiani;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100 ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 10 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Mabo, con sede in Milano.

2. — La S A Mabo, con sede in Milano, via Londonio n. 2, è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore il prof. Alberto Guido Robecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(866)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della « C.I.R.S.A. » Officina meccanica di precisione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « C.I.R.S.A. » Officina meccanica di precisione, con sede in Milano, via S. Mela, n. 52, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « C.I.R.S.A. » Officina meccanica di precisione, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(865)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viste le deliberazioni commissariali nn. 9, 10, 11, 14, 15 e 17 (Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura); n. 27 (Ente economico della zootecnia), con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi di alcuni impiegati dell'Associazione e dell'Ente suddetto per ragioni di ordinaria amministrazione;

Viste le deliberazioni commissariali n. 6 (Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura); nn. 10 e 11 (Ente economico della zootecnia); n. 6 (Ente economico della pastorizia) con le quali si propone rispettivamente la convalida dei provvedimenti di assunzione, di promozione a ragioniere principale e a capo ufficio, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi di alcuni impiegati dell'Associazione e degli Enti suddetti;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, per motivi enunciati nelle premesse del presente decreto:

Impiegati dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura:

Buzzetti Zeno
Maracchia Annibale
Ravagnani Arduino
Della Longa Giulio
De Berardinis Antonio
Cerritelli Maria
Gatti Giulio

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

Martinelli Alberto
Martinelli Lorenzo
Micheletti Giulio
Carparelli Eugenio
Sardi Lorenzo
Ruschi Franca
Gremo Umberto
Natucci Carlo
Pieroni Luigi
Ruberti Tina
Viti Riccardo

Art. 2.

E' convalidato il provvedimento di assunzione dell'avv. Bozzi Nicola adottato dall'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

Sono convalidati i provvedimenti di promozione dei ragionieri Giacomini Igino e Artemi Vezio a ragioniere principale, adottati dall'Ente economico della zootecnia sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 4.

E' convalidato il provvedimento di promozione del dott. Graziosi Mario a capo ufficio, adottato dall'Ente economico della pastorizia sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 5.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposto con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi del signor Orsi Domenico, impiegato dell'Ente economico della zootecnia, avendo egli dimostrato l'assoluta impossibilità a riprendere servizio subito dopo la liberazione di Roma, trovandosi deportato in Germania.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(838)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 24 settembre 1940, con il quale la S. A. Industrie filati lino e canapa (L.I.N.C.A.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 24 settembre 1940, con il quale la S. A. Industrie filati di lino e canapa (L.I.N.C.A.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 24 settembre 1940, con il quale la S. A. Industrie filati lino e canapa (L.I.N.C.A.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(870)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Società chimica del Masino » società per azioni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Società chimica del Masino » società per azioni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Società chimica del Masino » società per azioni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del mandatario speciale della società, avv. Mario Braschi, come dalla deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti tenutasi a Milano il 1° febbraio 1946, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

(869) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Approvazione della clausola relativa al prolungamento automatico in temporanea dei contratti di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola speciale relativa al prolungamento automatico;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola relativa al prolungamento automatico in temporanea dei contratti di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 25 marzo 1946

(864) *Il Ministro*: GROSCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 marzo 1946 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Victor M. Fernandez Bazan, Console generale della Repubblica Argentina a Genova, con giurisdizione su tutto il territorio del Regno.

(893)

In data 6 marzo 1946 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Vi... Villagran Vera, Console generale del Cile a Genova.

(894)

In data 6 marzo 1946 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Mario Prieto Serviere, Console del Cile a Roma.

(895)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del « Consorzio d'irrigazione della Valle del Sabato », con sede in San Michele di Serino (Avellino).

Con decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1946, al registro n. 9, foglio n. 177, è stato ampliato il comprensorio del « Consorzio di miglioramento fondiario di San Michele di Serino » che assume la denominazione di « Consorzio d'irrigazione della Valle del Sabato », con sede in San Michele di Serino in provincia di Avellino.

(852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 marzo 1946 - N. 75

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,875
Id. 3,50 % 1902	90,80
Id. 3 % lordo	82,70
Id. 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	85,75
Id. 5 % 1936	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	477003	Canonicati 1° e 3° del Rosario nella Cattedrale di Gallese (Roma)	3,50
Id.	296204	Beneficio Corale Pepe nella Cattedrale di Civita Castellana (Roma)	112 —
Id.	227469	Canonicato, 5° di I erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	611025	Bertolini Camilla di Stefano	1.169 —
Id.	430398	Cavalla Anna Maria fu Giuseppe, dom. a Santena (Torino)	350 —
Id.	384531	Lovvy Laura di Gottlieb, dom. a Torino	1.673 —
Id.	49803	Palumbo Melchiorre fu Antonio, dom. a Napoli	3,50
Id.	324376	Congregazione di carità di Novi di Modena rappresentata dal suo presidente pro-tempore	73,50
Id.	463604	Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Dinitro Carmine, dom. in Furrazzano (Campobasso)	52,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(2086) Roma, addì 12 novembre 1915

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 56.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2703 — Data: 20 gennaio 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Rinna Maria fu Francesco in Tomassi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Incarini Giuseppina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1943) nominativi 2 — Capitale: L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3005 Mod. 168-T — Data: 2 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Pierotti Lucia in Gatti — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4465 Mod. 168-T — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Modena — Intestazione: Gasparini Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Terni — Intestazione: Corbino Raffaella ved. Campana — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65798 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Torino — Intestazione: Garbarino Domenica fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — capitale L. 57.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1811069 — Data: 24 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Potenza — Intestazione: Fossa Rosalia fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3018 — Data: 3 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Morganti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: Di Donato Giulio fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2944 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Monda Nicola fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 4900.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Campobasso — Intestazione: Cima Michele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: De Martinis Francesco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 234,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 Mod. *A* — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Tranquilli Tranquillino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Sutrini Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 898 Mod. *A* — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Cuneo — Intestazione: Sorba Lodovina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Chieti — Intestazione: Bontempi Nunziato di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86/28518 — Data: 8 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrari Gio. Batt. fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 871 Mod. *A* — Data: 13 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Palermo — Intestazione: Giardina Piraino Paola fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 63

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 449 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Firenze — Intestazione: Marcucci Edvige fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 951 Mod. *A* — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Napoli — Intestazione: Pirozzi Raffaele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Milano — Intestazione: Casoli Tullo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 6150.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(854)

CONCORSI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso per titoli e per esame a due posti di stenografo (grado 9°, gruppo A)

E' aperto il concorso per titoli e per esame a due posti di stenografo, col grado iniziale corrispondente al 9°, gruppo *A*, della gerarchia statale e con le competenze stabilite per il personale della Camera.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'Ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera dei deputati.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, esente da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 35 anni al 31 maggio 1946;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti.

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

f) diploma di laurea in giurisprudenza (o scienze politiche e sociali) o in lettere, e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale e stenografico;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti, forniti di titoli migliori, ad esami tecnici dai quali risulti rapidità nella trascrizione dello stenoscritto e fedeltà e intelligenza nella riproduzione del pensiero dell'oratore. Essi saranno inoltre chiamati ad una prova scritta di cultura storico-politica.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di 6 mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepiranno il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 31 maggio 1946. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 25 marzo 1946

Il Segretario generale: U. COSENTINO.

(898)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 2 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.300 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 120.
Ricostituzione del comune di Talamello (Pesaro). Pag. 678

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 121.
Ricostituzione dei comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis (Cagliari) . . . . . Pag. 678

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 122.
Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi . . . . . Pag. 679

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 123.
Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna . . . . . Pag. 679

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 124.
Ricostituzione del comune di Scapoli (Campobasso). Pag. 680

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 125.
Ricostituzione dei comuni di Cannalonga e di Novi Velia (Salerno) . . . . . Pag. 680

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 126.
Ricostituzione del comune di Anacapri (Napoli). Pag. 681

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 127.
Modificazione dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . Pag. 681

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo «La Lenzetta», in Villa Literno. Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Heumann, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.
Revoca di precedenti provvedimenti adottati nei riguardi di aziende tedesche . . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.
Sottoposizione a sequestro della S. A. «E.F.E.S.», con sede in Firenze, e nomina del sequestratario . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.
Sostituzione del sindacatore della Società anonima italiana Hoesch in liquidazione, con sede in Milano. Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.
Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona . . . . . Pag. 684

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 47 del 27 marzo 1946, riguardante i prezzi dei nitrati importati. . . . . Pag. 684

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 126.
Ricostituzione del comune di Talamello (Pesaro).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Talamello, aggregato con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703, al comune di Mercantino Marecchia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pesaro sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Talamello e Mercantino Marecchia.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Talamello e quello del comune di Mercantino Marecchia, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703.

Al personale già in servizio presso il comune di Mercantino Marecchia che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 121.
Ricostituzione dei comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis, aggregati con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195, al comune di Sinnai, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Settimo S. Pietro, Maracalagonis e Sinnai.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis e quello del comune di Sinnai saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Settimo S. Pietro, Maracalagonis e Sinnai anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195.

Al personale già in servizio presso il comune di Sinnai che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 81. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 122.

Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675;
Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La notificazione in forma esecutiva delle sentenze dei conciliatori e degli altri provvedimenti da loro emanati ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, nonchè la notificazione del precetto, sono anche di competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione.

Restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari le notificazioni per mezzo della posta degli atti di cui al comma precedente.

Art. 2.

Ferma restando la disposizione di cui all'art. 254 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, agli uscieri degli uffici di conciliazione spettano i diritti di notificazione, quelli di repertorio e le indennità di trasferta, per le distanze maggiori di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio, nella misura pari alla metà dei diritti e delle indennità dovuti agli ufficiali giudiziari per gli stessi titoli.

Art. 3.

Agli uscieri di conciliazione chiamati ad adempiere alle funzioni di ufficiale giudiziario a norma dell'art. 91 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, compete la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi, nella misura e con le modalità previste per gli ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 123.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le attribuzioni devolute ai Prefetti col decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553, la facoltà del Ministro per l'interno di trasferire su domanda o d'ufficio, da uno ad altro Comune della stessa provincia, i segretari comunali di grado superiore al 5°, e, da una ad altra sede di provincie diverse, i segretari comunali e provinciali di ogni grado, sarà esercitata, nell'ambito delle circoscrizioni regionali della Sardegna e della Sicilia, dai rispettivi Alti Commissari.

Art. 2.

Le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'interno in virtù della legge 27 giugno 1942, n. 851, relativamente alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, ai collocamenti in aspettativa e al trattamento economico dei segretari comunali di grado superiore al 5°, saranno esercitate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali dagli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 91. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 124.

Ricostituzione del comune di Scapoli (Campobasso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1928, n. 158;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Scapoli, aggregato con R. decreto 26 gennaio 1928, n. 158, al comune di Colli al Volturno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Colli al Volturno e Scapoli.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Scapoli e quello di Colli al Volturno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 gennaio 1928, n. 158.

Al personale già in servizio presso il comune di Colli al Volturno che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 125.

Ricostituzione dei comuni di Cannalonga e di Novi Velia (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Cannalonga e di Novi Velia aggregati con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667, al comune di Vallo della Lucania, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Vallo della Lucania, di Cannalonga e di Novi Velia.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Cannalonga e di Novi Velia e quello del comune di Vallo della Lucania saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 novembre 1928, numero 2667

Al personale già in servizio presso il comune di Vallo della Lucania che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 90. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 126.

Ricostituzione del comune di Anacapri (Napoli).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 aprile 1927, n. 709;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Anacapri, aggregato con R. decreto 21 aprile 1927, n. 709, a quello di Capri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Capri e di Anacapri

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Anacapri e quello del comune di Capri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 21 aprile 1927, n. 709.

Al personale già in servizio presso il comune di Capri che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 127.

Modificazione dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 56, penultimo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Visto l'art 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, recante provvedimenti di carattere finanziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese inerenti al suo funzionamento, è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, ad effettuare aperture di credito per un importo non superiore a L. 3.000.000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 84. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « La Lenzetta », in Villa Literno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 17 giugno 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta », di pertinenza come dagli atti, della ditta Noviello Andrea di Giuseppe e comune di Villa Literno, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno, in testa alla ditta Noviello Andrea di Giuseppe, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 16, per la superficie complessiva di Ha. 0.38.55 e con la rendita imponibile di L. 7,71.

Il fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Ucciero Sebastiano fu Antonio, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Iannone Nicola fu Sebastiano, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1100 (millecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 111. — FERRARI

(878)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Heumann, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Heumann, con sede in Milano, via Stilicone n. 9 (prodotti terapeutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Heumann, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Solimena Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1946

Il Ministro: COMMO

(797)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.

Revoca di precedenti provvedimenti adottati nei riguardi di aziende tedesche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Baloni C. e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Glessner A. e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer e C. », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Buschmann F.lli, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Meyer Arturo e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Ottomottica, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deutsch e Aichner, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Elet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ta » — fabbrica italiana articoli balneari, ecc. — con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è tata sottoposta a sequestro la società in accomandita Impex, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Oppier dott. Ernesto, con sede in Torino

Ritenuto che dalle ulteriori indagini disposte è risultato che le suindicate aziende non sono più esistenti;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1190 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti:

1) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Belloni C. e C., con sede in Torino,

2) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Glessner A. e C., con sede in Milano;

3) decreto 21 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer e C. », con sede in Milano;

4) decreto 21 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano;

5) decreto 21 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano;

6) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Buschmann F.lli, con sede in Milano;

7) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Meyer Arturo e C. con sede in Milano;

8) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Oftalmottica, con sede in Milano,

9) decreto 21 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deutsch e Aichner, con sede in Milano;

10) decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, ecc., con sede in Milano;

11) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, con sede in Milano;

12) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano;

13) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Impex, con sede in Milano,

14) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano;

15) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino;

16) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino;

17) decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino;

18) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino;

19) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1946

Il Ministro: COMANDINI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « E.F.E.S. », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « E.F.E.S. », con sede in Firenze, via Toselli n. 178, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S.A. « E.F.E.S. », con sede in Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor rag. Porzio Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: COMANDINI

(818)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Sostituzione del sindacatore della Società anonima italiana Hoesch in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima italiana Hoesch in liquidazione, con sede in Milano, via G. Verdi n. 7, e nominato sindacatore il rag. Marcucci Giuseppe;

Ritenuto che il predetto rag. Marcucci Giuseppe ha declinato l'incarico e che pertanto occorre nominare sindacatore della suindicata società altra persona;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sindacatore della Società anonima italiana Hoesch in liquidazione, con sede in Milano, il dott. Chiaraviglio Luigi in sostituzione del rag. Marcucci Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 1° maggio 1945, con cui il gr. uff. on. conte Ugo Guarienti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del gr. uff. conte Ugo Guarienti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 47 del 27 marzo 1946, riguardante i prezzi dei nitrati importati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 47 del 27 marzo 1946, ha fissato come appresso per tutte le provincie restituite al Governo italiano i prezzi di vendita al consumo dei nitrati importati:

nitrato soda Cile	L. 1850
nitrato ammonico 33-35 %	» 2560

I suddetti prezzi, comprensivi dell'imballaggio, si intendono per merce posta su veicolo dell'acquirente al magazzino di distribuzione servito da stazione ferroviaria e per cento chilogrammi riferiti al peso originario dei sacchi sigillati.

Per le vendite al rotto di sacco è consentita una maggiorazione di L. 50 al q.le sui detti prezzi.

Per i magazzini di vendita non serviti da stazione di ferrovie dello Stato o di ferrovie ammesse al servizio cumulativo, le maggiori spese di trasporto saranno determinate localmente dai Comitati provinciali dei prezzi.

(886)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 marzo 1946 - N. 74

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,75
Id. 3,50 % 1902	90,80
Id. 3 % lordo	82,70
Id. 5 % 1935	98,30
Redimibile 3,50 % 1934	85,80
Id. 5 % 1936	97,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 1° aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 669

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946.
Nomina degli on. Luigi Capra ed Enrico Ferrari a componenti della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 670

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 febbraio 1946.
Nomina dell'avv. Luigi Renato Sansone a componente della Consulta Nazionale . . . . . Pag. 670

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.
Apertura di sportelli della Cassa di risparmio di Lucca, sulle piazze di Lappato, Segromigno in Monte e Capezzano (Lucca) . . . . . Pag. 670

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali «E. Bianchi» di Ancona. Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1946.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Italiana Acciai Revolver (Sthal), con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1946.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Vogel W., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti . . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.
Costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti . . . . . Pag. 672

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Proroga del termine previsto dallo statuto dei Consorzi agrari provinciali per la riunione delle assemblee ordinarie. Pag. 672

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Torricella Sabina (Rieti). Pag. 672

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 672

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro. Pag. 672

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 673

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 674

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne Don Luis Emilio Monsanto, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Venezuela.

Roma, addì 28 marzo 1946

(855)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946.

Nomina degli on. Luigi Capra ed Enrico Ferrari a componenti della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti Commissioni della Consulta stessa:

Capra Luigi, ex deputato della XXVII legislatura dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 - Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione;

Ferrari Enrico, ex deputato della XXVII legislatura dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 - Commissione per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LUSSU

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 41. — FERRARI

(857)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 febbraio 1946.

Nomina dell'avv. Luigi Renato Sansone a componente della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1945, con il quale sono state accettate, tra l'altro, le dimissioni rassegnate dall'avv. Luigi Renato Sansone dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'alimentazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Luigi Renato Sansone, già Sottosegretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma, è nominato componente della Consulta Nazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 202. — FERRARI

(856)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.

Apertura di sportelli della Cassa di risparmio di Lucca sulle piazze di Lappato, Segromigno in Monte e Capezzano (Lucca).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze sulle piazze di Lappato, Segromigno in Monte e Capezzano (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(839)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali « E. Bianchi » di Ancona.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina dei commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale « E. Bianchi » di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1946 il signor Fanesi Brenno fu Alfredo è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Ancona e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla paga giornaliera degli operai aumentata del 50 per cento.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(822)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Italiana Acciai Revolver (Sthal), con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Italiana Acciai Revolver (Sthal), con sede in Milano, via Montello n. 14, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Italiana Acciai Revolver (Sthal), con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. d'Ambrosio Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1946

(796) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Vogel W., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Vogel W., con sede in Milano, via Sansovino n. 8 (commercio e rappresentanza di macchine ed utensili), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Vogel W., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Sgarlata Concetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1946

(798) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti approvato con R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2372;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni delle organizzazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti è composto come segue:

presidente: De Luca prof. Nicola;

in rappresentanza dei farmacisti: Giovannini dottor Fernando; Piccioni dott. Arnaldo; Bari dott. Domenico; Mulas dott. Bruno, Negro dott. Giacinto;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Altarelli dott. Angelo.

Roma, addì 20 marzo 1946

(860) *Il Ministro*: BARBARESCHI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1946.

Costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti approvato con R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2372;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni delle organizzazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti per il biennio 1946-1947 è composto come segue:

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Rossi Manlio, presidente;

in rappresentanza dei farmacisti: Caruso dottor Carmelo, sindaco effettivo; Di Bacco dott. Giulio, sindaco effettivo; Oppezzo dott. Giovanni, sindaco supplente; Calasso dott. Giuseppe, sindaco supplente.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(861)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Proroga del termine previsto dallo statuto dei Consorzi agrari provinciali per la riunione delle assemblee ordinarie.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari provinciali;

Visto l'art. 18 dello statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto che la Commissione incaricata di elaborare la riforma dell'ordinamento dei Consorzi stessi ha ultimato il proprio compito presentando concrete proposte;

Considerata l'opportunità che le assemblee ordinarie dei Consorzi siano chiamate a deliberare sul bilancio dell'esercizio 1945 successivamente all'attuazione della riforma, per poter provvedere, contemporaneamente, anche alla elezione dei nuovi organi amministrativi;

Decreta:

E' prorogato di due mesi il termine previsto dall'art. 18 dello statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, per la riunione delle assemblee ordinarie dei partecipanti, che dovranno deliberare sul bilancio dell'esercizio 1945.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Torricella Sabina (Rieti)

Nella seduta tenuta il giorno 28 febbraio dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Torricella Sabina (Rieti), il sig. Di Bartolomeo Salvatore fu Luigi è stato eletto presidente della Cassa stessa, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 marzo 1946 - N. 73

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,62
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,90
Id. 3,50 % 1902	91 —
Id. 3 % lordo	83 —
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	85,90
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (1ª serie)	99,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

La signora Venco Nella fu Francesco ved. Solerti in Osti, domiciliata a Milano, via Monterosa n. 27, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243, n. 229, rilasciatale il 24 ottobre 1941 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano, in seguito alla presentazione per il rimborso del buono del Tesoro novennale 5 %, scaduto il 1° settembre 1944, serie speciale, n. 1075, di L. 7700, intestato al suo figlio minore Solerti Angelo fu Andrea.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposto il rimborso del buono alla richiedente senza ritiro della ricevuta suddetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(567)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 5.

(3ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	600360	2.852,50	Moreno *Francesca* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Blanchieri Eugenia fu Sebastiano vedova Moreno, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio), vincolato per dote pel matrimonio della titolare con Amey Giuseppe fu Alessandro.	Moreno *Caterina Maria Francesca Eugenia* fu *Giobattista*, minore, ecc., come contro.
Rend. 5 %	156571	2.675 —	Parenti Alessandro di Silvio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Figline Valdarno (Firenze), con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Nino* ved. Cagnasso, dom. a Montecarlo (Lucca), fino al raggiungimento della maggiore età del titolare e cioè fino al 3 aprile 1949.	Come contro, con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Giovanni* ved. Cagnasso, ecc., come contro.
Id.	156572	2.675 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	120874	700 —	Ammirato *Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Agostina* fu Claudio ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova	Ammirato *Luigi Emilio Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Augusta* ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova.
Rend. 5 %	187687	1.050 —	Puca Franco fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Puca *Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli	Come contro, con usufrutto a favore di Puca *Maria Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli.
Id.	187686	1.050 —	Puca Carlo fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	627469	105 —	Bonino *Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).	Bonino *Giuseppe Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	36267	87,50	Viola Gioacchina fu Francesco, vedova di Amato Aloisio Giovanni, dom. a Catania, con usufrutto a favore di *Girgente* Venera fu Giovanni, nubile, dom. ad Acireale (Catania).	Come contro, con usufrutto a favore di *Girgenti* Venera fu Giovanni, nubile, dom. ad Acireale (Catania).
Id.	36268	87,50	Viola Rosalia fu Francesco, ved. di Strano Francesco, dom. a Catania, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	518164	73,50	Isnardi Maria di Vincenzo, *nubile*, dom. a Bagnasco (Cuneo).	Isnardi Maria di Vincenzo, *moglie di Gerace Luigi*, dom. a Bagnasco (Cuneo).
Id.	196748	875 —	Ferrone *Gemma Corinna* di *Michele Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.	Ferrone *Gemma Eugenia Corinna Catterina* di *Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.
Red. 3,50 % (1934)	158889	133 —	Massimino *Maria Natalina* di Antonio, moglie di *Delgaizo* Teresio, dom. a Torino, vincolata per dote.	Massimino *Natalina Maria* di Antonio, moglie di *Del Gaizo* Teresio, dom. a Torino, vincolata per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 gennaio 1916

Il direttore generale: CONTI

(206)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	402915	Chiesa parrocchiale di San Giuliano, in Caltagirone (Catania)	903 —
Id.	404720	Vescovo *pro-tempore* di Caltagirone	77 —
Id.	404721	Come sopra	7 —
Id.	405375	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	10,50
Id.	405544	Parroco *pro-tempore* della Chiesa ex matrice di Caltagirone	7 —
Id.	412563	Parrocchia di San Giacomo, in Caltagirone	66,50
Id.	412564	Chiesa del SS. Cuore di Gesù, in Caltagirone	10,50
Id.	416590	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	416591	Come sopra	21 —
Id.	416592	Come sopra	7 —
Id.	416593	Come sopra	38,50
Id.	433862	Come sopra	7 —
Id.	437186	Come sopra	7 —
Id.	508211	Come sopra	3,50
Id.	416594	Chiesa Santa Lucia Vergine e Martire, in Caltagirone	10,50
Id.	416595	Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Mineo	3,50
Id.	422728	Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Caltagirone	73,50
Id.	423874	Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie, in Caltagirone	7 —
Id.	423873	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	423875	Chiesa parrocchiale di San Giacomo Martire, in Caltagirone	3,50
Id.	433860	Chiesa Maria SS.ma delle Grazie, in Mirabella Imbaccari	10,50
Id.	433861	Chiesa Gesù e Maria in Caltagirone	3,50
Id.	436319	Chiesa madre di San Michele Arcangelo, nel comune di Grammichele	28 —
Id.	437187	Chiesa di Maria SS.ma della Stella, in Caltagirone	7 —
Id.	437204	Chiesa di San Gregorio Magno di Vizzini	105 —
Id.	437206	Chiesa di San Giovanni Battista, in Vizzini	3,50
Id.	437205	Chiesa di Sant'Agata, in Vizzini	3,50
Id.	450559	Mensa vescovile di Caltagirone e Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte o ex Matrice di detta città, eredi indivisi di Montemagno Camilla Nicolò fu Saverio	672 —
Id.	450560	Come sopra	672 —
Id.	482734	Chiesa di San Giacomo, in Caltagirone	49 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	490342	Chiesa ex Matrice o Santa Maria del Monte, in Caltagirone	203 —
Id.	495671	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Vizzini	3.325 —
Id.	495672	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Vizzini	7.735 —
Id.	508210	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	3,50
Id.	521944	Beneficio parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Grammichele	1.148 —
Id.	92739	Galimberti Leopoldo di Andrea, dom. a Canzù (Como)	14 —
Id.	402251	Vitton Enrica fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre De Chiara Maria ved. Vitton, dom. a Cosenza	105 —
Id.	423401	Come sopra	350 —
Id.	427348	Come sopra	864,50
Id.	395698 Per la proprietà e per l'usufrutto;	Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, dom. a Campobasso, con usufrutto a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi	700 —
Id.	516864	Carpentieri Nicola di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino	2.100 —
Id.	516865 Solo per l'usufrutto	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, ecc., come sopra, con usufrutto a Carpentieri Giovanni fu Carmine	700 —
Id.	516866 Solo per l'usufrutto	Carpentieri Nicola di Giovanni, ecc., come sopra	700 —
Id.	415779	Faiella Anna Maria fu Francesco-Paolo, moglie di Lumini Apollo fu Apollo, dom. a Foggia, vincolata	1.050 —
Id.	166883 Solo per la proprietà	De Vita Damiano Scipione di Antonio, dom. a Marsala, con usufrutto a Caruso Maria fu Damiano, moglie di De Vita Antonio	525 —
Id.	516863	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino	2.100 —
Id.	193400	Cataldi Laura fu Carlo, moglie di Cataldi Achille, dom. a Cervaro (Caserta)	350 —
Id.	48428	Come sopra	350 —
Id.	518508	Ventura Domenico fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciteli Emilia di Domenico ved. Ventura, dom. in Vicovaro (Roma)	182 —
Id.	518509	Ventura Gino fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	168 —
Id.	518510	Ventura Anna fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	185,50
Id.	518511	Ventura Costanza fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	140 —
Cons. 3,50 % (1906)	534245 Solo per la proprietà	Tixe Maria Luisa, Valentina e Nicolò Cristoforo fu Edoardo Agostino Cristoforo od Agostino Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Caponago Giulia fu Vincenzo, ved. Tixe, dom. in Arenzano (Genova), con usufrutto a Caponago Giulia fu Vincenzo ved. Tixe	1.155 —
Id.	476408	Cassa di mutuo soccorso tra il personale a diaria giornaliera della Manifattura tabacchi di Catania	70 —
Id.	711758	Come sopra	161 —
Id.	728396	Franzini Angelo fu Giovanni, dom. a Formia (Latina)	154 —
Id.	122065	Comune di Mazzarino (Caltanissetta), rappresentato dal sindaco *pro-tempore*	7 —
Pr. Red. 3,50 %	305562	Comune di Mazzarino (Caltanissetta)	1.540 —
Comuni di Sicilia	9781	Comune di Mazzarino, nella rappresentanza di quell'ex collegio degli studi	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	707373	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	70 —
Id.	689959	D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso)	35 —
Id.	602641	Come sopra	525 —
Id.	72044	Come sopra	38,50
Cons. 3,50 % (1902)	34963	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	350 —
Cons. 5 %	454138	Balletto Ilita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgagli (Genova)	20 —
Id.	454139	Balletto Erminia di Luigi, minore, ecc., come sopra	20 —
Id.	454140	Balletto Rita ed Erminia di Luigi, minori, ecc., come sopra	5 —
Rend. 5 %	29500	Pio Istituto del Buon Pastore, in Milano	2.220 —
Id.	29501	Come sopra	80 —
Id.	29502	Come sopra	500 —
Id.	29503	Come sopra	52.250 —
Id.	29504	Come sopra	1.250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(853)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

GABINETTO

Num. ..... *Cat.* .....

.....

.....

DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo	DATA	Numero di protocollo

771 Petrosino Francesco
772 Alessandro Pasquale
773 Cortorello Vincenzo
774 Duofrio Umberto
775 Pettinato Antonio

50180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016